

Cronache di ordinario razzismo

Sesto Libro bianco sul razzismo in Italia

a cura di Lunaria



2024

Hanno collaborato alla redazione di questo libro bianco Paola Andrisani, Sergio Bontempelli, Elisa Yamuna Cacciamani, Guido Caldiron, Serena Chiodo, Giuseppe Faso, Marcella Ferri, Paola Fierro, Alberto Guariso, Marcello Maneri, Veronica Mennonna, Grazia Naletto, Stefania N’Kombo Josè Teresa, Oiza Q. Obasuyi, Olivia Polimanti, Roberta Pomponi, Fabio Quassoli, Luigi Romano, Virginia Valente, Davide Valeri
Impaginazione a cura di Cristina Povoledo

Realizzato con il contributo dei Fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.



Per informazioni:

Lunaria, via Buonarroti 51, 00185 Roma

Tel. +39 06 8841880

antirazzismo@lunaria.org

www.lunaria.org, www.cronachediordinariorazzismo.org



Indice

Introduzione	5
PARTE 1 Il contesto politico e culturale	9
Razzismo, xenofobia, nazionalismo e nativismo: le frontiere simboliche e materiali disegnate dalle destre radicali globali <i>Guido Caldiron</i>	13
Il “confinamento” dello straniero alle frontiere nel “nuovo” Patto migrazione e asilo dell’Unione europea <i>Marcella Ferri</i>	20
Cittadini di razza. La mancata riforma della cittadinanza italiana <i>Sergio Bontempelli</i>	46
Un dispositivo per l’esclusione: la Costituzione svuotata e la patria di compaesani <i>Giuseppe Faso</i>	68
La “razza” e l’appartenenza attraverso il prisma dei fatti di Macerata <i>Marcello Maneri e Fabio Quassoli</i>	78
Diritti sempre più limitati. La legge n.50/2023 tra realtà e propaganda <i>Virginia Valente</i>	89
Welfare diseguale. La giurisprudenza recente <i>Alberto Guariso e Paola Fierro</i>	94
2024. Morire di fatica nelle campagne, e non solo: la pericolosa trasversalità del razzismo e dello sfruttamento lavorativo <i>Paola Andrisani</i>	99
Antirazzismo. Punto e a capo <i>Stefania N’Kombo José Teresa</i>	109
PARTE 2 Il razzismo quotidiano	121
I dati di Cronache di ordinario razzismo 2021-2022-2023	123
L’omicidio di Willy Monteiro Duarte <i>Elisa Yamuna Cacciamani</i>	125
Accogliere. La colpa di Mimmo Lucano <i>Roberta Pomponi</i>	133
Blackface: il problema non è l’ignoranza. Il caso Ghali e oltre <i>Grazia Naletto</i>	141
Il Tam Tam Basket team: l’eguaglianza nella pratica sportiva parte dal basso <i>Veronica Mennonna</i>	146

Cutro. La strage di stato che si poteva evitare <i>Oiza Q. Obasuyi</i>	151
Quella violenza scagliata su Bruna: la colpa di essere una donna trans* e di origine straniera <i>Roberta Pomponi</i>	157
Di Cpr si muore. Ancora. <i>Roberta Pomponi</i>	164
L'islamofobia non difende le donne <i>Stefania N'Kombo José Teresa</i>	172
“Per me n**o è un insulto come un altro”: il caso Acerbi-Juan Jesus <i>Davide Valeri</i>	177
Ricordate Mineo? L'accoglienza in frantumi tra politica e media <i>Grazia Nalletto</i>	182
Fare squadra contro il razzismo <i>Stefania N'Kombo José Teresa</i>	191
Processo Iuventa: sette anni di criminalizzazione della solidarietà <i>Serena Chiodo</i>	195
Sassuolo. “Arrendersi non è un'opzione” <i>Grazia Nalletto</i>	199
I “like” non sono innocui <i>Olivia Polimanti</i>	202
Sicurezza fuori controllo. La brutale violenza di un agente contro Hasib Omerovic <i>Grazia Nalletto</i>	205
Firenze. Istigare all'odio “razziale” non si può <i>Grazia Nalletto</i>	210
La Passione di Marouane. L'altro Cristo della ‘Mattanza’ <i>Luigi Romano</i>	213
Un richiedente asilo non è “Clandestino”. Un'importante pronuncia della Corte di Cassazione <i>Grazia Nalletto</i>	217
Le contraddizioni della nozione di “reati culturalmente orientati” <i>Stefania N'Kombo José Teresa</i>	222
Profili delle autrici e degli autori	227

Introduzione

L'Italia non è un paese sicuro.

Per chi arriva da altrove cercando protezione o semplicemente il diritto al futuro. Per chi è nato e cresciuto qui, ma resta straniero almeno sino a 18 anni perché figlio di genitori stranieri. Per chi è cittadino, ma non è abbastanza “bianco”. Per chi è “bianco” e italiano, ma ha un accento che svela la sua origine straniera. Per una donna che indossa il velo. Per chi oltre ad essere straniero è omosessuale o transgender. Per chi è Rom, Gitano o Caminante. Per chi è definito “irregolare” perché non ha un titolo di soggiorno. Per chi, privo di titolo di soggiorno, è costretto a lavorare in condizioni di sfruttamento oppure, colpito da provvedimento di espulsione, è detenuto in un Centro di Permanenza per i Rimpatri.

La xenofobia, il razzismo, il sessismo, l'islamofobia, l'omolesbobitransfobia si intrecciano e si sovrappongono, sommando di frequente le discriminazioni alle disuguaglianze sociali.

I rapporti di due organismi internazionali pubblicati proprio mentre stiamo scrivendo hanno riconosciuto che il razzismo e la xenofobia hanno un carattere sistemico e strutturale.¹ Anche nel nostro paese.

Definire il razzismo “sistemico” significa riconoscere che anche in Italia la legislazione, le politiche e le prassi istituzionali, il discorso pubblico e la narrazione mediatica, gli atti e i comportamenti sociali compongono un sistema interdependente che alimenta, produce e riproduce discriminazioni, distinzioni, esclusioni, restrizioni, preferenze e violenze dirette e indirette, esplicite o implicite, intenzionali o meno, che hanno un movente razzista.²

Questo riconoscimento in Italia non solo manca, ma è contestato. Le reazioni delle istituzioni italiane alla pubblicazione del rapporto dell'ECRI (Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa) ne sono un esempio eclatante. ECRI ha osato raccomandare allo Stato italiano di moltiplicare gli sforzi per prevenire e combattere il cosiddetto *hate speech* anche politico, di garantire maggiore autonomia all'Unar (Ufficio Nazionale contro le Discriminazioni attualmente collocato presso la Presidenza del Consiglio), di istituire un'agenzia indipendente per la garanzia dei diritti umani e di commissionare uno studio per raccogliere dati e informazioni sulle forme di razzismo e di intolleranza che ricorrono tra le forze dell'ordine. “La capacità degli agenti di Polizia e dei Carabinieri di contrastare la violenza motivata dall'odio è limitata a causa dell'assenza di segnalazioni al riguardo e della mancanza di fiducia nelle forze dell'ordine da parte degli appartenenti ai gruppi di interesse per l'ECRI” è scritto infatti nel rapporto.³

La risposta delle istituzioni italiane ai più alti livelli è stata indignata: le accuse sono state rinviate al mittente.

Affermare che il razzismo esiste nel nostro paese resta dunque ancora oggi un'*eresia*. Ciò non ci sorprende. Nel 2009, nel 2011, nel 2014, nel 2017, nel 2020 Lunaria ha cercato di raccontare nei suoi libri bianchi il progressivo processo di legittimazione normativa, politica e culturale della xenofobia e del razzismo che si stava esprimendo in forme preoccupanti. Torniamo a farlo oggi, in una fase storica molto difficile e delicata.

L'ostentazione, l'esibizione e la rivendicazione di discorsi, retoriche e pratiche discriminatorie di cui avevamo parlato nel 2017, non è più patrimonio di individui e gruppi minoritari: è prassi diffusa nella società e in una parte importante delle istituzioni che la praticano in modo sempre più autoritario.

In Italia, così come in molti altri paesi, i movimenti e i partiti di estrema destra hanno raccolto consenso nelle ultime elezioni facendo della propaganda xenofoba e contro gli immigrati il perno del proprio successo elettorale.

Tutto ciò accade mentre spirano sempre più forti i venti di guerra che il sistema di relazioni internazionali, ereditato dalla Seconda guerra mondiale, non sembra in grado di fermare. La guerra in Ucraina, così come la nuova deflagrazione del pluridecennale conflitto israelo-palestinese, ci consegnano una società ancora più frammentata e polarizzata, incapace di vedere e riconoscersi nelle ragioni, nel dolore e nelle sofferenze dell'altro, attraversata dai nazionalismi e dal rigurgito di manifestazioni di islamofobia e di antisemitismo.

Come fermare questa deriva culturale, politica e istituzionale?

Lo spaesamento è grande, i rapporti di forza enormemente sfavorevoli. Eppure.

Molte delle storie di ordinario razzismo che raccontiamo in queste pagine hanno suscitato risposte e movimenti collettivi il cui impegno è stato determinante per porre un freno all'onda lunga di regressione della garanzia dei diritti che stiamo vivendo. Fondamentale resta il contributo degli avvocati, dei giuristi e delle realtà antirazziste (strutturate e informali) che prestano un supporto legale, sociale e psicologico alle persone colpite da leggi ingiuste, discriminazioni e violenze razziste.

La denuncia delle violazioni che colpiscono ormai da un trentennio i cittadini stranieri detenuti nei centri di detenzione (oggi Centri di Permanenza per il Rimpatrio) ha favorito anche nell'ultimo triennio l'apertura di inchieste giudiziarie sugli enti gestori e, in alcuni casi, la temporanea chiusura delle strutture.

Una nuova campagna per la riforma della legge sulla cittadinanza ha incontrato un consenso ampio nell'opinione pubblica tanto da raccogliere in pochi giorni più di 600mila firme a favore dell'indizione di un referendum.

La società sta cambiando a dispetto e nonostante la volontà di chi vorrebbe riportarla indietro nel tempo. Le generazioni più giovani stanno sperimentando linguaggi e forme nuove di attivazione e di mobilitazione che cercano di costruire, a partire dal proprio vissuto quotidiano, dalle relazioni sociali e dalle produzioni culturali, una società libera da ogni forma di discriminazione e di razzismo.

Resta la sfida di riorientare le politiche sulle migrazioni e sull'asilo in un'Italia e in un'Europa sempre più arroccate su se stesse.

In Italia la magistratura ha mostrato in più occasioni di rappresentare un argine solido alla violazione dei diritti, ma il tentativo reiterato di subordinarne l'operato alla volontà politica del Governo, deve preoccuparci. Non è in gioco "solo" il destino dei richiedenti asilo e dei migranti: uno sbilanciamento tra i poteri dello Stato può compromettere il corretto funzionamento dell'intero sistema democratico e aprire il varco a ulteriori interventi securitari, come le norme contenute nel dl.1660 sulla sicurezza mostrano molto bene.⁴

Non da ora, ma oggi più che mai, la propaganda e le politiche sulle migrazioni, così come la garanzia dei diritti delle minoranze più esposte alle pratiche di stigmatizzazione e di razzializzazione, sono strategiche per definire il futuro dell'Italia e dell'Europa.

La narrazione e la decostruzione della xenofobia e del razzismo restano prioritarie se un ministro della Repubblica torna ad evocare l'*etnia* e la *razza* per definire per antitesi l'identità italiana, un altro ministro della Repubblica rievoca il rischio di una *sostituzione etnica* per proporre un welfare riservato ai soli cittadini italiani, un altro ministro ancora dichiara di volersi disfare di quelli che con disprezzo definisce *carichi residuali* per giustificare riforme normative e prassi amministrative che violano un diritto umano fondamentale come quello all'asilo e se un Governo nel suo complesso è disposto a forzare in ogni modo il diritto internazionale per difendere i confini della *Nazione*.

Nelle pagine che seguono proponiamo una ricostruzione (sicuramente arbitraria, non neutrale e parziale) delle cronache di ordinario razzismo che abbiamo monitorato nell'ultimo triennio grazie al lavoro svolto con l'osservatorio www.cronachediordinariorazzismo.org con il quale abbiamo documentato complessivamente 1.125 casi di razzismo negli anni 2021-2023. Abbiamo scelto venti storie che consideriamo esemplari per l'impatto che hanno generato sulla vita delle persone coinvolte, sul dibattito pubblico o sono significative per il loro percorso giudiziario.

Questa seconda parte è preceduta da dieci contributi di analisi che ci aiutano a leggere e interpretare meglio il contesto in cui le forme del razzismo odierno si producono e riproducono. L'analisi del successo delle destre radicali in Europa, la lettura del nuovo Patto europeo su migrazioni e asilo, i grandi temi della cittadinanza e dei dispositivi di esclusione; la questione dirimente di chi domina l'agenda mediatica sulle migrazioni, i primi effetti dell'applicazione della legge n.50/2023, la rassegna della giurisprudenza recente in materia di accesso dei cittadini stranieri al welfare, il racconto delle condizioni di sfruttamento dei lavoratori stranieri nelle campagne (e non solo) sono trattati nella prima parte del testo che si chiude, come di consueto, con un contributo dedicato al racconto di alcune campagne e iniziative promosse dal movimento antirazzista.

Un ringraziamento va al gruppo di lavoro di Lunaria, alle volontarie in servizio civile, alle attiviste e agli attivisti che ci hanno seguito nel tempo, alle autrici e agli autori, alle amiche e agli amici che anche quest'anno hanno scelto di partecipare a questo nostro piccolo, grande lavoro collettivo.

Note

- 1 Si vedano Human Rights Council, *Racism, racial discrimination, xenophobia and related forms of intolerance: follow-up to and implementation of the Durban Declaration and Programme of Action*, 2024, qui: <https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5771add2-international-independent-expert-mechanism-advance-racial> e ECRI, *Rapporto dell'ECRI sull'Italia (sesto ciclo di monitoraggio)*, adottato il 21 luglio 2024, pubblicato il 22 ottobre 2024, qui: <https://rm.coe.int/sixth-report-on-italy-translation-in-italian-/1680b205f7>
- 2 Si vedano Human Right Council, cit. pag. 8 ma anche A. Rivera, *Regole e roghi. Metamorfosi del razzismo*, edizioni Dedalo, 2009, pag.11
- 3 Si veda ECRI, cit. pag. 5
- 4 Si veda L. Ferrajoli, *Diritti umani, diritto disumano*, Relazione al convegno di Magistratura Democratica “Un mare di vergogna”, Reggio Calabria 1-2 ottobre 2021, disponibile qui: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/diritti-umani-diritto-disumano>

PARTE 1
Il contesto politico
e culturale

Per spiegare perché mai la xenofobia si riacutizzi in certi periodi conviene, infine, considerare la funzione identitaria che essa svolge. In fasi di smarrimento e incertezza, lo straniero è percepito come una minaccia alla fragile identità degli “autoctoni”: la xenofobia è dunque spesso “un modo di nominare la crisi di identità che attraversa i gruppi sociali”. Ma al tempo stesso essa permette di risolvere, sia pure in modo effimero e illusorio, la crisi identitaria, rafforzando le barriere simboliche fra “noi” e “loro”, fra nazionali e non-nazionali, fra cristiani e musulmani, e fabbricando o incrementando in tal modo un’identità per opposizione e per contrasto. D’altronde, come ci insegna l’antropologia, ogni identità etnica si costruisce per opposizione all’identità degli altri, spesso dei più simili e vicini.

A. Rivera, *Estranei e nemici. Discriminazione e violenza razzista in Italia. Con un inventario dell'intolleranza di Paola Andrisani*, pag. 25, DeriveApprodi, 2003.

“In Italia, mi sembra, si è realizzata una saldatura temibile, quella che lega il razzismo istituzionale con il razzismo popolare. Infatti, l’escalation di proposte e misure legislative anticostituzionali, discriminatorie, perfino persecutorie si accompagna con lo stillicidio ormai quotidiano di aggressioni razziste, fino all’omicidio e alla strage. Questa connessione espone la nostra società a derive pericolose, che presentano qualche analogia con quelle che hanno contraddistinto i periodi più infelici della storia del Novecento. Oltre tutto la saldatura si realizza in un contesto marcato da una grave crisi economica, da una sfiducia crescente verso le istituzioni repubblicane, dall’indebolimento dello spirito civico e democratico del paese, dallo svuotamento tendenziale del ruolo del Parlamento, dall’inaridimento dei luoghi della socialità collettiva. Quest’ultimo processo a sua volta è favorito dalla tendenza a militarizzare le città e a proibire e reprimere, attraverso ordinanze comunali disperate e spesso stravaganti, i più vari comportamenti e attività informali, “incivili” o solo non conformi.

A. Rivera, *Regole e roghi. Metamorfosi del razzismo*, edizioni Dedalo, 2009, pagg.11-12.

Razzismo, xenofobia, nazionalismo e nativismo: le frontiere simboliche e materiali disegnate dalle destre radicali globali

Guido Caldiron

In un libro recente, intorno ai cui temi non si è forse discusso a sufficienza, il geografo inglese Maxim Samson, che insegna alla DePaul University di Chicago, ha sottolineato come il nostro mondo sia in qualche modo regolato da una serie di «linee di demarcazione» che definiscono lo spazio nel quale ci muoviamo anche quando non si tratta di barriere fisiche o geografiche, quanto piuttosto culturali o legate al nostro immaginario politico, religioso, antropologico. Nel suo «Linee invisibili. I confini e le frontiere che disegnano il mondo» (Laterza, 2024) Samson riflette sul fatto che, mentre «strade, fiumi e catene montuose sono tutti dei tipi di confini che possono essere percepiti con gli occhi», in molti altri casi, quando si parla di «limiti o barriere», non è tanto l'entità fisica a determinare un potere, quanto «piuttosto, il significato intangibile e i possibili esiti che ad essa sono associati». In altre parole, le molte rappresentazioni di ciò che percepiamo come dissimile da noi, sconosciuto o talvolta apertamente minaccioso, possono avere nelle nostre traiettorie esistenziali un'influenza altrettanto vasta di una montagna da scalare o un fiume da guardare. La vasta e articolata «mappatura» proposta da Samson che esplora oltre trenta di queste linee invisibili – dalle correnti artiche alla «cintura della malaria», dalla «zona rossa» di Cernobyl ai cordoni sanitari del Covid, a quelle che servono a definire e difendere le diverse identità, come le *banlieues* di Parigi, il Bosforo, gli Urali o la «Bible Belt» che traversa gli Stati Uniti – sembra lambire a più riprese quella che esprime sotto più di un aspetto una sorta di quintessenza di ogni possibile «linea di faglia» del mondo contemporaneo: la riga ad un tempo simbolica, che nutre paure e «scontri di civiltà», e potentemente concreta, fatta di filo spinato, muri e ogni sorta di barriere tecnologiche, con la quale a diverse latitudini si stabilisce un «noi» e un «loro» nei confronti dei migranti. Una modalità che non ha solo caratteristiche «operative», tese a organizzare in qualche modo lo spazio circostante, ma che, come ricorda ancora Maxim Samson, al pari di qualunque confine, non esprime solo il desiderio degli esseri umani di comprendere il mondo, ma prima di tutto «di plasmarlo».

Che non si tratti del resto di una «fase» particolare o di un fenomeno passeggero, lo rivela, anche limitandosi al contesto del Vecchio Continente, ogni tentativo di porre uno sguardo articolato, per non dire di lungo corso, alle vicende storiche e politiche di più d'un Paese. Al punto che uno storico, ma anche uno scrittore e un viaggiatore di vaglia come l'olandese Geert Mak pone il modo in cui si affronta da anni questo tema, e le conseguenze concrete che ne derivano per milioni di persone nei Paesi d'arrivo come nelle terre d'emigrazione, al centro del suo «viaggio in un continente in crisi» che

descrive il modo in cui è cresciuto e rischia di avviarsi ad una possibile rapida sfioritura «Il sogno dell'Europa nel XXI secolo» (Fazi, 2024). Non solo la fobia nei confronti dei migranti è stata alla base di svolte dalle conseguenze catastrofiche, e forse non ancora del tutto misurabili nel presente, come la Brexit decisa dal referendum britannico del 2016 che ha portato il Regno Unito fuori dell'Europa politica, ma, come sottolinea Mak prendendo in esame oltre vent'anni di storia europea in un autentico «corpo a corpo» con fatti, personaggi, storie e culture, e senza fare sconti a minacce reali come le infiltrazioni jihadiste presso alcune comunità, se c'è un elemento che ha caratterizzato la società continentale in questo tempo è stato proprio quello relativo alle politiche messe in campo e alla percezione che i cittadini hanno avuto del fenomeno migratorio. «Per l'Europa nel suo insieme, la quantità di migranti non costituiva il problema maggiore. In teoria il continente, con oltre mezzo miliardo di abitanti, avrebbe potuto assorbire senza difficoltà qualche centinaia di migliaia di nuovi arrivi ogni anno», annota Mak nel suo diario della crisi europea, prima di aggiungere come però «le paure e le preoccupazioni di molti europei non avevano tanto a che fare con i migranti in sé, quanto soprattutto con il fatto che l'Unione Europea e i politici europei davano la sensazione di avere perso il controllo su quell'immigrazione di massa, e quindi sui loro confini e la loro sovranità». Si condividano o meno le analisi dell'intellettuale dei Paesi Bassi, in questo caso relative alla situazione alla metà dello scorso decennio, risulta evidente come intorno a tali preoccupazioni, concrete o presunte, si sia andata articolando gran parte del quadro politico continentale degli ultimi anni. La sorpresa può piuttosto riguardare il fatto che dopo il periodo dominato dalla pandemia del Covid 19 e, più di recente, dal ritorno della guerra in Europa – perlomeno dagli anni del conflitto che ha lacerato la ex Jugoslavia – con l'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio del 2022, gli umori dei cittadini europei nei confronti della “questione migratoria” sono in qualche modo tornati a dominare il campo. E in particolare, ma non soltanto, a favorire l'emergere delle destre a vocazione radicale sul piano elettorale e la cultura del risentimento se non proprio dell'odio su quello culturale e sociale.

Secondo l'opinione di Virginie Guiraudon, ricercatrice del Cnrs di Parigi, raccolta in un recente articolo di *Le Monde* che metteva esplicitamente l'accento sull'“ossessione dell'immigrazione” che caratterizza da tempo l'Europa, si chiede in qualche modo alle politiche relative all'immigrazione di rispondere a “numerosi problemi, come la disoccupazione, l'insicurezza, la precarietà, i vari traffici criminali... Certo, questi temi possono essere collegati, ma ciò riguarda altre politiche pubbliche che sono più complesse e meno semplici da comprendere rispetto all'apertura o alla chiusura di un confine”. In realtà, ritiene Ivan Krastev, politologo del Centro per le strategie liberali di Sofia, anch'egli interpellato dal quotidiano francese, “affrontare la questione migratoria è un modo di rispondere a un'altra questione, quella della sovranità territoriale. Uno Stato deve dimostrare alla propria opinione pubblica che può padroneggiare e controllare i propri confini”. In questo senso, lo studioso bulgaro, che agisce in una realtà nazionale dove

le sirene del nazionalismo e della xenofobia sembrano attrarre crescenti consensi, lega l'irrigidimento del discorso pubblico sui migranti, appannaggio sempre più non solo delle destre estreme, anche a un fenomeno specifico, quello dell'invecchiamento della popolazione europea, che starebbe perdendo fiducia in sé stessa. "Di fronte all'arrivo di persone provenienti da altri continenti, da altre religioni – spiega Krastev –, gli europei vedono gradualmente evolversi il loro ambiente. Di fronte a questa realtà, mal vissuta da alcuni, i partiti di estrema destra sono rassicuranti, perché promettono meno immigrati e sembrano ascoltare le loro preoccupazioni. In un certo senso, votando per questi partiti, stanno migrando nel passato. È un voto nostalgico». L'insieme di questi fattori, proiettando simbolicamente l'ombra dei migranti sulle urne d'Europa, attraverso il prisma delle soluzioni razziste proposte dai radicali di destra, come dai richiami alla legge e l'ordine assunti spesso nei programmi della loro controparte democratica e progressista, fa sì che ogni nuova scadenza elettorale sia anticipata o seguita da un giro di vite sui confini o da nuove limitazioni a visti e permessi o direttamente allo stesso diritto d'asilo. "Da un paese all'altro, questi annunci sono spesso collegati a sequenze elettorali", osserva Matthieu Tardis, ricercatore presso il centro di riflessione e azione sulle migrazioni Synergies. «In Germania, il ripristino del controllo delle frontiere è avvenuto dopo una pesante sconfitta dell'Spd in alcuni Länder contro l'Afd, il partito di estrema destra, nonché dopo tragici fatti di cronaca – in particolare l'assalto con un coltello perpetrato a Solingen da un rifugiato siriano lo scorso 23 agosto. In Francia, la fermezza in materia di gestione della migrazione è un forte indicatore politico per il nuovo governo. È diventato un totem e un modo per polarizzare il dibattito». Come a dire che la risposta alla minaccia razzista rappresentata dall'estrema destra si traduce spesso in una messa in opera di politiche restrittive nei confronti dei migranti. O nel loro annuncio. Un modo come un altro per rendere ogni giorno più digeribili se non le ricette perlomeno le idee dei razzisti. E pensare che un tempo era proprio il rischio della "lepénisation des esprits" (il farsi strada dell'ideologia di Le Pen nelle coscienze dei francesi) a turbare di più i democratici e gli antifascisti d'oltralpe.

Che i tempi siano del resto profondamente cambiati lo ha indicato di recente proprio il risultato delle elezioni politiche francesi, al tempo stesso esito di una crisi di lungo corso di quella società e segno tangibile del ruolo che vi gioca ormai stabilmente l'estrema destra. Con oltre il 33% dei voti espressi in occasione delle legislative del luglio 2024, il *Rassemblement national*, già guidato da Marine Le Pen e che ora vede alla sua testa il 29enne Jordan Bardella, è risultato il primo partito del Paese. Ciò che però risulta significativo nel contesto di questo contributo, è il ruolo che il tema dell'immigrazione gioca ancora nella propaganda, o se si preferisce nella proposta politica di questa formazione nata già negli anni Settanta a partire da parole d'ordine come "Prima i francesi" o "Preferenza nazionale". Secondo un'indagine svolta dalla Bbc (Alexandra Fouché, "Quatre raisons pour lesquelles les Français ont voté pour le parti de Marine Le Pen", Bbc World Service) sulle tematiche e le modalità attraverso le quali il partito ha raccolto nel 2024 i

consensi di oltre un terzo dei francesi, accanto alla situazione dell'economia e del costo della vita, alla disaffezione nei confronti del sistema politico tradizionale e all'intenso lavoro sul social svolto in particolare nei confronti dei giovani, figura proprio la "la lotta all'immigrazione e le paure legate all'identità francese". Secondo la Bbc, nel corso degli anni, Marine Le Pen ha lavorato per rendere il suo partito più *mainstream* e più accettabile per gli elettori, allontanandolo dalle radici antisemite ed estremiste di suo padre, Jean-Marie Le Pen. Ciò detto, si tratta comunque di "un partito populista, eurosceptico e fortemente anti-immigrazione". Il suo attuale leader, Jordan Bardella, ha affermato di voler vietare ai francesi con doppia nazionalità di ricoprire posizioni strategiche sensibili, definendoli "mezzo-nazionali". Allo stesso modo vuole anche limitare l'assistenza sociale agli immigrati e rimuovere il diritto automatico alla nazionalità francese per i bambini i cui genitori sono nati all'estero. Il partito gioca poi sulla paura che gli immigrati, in particolare i musulmani, non si integrino nella società francese: non a caso, alcuni candidati presenti alle Legislative hanno annunciato provvedimenti contro gli immigrati "che vogliono che la loro legge religiosa sia superiore a quella della nazione francese". E, sebbene figure in forme sempre meno evidenti nei programmi del *Rassemblement national*, la "préférence nationale" resta l'architrave di una visione profondamente razzista e discriminatoria della società francese. Sul fondo di una sorta di xenofobia soft che finge di attingere ai luoghi comuni popolari, "è normale essere più legati ai propri parenti che agli estranei" per arrivare poi ad affermare che "ci sono troppi stranieri in Francia", questa proposta, come ha spiegato la politologa Nonna Mayer, fa eco ad "una concezione organica e comunitaria della società, in qualche modo ispirata al nativismo, un concetto anglosassone che designa l'alleanza tra il nazionalismo e la xenofobia, e va di pari passo con una concezione restrittiva, per non dire etnica, del popolo: per il partito di Le Pen la nazionalità si trasmette non attraverso il suolo, bensì il sangue".

Con tutta evidenza si tratta di una caratteristica non dissimile da quanto avvenuto in Germania ed in particolare in alcuni Länder orientali già facenti parte della Ddr. Negli ultimi anni in queste regioni si sono radicati i consensi dell'*Alternative für Deutschland*, un partito nato per altro nell'Ovest e inizialmente su posizioni populiste ma ultraliberali, divenuto poi progressivamente una forza della destra radicale capace di attrarre anche alcuni ex quadri dei gruppi neonazisti e i cui esponenti non mancano mai di ribadire la propria distanza dall'aperta condanna del passato hitleriano del Paese. La denuncia dell'"invasione migratoria", anche in contesti dove gli immigrati rappresentano per altro percentuali ininfluenti della popolazione, non manca mai negli interventi dei responsabili dell'Afd e sembra rappresentare una delle chiavi per capire il successo di questo partito in realtà come quelle della Turingia, della Sassonia o del Brandeburgo, dove si è votato nel settembre del 2024, e dove l'estrema destra è emersa come la forza politica maggioritaria o comunque in costante crescita. Ma, come ha spiegato il giornalista tedesco Daniel Schulz, inviato della Taz di Berlino e cresciuto proprio in queste zone, attraverso un romanzo di formazione ambientato tra i giovani estremisti dell'Est ("Eravamo

come fratelli”, Bottega Errante edizioni, 2024), la polemica anti-immigrati cela anche un ulteriore portato, tale da definire un’idea di comunità, e di società, di cui il razzismo è in qualche modo solo l’elemento più facilmente percepibile. In altre parole, l’estrema destra utilizza questi elementi per costruire una sorta di prototipo del cittadino tedesco-orientale come campione della resistenza al multiculturalismo, o più modestamente all’incontro e alla convivenza anche tra “diversi”. Anche in questo caso, come già nella vicenda francese, emerge come l’appel della propaganda xenofoba non risiede soltanto nell’indicare un capro espiatorio al malessere diffuso e che origina da molte e complesse questioni, ma anche, se non soprattutto dal fatto che nella contrapposizione tra un “noi” e un “loro” sembrano emergere i contorni di una comunità ideale, pacificata e coesa altrimenti inedita nella realtà sociale dei territori coinvolti. Qualcosa che rimanda in modo impressionante ai peggiori fantasmi della storia europea.

A proposito della storia contenuta nel suo libro, che ruota intorno ad un giovane dell’Est che, all’indomani della caduta del Muro vede i suoi coetanei trasformarsi mano a mano in “teste rasate”, mentre nelle loro famiglie cresce il nazionalismo e l’adesione alle idee delle forze politiche di destra, Daniel Schulz sottolinea come all’epoca, dopo l’89, “quanti volevano una Rdt diversa e non l’adesione alla Repubblica federale rappresentavano una piccola minoranza. Oggi accade il contrario. Coloro che esprimono il proprio disappunto per come sono andate le cose sono forti e visibili. Secondo un sondaggio del maggio di quest’anno, l’89,4% dei tedeschi dell’Est è insoddisfatto dell’attuale governo. Un buon 58% continua a vedere la parità salariale con l’Ovest come la sfida più grande, seguita da una mancanza di apprezzamento. Quasi due terzi si dichiarano tuttavia soddisfatti della propria situazione abitativa. Ciò significa che le persone dell’Est sono felici della propria vita, ma allo stesso tempo insoddisfatte della politica attuale. E questa contraddizione non può essere spiegata solo con problemi reali, sociali”. Così, aggiunge il giornalista, “a mio giudizio, l’Afd ha fatto leva sul malessere decennale dell’Est nei confronti dell’Ovest, sul risentimento e le vere differenze esistenti tra le due realtà, per formare un’ideologia che si basa sull’orgoglio di appartenere alla Germania orientale, qualcosa che si fonda su temi identitari e culturali più che economici. Nessun altro partito o movimento era riuscito a farlo prima. Ai tedeschi dell’Est, l’Afd dice: «Siete un’avanguardia bianca. Non siete ancora così contaminati dall’influenza dei migranti, siete maschi e capaci di difendervi, avete condotto una rivoluzione (l’89, nda) e sarete in grado di gestire anche la prossima contro lo Stato attuale». Gli slogan dell’Afd parlano non a caso di «Completare il cambiamento». Prima delle recenti elezioni in Turingia, vinte dal partito dell’estrema destra, uno dei suoi leader, Björn Höcke, andava in giro con un Simson: un vecchio ciclomotore che rappresenta una sorta di marchio identitario per l’ex Rdt. Höcke è un insegnante dell’Ovest, ma questo non interessa ai suoi sostenitori, visto che sembra aver adottato l’identità dell’Est”. (Intervista con l’autore, *il manifesto*, 18 settembre 2024).

Anche per quello che si segnala come “il miglior risultato ottenuto dall’estrema destra dal 1945” in Austria, con la vittoria del *Freiheitliche Partei Österreichs* guidato da Herbert

Kickl, già stretto collaboratore di Jörg Haider, scomparso nel 2008, nelle elezioni del settembre del 2024, il tema dei migranti sembra aver giocato un ruolo preponderante. Sforando il 29% dei consensi, i liberalnazionali hanno visto premiato il loro programma il cui titolo non lascia adito a dubbi: “Fortezza Austria”. In quel testo si auspica apertamente l'introduzione di “schemi di remigrazione”, vale a dire deportazione forzata verso i Paesi d'origine – proposte analoghe sono venute anche dall'AFD tedesca – per “gli stranieri non invitati” allo scopo di creare una “nazione più omogenea”, oltre a controlli molto più severi ai confini e ad un giro di vite sulle leggi in materia di asilo.

Ma che su questi temi, non importa quanto sguaiatamente enunciati o corredati da minacciose proposte “operative”, si sia costruito un progetto globale, o perlomeno una comunanza di analisi ed intenti da parte del radicalismo di destra internazionale, è evidenziato anche dal ruolo che “la minaccia” dei migranti occupa nelle retoriche, come nei programmi, del candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump. L'ex presidente, pesantemente coinvolto nei fatti del 6 gennaio del 2021, quando una folla di suoi sostenitori e di esponenti dei gruppi violenti della galassia del suprematismo bianco diede l'assalto a Capitol Hill a Washington, la sede del Congresso degli Stati Uniti, per impedire che fosse ratificata l'elezione del democratico Joe Biden, in una sorta di insurrezione conclusasi con la morte di cinque persone e il ferimento di altre decine, non ha solo promesso deportazioni di massa di immigrati regolari, ma ha più volte fatto ricorso, come è suo costume, a evidenti *fake news* nel tentativo di incutere paura negli elettori. Addirittura, in occasione del primo dibattito televisivo con la vicepresidente, e candidata democratica Kamala Harris, Trump ha fatto sue alcune storie prive di alcun fondamento circolate copiosamente sulle pagine social legate all'estrema destra, sostenendo che a Springfield, Ohio, gli immigrati haitiani hanno rapito e mangiato degli animali domestici. “Stanno mangiando i cani. Stanno mangiando i gatti. Stanno mangiando gli animali domestici delle persone che vivono lì”, ha detto palesando estrema preoccupazione l'uomo che si candida a guidare gli Stati Uniti.

Infine, è forse più lontano dal clamore, e dai riflettori che si puntano su ogni nuova scadenza elettorale dei Paesi europei come del Nordamerica che è possibile cogliere l'autentico rilievo che la questione migratoria, e il razzismo, hanno ormai assunto nelle nostre società. Anche se non se ne sono colti fino in fondo il significato e la portata fuori dal Regno Unito, la “rivolta razzista” che ha preso corpo in decine di città britanniche durante l'estate del 2024 rappresenta per molti versi qualcosa di mai visto per estensione, durata e numero di partecipanti. Innescati alla fine di luglio dalla campagna social che identificava in un fondamentalista islamico immigrato il responsabile dell'uccisione di tre bambine a Southport, si trattava invece di un diciassettenne con problemi psichici nato e cresciuto in Inghilterra, gli assalti a moschee, ristoranti gestiti da cittadini musulmani e alberghi che ospitano richiedenti asilo si sono protratti per circa una settimana da un capo all'altro del Paese coinvolgendo migliaia di persone, tra cui diversi esponenti dei gruppi dell'estrema destra ma, apparentemente anche molti cittadini comuni. In molti

casi, si è poi assistito a delle scene di saccheggio, simili a quelle che un tempo caratterizzavano le cosiddette “race riot”, su tutte quella di Brixton, nel sud di Londra, del 1981, ma che questa volta avevano per protagonisti quasi soltanto dei bianchi, sorpresi dalle telecamere dei media a accaparrarsi qualche oggetto dalle vetrine distrutte dei grandi magazzini. Ancora una volta, al di là delle strumentalizzazioni del radicalismo di destra che ha soffiato sul fuoco della violenza, la sensazione che se ne poteva trarre era quella di un razzismo diffuso, specie negli ambienti popolari, che raccontasse qualcosa di drammatico della profonda crisi attraversata da quella realtà sociale. Certo, dopo un iniziale sbigottimento, si è registrata un’importante mobilitazione antirazzista che ha riempito le città di folle dieci volte più numerose e in solidarietà con le vittime delle aggressioni dei giorni precedenti. Ma, al tempo stesso, non ci si può non interrogare sul fatto che a fermare davvero questo nuovo tipo di “rivolta” dettata dalla disperazione e dall’odio siano state probabilmente le condanne esemplari comminate a quanti erano stati arrestati in flagranza di reato e la decisione delle autorità di ricorrere al dispiegamento straordinario di oltre seimila tra militari e membri delle forze dell’ordine per riportare la calma nelle metropoli come nei centri di provincia. Come un triste presagio di sventura le parole con cui i Clash celebrarono la rivolta contro il razzismo di oltre quarant’anni fa (*The Guns of Brixton*) sembrano riecheggiare oggi in un contesto tragicamente diverso: “Puoi schiacciarcì, puoi ferircì\ Ma dovrai rispondere\ Oh-oh le pistole di Brixton”.

Il “confinamento” dello straniero alle frontiere nel “nuovo” Patto migrazione e asilo dell’Unione europea

Marcella Ferri

1. Introduzione: le timide innovazioni introdotte dal “nuovo” Patto sulla migrazione e l’asilo dell’Unione europea

Dopo un lungo processo di negoziazione, l’11 giugno 2024 sono entrati in vigore (benché non ancora applicabili¹) dieci strumenti legislativi² riconducibili al “nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo”, presentato dalla Commissione nel settembre 2020³. In tale occasione, la Commissione affermava la volontà di sancire, attraverso di esso, un «*nuovo inizio*»⁴ in una politica dell’Unione – quale è quella in materia di migrazione e asilo – che si è sempre rivelata particolarmente delicata e complessa, in quanto maggiormente sensibile agli interessi nazionali dei singoli Stati membri⁵.

A dispetto di questa dichiarata volontà, l’obiettivo di introdurre soluzioni autenticamente innovative risulta ben lontano dall’essere realizzato. Emblematica al riguardo la mancata previsione di strumenti che assicurino l’ingresso sicuro e legale nell’Unione delle persone bisognose di protezione; nonostante l’adozione di un regolamento che istituisce un quadro per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria, infatti, da esso non discende alcun obbligo per gli Stati di ammettere nel proprio territorio cittadini di paesi terzi⁶.

Più in generale, i nuovi strumenti adottati si pongono nel solco dei precedenti e costituiscono una ulteriore fase della costruzione dello spazio europeo comune di asilo⁷, i cui assi portanti – individuabili innanzitutto nell’approccio securitario e nel contenimento dei flussi – vengono ad essere confermati e, anzi, rafforzati⁸. Paradigmatico esempio della richiamata continuità è il nuovo regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione destinato ad abrogare il “famigerato” regolamento Dublino, da un lato, considerato la principale causa del fallimento del sistema europeo comune d’asilo e, dall’altro, incapace di assicurare un’autentica condivisione degli oneri di gestione delle responsabilità tra gli Stati membri. L’abrogazione di tale regolamento risulta, tuttavia, solo formale poiché il nuovo regolamento gestione mantiene l’impianto di quello precedente basato su criteri oggettivi che non dipendono da una scelta del richiedente e si fondano sulla presunzione che tutti gli Stati membri siano da considerarsi «sicuri» per i cittadini di paesi terzi che presentano domanda di asilo⁹. Pur con alcune innovazioni, permane il criterio dello Stato di primo ingresso che, pur essendo residuale, nella prassi si rivela quello di maggiore applicazione¹⁰, con pesanti oneri per gli Stati membri interessati¹¹.

Certamente, non mancano elementi innovativi meritevoli di essere richiamati, tra cui in particolare e proprio nel regolamento gestione, la previsione di un *meccanismo di solidarietà* di cui potranno beneficiare gli Stati soggetti a pressioni migratorie. Il principale strumento è costituito da una «riserva annuale di solidarietà» resa possibile attraverso

contributi di solidarietà che ciascuno Stato membro deve fornire¹². Tale riserva annuale è costituita da tre diverse misure, tra cui quella della ricollocazione. Viene così ripreso uno strumento che era stato introdotto, per la prima volta, per far fronte alla c.d. crisi dei rifugiati del 2015 la quale aveva comportato per Italia e Grecia, in quanto Stati di primo ingresso e quindi competenti a esaminare le domande di protezione secondo i criteri Dublino, un onere senza precedenti. Al fine di alleviare tale onere, nel settembre 2015, il Consiglio dell'UE adottò due decisioni che prevedevano la ricollocazione *obbligatoria* verso gli altri Stati membri fino a un massimo di 160.000 persone. Questo strumento è ora ripreso – e previsto non solo nei confronti dei richiedenti asilo ma anche di coloro che siano già stati riconosciuti beneficiari di protezione nei tre anni precedenti purché vi sia un accordo in tal senso tra lo Stato membro beneficiario e quello contributore – ma ad esso vengono affiancate altre misure, costituite dai contributi finanziari (anche destinati a progetti nei paesi terzi¹³) e da «misure di solidarietà alternative» (finalizzate ad assicurare sostegno operativo, sviluppo di capacità, servizi, sostegno al personale, strutture e attrezzature tecniche). Tuttavia, è significativamente specificato che agli Stati membri è lasciata «piena discrezionalità nella scelta tra i tipi di misure di solidarietà [...] o una loro combinazione»¹⁴; in altre parole, il meccanismo di solidarietà è sì basato su contributi obbligatori degli Stati, ma improntato a una piena flessibilità¹⁵ nell'ambito della quale la ricollocazione si qualifica solo come una misura assolutamente «volontaria»¹⁶.

Queste stesse misure sono al centro di un altro nuovo strumento rappresentato dal regolamento sulle situazioni di crisi e forza maggiore¹⁷ che si affianca alla già esistente direttiva sulla protezione temporanea¹⁸, attuata per la prima volta in seguito all'aggressione russa in Ucraina e destinata a rimanere in vigore. In presenza di una situazione di crisi¹⁹ o di forza maggiore²⁰, accertata dalla Commissione in seguito a una richiesta motivata dello Stato interessato, quest'ultimo potrà beneficiare di specifiche misure di solidarietà e applicare una serie di deroghe agli oneri definiti dal regolamento gestione e ad alcuni aspetti della procedura per il riconoscimento dell'asilo disciplinata dal nuovo regolamento procedure (v. *infra*)²¹. Peraltro, anche in questo caso, le diverse misure di solidarietà sono definite aventi «pari valore»²², lasciando così discrezionalità agli Stati membri circa le modalità con cui assicurare il proprio contributo²³ – questo invece obbligatorio.

1.1 (*segue*): e l'arretramento nella tutela dei diritti dei richiedenti

A fronte di tali limitate innovazioni, duole segnalare che la nuova normativa introduce un significativo abbassamento rispetto agli standard di tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti definiti nella precedente legislazione.

In questa sede ci si concentrerà, in particolare, su due aspetti.

Il primo è costituito dall'introduzione, da parte del nuovo regolamento procedure, dell'obbligo (in luogo della mera facoltà prevista dalla direttiva procedure attualmente vigente²⁴) di esaminare, in determinate ipotesi, le domande di asilo con una procedura *accelerata*. Come facilmente intuibile, l'accelerazione della procedura va – tra l'altro

– ad incidere sui diritti dei richiedenti e, in particolare, sul loro diritto a una effettiva tutela giurisdizionale della propria domanda di asilo. Inoltre, come si vedrà nel prosieguo, tra le ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tale procedura ve ne sono alcune che risultano particolarmente problematiche poiché meramente derivanti dalla *provenienza* del soggetto da un determinato paese e non da una sua specifica condotta o caratteristica²⁵.

Il secondo aspetto in relazione al quale è ravvisabile il richiamato arretramento delle tutele e su cui ci si soffermerà attiene alla definizione di una «fase di pre-ingresso»²⁶ che, attraverso una *fiction* giuridica, è formalmente qualificata come precedente l'ingresso nel territorio realizzando quella che viene chiamata finzione di non ingresso²⁷. Questa «procedura alla frontiera fluida»²⁸ è articolata in tre *step*, strettamente concatenati tra loro «senza soluzione di continuità» e costituiti dagli accertamenti, dall'esame della domanda di asilo e – in caso di diniego di quest'ultima –, dal rimpatrio. In particolare, il primo *step*, disciplinato dal nuovo regolamento accertamenti, prevede lo svolgimento di una procedura di screening cui devono essere sottoposti tutti i cittadini di paesi terzi che, senza avere i requisiti per un ingresso regolare, attraversino la frontiera esterna. Tali accertamenti hanno, tra l'altro, la finalità di individuare la «procedura adeguata» da applicare a ciascuno soggetto. In particolare, chi non presenti domanda di asilo sarà rimpatriato²⁹. Coloro, invece, che abbiano presentato domanda saranno indirizzati verso la procedura di esame della stessa oggetto della seconda fase³⁰. Questo secondo *step* vedrà un significativo ampliamento dell'applicazione della procedura di frontiera con la dichiarata finalità di valutare rapidamente e direttamente alla frontiera le domande che risultino «*probabilmente* inammissibili e infondate»³¹. Addirittura, attraverso l'introduzione del nuovo concetto di «capacità adeguata», si prevede la definizione del numero massimo di domande che ciascuno Stato membro sarà tenuto a esaminare ogni anno attraverso la procedura di frontiera. Infine, il terzo *step* destinato a coloro la cui domanda è stata respinta nell'ambito della procedura di asilo alla frontiera, per i quali è introdotta una specifica procedura di rimpatrio alla frontiera disciplinata da un nuovo regolamento sulla procedura di rimpatrio alla frontiera.

Da ultimo, occorre fin da ora rilevare che, come acutamente osservato, questi tre *step* sono accomunati e attraversati dal «*continuum* della detenzione»³². Al riguardo, preme richiamare che il *trattenimento* del richiedente asilo, da intendersi come totale *privazione* della libertà personale, è ammesso – pur nel rispetto di rigorose condizioni – dal diritto dell'Unione anche nell'ambito di una procedura di frontiera³³. D'altra parte, preme porre l'attenzione sulla circostanza che, in tutti gli *step* in cui si articola la fase di pre-ingresso introdotta con il nuovo Patto, i cittadini di paesi terzi sono soggetti a degli obblighi – in particolare, di rimanere a disposizione delle autorità (durante gli accertamenti) e di soggiornare in determinati luoghi (durante le procedure di esame della domanda di asilo e di rimpatrio alla frontiera) – che potrebbero configurare delle forme di sostanziale – e illegittimo – *trattenimento*.

2. Le procedure accelerate

Come già accennato, il nuovo regolamento procedure segna un significativo ampliamento dell'ambito di applicazione delle procedure accelerate.

Prima di soffermarsi su tale aspetto, è utile richiamare brevemente le principali conseguenze connesse al ricorso a tali procedure. La prima, come intuibile dalla denominazione, attiene alla *durata particolarmente celere*: essa, infatti, deve essere conclusa entro 3 mesi dalla data di formalizzazione della domanda, a differenza della procedura ordinaria la cui fase di merito deve concludersi entro 6 mesi dalla formalizzazione della domanda, salve eventuali deroghe e proroghe³⁴. La seconda conseguenza – invero riconducibile alla prima – attiene ai *termini per l'impugnazione* della decisione di rigetto della domanda che, nel caso di procedura accelerata, devono essere tra un minimo di 5 e un massimo di 10 giorni, a differenza di un periodo che, per la procedura normale, deve essere minimo di due settimane e massimo di un mese. Si tratta evidentemente di una accelerazione che può avere significative ricadute per il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva del richiedente, il quale sarà costretto ad approntare il proprio ricorso in un periodo di tempo estremamente limitato. Una rilevante compromissione dei diritti del richiedente deriva altresì dall'ultima caratteristica della procedura accelerata rappresentata *dall'eccezione alla regola generale secondo cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio* dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso la decisione di rigetto della domanda o all'esito di tale ricorso. Nel caso di procedura accelerata, infatti, e pur nel rispetto del principio di non respingimento, il ricorso non ha effetto sospensivo automatico; viene fatto salvo il potere del giudice di autorizzare il richiedente a rimanere nel territorio nelle more dell'esito del ricorso, in seguito a istanza del soggetto da presentarsi entro almeno cinque giorni dalla notifica della decisione o d'ufficio, qualora tale potere del giudice sia previsto dal diritto nazionale³⁵.

Venendo invece all'ambito di applicazione, il nuovo regolamento procedure prevede, in determinate ipotesi tassativamente indicate, l'*obbligo* (e non più la facoltà) degli Stati membri di applicare la procedura accelerata. Oltre ai casi in cui il richiedente appaia aver presentato una domanda pretestuosa, posto in essere un comportamento fraudolento o contraddittorio, costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri, non abbia tempestivamente presentato domanda di asilo o in caso di domanda reiterata³⁶, vi sono due ipotesi di applicazione della procedura accelerata che risultano particolarmente problematiche.

La prima riguarda quella del richiedente proveniente da un c.d. *paese di origine sicuro*, cioè quel paese che, in ragione della rispondenza a determinati criteri³⁷, si presume – sulla base di una valutazione generale e astratta – sicuro, fatto salvo il diritto del richiedente di dimostrare che, in ragione di motivazioni attinenti alla sua specifica situazione individuale, tale presunzione non è applicabile nei suoi confronti. Sulla base di una valutazione *ex ante*, spesso influenzata da fattori politici³⁸, si introduce così una presunzione di sicurezza che, benché superabile, rischia di porsi in contrasto con la natura stessa del diritto

di asilo, ontologicamente basato su una valutazione individuale³⁹. Proprio in ragione di tale contrasto, sono stati sollevati dubbi circa la compatibilità di tale istituto con il diritto di asilo come garantito dall'art. 10, comma 3, della nostra Costituzione⁴⁰. Più in generale, l'istituto dei paesi di origine sicuri si fonda – e rafforza – lo stereotipo del migrante che, per realizzare il proprio progetto migratorio, cerca di abusare della normativa in materia di asilo in assenza di un reale bisogno di protezione⁴¹. Come già ricordato, l'attuale direttiva procedure prevede l'applicabilità della procedura accelerata nel caso del richiedente proveniente da paese di origine sicuro come una mera facoltà lasciata agli Stati membri. Tale facoltà, a lungo lasciata inattuata nell'ordinamento italiano, è stata invece esercitata con il c.d. primo decreto sicurezza Salvini (d.l. 113/2018) con cui il legislatore italiano ha apportato le modifiche necessarie per l'applicazione della nozione di paese di origine sicuro che, recentemente, ha creato un forte contenzioso giurisdizionale particolarmente sintomatico delle problematiche connesse a tale istituto⁴².

La seconda, problematica, ipotesi di applicazione della procedura accelerata costituisce, invece, una assoluta novità del nuovo regolamento procedure e riguarda il caso in cui il richiedente sia cittadino di (o, se apolide, abbia dimora abituale in) un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione è, sulla base degli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20%⁴³. La normativa esclude l'applicazione della procedura accelerata in tale ipotesi qualora il richiedente appartenga a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa la suddetta percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20%. Tuttavia, come è stato opportunamente evidenziato, le caratteristiche della procedura accelerata rendono difficile svolgere un accertamento in tal senso⁴⁴, creando un corto circuito con il diritto di asilo il cui riconoscimento, come già ricordato, presuppone una valutazione individualizzata⁴⁵.

La previsione di questa innovativa ipotesi appare estremamente discutibile. La presunzione di sicurezza alla base dell'istituto dei paesi sicuri – cui corrispondono le rilevanti conseguenze in termini di difesa del richiedente sopra richiamate – viene estesa a quei paesi che abbiano un tasso di riconoscimento (relativamente) basso, introducendo così un ulteriore «negative bias about the protection needs of applicants from certain countries»⁴⁶ che, peraltro, risulta basato *esclusivamente* sulla nazionalità o provenienza del richiedente⁴⁷.

3. Le procedure di *screening* e l'europeizzazione dell'approccio hotspot

Soffermandosi ora sulla tanto articolata quanto problematica fase di pre-ingresso, il regolamento accertamenti prevede innanzitutto che le procedure di screening abbiano luogo alle frontiere esterne e riguardino tutti i cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni di ingresso nel territorio di uno Stato Membro⁴⁸ e che abbiano presentato domanda di asilo presso i valichi di frontiera esterni o nelle zone di transito, nonché coloro che, a prescindere dalla eventuale presentazione di una domanda di asilo,

abbiano attraversato irregolarmente via terra, mare o aria la frontiera esterna di uno Stato membro o siano sbarcati in seguito a un'operazione di ricerca e soccorso. Il regolamento prevede inoltre una ulteriore ipotesi di accertamento che ha, invece, luogo all'interno del territorio degli Stati membri nei confronti dei coloro che vi soggiornino illegalmente e che, dopo aver attraversato una frontiera esterna in modo non autorizzato, non siano già stati sottoposti ad accertamenti in uno Stato membro.

Gli accertamenti devono essere completati entro un termine molto breve (7 giorni dal rintraccio, lo sbarco o dalla presentazione della domanda, nel caso degli accertamenti alle frontiere esterne; 3 giorni dal rintraccio nel caso di quelli all'interno del territorio) e svolgersi in un «luogo adeguato» individuato dagli Stati membri che, nel caso degli accertamenti alle frontiere esterne, è «generalmente ubicato presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze o, in alternativa, in altri luoghi all'interno del suo territorio»⁴⁹. Il regolamento prevede espressamente che, nel corso degli accertamenti alle frontiere, il soggetto non è autorizzato ad entrare nel territorio dello Stato membro⁵⁰ e rimette alla definizione delle legislazioni nazionali l'adozione delle disposizioni necessarie a garantire che le persone sottoposte ad accertamenti «rimangano a disposizione delle autorità competenti [...] nei luoghi» preposti «per la durata degli accertamenti»⁵¹.

Occorre criticamente rilevare che durante le procedure di screening non è garantito il diritto all'assistenza legale, ma solo la «possibilità di contattare»⁵² organizzazioni e persone che prestano consulenza. Peraltro, l'effettiva possibilità delle organizzazioni e dei consulenti di accedere ai soggetti sottoposti ad accertamenti è suscettibile di rilevanti limitazioni di fatto e di diritto. L'accesso ai soggetti sottoposti ad accertamenti può essere infatti limitato dalle autorità nazionali in determinate ipotesi previste dal regolamento⁵³. Inoltre, se si considerano le situazioni (alla frontiera o nell'immediatezza di una operazione di ricerca e soccorso) e le tempistiche estremamente brevi in cui si svolgono gli accertamenti, è evidente che l'effettività dell'accesso e delle consulenze prestate – rispetto alle quali, peraltro, il regolamento non definisce alcun requisito minimo – possono subire limitazioni concrete molto rilevanti.

Nonostante la brevità e le condizioni in cui hanno luogo gli accertamenti, essi hanno una portata molto ampia e conseguenze estremamente rilevanti per il soggetto. Le procedure di *screening* mirano ad assicurare l'identificazione e la registrazione dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi, un «controllo preliminare» circa lo stato di salute e la presenza di una situazione di vulnerabilità, un controllo di sicurezza finalizzato a verificare se il cittadino possa costituire una minaccia per la sicurezza interna. Come già accennato, gli accertamenti hanno la finalità di individuare la «procedura adeguata» verso la quale il soggetto sarà indirizzato: procedura di rimpatrio o procedura di esame della domanda alla frontiera o ordinaria (ma, eventualmente, accelerata).

All'esito degli accertamenti, le autorità preposte compilano un «modulo consuntivo» contenente tutte le informazioni raccolte. Al riguardo, preme, innanzitutto, segnalare che, a dispetto dell'importanza delle suddette informazioni, il regolamento non ne disciplina

in modo uniforme le modalità di raccolta durante gli accertamenti – e, in particolare, non impone lo svolgimento di un colloquio –, né ne rimette una successiva definizione attraverso atti di esecuzione della Commissione. Inoltre, non è previsto il diritto del soggetto, sottoposto allo screening, di ricorrere nei confronti dell'esito della procedura, impugnando il suddetto modulo. Il regolamento prevede, infatti, che le informazioni contenute nel modulo siano esclusivamente messe a disposizione della persona interessata la quale, prima che esso sia trasmesso alle autorità competenti, «ha la *possibilità* di indicare se le informazioni contenute nel modulo sono inesatte» e, in tal caso, ottenere che questa indicazione sia registrata⁵⁴.

Come già segnalato da attenti osservatori, le procedure di screening introdotte dal nuovo Patto comportano una «*istituzionalizzazione a livello europeo dell'approccio hotspot*»⁵⁵ che, nel 2015, fu imposto dalle istituzioni dell'Unione attraverso le già richiamate decisioni di ricollocazione. La realizzazione delle ricollocazioni previste da tali decisioni richiedeva una preventiva procedura di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali che Italia e Grecia erano tenute a mettere in opera. La roadmap italiana che definiva le misure organizzative necessarie a tale implementazione prevedeva tra l'altro la creazione dei c.d. hotspot⁵⁶, in linea con l'approccio già delineato dalla Commissione nella Agenda europea della migrazione adottata pochi mesi prima⁵⁷. A partire da settembre 2015, sono così stati creati presso alcuni porti dei centri chiusi finalizzati, innanzitutto, allo svolgimento delle attività di pre-identificazione, registrazione, foto-segnalamento, rilievi dattiloscopici e da cui le persone possono uscire solo dopo essere state fotosegnaate⁵⁸. Le informazioni raccolte (tra cui, in particolare, oltre alle generalità e alle informazioni di base della persona e l'indicazione circa la sua volontà o meno di richiedere l'asilo) sono finalizzate alla predisposizione del c.d. foglio-notizie e a svolgere «una prima *differenziazione* tra le persone richiedenti asilo/potenziati ricollocabili e quelle in posizione irregolare» destinate al rimpatrio⁵⁹.

La permanenza degli stranieri in questi centri avviene sovente in condizioni del tutto inadeguate⁶⁰ e che comportano un trattenimento de facto. In più occasioni, la Corte europea dei diritti umani («Corte EDU») ha condannato l'Italia avendo accertato che i cittadini di paesi terzi presenti negli hotspot sono soggetti a una privazione della libertà personale del tutto arbitraria e tale da comportare una violazione dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti umani in materia di tutela della libertà personale⁶¹.

L'esperienza italiana degli hotspot consente, inoltre, di mettere in luce un altro aspetto chiave nell'ambito delle procedure di screening costituito dal *diritto di accesso alle informazioni*. Al riguardo, il regolamento accertamenti prevede che ai cittadini di paesi terzi sottoposti a tali procedure siano fornite una serie di informazioni, normalmente per iscritto e in una lingua comprensibile – o che ragionevolmente si suppone tale – che devono riguardare, tra l'altro, il diritto di presentare domanda di asilo⁶². Stante le finalità della procedura di screening e il già richiamato impatto che esse hanno sul destino del soggetto, assume particolare rilevanza l'informativa circa il diritto di presentare domanda

di asilo. A questo proposito, la prassi italiana dimostra quanto tale informativa costituisca un momento fondamentale e in relazione al quale si consumano spesso gravi violazioni. Merita di essere richiamata al riguardo la sentenza resa dalla Corte di Cassazione nel novembre 2023 in relazione alla legittimità di un provvedimento di respingimento e trattenimento ai fini del rimpatrio adottato nei confronti di un cittadino di paese terzo che lamentava di non aver ricevuto informazioni sul proprio diritto all'asilo⁶³. In tale occasione, la Suprema Corte ha – molto significativamente – posto l'accento sulla circostanza che le procedure di pre-identificazione poste in essere negli hotspot vengono a costituire un «momento cruciale della distinzione tra richiedenti asilo e migranti meramente economici»⁶⁴. Emerge, infatti, in modo evidente «l'esigenza di non ancorare la tutela dei diritti fondamentali alla capacità del suo titolare di farli valere, poiché diversamente si incorrerebbe in un *trattamento discriminatorio*»⁶⁵. Dopo aver rilevato l'ampia portata dell'obbligo di informativa, previsto dall'art. 10 ter del Testo Unico sull'immigrazione, a favore di tutti coloro che siano condotti negli hotspot per l'identificazione, la Suprema Corte ha affermato che affinché l'obbligo informativo possa considerarsi assolto non è sufficiente che nel decreto di respingimento e trattenimento si utilizzi una formula stereotipata, volta genericamente a indicare che il soggetto è stato compiutamente informato; è al contrario necessario che emergano i tempi e le puntuali modalità di assolvimento dell'obbligo informativo «al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite»⁶⁶.

Quanto statuito dalla Corte di Cassazione appare estremamente rilevante in vista dell'applicazione delle procedure di screening introdotta dalla nuova normativa dell'Unione in ragione delle forti analogie tra l'informativa prevista dal regolamento screening e quella assicurata dalla legislazione italiana. Da tale sentenza emerge chiaramente la natura cruciale dell'informativa e la conseguente necessità di assicurare che essa sia effettiva e completa al fine di evitare che l'effettività del diritto all'asilo risulti discriminatoriamente condizionata dalla capacità del titolare di avervi accesso. In particolare, in tale la sentenza, la Suprema Corte ha perfettamente evidenziato che la completezza dell'informativa costituisce presupposto imprescindibile per l'effettività del diritto di asilo. Tale connessione è ricavata dalla Corte a partire dalla giurisprudenza della Corte EDU relativa al diritto a un ricorso effettivo di cui all'art. 13 CEDU in materia di asilo. A quest'ultimo proposito, preme rilevare che, nonostante il sistema CEDU sia autonomo e distinto da quello dell'Unione, la sopra richiamata interpretazione elaborata dalla Corte EDU assume rilevanza anche all'interno del diritto dell'Unione in ragione della corrispondenza esistente tra l'art. 13 CEDU e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di diritto alla tutela giurisdizionale. Ne consegue che le statuizioni della Corte EDU dovranno essere tenute in conto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea quando questa sarà chiamata a specificare il contenuto del diritto dei cittadini di paesi terzi a ricevere informazioni nell'ambito delle procedure di screening⁶⁷.

Da quanto detto, emergono in modo ancor più evidente le criticità connesse all'assenza di un rimedio giurisdizionale avverso il modulo consuntivo e si pongono una serie di problematiche relative agli strumenti attraverso i quali assicurare il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva al cittadino Paese terzo nei cui confronti l'obbligo informativo non sia stato compiutamente ed efficacemente assolto.

3.1 (*segue*) e le procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera

Come già richiamato, il nuovo regolamento procedure vede un significativo ampliamento delle ipotesi applicative delle procedure di frontiera che, invece, nella direttiva attualmente vigente sono applicabili in casi più circoscritti ed esclusivamente in seguito a una scelta in tal senso dei singoli Stati membri⁶⁸.

Nel nuovo regolamento, si stabilisce innanzitutto che, in seguito agli accertamenti di cui al regolamento accertamenti e purché il richiedente non sia ancora stato autorizzato a entrare nel territorio, gli Stati membri *possono* esaminare con procedura di frontiera la domanda presentata alla frontiera esterna o alla zona di transito, in seguito al rintraccio conseguente l'attraversamento irregolare della frontiera esterna, allo sbarco dopo un'operazione di ricerca e soccorso o a una ricollocazione⁶⁹. La procedura esperibile alla frontiera può riguardare non solo l'*ammissibilità* della domanda⁷⁰, ma anche in determinate ipotesi – la maggior parte delle quali coincidenti con quelle in cui è prevista la procedura accelerata – il merito della stessa. In particolare, come visto, si prevede la possibilità di esaminare alla frontiera, tra le altre, la domanda presentata dal richiedente proveniente da un paese di origine sicuro o da un paese terzo per il quale il tasso di riconoscimento delle domande di asilo è pari o inferiore al 20%⁷¹.

La principale novità introdotta dal regolamento procedure è, tuttavia, costituita dall'*obbligo* di esaminare la domanda con procedura di frontiera in determinati casi, fra cui l'ipotesi appena citata in cui il richiedente provenga da un paese per il quale il tasso di riconoscimento delle domande di asilo sia inferiore o uguale al 20%⁷². Si è già detto delle problematiche connesse a quest'ultima previsione e alla difficoltà di assicurare che essa non trovi applicazione qualora, come previsto dalla normativa, il richiedente appartenga a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa la suddetta percentuale. Alle già richiamate difficoltà connesse alla celebrità della procedura si aggiungono, nel caso delle procedure di frontiera, le condizioni in cui esse hanno luogo che rendono ancor più difficile svolgere un efficace e completo accertamento in tal senso⁷³.

Per quanto concerne le *peculiarità* delle procedure di frontiera e, in particolare, le conseguenze che la loro applicazione comporta per i diritti dei richiedenti, essa implica innanzitutto delle significative deroghe rispetto alla procedura ordinaria che possono incidere in modo rilevante sulle *garanzie procedurali* e sul *diritto alla tutela giurisdizionale effettiva* del richiedente. In primo luogo, al pari di quanto previsto per la procedura accelerata, il richiedente sottoposto a procedura di frontiera, diverso da un minore non

accompagnato, non ha diritto di rimanere nel territorio nelle more dell'esito del ricorso avverso la decisione negativa adottata nei suoi confronti, fatto salvo il riconoscimento di tale diritto in sede giurisdizionale. In secondo luogo, la durata della procedura di frontiera deve essere «il più possibile breve»⁷⁴. Al riguardo, il regolamento procedure prevede che gli Stati membri disciplinino la durata delle fasi amministrativa e giurisdizionale in deroga ai termini previsti in via generale e tenendo conto che l'intera procedura, comprensiva di tutte le fasi, non può eccedere la durata di 12 settimane dalla registrazione della domanda (prorogabile a 16 qualora la persona sia trasferita nell'ambito di una procedura di ricollocazione in un altro Stato membro e tale Stato applichi la procedura di frontiera)⁷⁵. Decorso tale termine, il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato, a meno che non sia in atto una procedura di rimpatrio alla frontiera.

Un altro aspetto fondamentale connesso alle procedure di frontiera attiene ai luoghi in cui essa viene espletata. Il principio fondamentale che la caratterizza attiene alla circostanza che, perpetuando la finzione di non ingresso, il richiedente soggetto a tale procedura «non è autorizzato a entrare nel territorio di uno Stato membro»⁷⁶. In particolare, per tutta la durata della procedura, il richiedente è *soggetto all'obbligo di soggiornare* «alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, o in altri luoghi designati sul proprio territorio»⁷⁷.

Come già accennato, nel perseguimento della più generale finalità di rendere più efficienti le procedure ed evitare spostamenti non autorizzati, il legislatore europeo ha infine introdotto una apposita procedura di rimpatrio alla frontiera da applicarsi nei confronti del soggetto la cui domanda di asilo sia stata respinta alla frontiera⁷⁸. Benché questa procedura di rimpatrio presenti molte similitudini con quella di rimpatrio disciplinata in via generale dalla direttiva in materia – di cui vengono richiamate alcune disposizioni – il rimpatrio alla frontiera è oggetto di un nuovo e specifico regolamento⁷⁹. Esso prevede che il cittadino di paese terzo la cui domanda di asilo sia stata respinta nell'ambito di una procedura di frontiera non è autorizzato a fare ingresso nel territorio dello Stato membro ed è soggetto all'*obbligo di soggiornare* in un luogo situato alla frontiera o in prossimità di essa o di una zona di transito o – qualora la persona non possa essere accolta in tali luoghi – all'interno del territorio dello Stato per un periodo massimo di 12 settimane (prorogabile per ulteriori 6 settimane qualora sussista una situazione di crisi o di forza maggiore). Entro questo termine deve essere espletata la procedura di rimpatrio; in caso contrario, il rimpatrio proseguirà secondo quanto previsto dalla direttiva rimpatri.

Preme, infine, rimarcare nuovamente la questione delle limitazioni alla libertà personale caratterizzanti gli step in cui si articola la fase di pre-ingresso introdotta dal nuovo Patto. La normativa prevede, in primo luogo, che il trattenimento possa essere disposto durante gli accertamenti⁸⁰, la procedura di asilo alla frontiera⁸¹ e il rimpatrio alla frontiera⁸². Esso deve rispondere a determinati requisiti formali e sostanziali: è ammissibile solo per uno dei motivi tassativamente indicati dalla normativa e qualora, sulla base di una valutazione caso per caso, risulti necessario e in luogo di esso non sia efficacemente

applicabile una misura alternativa meno coercitiva. Inoltre, il trattenimento deve essere disposto attraverso un provvedimento scritto che deve poter essere oggetto di sindacato davanti a un'autorità giurisdizionale⁸³. Unitamente a tali condizioni, previste dalla nuova normativa (nel solco di quella attualmente in vigore), il trattenimento deve inoltre essere conforme al diritto alla libertà personale garantito dall'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dall'art. 5 della Convenzione europea dei diritti umani («CEDU»).

Inoltre, come già richiamato in apertura, alcune delle previsioni del nuovo Patto rischiano di condurre a delle forme di sostanziale trattenimento. Ci si riferisce, in particolare, agli obblighi di rimanere a disposizione delle autorità e di soggiornare in determinati luoghi imposti ai cittadini di paesi terzi dai regolamenti accertamenti, procedure e rimpatrio alla frontiera che, pur essendo formalmente riconducibili a una restrizione della libertà di circolazione, rischiano di sfociare in ipotesi di trattenimento *de facto*. Al riguardo, è utile richiamare che, nella celebre sentenza FMS relativa alla “zone di frontiera” di Röske, situate al confine tra Serbia e Ungheria, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha specificato che le «*restrizioni*» alla libertà di circolazione devono essere distinte dal trattenimento⁸⁴ il quale, al contrario, ne presuppone una totale «*privazione*»⁸⁵. D'altra parte, la Corte ha adottato una concezione sostanziale di trattenimento, precisando che «*l'obbligo* imposto a un cittadino di un paese terzo di soggiornare in modo permanente in una zona di transito avente un perimetro circoscritto e ristretto, all'interno della quale i movimenti di tale cittadino sono limitati e sorvegliati» e dalla quale egli non ha l'*effettiva* possibilità di allontanarsi, configura una forma di trattenimento⁸⁶.

Benché gli obblighi di rimanere a disposizione delle autorità durante gli accertamenti e di soggiornare in luoghi determinati alle frontiere siano formalmente qualificabili come limitazioni alla libertà di circolazione, le concrete condizioni in cui i cittadini di paesi terzi saranno soggetti a tali obblighi nelle zone di frontiera potrebbero essere tali da configurare una restrizione della libertà personale e, dunque, un trattenimento sulla base della nozione elaborata dalla Corte nella sopra richiamata sentenza. In altre parole, le nuove disposizioni rischiano di rendere la distinzione tra mera restrizione alla libertà di circolazione, di per sé legittima, e trattenimento valevoli su un piano meramente astratto⁸⁷.

Anche sotto questo profilo, le “innovazioni” apportate dal Patto vanno nel senso di “europeizzare” quelle forme di detenzione *de facto* alla frontiera cui, nell'ultimo decennio, anche in seguito al già richiamato approccio hotspot, gli Stati membri hanno sempre più frequentemente fatto ricorso e che vengono ora riconosciute dal legislatore europeo come uno “strumento strategico” per il controllo della migrazione e dell'asilo⁸⁸.

4. Osservazioni conclusive

Come è stato correttamente osservato, le politiche migratorie sono sovente all'origine di forme di discriminazione razziale⁸⁹. Molte delle “soluzioni” introdotte dal legislatore europeo con il nuovo Patto paiono andare in – e rafforzare ulteriormente – questa direzione.

All'origine della triade costituita dalle procedure di *screening*, di asilo e di rimpatrio alla frontiera sembra infatti ravvisarsi la convinzione secondo cui la maggior parte delle domande di asilo presentate dai cittadini di paesi terzi giunti nel territorio dell'Unione non siano fondate. Proprio questa idea preconcepita è all'origine della predisposizione di strumenti attraversati dalla chiara finalità di “*con-finare*” alle frontiere coloro che arrivano e, in particolare, coloro la cui domanda di asilo si presume avere una limitata probabilità di essere accolta, impedendone o ritardandone il più possibile l'ingresso formale nel territorio dell'Unione.

Eppure, è proprio in questa situazione di confinamento alla frontiera – che può sfociare anche in forme di detenzione *de facto* – e di particolare disagio che, nell'arco di un brevissimo periodo di tempo, in assenza di assistenza legale e solo attraverso la raccolta di informazioni da parte delle autorità amministrative, che sarà determinata la sorte del soggetto. Sulla base dell'esito degli accertamenti, condensati in un modulo consuntivo, infatti, egli sarà indirizzato verso il rimpatrio – da svolgersi direttamente alla frontiera – o la procedura di asilo. Anche in quest'ultimo caso, d'altra parte, saranno le informazioni raccolte durante gli accertamenti a determinare la tipologia di procedura con cui sarà esaminata la domanda e, segnatamente, se si tratterà di una procedura da svolgersi direttamente alla frontiera che, come visto, comporta garanzie di tutela dei richiedenti significativamente inferiori. Peraltro – e tornando al profilo della potenziale discriminazione – l'applicazione della procedura di frontiera (nonché di quella accelerata), in taluni casi, consegue in modo del tutto automatico dalla provenienza da un paese che si presume sicuro o, addirittura, per il quale il tasso di riconoscimento è relativamente basso.

A fronte della gravosità delle conseguenze che ne possono derivare, il legislatore europeo non ha disciplinato il diritto del soggetto di rivolgersi a un giudice qualora, durante la procedura, non siano – tra l'altro – state assicurate le garanzie procedurali (e le condizioni concrete) necessarie per consentirgli di avere un accesso effettivo al diritto di presentare domanda di asilo. Una lacuna che rischia di far venire meno uno dei fondamenti dello Stato di diritto, valore fondante dell'Unione e dei suoi Stati membri⁹⁰, quale è quello della tutela giurisdizionale effettiva e dell'accesso a un giudice. E così, lo straniero è “con-finato” in uno spazio, fisico ma anche giuridico, di frontiera in cui le garanzie fondamentali dello Stato di diritto paiono attenuate – o quantomeno – estremamente più difficili da essere assicurate nella loro effettività.

Note

1 Gli strumenti legislativi comprendono una direttiva e nove regolamenti. Si tratta in particolare della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale («nuova direttiva accoglienza») e dei seguenti regolamenti (UE): regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione

sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio («nuovo regolamento qualifiche»); regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE («nuovo Regolamento procedure»); regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 («nuovo regolamento gestione»); regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio («nuovo regolamento EURODAC»); regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 («regolamento rimpatrio alla frontiera»); regolamento (UE) 2024/1352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818, allo scopo di introdurre accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne; regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 («regolamento accertamenti»); regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 («regolamento situazioni di crisi e forza maggiore»); regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147. I regolamenti si applicheranno, a seconda di quanto diversamente previsto da ciascuno di essi, a partire dal 12 giugno o dal 1° luglio 2026 (fatte salve alcune disposizioni del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione che si applicano già dall'11 giugno 2024); la direttiva invece dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 12 giugno 2026.

2 Sul punto v. A. Di Pascale, «Pubblicati gli atti che compongono il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo», in *Eurojus*, 27 maggio 2024. Per una precisa ricostruzione circa l'origine dei diversi strumenti legislativi riconducibili al «cappello» del nuovo Patto e richiamati nella Comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020 «a New Pact on Migration and Asylum» (COM(2020) 609 final) e la loro negoziazione, v. P. De Bruycker, «Genealogy of and futurology on the pact on migration and asylum», in *EU Migration Law Blog*, 6 maggio 2024.

3 Comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020 «a New Pact on Migration and Asylum», *cit.*

4 *Ibi*, p. 1.

5 C. Favilli, «La solidarietà flessibile e l'inflessibile centralità del sistema Dublino», in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2021, pp. 85-101, spec. p. 85.

6 Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria

e modifica il regolamento (UE) 2021/1147, Preambolo, considerando (25) e art. 1(3): «Il presente regolamento non impone agli Stati membri l'obbligo di ammettere un cittadino di paese terzo o un apolide».

7 In tal senso, S. Peers, “Taking Rights Half-Seriously: the new EU asylum laws”, in *Yearbook of European Law*, 2024 (in corso di pubblicazione), p. 3 e P. De Bruycker, *op. cit.*

8 C. Favilli, *Il patto europeo sulla migrazione e l'asilo: "c'è qualcosa di nuovo, anzi d'antico"*, in *Questione Giustizia*, 2 ottobre 2020; M. Borraccetti, “Il nuovo Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo: continuità o discontinuità col passato?”, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2021, pp. 1 ss.

9 Regolamento gestione, Preambolo, considerando (36); tale presunzione si fonda sul principio della c.d. fiducia reciproca tra gli Stati membri il cui rafforzamento è previsto, addirittura, quale finalità perseguita dal regolamento (art. 1).

10 Tra le innovazioni positive, merita di essere richiamata, in primo luogo, la circostanza che, in ragione della necessità di tenere conto di una realtà migratoria che vede spesso i richiedenti giungere nel territorio dell’Unione dopo un periodo di transito estremamente lungo (considerando (52)), il nuovo regolamento attribuisce rilevanza a tutti i legami familiari costituiti *prima* che il richiedente o il familiare arrivasse nel territorio dell’Unione e non solo – come è invece nel Regolamento Dublino III – a quelli che fossero già creati nel paese di origine (art. 2, n° 8). In secondo luogo, deve essere segnalata positivamente l’introduzione di un nuovo criterio di competenza relativo al «possesso di un diploma o di una qualifica rilasciati da un istituto di istruzione stabilito in uno Stato membro» nei sei anni precedenti la registrazione della domanda (art. 30).

11 Come evidenziato da taluni osservatori, si ha addirittura un aggravamento di tali oneri in ragione del fatto che la competenza dello Stato di primo ingresso cessa se la domanda non è registrata entro 20 mesi (e non più entro 12 mesi) dall’attraversamento della frontiera e 12 dallo sbarco (art. 33, par. 1 e 2). In tal senso, A. Di Pascale, *op. cit.*

12 La quota fornita da ciascuno Stato membro è calcolata secondo una formula indicata che tiene conto della popolazione e del PIL; gli impegni specifici per ciascun tipo di contributo di solidarietà sono precedentemente assunti dai singoli Stati nell’ambito del forum dell’UE di alto livello sulla solidarietà, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell’UE.

13 Regolamento gestione, art. 56(2)(b): «contributi finanziari forniti dagli Stati membri destinati principalmente ad azioni negli Stati membri connesse al settore della migrazione, dell’accoglienza, dell’asilo, della reintegrazione pre-partenza, della gestione delle frontiere e del sostegno operativo, che possono anche fornire sostegno ad azioni nei paesi terzi, o in relazione a essi, con la prospettiva di avere un impatto diretto sui flussi migratori alle frontiere esterne degli Stati membri o di migliorare i sistemi di asilo, accoglienza e migrazione del paese terzo interessato, compresi i programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione».

14 Regolamento gestione, art. 57(3).

15 L’espressione è di C. Favilli, *op. cit.*

16 Regolamento gestione, Preambolo, considerando (34).

17 Regolamento sulle situazioni di crisi e forza maggiore, Preambolo, considerando (3) e (4).

18 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi.

19 La nozione di situazione di crisi si riferisce a due differenti situazioni. In primo luogo, quella situazione eccezionale di arrivi in massa di cittadini di paesi terzi o apolidi – incluse persone che sono state sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso – che abbiano un'entità e una natura tale per cui, tenuto conto, tra l'altro, della popolazione, del PIL e delle specificità geografiche dello Stato membro interessato, i suoi sistemi di asilo, di accoglienza, o di rimpatrio divengono inefficaci al punto da poter comportare gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo. In secondo luogo, nella nozione di situazione di crisi rientra anche una situazione di strumentalizzazione «in cui un paese terzo o un attore non statale ostile incoraggia o favorisce lo spostamento verso le frontiere esterne o uno Stato membro di cittadini di paesi terzi o di apolidi con l'intenzione di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro», qualora le suddette azioni possano mettere a repentaglio funzioni essenziali di uno Stato membro, incluso il mantenimento dell'ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale (regolamento situazioni di crisi e forza maggiore, art. 1(4)).

20 Con tale nozione ci si riferisce alle ipotesi in cui sussistano «circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono al controllo dello Stato membro», le cui conseguenze non sono evitabili attraverso la dovuta diligenza e che impediscono allo Stato membro interessato di adempiere agli obblighi previsti dai regolamenti gestione e procedure (regolamento situazioni di crisi e forza maggiore, art. 1(5)).

21 Le misure di solidarietà e le specifiche deroghe devono essere puntualmente definite da una decisione di esecuzione adottata dal Consiglio su proposta della Commissione. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento situazioni di crisi e forza maggiore, la decisione del Consiglio può prevedere l'applicazione delle deroghe e delle misure di solidarietà per un periodo fino a tre mesi, prorogabile una sola volta per altri tre qualora la Commissione confermi la persistenza della situazione di crisi o forza maggiore. Al termine di tale periodo, su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può presentare una nuova proposta di decisione di esecuzione volta a modificare o prorogare le deroghe o il piano per la risposta di solidarietà per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile una sola volta per altrettanti tre mesi. Si precisa altresì che le deroghe sono applicabili esclusivamente per il periodo «strettamente necessario per far fronte alla situazione e, in ogni caso, non oltre il periodo stabilito nella decisione di esecuzione»; in ogni caso, la durata totale delle misure non può superare la durata della situazione di crisi o di forza maggiore ed è al massimo di 12 mesi. Infine, ai sensi dell'art. 6, la persistenza di una situazione di crisi o di forza maggiore è soggetta al monitoraggio del Consiglio e della Commissione la quale, qualora ritenga che le circostanze all'origine dell'accertamento di una tale situazione siano venute meno, propone l'abrogazione della decisione di esecuzione del Consiglio.

22 Regolamento situazioni di crisi e forza maggiore, Preambolo, considerando (29) e (30).

23 In tal senso, A. Di Pascale, *op. cit.*

24 Ci si riferisce alla Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) («direttiva procedure»).

25 Per provenienza si intende la circostanza che il richiedente sia cittadino di un determinato paese terzo oppure, in quanto apolide, vi abbia ivi avuto la propria precedente dimora abituale.

26 Regolamento procedure, Preambolo, considerando (57) in cui si utilizza l'espressione «fase di pre-ingresso».

27 Per una definizione della finzione di non ingresso cfr. L. Jakuleviciene, “EU Screening Regulation: closing gaps in border control while opening new protection challenges?”, in Odysseus network blog, 28 giugno 2024: «The Screening Regulation overly relies on the notion

of legal fiction of persons being physically in the territory albeit not authorized to enter the territory of the MSs during the screening process [...] (this situation has been called ‘fiction of non-entry’)).

28 Comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020 “a New Pact on Migration and Asylum”, *cit.*, punto 2.1.

29 In questo caso, troverà applicazione Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare («direttiva rimpatri») che rimane in vigore.

30 In particolare, la persona sarà indirizzata alle autorità competenti per la registrazione della domanda oppure alle autorità competenti degli Stati membri interessati qualora sia ricollocata conformemente al regolamento gestione o a un altro meccanismo di solidarietà

31 Regolamento procedure, considerando (64); v. anche considerando (58).

32 D. Vitiello, “L’ultimo atto: il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo è (quasi) legge”, in ADIM blog, dicembre 2023.

33 Nell’ambito della normativa attuale, si veda il combinato disposto dell’art. 43 della direttiva procedure e dell’art. 8(3)(c) della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) («direttiva accoglienza»). La nuova direttiva accoglienza, all’art. 10(4) (d), prevede espressamente che «Un richiedente può essere trattenuto [...] per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformità dell’articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio».

34 L’art. 35(4) del regolamento procedure prevede una durata di sei mesi «fatto salvo un esame adeguato e completo»; il par. 5 stabilisce che l’autorità accertante possa prorogare il termine di sei mesi per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi qualora a) un numero sproporzionato di cittadini di Paesi terzi o apolidi abbia fatto domanda di protezione internazionale nell’arco dello stesso periodo di tempo, rendendo infattibile concludere la procedura entro il termine di sei mesi; b) il caso comporta complesse questioni di fatto o di diritto o c) il ritardo può essere imputato chiaramente e unicamente alla mancata osservanza degli obblighi cui è soggetto il richiedente.. Inoltre, ai sensi dell’art. 35(7), l’autorità accertante può rimandare la conclusione della procedura d’esame se, a causa di una situazione d’incertezza nel paese di origine che si presume temporanea, una decisione entro sei mesi non è ragionevole; in tal caso, la procedura d’esame deve comunque essere conclusa entro 21 mesi dalla formalizzazione della domanda.

35 Ai sensi dell’art. 68(5) del regolamento procedure, nell’eventuale udienza ai fini della decisione con cui il giudice autorizza il richiedente a rimanere sul territorio nelle more dell’impugnazione, il richiedente ha diritto a ricevere un servizio di interpretazione laddove una comunicazione adeguata risulti altrimenti impossibile e, previa istanza, ha diritto all’assistenza e rappresentanza legali gratuite conformemente a quanto previsto dall’art. 17 del regolamento.

36 L’art. 42 del regolamento procedure prevede l’applicazione della procedura accelerata nelle seguenti ipotesi: a) il richiedente ha fondato la sua domanda esclusivamente su questioni prive di alcuna pertinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale; b) le dichiarazioni rilasciate risultano palesemente incoerenti o contraddittorie, false o improbabili o in contrasto con le informazioni pertinenti e disponibili sul paese di origine; c) il richiedente ha intenzionalmente indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti, in particolare relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza, che avrebbero potuto influenzare negativamente la decisione, oppure sussistono

motivi per ritenere che egli abbia distrutto o fatto sparire in malafede un documento d'identità o di viaggio; d) la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare, ostacolare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento del richiedente dal territorio dello Stato membro; e) il richiedente proviene da un paese di origine sicuro (su tale nozione, v. *infra*); f) il richiedente costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri o è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale; g) la domanda costituisce una domanda reiterata (non inammissibile); h) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio di uno Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità competenti o non ha fatto quanto prima domanda di protezione internazionale; i) il richiedente è entrato legalmente nel territorio di uno Stato membro e, senza un valido motivo, non ha fatto domanda di protezione internazionale quanto prima possibile; j) il richiedente è cittadino di (o, se apolide, una precedente dimora abituale in) un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione è, sulla base degli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20%; questa ipotesi non trova applicazione qualora l'autorità accertante ritenga che nel paese terzo si sia registrato un cambiamento significativo dopo la pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat oppure che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa la suddetta percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20%.

37 Ai sensi dell'art. 61(1) del regolamento procedure, la nozione di paese di origine sicuro è applicabile al richiedente che sia cittadino di un paese terzo (o se apolide vi avesse qui la sua dimora abituale) designato come sicuro, fatta salva la possibilità del richiedente di dimostrare l'esistenza di motivi tali da rendere, nel quadro di una valutazione individuale, inapplicabile il concetto di paese di origine sicuro nei suoi confronti. La designazione di paese di origine sicuro – che nel nuovo regime sarà possibile non solo a livello nazionale, ma anche a livello UE da parte della Commissione europea – è possibile solo qualora, in ragione della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, non ci siano persecuzioni né alcun rischio di danno grave, quali definiti rispettivamente dalla normativa UE. Il par. 4 specifica che al fine di svolgere tale valutazione è necessario tenere conto, *tra l'altro*, della misura in cui la protezione contro le persecuzioni e il danno grave è assicurata attraverso a) le disposizioni legislative e regolamentari nazionali rilevanti e il modo in cui sono applicate; b) il rispetto dei diritti e delle libertà previsti dalla CEDU o dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici o dalla Convenzione ONU contro la tortura, in particolare i diritti inderogabili, ai sensi dell'art. 15(2) CEDU; c) l'assenza di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo; d) la presenza di un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà. Come previsto dall'art. 3, la valutazione richiesta deve basarsi «su una serie di fonti d'informazione pertinenti e disponibili, compresi gli Stati membri, l'Agenzia per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre organizzazioni internazionali pertinenti e tiene conto, se disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303». Una differenza importante rispetto alla normativa vigente è costituita dalla circostanza che il regolamento specifica che la designazione di paese di origine sicuro, sia a livello UE che nazionale, può prevedere delle eccezioni «per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili» (art. 61(2).

38 In tal senso, cfr. C. Pitea, “La nozione di «Paese di origine sicuro» e il suo impatto sulle garanzie per i richiedenti protezione internazionale in Italia”, in *Rivista di diritto internazionale*, 2019, pp. 627 ss., spec. p. 638; C. Costello, “Safe Country? Says Who?”, in *International Journal of Refugee Law*, 2016, pp. 621 ss.

39 Proprio in ragione di tale contrasto, alcuni autori hanno evidenziato l’incompatibilità tra tale istituto e l’intero assetto della protezione internazionale; cfr. F. Venturi, “Il diritto di asilo: un diritto ‘sofferente’. L’introduzione nell’ordinamento italiano del concetto di «Paesi di origine sicuri» ad opera della l. 132/2018 di conversione del c.d. «Decreto Sicurezza» (d.l.113/2018)”, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2019, pp. 147 ss., spec. p. 151; G.S. Goodwin-Gill, “Safe country? Says who?”, in *International Journal of Refugee law*, 1992, pp. 248 ss.; N. El-Enany, “Safe country concept in European Union asylum law: in safe hands?”, in *Cambridge Student Law Review*, 2006, pp. 1 ss., spec. p. 9.

40 C. Favilli, “Il patto europeo sulla migrazione e l’asilo: ‘c’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico””, *op. cit.*

41 C. Pitea, *op. cit.*, p. 629; p. 43; C. Costello, E. Hancox, “The Recast Asylum Procedures Directive 2013/32/EU: Caught between the Stereotypes of the Abusive Asylum Seeker and the Vulnerable Refugee”, in V. Chetail, P. De Bruycker & F. Maiani (eds), *Reforming the Common European Asylum System: The New European Refugee Law*, Martinus Nijhoff, 2015.

42 Al riguardo, si segnala la problematica sorta in relazione a quei Paesi che, pur essendo designati come di origine sicuri, non appaiono soddisfare le condizioni richieste e i requisiti previsti dalla attuale direttiva procedure e dalla normativa italiana di attuazione. La questione è sorta con particolare riferimento alla Tunisia e ha dato origine ad alcuni provvedimenti del Tribunale di Firenze con cui il decreto ministeriale che designa i paesi di origine sicuri è stato disapplicato nella parte in cui annovera tra di essi anche la Tunisia; cfr. Tribunale di Firenze, decreti del 20 settembre 2023 (r.g. 9787/2023) e del 26 novembre 2023 (r.g. 11464-1/2023; r.g. 4988-1/2022; r.g. 3773-3/2023). La possibilità per il giudice ordinario di disapplicare un atto amministrativo non è pacifica, tanto che un altro Collegio del medesimo Tribunale ha invece escluso la possibilità di ricorrere all’istituto della disapplicazione; cfr. Tribunale Firenze, decreto del 11 gennaio 2024, r.g. 14094-1/2023. Sulla questione, v. *inter alia* in dottrina C. Cudia, “Sindacabilità e disapplicazione del decreto ministeriale di individuazione dei ‘Paesi di origine sicuri’ nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale: osservazioni su una attività del giudice ordinario costituzionalmente necessaria”, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2024, pp. 1 ss. Un’altra problematica attiene alla possibilità di individuare un paese terzo quale paese di origine sicuro con delle eccezioni relative ad alcune parti di territorio o ad alcune categorie di persone. Al contrario del nuovo regolamento procedure, il cui art. 61(2), consente che «la designazione di un Paese terzo come Paese di origine sicuro a livello sia dell’Unione che nazionale possa essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone *chiaramente identificabili*», la possibilità per gli Stati membri di eccezioni territoriali e personali non è espressamente prevista dalla attuale direttiva procedure. La compatibilità con il diritto dell’Unione di normative statali che ammettono esclusioni su base territoriale o soggettiva è stata oggetto di due questioni pregiudiziali sollevate, rispettivamente, dal Tribunale di Brno (Repubblica Ceca) e di Firenze davanti alla Corte di Giustizia dell’UE. Al momento in cui si scrive, quest’ultimo è ancora pendente (C-389/24 e C-388/24); il primo (C-406/22) è stato invece deciso con una sentenza resa il 4 ottobre 2024 in cui la Grande sezione della Corte ha statuito che, attualmente, il diritto dell’Unione non consente agli Stati membri di designare come paese sicuro solo una parte del territorio del paese terzo interessato. Per un commento sulla questione e, in particolare, sui rinvii sollevati dal Tribunale di Firenze, v. F. Venturi, “Italy’s ‘safe countries of origin’ legislation under CJEU scrutiny: challenging the (un)safety”, in *Diritti comparati*, 4 luglio 2024; C. Siccardi, “Paesi sicuri e categorie di persone ‘insicure’: un binomio

possibile? Il Tribunale di Firenze propone rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE”, in *Giustizia insieme*, 10 settembre 2024.

43 Si tratta, specificatamente, delle ipotesi in cui a) il richiedente ha fondato la sua domanda esclusivamente su questioni prive di alcuna pertinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale; b) le dichiarazioni rilasciate risultano palesemente incoerenti o contraddittorie, false o improbabili o in contrasto con le informazioni pertinenti e disponibili sul paese di origine; c) il richiedente ha intenzionalmente indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti, in particolare relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza, che avrebbero potuto influenzare negativamente la decisione, oppure sussistono motivi per ritenere che egli abbia distrutto o fatto sparire in malafede un documento d'identità o di viaggio; d) la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare, ostacolare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento del richiedente dal territorio dello Stato membro; e) il richiedente proviene da un paese di origine sicuro; f) il richiedente costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri o è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale; g) la domanda costituisce una domanda reiterata (non inammissibile); i) il richiedente è cittadino di (o, se apolide, una precedente dimora abituale in) un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione è, sulla base degli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20%; questa ipotesi non trova applicazione qualora l'autorità accertante ritenga che nel paese terzo si sia registrata un cambiamento significativo dopo la pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat oppure che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa la suddetta percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20% (si specifica che questa ipotesi non trova applicazione qualora l'autorità accertante ritenga che nel paese terzo si sia registrata un cambiamento significativo dopo la pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat oppure che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa la suddetta percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20%). Nel caso di un minore non accompagnato, la procedura di frontiera è applicabile nel solo caso in cui vi siano fondati motivi di ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri o è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.

44 Al riguardo, cfr. E. Brouwer, G. Campesi, S. Carrera, R. Cortinovis, E. Karageorgiou, J. Vedsted-Hansen, L. Vosyliute, *The European Commission's legislative proposals in the New Pact on Migration and Asylum. Study requested by the LIBE Committee of the European Parliament*, luglio 2017, p. 77.

45 In tal senso, cfr. C. Favilli, “Il patto europeo sulla migrazione e l'asilo: ‘c'è qualcosa di nuovo, anzi d'antico’”, *op. cit.*

46 In tal senso, Meijers Committee, *Comments on the Migration Pact. Asylum Procedures Regulation*, novembre 2020, p. 1; analogamente, cfr. V. Chetail, M. Ferolla Vallandro do Valle, “The Asylum Procedure Regulation and the Erosion of Refugee's Rights”, in *Odysseus network blog*, 23 maggio 2024.

47 La procedura accelerata è in linea di principio applicabile anche al «richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari», cioè al soggetto che «a causa di circostanze individuali, quali vulnerabilità specifiche», ha una limitata capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal regolamento (regolamento procedure, art. 3, n° 14). Tuttavia, essa non si applica o cessa di essere applicata qualora l'autorità accertante, anche sulla base della valutazione di un'altra pertinente autorità nazionale, ritenga che la procedura d'esame accelerata non consenta di

assicurare, a questa particolare tipologia di richiedente, il necessario sostegno «atto a consentirgli di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento»; il regolamento precisa che, a tale fine, deve essere prestata «particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere» (art. 21(2)). Per quanto riguarda, invece, i minori non accompagnati, la procedura accelerata può essere applicata soltanto in determinati casi, tra cui la provenienza da un paese di origine sicuro e la cittadinanza di un paese per i quali i tassi di riconoscimento della protezione sono pari o inferiori al 20%.

48 Tali condizioni sono definite in particolare dall'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

49 Regolamento accertamenti, art. 8(1); anche gli accertamenti all'interno del territorio devono svolgersi in un «luogo adeguato» (par. 2).

50 Regolamento accertamenti, art. 6.

51 Regolamento accertamenti, art. 6 in relazione agli accertamenti alla frontiera esterna e art. 7(1), con riferimento agli accertamenti all'interno del territorio: tale obbligo è previsto in particolare «al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché le minacce potenziali alla sicurezza interna derivanti da tale fuga, o i rischi potenziali per la salute pubblica che potrebbero derivare da tale fuga»; al riguardo, si v. anche l'art. 9(1), relativo agli obblighi dei cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti.

52 Lo si desume dall'art. 11(1)(c).

53 Regolamento accertamenti, art. 8(6); tale accesso può essere limitato dagli Stati membri qualora risulti oggettivamente necessario, conformemente al diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del valico di frontiera o della struttura in cui si svolgono gli accertamenti, purché l'accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.

54 Art. 17(3).

55 In tal senso, cfr. C. Favilli, "Il patto europeo sulla migrazione e l'asilo: 'c'è qualcosa di nuovo, anzi d'antico'", *op. cit.*; ASGI, *Proposta di regolamento sugli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi. Osservazioni e proposte*, 18 marzo 2021.

56 Ministero dell'Interno, *Roadmap italiana*, 28 settembre 2015; si v. anche Ministero dell'Interno, *Procedure Operative Standard (SOP) applicabili agli hotspots italiani*, giugno 2016.

57 Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Agenda Europea Sulla Migrazione*, 13 maggio 2015, COM(2015) 240 final.

58 Per tale specificazione, v. Ministero dell'Interno, *Procedure Operative Standard (SOP) applicabili agli hotspots italiani*, *cit.*, p. 8. Dalla comunicazione del Ministero dell'Interno fornita a maggio 2024 in seguito a un'istanza di accesso, risulta che gli hotspot attualmente operativi sono quelli di Augusta (SR), Isola di Capo Rizzuto (KR), Lampedusa (AG), Messina, Porto Empedocle (AG), Pozzallo-Modica (RG), Roccella Jonica (RC), Taranto e Vibo Valentia; v. ASGI, *Quali hotspot sono operativi?*, 21 maggio 2024, inlimine.asgi.it.

59 Ministero dell'Interno, *Roadmap italiana*, *cit.*, p. 6.

60 Al riguardo, si v. i numerosi rapporti di ASGI; tra i più recenti, *Aggiornamento sulle prassi e procedure relative all'accesso ai diritti e al trattamento dei cittadini stranieri presso l'hotspot di Pantelleria*, luglio 2024.

61 Corte europea dei diritti umani, sentenze *Khlaifia e altri contro Italia*, ric. 16483/12, 15

dicembre 2016; *J.A. e altri contro Italia*, ric. 21329/18, 30 marzo 2023; *M.A. contro Italia*, ric. n. 13110/18, 19 ottobre 2023; *A.B. contro Italia*, ric. n. 13755/18, 19 ottobre 2023 e *A.S. contro Italia*, ric. n. 20860/20, 19 ottobre 2023. Sul trattenimento negli hotspot, si v. tra gli altri, M. Veglio, “Il trattenimento negli hotspot”, in *Questione Giustizia*, 18 luglio 2024.

62 Regolamento accertamenti, art. 11: «1. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti siano informati di quanto segue: a) le finalità, la durata e gli elementi degli accertamenti, nonché le modalità con cui questi sono effettuati e i loro possibili esiti; b) il diritto di presentare domanda di protezione internazionale e le norme applicabili alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, se del caso nelle circostanze specificate all'articolo 30 del regolamento (UE) 2024/1348, e, per tali cittadini di paesi terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale, gli obblighi e le conseguenze dell'inosservanza di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 2024/1351; c) i loro diritti e obblighi durante gli accertamenti, compresi i loro obblighi di cui all'articolo 9 e la possibilità di contattare le organizzazioni e le persone di cui all'articolo 8, paragrafo 6, nonché di essere contattati da tali organizzazioni e persone; d) i diritti conferiti all'interessato dal diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare dal regolamento (UE) 2016/679. 2. Gli Stati membri provvedono inoltre, se del caso, affinché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti siano informati di quanto segue: a) le norme applicabili in materia di condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi in conformità del regolamento (UE) 2016/399, nonché di altre condizioni d'ingresso, soggiorno e residenza nello Stato membro interessato, nella misura in cui tali informazioni non siano state già fornite; b) l'obbligo di rimpatrio a norma della direttiva 2008/115/CE e le possibilità di iscriversi a un programma che fornisce assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura al fine di sostenere la partenza volontaria; c) le condizioni di partecipazione alla ricollocazione in conformità dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 2024/1351 o di un altro meccanismo di solidarietà esistente. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. Le informazioni sono fornite per iscritto, su carta o in formato elettronico, e, se necessario, oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all'età e con il coinvolgimento del rappresentante o della persona di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3. Le autorità competenti per gli accertamenti possono provvedere a mettere a disposizione servizi di mediazione culturale per agevolare l'accesso alla procedura di protezione internazionale. 4. Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di paesi terzi le informazioni di cui al presente articolo durante gli accertamenti, secondo la legislazione nazionale».

63 Corte di Cassazione, prima Sezione civile, sentenza n. 32070 del 20 novembre 2023 (Presidente, dott. A. Valitutti, Relatrice Dott.ssa R. E.A. Russo, proc. 247/2023). In tale occasione, la Suprema Corte ha cassato il decreto con cui un Giudice di Pace aveva convalidato il provvedimento di trattenimento di un cittadino tunisino presso un Centro di permanenza per i rimpatri. Questi lamentava l'illegittimità del trattenimento in ragione del mancato adempimento, da parte della amministrazione, del dovere di informarlo circa il diritto di richiedere la protezione, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 della direttiva procedure e dall'art. 10 ter del TUI. Nonostante l'amministrazione non avesse chiarito come il ricorrente fosse stato informato circa la possibilità di richiedere la protezione – non risultando tale attestazione né nel primo né nel secondo foglio notizie e ritenendo che tali lacune potessero ritenersi superate dalle attestazioni rese dal Questore in merito – il Giudice di Pace non aveva accertato l'effettiva informativa ritenendo che questa dovesse considerarsi superflua in ragione del fatto, come emergeva dal foglio notizie, il ricorrente aveva dichiarato di essere giunto in Italia per cercare lavoro e non per chiedere la protezione.

64 *Ibi*, punto 2.2. dei Motivi. In tale prospettiva, il diritto di ricevere le informazioni necessarie per avere accesso effettivo alle procedure di asilo svolge un ruolo fondamentale, come riconosciuto da una consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di diritto a un ricorso effettivo nelle procedure di asilo, opportunamente richiamata dalla Corte di Cassazione (cfr. Corte europea dei diritti umani, sentenze *Hirsi Jamaa ed altri c. Italia*, ric. 27765/09, 23 febbraio 2012, par. 204; *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, ric. 30696/09, 21 gennaio 2011, par. 304; *I.M. c. Francia*, ric. 9152/09, 2 febbraio 2012, par. 130).

65 Corte di Cassazione, sentenza n. 32070 del 20 novembre 2023, cit., punto 2.2. dei Motivi.

66 *Ibi*, punto 6 dei Motivi. In tale occasione, la Corte ha altresì statuito, che il suddetto obbligo informativo sussiste anche nei confronti di coloro che non hanno manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale e che non rilevano il silenzio o una dichiarazione in senso contrario – quale quella del ricorrente del caso di specie che aveva dichiarato di essere giunto in Italia per cercare lavoro – qualora la persona non abbia ricevuto una informativa completa ed effettiva (Sul punto si veda anche punto 5 dei Motivi: «l'obbligo di informativa, come previsto dall'art. 10 ter citato, prescinde, come si è detto, dalla preventiva rilevazione della volontà di chiedere la protezione internazionale e rende sostanzialmente irrilevante un eventuale dichiarazione fatta "al buio" e cioè prima di essere adeguatamente informato sulle possibili alternative che assicura l'ordinamento in esito all'accertamento della identità del migrante e delle ragioni della migrazione»).

67 Si aggiunga che la sopra richiamata connessione tra informativa e diritto di asilo deve ritenersi esistente nell'ordinamento italiano alla luce della tutela che la nostra Costituzione assicura al diritto di asilo e al diritto alla tutela giurisdizionale effettiva (rispettivamente art. 10, comma 3 e 24). Ne consegue che la compiutezza dell'informativa, quale presupposto per assicurare un effettivo accesso al diritto di asilo si configurerà quale obbligo derivante direttamente dall'ordinamento costituzionale, a prescindere da quello sovranazionale (sistema CEDU e diritto UE).

68 Direttiva procedure, art. 31, parr. 8 e 43.

69 Regolamento procedure, art. 43; coerentemente con il regolamento accertamenti, la procedura di frontiera prende avvio dalla domanda presentata alla frontiera esterna o alla zona di transito, dal rintraccio in seguito a un attraversamento irregolare della frontiera esterna, dallo sbarco conseguente a un'operazione di ricerca e soccorso e dalla ricollocazione. In linea di principio, la procedura di frontiera può applicarsi a tutti i richiedenti; esistono, tuttavia, delle eccezioni. In particolare, anche quella di frontiera – al pari di quella accelerata – non si applica o cessa di essere applicata qualora l'autorità accertante, anche sulla base della valutazione di un'altra pertinente autorità nazionale, ritenga che la procedura di frontiera non consenta di assicurare, a questa particolare tipologia di richiedente, il necessario sostegno «atto a consentirgli di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento» (v. art. 21(2); il regolamento precisa che, a tale fine, deve essere prestata «particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere»; inoltre, la procedura di frontiera non si applica o cessa di applicarsi qualora i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari non possano ricevere il sostegno necessario nei luoghi preposti all'espletamento delle procedure di frontiera (art. 53(2)(c)). Ancora la procedura di frontiera non si applica o cessa di essere applicata qualora sussistano rilevanti motivi medici, quando la procedura renda necessario il trattenimento e non possano essere assicurate le garanzie e le condizioni previste al riguardo dalla direttiva accoglienza e, infine, qualora alla frontiera non possa essere fornito il sostegno necessario ai richiedenti che abbiano esigenze di accoglienza particolari ai sensi della nuova direttiva accoglienza (ai sensi dell'art. 2, n. 14) della direttiva accoglienza, il richiedente con esigenze di accoglienza particolari è definito come «il richiedente che necessita di condizioni o garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti» dalla

direttiva. Il Capo IV della direttiva è dedicato a tali richiedenti; in particolare, l'art. 24, co. 2, precisa che «Gli Stati membri tengono conto del fatto che alcuni richiedenti che rientrano in una delle categorie seguenti hanno maggiori probabilità di avere esigenze di accoglienza particolari: a) minori; b) minori non accompagnati; c) persone con disabilità; d) anziani; e) donne in gravidanza; f) lesbiche, gay, bisessuali, transgender e interessuali; g) genitori singoli con figli minori; h) vittime di tratta di esseri umani; i) persone affette da gravi malattie; j) persone affette da disturbi mentali, tra cui il disturbo da stress post-traumatico; k) persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ad esempio vittime di violenza di genere, di mutilazioni genitali femminili, di matrimoni infantili o forzati o di violenza commessa per motivi sessuali, di genere, razziali o religiosi»). Per quanto concerne, da ultimo, i minori non accompagnati, la procedura di frontiera è applicabile nel solo caso in cui vi siano fondati motivi di ritenere che egli costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri o è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.

70 Ai sensi dell'art. 38 del regolamento procedure, la domanda deve essere respinta per inammissibilità nel caso si tratti di una domanda reiterata (ai sensi dell'art. 3, n. 19 del regolamento procedure, per «domanda reiterata», si intende «l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui la domanda sia stata respinta per ritiro esplicito o implicito») nell'ambito della quale non siano stati presentati dal richiedente o non siano emersi elementi nuovi rilevanti rispetto a quelli esaminati in occasione della precedente domanda non accolta. In secondo luogo, il regolamento prevede che i singoli Stati membri possano prevedere nel proprio diritto nazionale il respingimento della domanda per inammissibilità in determinate ipotesi tassativamente previste dall'art. 38(1). Si tratta delle ipotesi in cui: sia individuabile un paese terzo quale paese di primo asilo (ai sensi dell'art. 58) o quale paese terzo sicuro (ai sensi dell'art. 59) per il richiedente; questi abbia già ottenuto la protezione da uno Stato membro diverso dallo Stato membro che esamina la domanda; un giudice penale internazionale abbia disposto la ricollocazione sicura del richiedente in uno Stato membro o in un paese terzo, o intraprende inequivocabili azioni in tal senso o il richiedente sia destinatario di una decisione di rimpatrio ed egli abbia fatto domanda solo dopo sette giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la suddetta decisione, a condizione che sia stato informato delle conseguenze della mancata domanda entro tale termine e che dalla scadenza di tale periodo non siano emersi nuovi elementi rilevanti.

71 Si tratta, specificatamente, delle ipotesi in cui: a) il richiedente ha fondato la sua domanda esclusivamente su questioni prive di alcuna pertinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale; b) le dichiarazioni rilasciate risultano palesemente incoerenti o contraddittorie, false o improbabili o in contrasto con le informazioni pertinenti e disponibili sul paese di origine; c) il richiedente ha intenzionalmente indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti, in particolare relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza, che avrebbero potuto influenzare negativamente la decisione, oppure sussistono motivi per ritenere che egli abbia distrutto o fatto sparire in malafede un documento d'identità o di viaggio; d) la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare, ostacolare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento del richiedente dal territorio dello Stato membro; e) il richiedente proviene da un paese di origine sicuro; f) il richiedente costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri o è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale; g) la domanda costituisce una domanda reiterata (non inammissibile); h) il richiedente è cittadino di (o, se apolide, una precedente dimora abituale in) un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione è, sulla base degli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per

tutta l'Unione, pari o inferiore al 20%; questa ipotesi non trova applicazione qualora l'autorità accertante ritenga che nel paese terzo si sia registrata un cambiamento significativo dopo la pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat oppure che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa la suddetta percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20% (si specifica che questa ipotesi non trova applicazione qualora l'autorità accertante ritenga che nel paese terzo si sia registrato un cambiamento significativo dopo la pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat oppure che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa la suddetta percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20%).

72 Le altre ipotesi in cui è disposta l'applicazione obbligatoria della procedura di frontiera sono quelle in cui il richiedente abbia presentato informazioni o documenti falsi od omesso informazioni pertinenti o documenti al fine di indurre intenzionalmente in errore le autorità o distrutto o fatto sparire in malafede un documento d'identità o di viaggio per evitare l'accertamento della sua identità o cittadinanza o egli sia considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.

73 Al riguardo, cfr. E. Brouwer, G. Campesi, S. Carrera, R. Cortinovis, E. Karageorgiou, J. Vedsted-Hansen, L. Vosyliute, *The European Commission's legislative proposals in the New Pact on Migration and Asylum. Study requested by the LIBE Committee of the European Parliament*, luglio 2017, p. 77; J. Vedsted-Hansen, "Border Procedure: Efficient Examination or Restricted Access to Protection?", in *EU Migration Law Blog*, 18 dicembre 2020.

74 Art. 51(2).

75 L'art. 51(1) prevede altresì che la domanda cui è applicata la procedura di frontiera deve essere formalizzata entro 5 giorni dalla prima registrazione o dall'arrivo del richiedente nello Stato membro di ricollocazione a seguito di procedura di ricollocazione; esso specifica altresì che il mancato rispetto del suddetto termine non pregiudica la prosecuzione dell'applicazione della procedura di frontiera.

76 Regolamento procedure, art. 43(2). Molto "curiosamente" la finzione di non ingresso opera anche nell'ipotesi in cui il richiedente debba essere trasferito presso l'autorità accertante o quella giurisdizionale o per ricevere cure mediche; v. art. 54(5): «Qualora un richiedente soggetto alla procedura di frontiera debba essere trasferito presso l'autorità accertante o presso un giudice di primo grado competente ai fini di tale procedura, o debba essere trasferito per ricevere cure mediche, *tale spostamento non costituisce di per sé un ingresso nel territorio di uno Stato membro*». Solo qualora la procedura di frontiera non sia completata entro i termini previsti e in tutti i casi in cui la procedura di frontiera non possa applicarsi o proseguire, il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio.

77 Art. 54(1); il par. 4 specifica che l'obbligo di soggiornare in un luogo determinato «non è considerato un'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno nel territorio».

78 Al riguardo, si ricordi che una ulteriore e rilevante novità introdotta dal regolamento procedure – e applicabile anche alla procedura alla frontiera – è rappresentata dalla circostanza che, al fine di rendere più efficienti le procedure ed evitare spostamenti non autorizzati, tra la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale e l'adozione di una decisione di rimpatrio non deve intercorrere «nessun vuoto di procedura» (regolamento procedure, Preambolo, considerando (40)). Pertanto, in seguito alla decisione di respingimento della domanda di protezione, la decisione di rimpatrio può costituire parte integrante della prima oppure in un atto distinto che deve essere emanata contestualmente o senza indebito ritardo. Nel primo caso, pertanto, la decisione di rimpatrio sarà impugnata insieme alla decisione di rigetto della domanda e nell'ambito dello stesso procedimento giudiziario.

79 Il regolamento sulla procedura di rimpatrio alla frontiera richiama una serie di disposi-

zioni della direttiva rimpatri, tra cui meritano di essere menzionate quelle relative alle condizioni da garantire in caso di trattenimento, all'obbligo di tenere in debita considerazione l'interesse superiore del minore, la vita familiare e le condizioni di salute del cittadino di Paese terzo e di rispettare il principio di non-refoulement. Inoltre, in linea con quanto previsto dalla direttiva rimpatri – ma con alcune disposizioni peculiari –, prima di procedere al rimpatrio forzato, è concesso, su richiesta dell'interessato e ad esclusione delle ipotesi in cui sussista un rischio di fuga, la domanda sia stata respinta per manifesta infondatezza o la persona interessata rappresenti un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale degli Stati membri, un termine per la partenza volontaria non superiore ai 15 giorni.

80 Il considerando (11) del regolamento accertamenti richiama la possibilità di disporre il trattenimento laddove necessario, sulla base di una valutazione caso per caso, qualora non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive e quale misura di ultima istanza conforme ai principi di necessità e proporzionalità e al diritto a un ricorso effettivo. Il trattenimento deve essere conforme a quanto previsto al riguardo dalla direttiva accoglienza (considerando 11 e art. 4(1)(b) e dalla direttiva rimpatri (art. 8(7)) a seconda che sia disposto, rispettivamente, nei confronti di un soggetto che abbia o meno presentato domanda di asilo.

81 Al riguardo, il considerando 69 del nuovo regolamento procedure richiama quanto previsto dall'art.10 della nuova direttiva accoglienza – in forza della quale tra i motivi di trattenimento è annoverata l'ipotesi in cui esso sia necessario «per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera [...] sul diritto del richiedente di entrare nel territorio» – e nel rispetto delle condizioni e delle garanzie da essa previste.

82 Il trattenimento è ammissibile sia nei confronti di colui/colei che fosse già trattenuta/o durante la procedura di esame della domanda al fine di impedirgli l'ingresso nel territorio e per eseguire la procedura di rimpatrio», sia nei confronti del cittadino di Paese terzo che non fosse precedentemente trattenuto qualora questi costituisca un pericolo di fuga, eviti od ostacoli il rimpatrio o rappresenti un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. Oltre a costituire una misura di ultima istanza che deve risultare necessaria in seguito a una valutazione individuale caso per caso e non sostituibile da un'altra misura meno coercitiva, esso è ammissibile «solo finché sussiste una prospettiva ragionevole di allontanamento e mentre si provvede all'espletamento diligente delle relative modalità»; inoltre, esso deve avere durata quanto più breve possibile e non può eccedere un periodo di 12 settimane (prorogabile di ulteriori 6 in una situazione di crisi o di forza maggiore).

83 Tali condizioni sono previste dalla direttiva accoglienza attualmente in vigore, artt. 8 e 9, e dalla nuova direttiva accoglienza, artt. 10 e 11.

84 Corte di Giustizia, sentenza del 14 maggio 2020, *FMS*, causa C-924/19 PPU, punto 217: «il trattenimento presuppone una privazione, e non una mera restrizione, della libertà di circolazione caratterizzata dal fatto di isolare la persona di cui trattasi dal resto della popolazione in un luogo determinato».

85 *Ibi*, punto 223: «il trattenimento è qualificabile come una «misura coercitiva che priva tale richiedente della sua libertà di circolazione e lo isola dal resto della popolazione, imponendogli di soggiornare in modo permanente in un perimetro circoscritto e ristretto». In tale occasione, la Corte ha statuito che «il trattenimento è qualificabile come una «misura coercitiva che priva tale richiedente della sua libertà di circolazione e lo isola dal resto della popolazione, imponendogli di soggiornare in modo permanente in un perimetro circoscritto e ristretto» (par. 223). È rilevante evidenziare che la Corte sia giunta a tale conclusione partendo dalla nozione di trattenimento sancita dalla attuale direttiva accoglienza (art. 2(h) e ripresa in termini identici dalla nuova direttiva (art. 2, punto 9): in entrambe le disposizioni, il trattenimento è definito come «il confinamento del richiedente, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che

lo priva della libertà di circolazione». Inoltre, la Corte ha molto significativamente precisato che tale nozione deve ritenersi applicabile non solo al trattenimento del richiedente protezione ai sensi della direttiva accoglienza, ma anche del trattenimento disposto conformemente alla direttiva rimpatri, destinata a rimanere in vigore.

86 *Ibi*, par. 231; per completezza v. parr. 226 ss.

87 V. regolamento procedure, Preambolo, considerando (69) da cui emerge tale distinzione (astratta): «Sebbene la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale possa essere applicata senza ricorrere al trattenimento».

88 Sul punto cfr. tra gli altri, E. Celoria, “La normalizzazione della detenzione amministrativa alle frontiere esterne dell’Unione nel Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo”, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, pp. 43 ss.; come ricordato dall’A., richiamando il *Non-paper on “controlled centres” in the EU-interim framework* elaborato nel 2018 dalla Commissione europea, quest’ultima ha individuato nella detenzione alla frontiera «uno strumento funzionale allo svolgimento delle procedure di identificazione e selezione dei cittadini di Stati terzi prima di consentirne la circolazione sul territorio dell’Unione» (p. 54).

89 PICUM, *Exclusion by design: Unveiling unequal treatment and racial inequalities in migration policies*, 2024.

90 Ai sensi dell’art. 2 del Trattato sull’Unione europea «L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».

Cittadini di razza

La mancata riforma della cittadinanza italiana

Sergio Bontempelli

1. Premessa. Una legge vecchia e un dibattito fuorviante

La legge che regola l'acquisizione della cittadinanza italiana risale all'ormai lontano 1992:¹ fu concepita e approvata in un periodo in cui i flussi migratori dall'estero erano relativamente contenuti,² e in cui questioni che negli ultimi anni hanno acquisito grande rilevanza – come quella dei figli di stranieri nati sul suolo italiano, ma non riconosciuti come cittadini italiani – non erano ancora oggetto di un ampio dibattito pubblico.

Si tratta dunque di una legge *vecchia*, del tutto inadeguata a regolare fenomeni profondamente mutati nel tempo. Non a caso da almeno due decenni associazioni, movimenti di base, intellettuali ed esponenti politici (questi ultimi soprattutto di centro-sinistra) invocano una riforma complessiva della cittadinanza.³ Il dibattito degli ultimi anni, tuttavia, è stato segnato da almeno due rilevanti limiti: il primo di carattere – per così dire – «tematico», l'altro di natura più ideologica.

In primo luogo, la discussione si è concentrata quasi esclusivamente sui minori nati in Italia da genitori immigrati, e dunque sull'ampliamento del cosiddetto «*ius soli*». Si tratta di un tema di indubbia rilevanza, se solo si pensa che, oggi, quasi un quinto degli stranieri residenti sono nati e cresciuti nel nostro Paese (sono quindi «stranieri» unicamente in base a una forzatura giuridica...):⁴ e tuttavia, la questione dell'accesso allo *status civitatis* e ai diritti che gli sono connessi è assai più ampia, come vedremo tra poco, e meriterebbe di essere affrontata in tutta la sua complessità.

In secondo luogo, la cittadinanza italiana (che è, o dovrebbe essere, nient'altro che uno status giuridico) è stata sistematicamente confusa con l'«italianità», nozione dai contorni quanto mai vaghi che indicherebbe un insieme di (presunti) caratteri identitari nazionali. A loro volta, questi caratteri identitari vengono rintracciati talora nella lingua («è italiano chi parla italiano»),⁵ talora nella «cultura» o nelle «tradizioni», ma non sono rari i casi di esplicita *razzionalizzazione della nazionalità*, per cui sarebbe italiano solo chi può vantare una discendenza tutta italiana (o addirittura chi ha i tratti somatici «giusti», cioè chi è bianco e caucasico...):⁶

L'accesso allo *status* di cittadino, d'altra parte, è pensato come il risultato ultimo di un processo di «italianizzazione», cioè di acquisizione di una identità e di un modo di essere compiutamente italiani. Se questa «identità» è definita in termini culturali, il percorso di progressiva *acculturazione* è ritenuto possibile (uno straniero può benissimo acquisire gli usi, i costumi o i «valori» della società ospitante), e magari anche auspicabile. Al contrario, per chi pensa che siano i tratti somatici o la discendenza a decidere chi è davvero cittadino, l'assimilazione è un obiettivo irraggiungibile quasi per definizione: i genitori e

i nonni non si possono cambiare, la pelle nera non può diventare bianca, e i lineamenti «esotici» (o presunti tali) non possono trasformarsi in fattezze «caucasiche» o «ariane». È per questa motivazione *razziale* che le destre sono restie a riconoscere la cittadinanza agli immigrati lungo-residenti, o ai loro figli nati e cresciuti nel territorio nazionale. Ed è sempre per questo motivo che il generale Vannacci si ostina a considerare straniera la pallavolista afrodiscendente Paola Egonu, che pure ha un regolare passaporto italiano e per di più rappresenta il nostro Paese nelle più prestigiose competizioni sportive.

Torneremo tra poco su questa razzializzazione della nazionalità, e sulle sue conseguenze. Qui ci interessa soffermarci sulla confusione tra uno *status giuridico* (la cittadinanza, appunto) produttore di diritti e di doveri, e una *identità* personale – comunque definita – associata ad una appartenenza *collettiva*. Nel dibattito pubblico questa confusione è molto frequente, tanto da essere entrata ormai nel senso comune. Si sente dire spesso, ad esempio, che i bambini nati in Italia da genitori stranieri *meritano* la cittadinanza perché anche loro in fondo, sono «come noi»: mangiano gli spaghetti (o la pizza), parlano in dialetto, tifano per la Juventus (o per l'Inter, il Milan, il Torino o l'Atalanta...), guardano Sanremo e la domenica vanno alla partita.⁷ Come se lo status giuridico e i diritti che ne derivano dovessero dipendere dall'adozione di usi e costumi «da italiani».

Questa sovrapposizione tra *identità* e *status* produce effetti deleteri. Il primo effetto è una ingiustificata discriminazione tra coloro che sono italiani dalla nascita (la maggioranza della popolazione), e gli stranieri che acquisiscono la nazionalità in un momento successivo: perché non è affatto vero che, per i primi, la cittadinanza si fonda sulla condizione di caratteri identitari. Chi nasce da genitori italiani è italiano dal primo giorno di vita in base ad un automatismo di legge: a lui (o a lei) non viene chiesto di dimostrare la sua «italianità», la sua padronanza dell'idioma nazionale o la sua adesione a un particolare stile di vita. Se appartiene a una minoranza linguistica – ad esempio ai sud-tirolesi di lingua tedesca dell'Alto Adige – e non padroneggia la lingua italiana, nessuno gli toglierà la cittadinanza per questo. Se adotterà uno stile di vita «da straniero» (qualunque cosa ciò voglia dire), continuerà comunque a essere giuridicamente un cittadino italiano. Anni fa, in un articolo pubblicato sul settimanale Left, facevo notare scherzosamente che a Giorgio Gaber (che cantava «*questa nostra Patria / non so che cosa sia / io non mi sento italiano...*») nessuno propose mai di revocare la nazionalità.⁸ In altri termini, la pretesa di attribuire lo *status civitatis* a chi possiede specifici tratti identitari si applica solo ed esclusivamente agli stranieri: non serve per preservare una qualche omogeneità etno-culturale della popolazione (ammesso, e ovviamente non concesso, che tale omogeneità sia un obiettivo di per sé desiderabile) ma a gettare un'ombra di sospetto sull'«alterità» (vera o presunta) della componente straniera e immigrata.⁹

Ancor più mistificante è l'idea secondo cui essere cittadini significherebbe condividere dei «valori»: chi non accetta i «nostri valori», si dice, non dovrebbe diventare italiano. A molti sembra un discorso di buon senso, e invece è carico di presupposti stigmatizzanti: quali sarebbero mai questi presunti «valori» dell'italianità? Spesso si fa riferimento

all'uguaglianza di genere, o al rispetto dei diritti umani: ma davvero pensiamo che il nostro Paese si fondi su questi principi etici? Basta dare un'occhiata alle statistiche sul *gender gap*, o alla condizione in cui versano le nostre carceri, per nutrire qualche dubbio in proposito. Anche in questo caso, siamo di fronte a un discorso che non mira tanto a definire l'identità nazionale, quanto a etichettare negativamente chi viene da fuori: «loro non rispettano le donne, non sono come noi...».¹⁰ E questa funzione stigmatizzante diventa ancor più esplicita quando alla retorica dei «valori» si affianca il riferimento alla nostra (presunta) «civiltà»: quando cioè si allude alle «radici cristiane dell'Europa», o a una non meglio definita «cultura occidentale», rispetto alla quale gli immigrati sarebbero estranei e nemici; qui, evidentemente, l'appello alla dimensione valoriale serve soprattutto a escludere i musulmani, percepiti come un'alterità irriducibile e vagamente minacciosa.

Proprio la retorica dei valori ci introduce al secondo motivo per cui occorre respingere la facile equazione tra *status giuridico* e *identità*. In uno Stato compiutamente laico, quale l'Italia è o dovrebbe essere, le autorità pubbliche sono neutre non solo rispetto alle appartenenze religiose, ma anche rispetto alle opzioni etiche e politiche dei propri cittadini. Imporre dei «valori» o – peggio – gabellarli come fondamento dell'identità collettiva significa aprire le porte a uno Stato etico (non più laico). E significa anche espellere simbolicamente dalla nazione – cioè *stranierizzare* – tutti coloro che non condividono i «valori di Stato»: se il «vero italiano» è cattolico, i cittadini protestanti o ebrei diventano di colpo italiani di serie B; se l'Italia esiste in quanto ha radici «giudaico-cristiane»,¹¹ i non credenti, i musulmani o i buddisti si trasformano in ospiti sgraditi o a malapena tollerati, anche se hanno in tasca un passaporto del nostro Paese.

La cittadinanza andrebbe dunque svincolata dalla (presunta) identità etno-culturale, e ancorata semmai all'effettiva partecipazione del richiedente alla vita collettiva: ad esempio, in una Repubblica che nella sua Carta Fondamentale si proclama «fondata sul lavoro», dovrebbe essere cittadino chi col suo lavoro quotidiano contribuisce allo sviluppo economico e sociale del Paese. Il richiamo a una presunta omogeneità culturale o, peggio ancora, a caratteristiche etno-razziali, non fa che perpetuare il clima di avvelenato nazionalismo che stiamo vivendo in questi anni.

2. La legge attuale: un breve excursus

Prima di entrare nel merito delle varie proposte di riforma sarà utile descrivere – sia pure per sommi capi, e in modo necessariamente schematico – come funziona l'attuale normativa.

Semplificando molto, la cittadinanza italiana si può ottenere in base a quattro distinte procedure: per diritto di discendenza (cioè perché si è figli o figlie di almeno un genitore italiano), per nascita sul territorio nazionale, per naturalizzazione e per matrimonio.

Il primo caso – il diritto di discendenza – è quello che riguarda la stragrande maggioranza dei cittadini: chi è figlio o figlia di un italiano acquisisce la nazionalità in modo automatico, senza dover fare alcuna richiesta e senza sottoporsi a nessun accertamento

amministrativo sulla propria «italianità». Il funzionario dello Stato Civile si limita a verificare la filiazione da genitore cittadino, e su questa base attribuisce la nazionalità italiana al nuovo nato: si tratta di un diritto soggettivo pieno dell'individuo, che non può essere in alcun modo compresso, limitato o sottoposto a condizioni (ad esempio, a requisiti di reddito o di buona condotta dei genitori).¹² Si noti inoltre che questo principio di discendenza è del tutto indipendente dal luogo di nascita: il figlio di un genitore italiano è comunque italiano, anche se nasce all'estero.

Il secondo caso – il diritto di nascita sul territorio – è invece quello che riguarda più da vicino coloro che, impropriamente, vengono definiti «immigrati di seconda generazione» o «seconde generazioni». ¹³ Secondo l'articolo 4 comma 2 della legge n. 91/92, chi nasce in Italia *da genitori stranieri* può diventare cittadino italiano *se risiede ininterrottamente sul territorio nazionale per diciotto anni consecutivi*. Anche in questo caso, l'acquisizione della nazionalità è un diritto soggettivo,¹⁴ ma con una differenza rilevante: se nella fattispecie della discendenza vi è un automatismo, qui è lo straniero che deve chiedere espressamente di diventare italiano, effettuando – prima del compimento dei diciannove anni – una «dichiarazione di volontà» di fronte all'Ufficiale di Stato Civile. Quest'ultimo è chiamato a verificare la sussistenza dei due requisiti previsti dalla legge (nascita sul territorio e residenza ininterrotta fino al diciottesimo anno), e a conferire di conseguenza la cittadinanza.

Queste due forme di attribuzione della nazionalità – per discendenza e per nascita sul territorio – sono comunemente indicate con le rispettive formule latine, *ius sanguinis* («diritto di sangue») e *ius soli* («diritto di suolo»). Si tratta di espressioni tecniche che i giuristi usano da più di un secolo:¹⁵ e tuttavia – una volta trasferite dalle riviste accademiche al discorso giornalistico – esse hanno finito per svolgere una funzione di *reframing*, cioè di ri-orientamento dell'opinione pubblica. Lo slogan «*un ragazzo nato e cresciuto in Italia ha diritto a essere italiano*» è immediatamente comprensibile, e può suscitare un moto di simpatia e di condivisione; il medesimo concetto espresso con un tecnicismo latino, ad esempio «dobbiamo riformare lo *ius soli*», appare invece più arido, e certamente meno mobilitante, come ha spiegato di recente Giuseppe Faso.¹⁶

Il terzo caso di attribuzione della cittadinanza è quello della «naturalizzazione»: l'articolo 9 della citata legge n. 91 dice che il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, «può concedere» la nazionalità italiana «allo straniero che *risiede legalmente da almeno dieci anni* nel territorio della Repubblica» (gli anni si riducono a quattro per i cittadini dell'Unione Europea e a cinque per i rifugiati). Qui, come altrove, le parole sono importanti. La norma dice che il Presidente «*può concedere*»: il «può» implica che non è obbligato a farlo, e il verbo «concedere» indica un provvedimento squisitamente discrezionale. La naturalizzazione non è dunque un *diritto soggettivo dello straniero* ma – appunto – una *concessione*, o un «interesse legittimo» (per usare un termine tecnico).¹⁷ Ciò significa che, in presenza di importanti motivi legati alla tutela della collettività (ad esempio per esigenze di sicurezza o di ordine pubblico), l'Amministrazione può

rifiutare una domanda di cittadinanza *anche se il richiedente possiede tutti i requisiti previsti dalla legge*. E significa anche – secondo la discutibile interpretazione del Ministero, su cui torneremo tra poco – che gli uffici competenti possono imporre condizioni non enunciate esplicitamente dalla normativa, ma inerenti (per l'appunto) al superiore interesse della collettività.

Il quarto ed ultimo caso di acquisizione della cittadinanza è quello per matrimonio con marito italiano o con moglie italiana. L'articolo 5 della legge prevede che «il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero». Qui non si parla esplicitamente di «concessione»: la giurisprudenza ha però chiarito, pur con qualche distinguo, che anche l'attribuzione della cittadinanza per matrimonio è un provvedimento concessorio, su cui l'Amministrazione esercita un'ampia discrezionalità.¹⁸

Infine, bisogna ricordare che, con il Decreto Salvini del 2018, coloro che richiedono la cittadinanza per residenza o per matrimonio sono stati obbligati a sostenere un esame di lingua italiana.¹⁹ Questa norma è stata giustificata con il consueto ritornello «chi è italiano deve parlare italiano», uno slogan che è in contrasto con i principi ispiratori della nostra Costituzione: come noto, i Padri Costituenti dedicarono una particolare attenzione alla tutela delle minoranze linguistiche, e nel testo della Carta preferirono non inserire alcuna disposizione sulla «lingua ufficiale della Repubblica». Era stato il regime fascista, anni prima, a proclamare la supremazia dell'italiano, e a violare in modo sistematico i diritti dei gruppi regionali alloglotti.²⁰

3. A passo di gambero. Dallo ius soli allo ius scholae

3.1. Allargare lo ius soli: un provvedimento di buon senso

Delle quattro modalità di acquisizione della cittadinanza, quella che ha suscitato il dibattito più vivace è senz'altro lo ius soli. Non è difficile capirne il motivo: rispetto al 1992 – anno in cui è stata emanata la legge attualmente in vigore – è cresciuto in modo esponenziale il numero di minori nati e cresciuti in Italia, ma privi della cittadinanza perché figli di immigrati (si tratta, secondo le stime più accreditate, di almeno 850.000 persone).²¹ Lo ius soli, come abbiamo spiegato qui sopra, è già previsto dalla legge, ma le regole con cui viene attribuito sono irragionevolmente restrittive: la domanda si può presentare solo al compimento del diciottesimo anno di età, e dunque i minorenni, anche in età adolescenziale, sono condannati ad essere stranieri; il requisito della residenza legale ininterrotta, inoltre, esclude tutti coloro che nel corso della loro vita sono tornati per qualche anno nei Paesi di origine dei genitori, o hanno comunque vissuto all'estero per periodi più o meno lunghi.

Riconoscere la cittadinanza a queste centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze sarebbe un provvedimento di buon senso: ma il buon senso, di questi tempi, non si trova a suo

agio nelle aule parlamentari, e soprattutto intrattiene un pessimo rapporto con il nazionalismo e con il cosiddetto «sovranoismo». Da sempre, quando si profila la possibilità di una riforma, la destra insorge e grida all'invasione dei sacri confini, confondendo più o meno volutamente la questione dell'immigrazione con quella della cittadinanza.²² Alcuni esponenti della Lega e di Fratelli d'Italia, in passato, hanno addirittura chiamato in causa il pericolo terrorismo, o il rischio di «far diventare l'Italia una specie di calamita per le partorienti clandestine da ogni parte del mondo» (Ignazio La Russa, 13 maggio 2013).²³

L'idea di riconoscere uno *ius soli* pieno e incondizionato (cioè di conferire la cittadinanza a chiunque nasca in Italia) suscita diffuse ostilità anche oltre i confini della destra politica. Eppure, non si tratta di una proposta così utopica e avveniristica come potrebbe sembrare: gli Stati Uniti, solo per fare un esempio tra i più noti, introdussero lo *ius soli* nel lontano 1868, modificando addirittura la loro Carta Costituzionale; nell'arco di un secolo e mezzo nessun Presidente americano (con la sola eccezione di Donald Trump) ha mai proposto di abolirlo, neppure nei periodi di più intenso panico morale legato all'immigrazione. Non risulta che tutto ciò abbia provocato particolari disastri oltreoceano, tanto che gli Stati Uniti sono tuttora l'economia più sviluppata del mondo.²⁴

Il punto, però, non è tanto quello di perorare la causa dello *ius soli* incondizionato: piuttosto, si tratta di trovare una soluzione ragionevole, che consenta ai tantissimi ragazzi nati e/o cresciuti nel nostro Paese di diventarne cittadini a pieno titolo. È quanto cerca di fare la Campagna «L'Italia sono anch'io» (un cartello di numerose realtà della società civile), che nel 2011 raccoglie più di 200mila firme su un disegno di legge di iniziativa popolare. Secondo tale disegno di legge, la cittadinanza deve essere conferita «a chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia legalmente soggiornante in Italia da almeno un anno»: uno *ius soli*, dunque, non «incondizionato» ma «temperato» – come si comincia a dire proprio all'inizio degli anni Dieci –, conferito solo ai figli di immigrati *regolari*. Nella proposta di iniziativa popolare la cittadinanza può essere attribuita già al momento della nascita, su richiesta dei genitori, ma l'interessato può rinunciarvi quando diventa maggiorenne.²⁵

Il testo si occupa poi, forse per la prima volta, di un'altra categoria di stranieri tradizionalmente esclusi dall'accesso alla cittadinanza: le tante ragazze e i tanti ragazzi che, arrivati in Italia in tenera età – quando avevano pochi mesi o pochi anni di vita – vi sono rimasti stabilmente. Si tratta, anche in questo caso, di cittadini *de facto*, che però – non essendo nati sul territorio nazionale – non rientrano nelle disposizioni sullo *ius soli*, e dunque non possono diventare italiani *de iure*. Il disegno di legge consente di attribuire la cittadinanza, su istanza dei genitori, a tutti i minorenni che siano entrati in Italia prima del compimento del decimo anno di età, oppure che abbiano frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria.

La proposta de «L'Italia sono anch'io» è però troppo avanzata e lungimirante rispetto al quadro politico. E difatti i partiti di centro-sinistra, pur favorevoli a una riforma, suggeriscono di adottare soluzioni più restrittive: in particolare, dicono, ai genitori deve essere

richiesto non un semplice permesso di soggiorno, ma un permesso a tempo indeterminato, e dunque uno status più stabile. Si apre allora una fase di negoziazione, in cui le diverse forze politiche e sociali cercano di trovare una soluzione accettabile per tutti: ed è qui che il dibattito sulla cittadinanza subisce un ulteriore arretramento.

3.2. *Ius culturae: un passo indietro*

Bisogna attendere quasi tre anni perché il centro-sinistra presenti un proprio disegno di legge: il 24 settembre 2015, con il contributo determinante delle forze progressiste, la Prima Commissione Permanente della Camera licenzia un testo «unificato»²⁶ (che cioè mette insieme varie proposte depositate in Aula nei mesi precedenti). La norma è simile a quella de «L'Italia sono anch'io», con due differenze: per lo *ius soli*, il genitore deve avere – come abbiamo visto – un permesso a tempo indeterminato, e non più un permesso di soggiorno «semplice»; quanto ai minori nati all'estero, per diventare cittadini devono essere entrati sul territorio nazionale prima del *dodicesimo anno di età* (e non del decimo), e *inoltre* devono aver frequentato un corso di istruzione (nella proposta delle associazioni, come abbiamo visto, le due ipotesi erano alternative: il richiedente doveva essere entrato prima del decimo anno, *oppure* doveva aver frequentato un corso di studi).

Sul piano degli effetti concreti queste modifiche non stravolgono il senso della proposta avanzata dal mondo associativo: sia la versione de «L'Italia sono anch'io» sia quella della Prima Commissione, infatti, consentirebbero a moltissimi giovani stranieri di acquisire la cittadinanza senza troppi problemi. Le disposizioni approvate alla Camera, certo, sono un po' più restrittive, e questo inevitabilmente ridurrebbe la platea dei beneficiari: tuttavia, anche il nuovo testo è un passo avanti rispetto alla situazione esistente (come evidenzia la Campagna «L'Italia sono anch'io» in una nota dell'ottobre 2015).²⁷

Le leggi, però, non sono soltanto atti normativi: sono anche testi pubblici, destinati ad essere letti, discussi, interpretati e applicati da migliaia di persone, tra commentatori, esperti, magistrati, avvocati e funzionari del Pubblico Impiego. Alcune, poi, vengono dibattute sui giornali, alla radio, alla televisione e sui *social network*. Questa capillare diffusione nel corpo sociale ha delle conseguenze che vanno ben al di là dell'ambito strettamente giuridico: di fatto, le norme contribuiscono a definire i *frame* con i quali una parte rilevante della collettività interpreta determinati fenomeni sociali (nel nostro caso, il fenomeno della presenza straniera).

Se lo analizziamo da questo punto di vista, il disegno di legge della Camera *non è affatto analogo a quello della Campagna «L'Italia sono anch'io»*. In primo luogo, perché, come abbiamo visto, prevede che i genitori del minore nato in Italia abbiano un permesso di soggiorno a tempo indeterminato: un dettaglio non irrilevante, perché per richiedere questo documento è necessario disporre di un reddito minimo e di un alloggio «idoneo», cioè abbastanza spazioso e non sovraffollato.²⁸ Certo, nel 2015 – quando la proposta venne approvata dalla Commissione – più della metà degli stranieri soggiornanti in Italia aveva già questo permesso in tasca, e oggi la percentuale è salita al 60%:²⁹ l'impatto di

una simile disposizione sarebbe dunque relativamente limitato. Ma il messaggio che essa trasmette è molto chiaro: per la prima volta viene istituito un legame tra *l'accesso alla cittadinanza per nascita* e un *requisito di reddito*. Detto in termini brutali e un po' schematici, si lascia intendere che una persona «troppo povera» non può essere italiana.

In secondo luogo, sin dai primi giorni dopo la sua presentazione il disegno di legge della Camera viene ampiamente illustrato e discusso sui mass media: nel dibattito che ne segue le forze politiche del centro-sinistra – forse per tranquillizzare un'opinione pubblica percepita come ostile – lanciano messaggi ambigui, che di fatto ridefiniscono il senso stesso della riforma. In particolare, si soffermano sulla cittadinanza conferita al minore che abbia concluso un ciclo di studi: questa disposizione viene ora chiamata con un nome latino inventato di sana pianta pochi anni prima, «*ius culturae*»,³⁰ e viene giustificata con le classiche argomentazioni assimilazioniste («per avere la cittadinanza bisogna aver acquisito la cultura italiana»). «Storicamente», dirà qualche anno più tardi Matteo Renzi, spiegando il senso di questa ridefinizione, «il rapporto tra *ius soli* (...) e *ius sanguinis* (...) è sempre stato problematico. [Noi] aveva[mo] scelto una strada di compromesso, parlando di *ius culturae*. Si (...) legava [la cittadinanza] al conseguimento di un titolo di studio (...). *Una simile scelta era in linea con la valorizzazione dell'identità culturale quale fattore chiave della vita del Paese*». «Ricordo bene», aggiunge l'ex Presidente del Consiglio, raccontando di una sua visita a una scuola di Firenze, «Maria e Miriam, compagne di banco alle medie, che *condividevano gli stessi programmi televisivi, idoli, abitudini, amici* (...). Maria era cittadina italiana, Miriam no. Senza nessuna spiegazione logica. *Eppure parlavano e parlano la stessa lingua*, con la stessa “c” strascicata [tipica dei dialetti toscani, ndr.]».³¹

Torna, in queste affermazioni, quella confusione tra *status giuridico* e *identità*, cui abbiamo fatto cenno all'inizio del nostro testo. Per Renzi, come per molti esponenti del centro-sinistra,³² i figli di immigrati hanno diritto alla cittadinanza non perché sono nati e cresciuti in Italia, non perché contribuiscono alla vita collettiva del nostro Paese, ma perché in fin dei conti «sono come noi»: parlano il dialetto, guardano gli stessi programmi in Tv, hanno le stesse abitudini; e se non sono «proprio come noi» lo diventeranno grazie alla scuola, che insegnerà loro ad essere «veri italiani».

3.3. *Dallo ius culturae allo ius scholae*

A dispetto dei limiti appena evidenziati, l'approvazione dello *ius culturae* rappresenterebbe un passo avanti importante. E l'iter legislativo della legge lascia ben sperare in un imminente voto favorevole: il 13 ottobre 2015 la Camera dei Deputati approva definitivamente il testo unificato, e lo trasmette all'altro ramo del Parlamento. Gli occhi di migliaia di attivisti afrodiscendenti, e di molti giovani stranieri, sono ora puntati sul Senato della Repubblica: qui, per effetto dei veti incrociati tra le varie forze politiche di maggioranza e di opposizione, la discussione non viene neppure calendarizzata, e il disegno di legge si arena per quasi due anni. Nel frattempo (fine 2016) il governo Renzi si dimette, e viene sostituito dal nuovo esecutivo guidato da Paolo Gentiloni. Nell'aprile

2017 si torna a parlare finalmente di *ius culturae*. La destra si oppone, solleva polemiche, agita lo spettro dell'invasione e dello stravolgimento dell'identità nazionale. Il 15 giugno 2017 il Senato decide di incardinare il disegno di legge in una corsia preferenziale, e di rinviare di conseguenza la discussione su altri provvedimenti ritenuti meno urgenti. In Aula le opposizioni, in particolare la Lega Nord, insorgono, espongono cartelli con scritto «No allo *ius soli*» e cercano di impedire il dibattito. Ne segue un vero e proprio parapiglia, in cui rimane lievemente ferita la Ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli. Il 17 luglio la maggioranza, divisa al suo interno e timorosa di uno scontro frontale con la destra, decide di rinviare l'approvazione del disegno di legge: con la scadenza della legislatura alle porte, è il primo passo per un vero e proprio affossamento della riforma. In autunno qualcuno ventila la possibilità di porre la fiducia, ma non se fa nulla: il 23 dicembre manca il numero legale, e il ddl non viene discusso. La tanto agognata modifica della normativa sulla cittadinanza viene definitivamente seppellita.³³

Nella XVIII legislatura vengono depositati tre nuovi disegni di legge. Il primo, proposto da Laura Boldrini, riprende quasi tutte le disposizioni de «L'Italia sono anch'io». Il secondo, depositato da Matteo Orfini (Pd), è sostanzialmente un calco dello *ius culturae* affossato dalle Camere pochi mesi prima. Il terzo, a firma di Renata Polverini (Forza Italia), ha un'impostazione più restrittiva: per i nati in Italia prevede la possibilità di ottenere la cittadinanza dopo un ciclo di studi, oppure previo superamento di un esame sulla lingua e la cultura italiana, nonché sui principi e le norme fondamentali dell'ordinamento giuridico.³⁴ Il clima, però, non è dei più favorevoli, e anche queste proposte non vengono approvate.

Infine, il tema della cittadinanza ai minori sembra ritornare di attualità nell'estate 2024. A Ferragosto, in una intervista rilasciata al quotidiano *Il Messaggero*,³⁵ il leader di Forza Italia e Ministro degli Esteri Antonio Tajani si dichiara contrario allo *ius soli*, ma apre alla possibilità di riconoscere la cittadinanza a chi «ha svolto un percorso scolastico, sente di appartenere a questo Paese e lo dimostra quotidianamente (...) *con la conoscenza della nostra lingua e con l'adesione spirituale e concreta ai valori della nostra cultura*» (si noti il riferimento ai «valori» e alla «cultura»). Il titolare della Farnesina soppesa le parole, è molto attento a non apparire troppo vicino al Pd e al centro sinistra, e perciò non parla di *ius culturae*: definisce la sua proposta – ancora molto generica, affidata com'è a vaghe petizioni di principio – con l'ennesima espressione latina, «*ius scholae*». Le dichiarazioni di Tajani suscitano la consueta levata di scudi della Lega, ma sembrano svanire nel nulla già alla chiusura della stagione balneare: negli ultimi giorni di agosto, quando queste pagine andavano in stampa, gli echi della polemica si stavano già spegnendo.

Così, dopo un decennio di dibattiti infuocati, nessuna riforma ha mai visto la luce. A chi pensava che lo *ius soli* potesse essere approvato solo rendendolo più «digeribile», vincolandolo a requisiti e «paletti» molto restrittivi, o ancorandolo ad una sorta di *assimilazione culturale* tramite la scuola, la risposta è arrivata dai fatti: né lo *ius soli* «molto temperato» (con l'obbligo per i genitori di avere il permesso di soggiorno di lungo periodo), né lo *ius culturae*, né tantomeno il genericissimo *ius scholae* sono diventati

legge. E ancora oggi vi sono decine di migliaia di «italiani senza cittadinanza» che attendono una risposta dalla politica e dalle istituzioni.

4. L'elefante nel tinello: la naturalizzazione

4.1. *Al riparo da occhi indiscreti*

Se lo *ius soli* è stato ampiamente discusso tanto dalla politica quanto dai grandi media, altre due importanti modalità di acquisizione della cittadinanza – la naturalizzazione per residenza e quella per matrimonio³⁶ – sono rimaste del tutto al di fuori del dibattito pubblico. Eppure, non si tratta di procedure marginali, riservate a pochi o a pochissimi beneficiari: stando alle ultime statistiche disponibili (aggiornate al 2022), nell'arco di quattro anni le naturalizzazioni sono state circa 330mila, il 55% di tutte le acquisizioni di cittadinanza.³⁷

Sottratta al dibattito pubblico, questa procedura è stata gestita in piena autonomia dalle burocrazie ministeriali, che hanno da sempre – lo vedremo tra un attimo – una concezione molto restrittiva della nazionalità: per loro, il «popolo italiano» è e deve rimanere una famiglia chiusa, che solo in casi molto particolari può ammettere nei suoi ranghi persone esterne. Gli alti funzionari del Viminale si sentono i «custodi» di questa *tribù* esclusiva (ed escludente), e ritengono di doverla proteggere da ogni indebita interferenza esterna. Nella loro ottica, la protezione della tribù è persino più importante del rispetto formale della legge: e infatti negli ultimi due decenni la procedura di accesso alla naturalizzazione si è progressivamente irrigidita, ben al di là di quanto preveda la normativa.

4.2. *Una burocrazia che fa le leggi*

Un esempio di questo irrigidimento riguarda i limiti di reddito. Oggi, per poter presentare la domanda di cittadinanza per residenza, lo straniero deve aver percepito nell'ultimo triennio un reddito non inferiore a quello necessario per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Si tratta, beninteso, di cifre relativamente modeste (a seconda della composizione del nucleo familiare, si va da un minimo di 8.200 a un massimo di 13-14mila euro l'anno lorde), che però lanciano un segnale preciso: la cittadinanza è vincolata al reddito, e chi è «troppo povero» non può diventare italiano...

È una innovazione molto rilevante, che dovrebbe essere prevista da una legge e non introdotta in modo surrettizio dalla prassi amministrativa. E invece, basta consultare le due norme di riferimento (la legge n.91/92 e il relativo regolamento di attuazione)³⁸ per accorgersi che non vi è alcuna traccia di limiti di reddito. Questi limiti sono stati imposti da una circolare del Ministero dell'Interno del 2007, nella quale gli alti funzionari non mancarono di ribadire la loro assoluta discrezionalità: «L'atto concessorio della cittadinanza italiana basato sulla residenza è (...) di natura squisitamente discrezionale (...): *l'Amministrazione deve verificare sia i requisiti prescritti dalla legge, sia l'insieme di ulteriori elementi che motivino l'opportunità della concessione*».³⁹ Questa discrezionalità così ampia, addirittura

svincolata dalla legge, può facilmente sconfinare nell'arbitrio: sono ben noti i casi di cittadini stranieri incensurati, a cui è stata negata la naturalizzazione per la loro presunta e mai provata «contiguità» con movimenti islamisti radicali o con organizzazioni terroristiche, in assenza di condanne o anche solo di indagini della magistratura.⁴⁰

4.3. *Un atto di «Alta Amministrazione»?*

Questa discrezionalità amministrativa quasi assoluta è stata avallata anche dai tribunali, in particolare dal Consiglio di Stato che su questo tema ha maturato una giurisprudenza costante e inequivocabile.⁴¹ Nel corso degli anni il Consiglio di Stato ha persino ridefinito l'atto di concessione della cittadinanza: che non è più considerato un provvedimento amministrativo ordinario – come potrebbero essere, solo per fare alcuni esempi, una concessione edilizia o il rilascio di un permesso di soggiorno – ma come un «atto di Alta Amministrazione». Con questo termine la dottrina giuridica designa quegli atti che hanno natura «di suprema direzione della Pubblica Amministrazione, di raccordo della funzione di indirizzo politico con quella amministrativa».⁴² In parole povere, si tratta di qualcosa che sta a metà strada tra il provvedimento amministrativo vero e proprio (che deve limitarsi ad applicare una norma esistente) e l'atto politico (che ovviamente non può andare contro la legge, ma che ha una maggiore libertà di azione: la politica, di norma, fa le leggi più che *adeguarsi ad esse*).

In base a questo orientamento, le burocrazie ministeriali possono rifiutare la cittadinanza anche quando il richiedente ha tutti i requisiti per ottenerla. Secondo il Consiglio di Stato, per esempio, gli uffici possono addirittura entrare nel merito del comportamento individuale dello straniero, giudicandolo «non meritevole» a prescindere dall'esistenza di una condanna penale: «rientra nell'area in cui legittimamente si estende la discrezionalità spettante all'Amministrazione», dicono i giudici, «la valutazione del peso negativo ascrivibile a comportamenti riprovevoli *anche risalentì e non certificati da una pronuncia del giudice penale*».⁴³

Insomma, secondo il Consiglio di Stato i funzionari ministeriali possono definire «riprovevole» – e quindi ostativo alla concessione della cittadinanza – anche un comportamento legittimo, non vietato dalla legge o comunque non sanzionato da alcun tribunale. Non c'è bisogno di rilevare quanto sia pericolosa l'attribuzione di una discrezionalità così ampia, praticamente senza limiti. Di fatto, la Pubblica Amministrazione si trasforma in una «Burocrazia-Leviatano»: in un potere svincolato cioè dalla legge e da ogni controllo democratico, ultimo retaggio di una sovranità «assoluta» che le Costituzioni otto-novecentesche avevano promesso di cancellare per sempre.

4.4. *L'Ubu al potere: la nuova procedura di naturalizzazione*

Michel Foucault osservava che la burocrazia statale, quando si sottrae ai controlli – quando diventa un «potere assoluto», nel senso indicato qui sopra – tende a presentarsi ai suoi amministratori in forma ridicola, «ubuesca», teatralmente stupida, inefficiente

e irragionevole: «il grottesco», diceva il filosofo francese nelle sue lezioni al Collège de France del 1974-1975, «è uno dei procedimenti essenziali della sovranità arbitraria. Ma il grottesco è anche un procedimento inerente alla burocrazia applicata. Che la macchina amministrativa (...) passi attraverso un funzionario mediocre, nullo, imbecille, superficiale, ridicolo, consunto, povero, impotente, tutto ciò è stato uno degli elementi essenziali delle grandi burocrazie occidentali a partire dal XIX secolo». Questa «ottusità» degli apparati amministrativi, paradossalmente, non è una debolezza ma un ingrediente costitutivo della loro potenza sociale: imponendo procedure apparentemente senza senso, le burocrazie «[manifestano] in modo evidente l'insormontabilità e l'inevitabilità del potere, che può per l'appunto funzionare in tutto il suo rigore (...) anche allorquando è nelle mani di qualcuno realmente squalificato». ⁴⁴ Le recenti modifiche alla procedura di naturalizzazione, predisposte dal Ministero dell'Interno, sembrano il frutto di questa «logica del grottesco»: come vedremo tra un attimo, infatti, esse introducono disposizioni che non sembrano dettate da alcuna logica comprensibile.

Con una Circolare del 2021 il Viminale ha annunciato l'entrata in funzione di un nuovo «Portale Cittadinanza», un software online grazie al quale i richiedenti possono compilare e inviare i moduli per la domanda di naturalizzazione. ⁴⁵ Gli stranieri che intendano diventare cittadini devono in primo luogo registrarsi al Portale, utilizzando il proprio Spid; una volta entrati nell'area riservata, accedono al modulo, che va riempito in ogni sua parte e inviato per via telematica. La Prefettura competente per territorio esamina il modulo, controlla che sia stato compilato correttamente e, in caso affermativo, lo invia al Ministero per la decisione nel merito; se riscontra inesattezze o errori, *respinge la domanda* (una procedura completamente illegittima, come vedremo tra poco), e obbliga il richiedente a ripresentarla.

Chi comincia a compilare il modulo, però, si accorge subito che qualcosa non va. Il sistema chiede infatti di inserire per ben sei volte gli stessi dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, Paese di cittadinanza. Perché è necessario ripetere queste informazioni? Perché prima si devono riportare le proprie generalità anagrafiche, e subito dopo bisogna trascrivere i dati riportati in cinque documenti: certificato di nascita, carta di identità italiana, passaporto, permesso di soggiorno e certificato penale del Paese di origine. In pratica, bisogna compilare sei schermate pressoché uguali, ma riferite a documenti diversi. Ma a cosa serve questa singolare procedura?

Il problema – dicono i funzionari ministeriali nella loro circolare – è quello dell'«allineamento dei dati» e delle «difformi generalità». Può succedere cioè che i vari documenti dello straniero riportino diciture parzialmente diverse: si tratta di piccole difformità, perfettamente giustificabili con un minimo di ragionevolezza e di buon senso. Uno dei casi tipici riguarda il luogo di nascita, che in alcuni documenti del Paese di origine può essere scritto riportando solo la città, e in altri la città e la provincia/distretto di appartenenza. Ad esempio, un cittadino albanese potrà avere scritto sul passaporto «nato a Bushat», e sul certificato penale «nato a Bushat-Scutari». Che è un po' come se per un

italiano si dicesse «nato a Segrate» o «nato a Segrate-Milano»: è fin troppo evidente che le due diciture indicano lo stesso luogo, nel secondo caso riportando anche la provincia.

Ora, su queste difformità si è costruita negli ultimi mesi una barriera che impedisce ai richiedenti, letteralmente, di presentare le domande. Quando infatti lo straniero fa un piccolo errore di trascrizione, o quando i documenti presentano delle piccole discrepanze (come nell'esempio del luogo di nascita, con o senza la provincia), la Prefettura rigetta immediatamente le domande, ritenendole inammissibili. Così, i richiedenti sono costretti a inviare nuovamente il modulo, e spesso a rifare i documenti rilasciati dal Paese di origine se questi sono scaduti (il certificato penale, ad esempio, ha una validità di sei mesi). Si tratta di una violazione palese delle norme sul procedimento amministrativo, che prevedono espressamente l'istituto della «integrazione documentale»: vuol dire che, in presenza di piccoli errori o dati discordanti, l'Amministrazione deve non rigettare la domanda, ma chiedere all'interessato di correggerla.⁴⁶

4.5. Esclusi per un trattino, o per un «patronimico»

Tutto questo produce conseguenze che, se non fossero ingiuste e discriminatorie, avrebbero anche un risvolto involontariamente comico. Torniamo all'esempio del cittadino albanese nato a Bushat o a Bushat-Scutari. In presenza di due dati «diversi» (diciamo così), l'Amministrazione sospetta di non avere di fronte la stessa persona: insomma, se nella carta di identità ho scritto «nato a Segrate» e nella patente risulterà «nato a Segrate-Milano», secondo i nostri funzionari ciò significa che la carta di identità e la patente appartengono a due individui diversi nati in due luoghi differenti. Per rimediare al problema, il malcapitato deve recarsi alla propria Ambasciata e farsi rilasciare una dichiarazione che attesti la sua identità: deve cioè procurarsi un documento in cui si dica che «Bushat» è esattamente lo stesso posto di «Bushat-Scutari». L'Italia sta dunque costringendo le rappresentanze diplomatiche straniere a rilasciare certificazioni completamente inutili, da cui si evincono cose ovvie. È come se chiedessimo a un idraulico di certificare cento volte che l'acqua è bagnata: l'idraulico in questione non ci prenderebbe tutti per cretini?

E siccome il grottesco non ha mai fine, i casi di inammissibilità si sono moltiplicati a dismisura. Ci sono coloro che sono stati esclusi per un banale segno ortografico, perché si chiamavano Anna-Maria, Pier-Paolo, Pier-Carlo (con il trattino), ma in alcuni documenti figuravano come Anna Maria, Pier Paolo, Pier Carlo (senza trattino). C'è la ragazza nata a «Teheran» (con due «e», prima e dopo la «h»), ma nella carta di identità risultava nata a «Tehran» (senza la seconda «e»): è stato necessario spiegare alla Prefettura – prima di inviare nuovamente la domanda, che era stata rigettata per inammissibilità – che le due dizioni sono perfettamente identiche, tanto che la stessa Ambasciata italiana in Iran, sul suo sito, le usa entrambe.⁴⁷

Ma il caso forse più clamoroso riguarda il cosiddetto «patronimico». Nei Paesi di lingua slava – ad esempio in Russia, in Bulgaria e in Ucraina – tutti i cittadini hanno,

oltre al nome e al cognome, un terzo appellativo, chiamato appunto «patronimico» e derivante dal nome del padre. Per fare un esempio, l'attuale Presidente dell'Ucraina si chiama Volodymyr *Oleksandrovyc* Zelens'kyj: «Oleksandrovyc» è il patronimico, e vuol dire «figlio di Oleksandr». Poiché nei Paesi occidentali non si usa e potrebbe generare confusione, questo terzo appellativo viene solitamente omesso nei passaporti, e di conseguenza non compare né sul permesso di soggiorno né sulla carta di identità. Quando però presenta la domanda di cittadinanza, lo straniero deve esibire il certificato di nascita e il certificato penale del Paese di origine, e in questi due documenti viene riportato anche il patronimico. In questo caso, il Ministero chiede non solo di presentare la consueta certificazione dell'Ambasciata, ma anche di correggere i dati anagrafici registrati al Comune di residenza, inserendo il patronimico come secondo nome.⁴⁸ E proprio questa richiesta crea un circolo vizioso che pare uscito da un romanzo di Kafka: gli Uffici Anagrafe dei Comuni sono obbligati per legge a registrare i residenti stranieri con i dati indicati nei loro passaporti,⁴⁹ e non possono dunque inserire il patronimico nei dati personali. Il risultato di questo circolo vizioso è una vera e propria discriminazione: i cittadini di alcuni Paesi – tra cui l'Ucraina, con cui l'Italia intrattiene come noto ottimi rapporti diplomatici – non possono di fatto presentare domanda di naturalizzazione⁵⁰.

5. Conclusioni

La legge sulla cittadinanza andrebbe radicalmente riformata. Non solo perché è una norma vecchia, pensata per un Paese di emigrazione e non di immigrazione, ma anche perché è figlia di una immagine «familistica» della nazionalità: cioè dell'idea secondo cui il popolo italiano sarebbe – per l'appunto – una famiglia chiusa, una comunità esclusiva (ed escludente), che non può e non deve accogliere al suo interno persone estranee al «ceppo originario», alla «razza» (o etnia) autoctona. Lo si vede bene nel rifiuto dello *ius soli*, ma anche nei mille ostacoli frapposti agli stranieri che, dopo una lunga permanenza sul territorio nazionale, chiedono di diventare cittadini italiani.

La riforma della cittadinanza non può che partire da una contestazione radicale di questo approccio. È necessario introdurre robusti elementi di *ius soli*, garantire la nazionalità ai minori arrivati da piccoli o piccolissimi, rendere meno rigidi i requisiti per la naturalizzazione (diminuendo gli anni di residenza necessari per presentare la domanda, come già proponeva la Campagna «L'Italia sono anch'io»). *Last but not least*, la cittadinanza per residenza e quella per matrimonio devono essere non più «concessioni» gentilmente elargite dalle burocrazie statali, ma veri e propri diritti: perché chi vive e lavora stabilmente nel nostro Paese deve avere l'opportunità, se lo desidera, di diventarne cittadino a pieno titolo. Quella della cittadinanza non è una questione che riguarda solo gli stranieri: ha a che fare con la qualità della nostra democrazia. Per questo una riforma è necessaria, e anche urgente.

Note

1 Legge 5 febbraio 1992, n. 91, *Nuove norme sulla cittadinanza*, in «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana», serie generale, anno 133, n. 38, 15 febbraio 1992, pagg. 5-10.

2 Nel 1992 i residenti stranieri registrati nelle Anagrafi comunali erano circa 570mila, e rappresentavano appena l'1% della popolazione, mentre i nati in Italia da genitori stranieri erano poco meno di 12mila, il 2% della presenza straniera complessiva. Oggi, i residenti immigrati sono più di cinque milioni, e tra loro circa 850mila (il 17% del totale) sono nati in Italia. Si veda: Domenico Gabrielli ed Enrico Bisogno (a cura di), *La presenza straniera in Italia negli anni '90*, Istat, Roma 1995, ora in https://ebiblio.istat.it/digibib/Presenza%20straniera%20/PUV0364350_La_presenza_straniera_in_Italia_negli_anni90.pdf, pagg. 35 e 54; Idos, *Dossier Statistico Immigrazione 2023*, Idos edizioni, Roma 2023, pag. 15; Istat, *Popolazione residente e dinamica demografica. Anno 2022*, Istat, Roma 2023, <https://www.istat.it/it/files/2023/12/CENSIMENTOEDINAMICADEMOGRAFICA2022.pdf>, pag. 15.

3 Secondo Colucci, Gallo e Tilmoun, le prime mobilitazioni per la riforma della normativa risalgono al 2005, quando si costituì la «Rete G2-Seconde Generazioni», fondata da figli di immigrati nati in Italia. Proprio la Rete G2 contribuì a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di una nuova politica della cittadinanza, fondata su un più ampio riconoscimento dello ius soli. Cfr. M. Colucci, S. Gallo e M. Tilmoun, *Cittadinanza, un percorso da ricominciare*, in «Il Mulino», sito web dell'omonima rivista, articolo dell'11 febbraio 2022, <https://www.rivistailmulino.it/a/cittadinanza-un-percorso-da-ricominciare>. Sempre nel 2005, il programma dell'Unione (la coalizione di centro-sinistra guidata dal candidato Premier Romano Prodi) chiedeva – sia pure in termini ancora abbastanza generici – di conferire la cittadinanza ai minori nati in Italia (Unione di Centro-Sinistra, *Per il bene dell'Italia. Programma di Governo 2006-2011*, Roma 2005, https://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Prog/Programma-Unione-bozza-finale-19_01_.pdf, pag. 256). Il movimento per la riforma della cittadinanza avrebbe ricevuto nuovo impulso qualche anno più tardi, nel 2011, con l'avvio della campagna «L'Italia sono anch'io».

4 Si vedano i dati riportati alla nota 2.

5 «Per avere la cittadinanza», dichiarò ad esempio nel 2018 l'allora Ministro dell'Interno Matteo Salvini, «devi avere conoscenza della lingua italiana. Io mi sono trovato da amministratore di fronte a casi in cui dovevano leggere tre righe e non riuscivano a leggere nemmeno queste tre righe. Dimmi tu come puoi essere cittadino se non *spiaccichi* [sic!] nemmeno una parola di italiano» (Matteo Salvini, trasmissione «Otto e Mezzo» su La7, puntata del 7 novembre 2018, visibile in <https://www.youtube.com/watch?v=3vGUsw41II4>, minuto 9' e 49"). Su queste dichiarazioni, e sul verbo «spiacciare» al posto di «spicciare», si è esercitata Pironia di Adriano Sofri, «Salvini vince perché 'spiaccica'», in *Il Foglio*, edizione online, 9 novembre 2018, <https://www.ilfoglio.it/piccola-posta/2018/11/09/news/salvini-vince-perche-spiaccica-223538/>.

6 Sono ben note le affermazioni del Generale Roberto Vannacci a proposito della pallavolista afrodiscendente Paola Egonu: «Anche se abbiamo seconde generazioni di Italiani dagli occhi a mandorla, il riso alla cantonese e gli involtini primavera non fanno parte della cucina e della tradizione nazionale; anche se Paola Egonu è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità che si può invece scorgere in tutti gli affreschi, i quadri e le statue che dagli etruschi sono giunti ai giorni nostri» (Roberto Vannacci, *Il mondo al contrario*, Independently published, 2023, pag. 110).

7 Venti anni fa i Democratici di Sinistra (una delle forze politiche che di lì a poco sarebbero confluite nell'attuale Partito Democratico) promossero una campagna per il diritto di voto agli stranieri residenti tutta fondata su questo approccio: in uno dei manifesti

della campagna si vedeva il volto di un bambino dalle fattezze orientali, con accanto la scritta: «È nato in Italia, va a scuola con i nostri figli, *tifa per Totti, adora la pizza*: perché domani non dovrebbe votare italiano?» (il corsivo è nostro). Il fatto di «adorare la pizza» era, nell'intenzione dei promotori della campagna, un indicatore evidente di «italianità», e dunque un motivo valido per riconoscere il diritto di voto. L'episodio è raccontato in Giuseppe Faso, *Lessico del razzismo democratico. Le parole che escludono*, Derive e Approdi, Roma 2008, pagg. 77-78. I manifesti della campagna sono riprodotti in G. Faso, *Le parole che escludono. Voci per un dizionario*, pubblicazione a cura dell'Arci Nazionale, Roma 2006.

8 Cfr. S. Bontempelli, «La cittadinanza, Gaber e Toto Cutugno», in *Left*, settimanale, n. 14, 5 aprile 2019, pagg. 8-9.

9 Sul punto si vedano le acute osservazioni in D. Kochenov, *Cittadinanza*, Il Mulino, Bologna 2019, pagg. 31-32.

10 «È inutile e anche ridicolo», ha scritto Giuseppe Faso, «richiamare chi arriva [dall'estero] all'adesione a valori presunti, come il rispetto della donna e delle istituzioni. Se in Italia ci fosse un numero di parlamentari donne meno esiguo dell'attuale, forse la dichiarazione ministeriale sul rispetto per donne e istituzioni avrebbe qualche chance di credibilità diversa dallo zero (...). Nel recente processo su Mafia Capitale, rilevanti sono stati i casi di omertà in aula: tutto il contrario di comportamenti di alcuni [stranieri] "accolti", come il marmista Medhi Dehnavi, che è rimasto solo e poco protetto da numerosi pestaggi a denunciare le sopraffazioni criminali di un clan mafioso. Sarà bene non dare per scontato che "loro" devono aderire ai "nostri" valori: nostri, di chi?» (Giuseppe Faso, «Dall'accordo al Piano di Integrazione dei titolari. Il riadattamento di retoriche stigmatizzanti, la consensualità subalterna», in Vincenzo Carbone, Enrico Gargiulo e Maurizia Russo Spina (a cura di), *I confini dell'inclusione. La civic integration tra selezione e disciplinamento dei corpi migranti*, Derive e Approdi, Roma 2018, pagg. 139-169, citazione a pag. 152).

11 Nella «Carta dei Valori della Cittadinanza e dell'Integrazione», predisposta dal Ministero dell'Interno e fino a poco tempo fa fatta firmare obbligatoriamente a tutti i richiedenti la cittadinanza, si leggeva ad esempio: «L'Italia è uno dei Paesi più antichi d'Europa che affonda le radici nella cultura classica della Grecia e di Roma. Essa si è evoluta nell'orizzonte del cristianesimo che ha permeato la sua storia e, insieme con l'ebraismo, ha preparato l'apertura verso la modernità e i principi di libertà e di giustizia». Ministero dell'Interno, *Carta dei Valori della Cittadinanza e dell'Integrazione*, allegata a Decreto Ministeriale 23 aprile 2007, *Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione*, in «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana», serie generale, anno 148, n. 137, 15 giugno 2007, pagg. 14-17 (i corsivi sono nostri).

12 Cfr. B. Barei, *Cittadinanza*, in Paolo Morozzo della Rocca (a cura di), *Immigrazione, asilo e cittadinanza*, Maggioli, Rimini 2017, pagg. 379-421, in particolare pag. 394. La natura di diritto soggettivo della cittadinanza per filiazione si deduce anche dal tenore perentorio della formulazione normativa: all'art. 1 della citata legge 91/92 si legge infatti che «è cittadino per nascita» (dunque senza altra specificazione o requisito) «il figlio di padre o di madre cittadino».

13 L'etichetta di «seconda generazione» è impropria, perché definisce come «immigrati» ragazzi che sono nati e cresciuti in Italia, e che quindi non hanno mai compiuto un percorso di immigrazione. Di recente, molti attivisti e attiviste afrodiscendenti, o comunque con *background* migratorio, hanno adottato l'autodefinizione di «italiani e italiane senza cittadinanza», che è assai più pertinente e adeguata.

14 Cfr. Corte di Cassazione, sez. unite civili, ordinanza n. 1053 del 14 gennaio 2022, punto 1.1: «La Legge n. 91 del 1992, nel disciplinare l'acquisto della cittadinanza italiana, prevede, accanto ad ipotesi in cui lo stesso ha luogo in virtù del possesso di particolari requisiti (art. 1, art. 2, comma 1, artt. 3 e 14), altre ipotesi in cui si richiede un'apposita dichiarazione

di volontà dell'interessato (art. 4), ed altre ancora in cui è invece necessaria una specifica determinazione amministrativa (art. 9): l'esclusività del riferimento ai requisiti prescritti ha indotto la dottrina a parlare, (...) in riferimento al secondo gruppo, (...) di acquisto volontario, in quanto dipendente appunto dalla volontà dell'interessato, da manifestarsi nelle forme e nei termini previsti dalla legge, *con la precisazione, però, che anche in questi casi ai fini del riconoscimento della cittadinanza è sufficiente il mero riscontro dei requisiti prescritti, oggettivamente individuati*» (il corsivo è nostro).

15 I giuristi italiani parlavano di «*ius sanguinis*» e «*ius soli*» già alla fine dell'Ottocento. Si veda ad esempio E. Levi Catellani, *Cittadinanza e naturalizzazione*, in *IV Congresso giuridico nazionale*, Napoli, 1897: *Relazioni della sezione di diritto pubblico*. 1897, Tipografia Cav. A. Tocco, Napoli 1897, pagg. 49-64. Queste espressioni non compaiono invece nella conferenza sulla «nazionalità e il diritto delle genti» tenuta nel 1851 da Pasquale Stanislao Mancini, il principale artefice del primo Codice Civile dell'Italia unita, nel quale erano contenute anche le prime norme sulla cittadinanza (Pasquale Stanislao Mancini, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Prelezione al corso di diritto internazionale e marittimo pronunciata nella R. Università di Torino dal professore Pasquale Stanislao Mancini nel dì 22 gennaio 1851*, Tipografia Eredi Botta, Torino 1851).

16 Cfr. Giuseppe Faso, «La misura del problema», in *Cronache di Ordinario Razzismo*, sito internet, post del 7 ottobre 2019, <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/la-misura-del-problema/>. Faso fa riferimento al lavoro di George Lakoff, lo studioso che più di altri ha insistito sull'importanza dei *frame* cognitivi nella comunicazione pubblica e politica. Particolarmente illuminante è l'esempio che Lakoff propone, quello delle politiche fiscali: «Dal giorno dell'insediamento di George W. Bush alla Casa Bianca», scrive, «prese a circolare l'espressione “sgravio fiscale” (...). Uno sgravio presuppone l'esistenza di una sofferenza (...), e di un soggetto che interviene per rimuovere tale sofferenza, configurandosi pertanto come un eroe; chiunque tenti di ostacolare l'eroe, impedendo lo sgravio, rappresenta invece il malvagio (...). Ecco: questo è un “frame”. È una cornice costituita da concetti come “sofferenza” ed “eroe”. L'espressione “sgravio fiscale” è stata coniata alla Casa Bianca e, tramite comunicati stampa, si è diffusa in ogni radio, televisione e quotidiano del Paese (...). Ben presto hanno iniziato a parlare di “sgravi fiscali” anche i democratici, dandosi da soli la zappa sui piedi» (George Lakoff, *Non pensare all'elefante. Come riprendersi il discorso politico*, Chiarelettere, Milano 2014, pag. 16).

17 La distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo è stata a lungo discussa in letteratura: ricostruire l'ampio dibattito su questo tema esula sia dagli obiettivi di questo scritto, sia dalle competenze dell'autore. Qui si riprende la definizione riportata in Luigi Ferrajoli, «Diritti Fondamentali», in Ermanno Vitale (a cura di), *Diritti Fondamentali. Un dibattito teorico*, Laterza, Bari-Roma 2002, pagg. 5-40, in particolare pag. 27.

18 Per la Corte di Cassazione questo potere discrezionale è pienamente operante nel caso della naturalizzazione, mentre sulla cittadinanza per matrimonio si esercita *in negativo*: «il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della Pubblica Amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto» (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 1000 del 27 gennaio 1995). Si tratta di dettagli che non interessano direttamente la nostra trattazione.

19 Legge 1 dicembre 2018, n. 132, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, serie generale, anno 159 n. 281, 3 dicembre 2018, art. 14, comma 1 lettera a-bis), pagg. 1-17. L'esame deve attestare il raggiungimento di un'adeguata conoscenza dell'italiano, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Sono esentati dall'esame i titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, e coloro che hanno un titolo di studio conseguito presso un istituto pubblico di istruzione. Sull'uso improprio del QCER per attestare la conoscenza della lingua si vedano le preziose riflessioni contenute in Giuseppe Faso e Alan Pona, “Conosci te stesso. Le prove di lingua: una barriera di connivenze”, in Lunaria (a cura di), *Cronache di ordinario razzismo. Secondo libro bianco sul razzismo in Italia*, ed. dell'Asino, Roma 2011, pagg. 54-63.

20 Secondo la Corte Costituzionale, la Carta «conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l'italiano come unica lingua ufficiale» (sentenza n. 28, anno 1982). In sede di ricostruzione storica, però, è difficile non riconoscere che «quando i costituenti affrontano il tema della lingua (...), quella che hanno alle spalle è un'esperienza nella quale l'affermazione del carattere ufficiale della lingua italiana, inserita nello Statuto secondo un'ispirazione liberale e tollerante, una volta stretto il suo rapporto col principio di sovranità, fino a diventare quasi un segno distintivo di uno Stato tutto costruito sul principio di sovranità, aveva finito per spazzare via ogni diritto linguistico delle minoranze alloglotte» (così Paolo Caretti, “Lingua e costituzione”, in *Rivista AIC - Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 2/2014, https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2014_Caretti.pdf, pag. 5). Sulla repressione delle minoranze linguistiche nel periodo fascista si veda Eric Gobetti, *E allora le foibe?*, Laterza, Bari-Roma 2020, pagg. 19-25.

21 Si vedano i dati riportati alla nota 1.

22 Gli esempi di questo atteggiamento sono numerosissimi, e occuperebbero probabilmente decine e decine di pagine. Tanto per citarne alcuni, possiamo qui ricordare una dichiarazione rilasciata alle agenzie, nel 2010, dall'allora Presidente del Gruppo PdL alla Camera Maurizio Gasparri: «Per la cittadinanza lo ius sanguinis resta un ottimo criterio. Applicare in Italia lo ius soli vorrebbe dire *favorire il massiccio ingresso di stranieri* con conseguenze negative rispetto ad un'equilibrata politica dell'integrazione e dell'accoglienza» (Agenzia Dire, *Cittadinanza, Gasparri: “Lo ius soli favorisce l'ingresso degli stranieri”*, pubblicato in «Redattore Sociale», sito web, notizia del 13 maggio 2010, https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/cittadinanza_gasparri_lo_ius_soli_favorisce_l_ingresso_degli_stranieri_). «Se la legge entrasse in vigore», scriveva *Il Giornale* nel 2017, a proposito della proposta di riforma allora all'esame delle Camere, «immediatamente quasi un milione di stranieri diventerebbero cittadini italiani. La “cittadinanza facile” *provocherebbe un'altra spinta all'immigrazione*, già a livelli insostenibili, aumentando il peso sul sistema sanitario, sulla previdenza e sull'occupazione (...). Un tasso elevato [di immigrazione] (...) può provocare crescente disoccupazione e conflitti etnici. E la riduzione di forza lavoro in settori chiave, se continuasse la fuga all'estero dei giovani italiani» (Riccardo Pelliccetti, “Cinque no allo ius soli”, in *Il Giornale*, edizione web, articolo del 16 giugno 2017, <https://www.ilgiornale.it/news/politica/tutele-esistono-gi-norma-non-ha-senso-ben-160-paesi-nel-1409848.html>). I corsivi sono nostri.

23 Si veda A. Giambartolomei, “Sostituzione etnica e terrorismo, i falsi argomenti della destra contro la riforma della cittadinanza”, in *La Via Libera*, sito web, post del 19 aprile 2023, https://lavialibera.it/it-schede-466-riforma_cittadinanza_ius_soli_culture_destra_terrorismo_sostituzione_etnica_.

24 Negli Stati Uniti lo ius soli fu introdotto con il XIV Emendamento, approvato il 9 luglio 1868. Cfr. Jacopo Sportoletti, “Modi di acquisto della cittadinanza in USA e in Italia: due modelli a confronto”, in Paolo Bonini, Ettore William Di Mauro, Gaetano Iovino, Martina Menghi e Federico Sciarra (a cura di), *Immigrazione e cittadinanza. Riflessioni su alcuni aspetti giuridici e politici*, Sapienza Università Editrice, Roma 2019, pagg. 69-76, in particolare pag. 70. Nel 2018 l'allora Presidente Donald Trump disse di voler abrogare lo ius soli con un proprio Ordine Esecutivo, una procedura palesemente illegittima visto che la cittadinanza per nascita è prevista dalla Costituzione, e per una sua modifica servirebbe una riforma costituzionale. In ogni caso, il fantomatico Ordine Esecutivo non vide mai la luce. Cfr. Arturo Zampaglione, Usa, Trump: “Abolirò lo ius soli. È un diritto ridicolo”, in Repubblica.it, notizia del 30 ottobre 2018, https://www.repubblica.it/esteri/2018/10/30/news/usa_trump_aboliro_lo_ius_soli_e_un_diritto_ridicolo_210392127/. Una riflessione interessante su ius soli e razzismo negli Stati Uniti si trova in Alessandro Portelli, “Episodio 7: luglio 2017”, in *Il ginocchio sul collo. L'America, il razzismo, la violenza tra presente, storia e immaginari*, Donzelli, Roma 2020, pagg. 94-97.

25 La Campagna «L'Italia sono anch'io» fu promossa da Acli, Arci, Asgi-Associazione studi giuridici sull'immigrazione, Caritas Italiana, Centro Astalli, Cgil, Cnca-Coordinamento nazionale delle comunità d'accoglienza, Comitato 1° Marzo, Emmaus Italia, Fcei – Federazione Chiese Evangeliche In Italia, Fondazione Migrantes, Libera, Lunaria, Il Razzismo Brutta Storia, Rete G2 – Seconde Generazioni, Tavola della Pace e Coordinamento nazionale degli enti per la pace e i diritti umani, Terra del Fuoco, Ugl Sci, Legambiente, UIL, UISP e dall'editore Carlo Feltrinelli. Presidente del Comitato promotore era l'allora Sindaco di Reggio Emilia Graziano Delrio. Si veda Redazionale, “L'Italia sono anch'io”, in Seconde Generazioni, sito web della Rete G2, <https://www.secondegenerazioni.it/italia-sono-anchio/>. Il disegno di legge, nella versione depositata al Parlamento, si trova in Camera dei Deputati, XVII Legislatura, Proposta di legge di iniziativa popolare n. 9, *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*, presentata alla Camera dei deputati il 6 marzo 2012, <https://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=9&scde=&tipo=>.

26 Camera dei Deputati, Proposta di legge n. 9 di iniziativa popolare, *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*, testo unificato con le proposte di legge nn. 9, 200, 250, 273, 274, 349, 369, 404, 463, 494, 525, 604, 606, 647, 707, 794, 836, 886, 945, 1204, 1269, 1443, 2376, 2495 e 279, 24 settembre 2015, http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0033930.pdf.

27 L'Italia sono anch'io, *La Camera approva la riforma della legge sulla cittadinanza. Un primo passo avanti, ma il testo va migliorato*, comunicato stampa, 13 ottobre 2015, disponibile sul sito dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione), <http://www.asgi.it/cittadinanza-apolidia/la-camera-approva-la-riforma-della-legge-sulla-cittadinanza-un-primo-passo-avanti-ma-il-testo-va-migliorato/>.

28 L'articolo 9 del Testo Unico Immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, e successive modifiche ed integrazioni) prevede che «lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b), e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (...), può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».

29 Cfr. Sergio Bontempelli, “L’Italia sarei anch’io”, articolo originariamente pubblicato su *Corriere delle Migrazioni*, 10 agosto 2015, ora in <http://bonte.altervista.org/blog/litalia-sarei-anchio/>; Idos, *Dossier statistico Immigrazione 2023*, Idos edizioni, Roma 2023, pagg. 109-110.

30 Il primo a usare l’espressione «ius culturae» fu, nel 2012, l’allora Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione Andrea Riccardi (cfr. Vito Francesco Gironda, “Caro ministro Riccardi, cos’è lo ius culturae?”, in Sbilanciamoci.info, sito web, post del 30 marzo 2012, <https://sbilanciamoci.info/caro-ministro-riccardi-cos-e-lo-ius-culturae-13091/>). Lo ricorda lo stesso Riccardi in un articolo uscito sul *Corriere della Sera*: «Per l’Italia (...) è molto più appropriato lo ius culturae: un’espressione che avevo lanciato alla fine del 2011 — non a caso — quand’ero ministro dell’integrazione e della cooperazione del governo Monti» (Andrea Riccardi, “L’integrazione è una garanzia per gli italiani e i non italiani”, in *Il Corriere della Sera*, 24 ottobre 2019, ripubblicato in Ristretti Orizzonti, sito web, post del 24 ottobre 2019, https://ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=83942:integrazione-e-una-garanzia-per-gli-italiani-e-i-non-italiani&catid=220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1; il corsivo è nostro). Intervenedo all’Università di Napoli, il 24 novembre 2011, il Ministro disse: «I giovani figli di stranieri sono cresciuti immersi nella cultura italiana, *la nostra tradizione è ius culturae, non solo ius sanguinis o ius soli*» (riportato in Guido Ruotolo, “Il ministro Riccardi: ‘Un dovere la cittadinanza ai figli di immigrati’”, in *La Stampa*, edizione web, notizia del 25 novembre 2011, <https://www.lastampa.it/cronaca/2011/11/25/news/il-ministro-riccardi-un-dovere-br-la-cittadinanza-ai-figli-di-immigrati-br-1.36921394/>).

31 Matteo Renzi, “Perché nel 2017 il Governo fece un clamoroso errore sullo Ius Soli”, estratto dal libro *Un’Altra Strada*, pubblicato sul blog personale di Renzi, <https://www.matteorenzi.it/perche-nel-2017-il-governo-fece-un-clamoroso-errore-sullo-ius-soli>.

32 Si vedano le dichiarazioni rilasciate all’indomani dell’approvazione del disegno di legge alla Camera, in Redazione, “Cittadinanza: sì della Camera allo ius soli. La nuova legge passa al Senato”, Repubblica.it, notizia del 13 ottobre 2015, https://www.repubblica.it/politica/2015/10/13/news/legge_cittadinanza_senato-124967907/.

33 La ricostruzione del dibattito sullo ius culturae è tratta da: Lunaria, “Cittadinanza. Ancora ospiti, ma sono cittadini”. Focus n. 2/2017, Roma 2017, dal sito di Lunaria, <https://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2017/06/Shadow-Report-Cittadinanza-2.pdf>, e da Andrea Giambartolomei, “Riforma della cittadinanza: quando Renzi rilanciò il tema per poi cedere”, in *La Via Libera*, sito web, post del 10 febbraio 2021, https://lavialibera.it/it-schede-465-riforma_cittadinanza_ius_soli_culturae_matteo_renzi.

34 Camera dei Deputati, XVIII Legislatura, Atto Camera 920, Proposta di Legge Orfini e altri, *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza*, <https://www.camera.it/leg18/126?tab=°=18&idDocumento=920&sede=&tipo=>; Camera dei Deputati, XVIII Legislatura, Atto Camera 717, Proposta di Legge Polverini e altri, *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza*, <https://www.camera.it/leg18/126?tab=°=18&idDocumento=717&sede=&tipo=>; Camera dei Deputati, XVIII Legislatura, Atto Camera 105, Proposta di Legge Boldrini e altri, *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*, <https://www.camera.it/leg18/126?tab=°=18&idDocumento=105&sede=&tipo=>. Una sintesi dei tre progetti di legge è in Dalla Parte Giusta della Storia – Rete per la Riforma della Cittadinanza, sito web dell’omonima organizzazione, La campagna, post dell’11 aprile 2022, <https://dallapartegiustadellastoria.it/la-campagna/>.

35 Mario Ajello, “Diritti a chi ha studiato qui”, *Il Messaggero*, 15 agosto 2024, pagg. 1-3.

36 Nel linguaggio tecnico si definisce «naturalizzazione» la sola procedura di acquisizione della cittadinanza per residenza continuativa sul territorio (quella che, secondo l’ordinamento italiano, si può richiedere dopo dieci anni). Qui e nelle prossime pagine, per comodità

espositiva, parlerò di «naturalizzazione» alludendo sia alla procedura per residenza, sia a quella per matrimonio: trattandosi di due provvedimenti di natura concessoria e discrezionale, essi possono essere tranquillamente accomunati in un'unica categoria.

37 Cfr. Istat, Banca dati statistica a cura dell'Istat, dati su *Acquisizioni di cittadinanza 2019-2022*, http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_ACQCITIZ#.

38 Il Regolamento di Attuazione della legge è il Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, recante “Regolamento di esecuzione della legge 5 Febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, serie generale, anno 135, n. 2, 4 gennaio 1994, pagg. 3-12.

39 Ministero dell'Interno, Circolare Prot. n. K.60.1 del 5 gennaio 2007, *Legge 5 febbraio 1992, n. 91, “Nuove norme sulla cittadinanza”. Evoluzione di alcune linee interpretative*, in <https://www.meltingpot.org/2007/01/circolare-ministero-dellinterno-prot-k-60-1-del-5-gennaio-2007/>. Il corsivo è nostro.

40 Si vedano i casi riportati nell'ottimo lavoro di Greta Barbiero, *La discrezionalità della Pubblica Amministrazione nel provvedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione e il sindacato giurisdizionale*, tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza, Università di Padova, Padova 2023, https://thesis.unipd.it/retrieve/77da2379-637b-48e7-909d-d6d445325f57/Barbiero_Greta.pdf.pdf, pagg. 115-120. Si vedano anche le diverse inchieste pubblicate nell'ultimo anno dal quotidiano *Domani*, e curate da Marika Ikonou e Gaetano De Monte: “L'arma della cittadinanza. Così si colpisce il dissenso”, *Domani*, 16 marzo 2024, pag. 2; “Basta un sospetto per negare la cittadinanza al figlio”, *Domani*, 20 marzo 2024, pag. 7; “Samir e la cittadinanza negata. Così si esercita il controllo sociale”, *Domani*, 21 marzo 2024, pag. 5.

41 Così scriveva, per esempio, la massima Corte amministrativa nella sentenza 3 febbraio 2011 n. 766: «Le determinazioni dell'Amministrazione sulle domande di concessione della cittadinanza italiana (...) sono non vincolate (...) ma a carattere discrezionale. In particolare, il rilascio o il diniego di cittadinanza, concernendo il conferimento di uno status di rilevante importanza pubblica, comporta valutazioni essenzialmente discrezionali, in cui l'interesse [del richiedente] ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico». Una rassegna delle principali sentenze si trova in Redazionale, “Giurisprudenza sulla cittadinanza”, in *Integrazione Migranti*, portale del Governo italiano, <https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Altre-info/e/4/o/10//id/69/Giurisprudenza-sulla-cittadinanza>.

42 Così Bernardo G. Mattarella, “Il provvedimento”, in Sabino Cassese (a cura di), *Istituzioni di Diritto Amministrativo*, Giuffrè, Milano 2012, pagg. 317-388, citazione a pag. 324.

43 Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza 19 marzo 2018, n. 1736.

44 Michel Foucault, *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, Feltrinelli, Milano 2000, lezione dell'8 gennaio 1975, pagg. 22-23.

45 Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze, Circolare n. 3250 del 12 maggio 2021, *Cittadinanza italiana: revisione del procedimento*, <http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/circolari/circolare-3250-12-05-2021>. È bene ribadire che le disposizioni contenute in questa circolare si applicano solo ed esclusivamente alle procedure di naturalizzazione per residenza o per matrimonio. Non riguardano in alcun modo la cittadinanza per ius soli, che segue tutt'altro iter amministrativo.

46 Si veda legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, articolo 2 comma 7 e articolo 10-bis. In una

sua recente ordinanza, il Consiglio di Stato ha stabilito che la procedura di inammissibilità definita dal Ministero e largamente praticata dalle Prefetture è legittima in quanto «induce il cittadino straniero ad offrire il proprio apporto partecipativo (...) mediante la presentazione di una nuova istanza». Tuttavia, con una «capriola logica» abbastanza bizzarra, la massima Corte amministrativa ha anche affermato che, quando lo straniero invia nuovamente la domanda, la Prefettura non può respingerla una seconda volta, in quanto «deve essere consentito all'interessato di far valere le proprie ragioni in sede procedimentale con conseguente obbligo dell'Amministrazione di valutarle» (Consiglio di Stato, Sezione Terza, Ordinanza n. 488 del 12 febbraio 2024, in <https://www.meltingpot.org/2024/02/le-dichiarazioni-di-inammissibilita-delle-prefetture-relative-alle-domande-di-cittadinanza-sono-impugnabili/>). Nel medesimo provvedimento il Consiglio di Stato ha stabilito un principio importante: «l'automatizzazione del processo di acquisizione delle domande di cittadinanza può considerarsi lesiva del diritto del cittadino straniero a partecipare al procedimento che lo riguarda. I processi di digitalizzazione (...) non possono risolversi in un depotenziamento delle garanzie per il cittadino». C'è da augurarsi che queste parole siano il preludio di un nuovo orientamento dei giudici amministrativi in materia di discrezionalità delle Prefetture.

47 Su questi episodi si veda: G. De Monte e M. Ikonomu, “Il diritto di cittadinanza in Italia, tra ostacoli e discriminazioni”, in *Domani*, edizione online, notizia del 28 giugno 2024, <https://www.editorialedomani.it/politica/italia/cittadinanza-diritto-italia-come-funziona-legge-ostacoli-discriminazioni-foh15871>, e S. Bontempelli, “Non solo ius soli: chi ha paura dei nuovi cittadini”, in Adif sito web dell'Associazione Diritti e Frontiere, post del 9 novembre 2021, <https://www.a-dif.org/2021/11/09/non-solo-ius-soli-chi-ha-paura-dei-nuovi-cittadini/>.

48 Così dispone una circolare del 2019: Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze, Circolare n. 462 del 18 gennaio 2019, *Generalità da attribuire ai cittadini stranieri nell'ambito dei procedimenti di conferimento della cittadinanza italiana*, <https://www.asgi.it/banca-dati/circolare-del-ministero-dellinterno-del-18-gennaio-2019-n-462/>.

49 Così dispone l'articolo 14 del Regolamento Anagrafico: Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, *Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, e successive modifiche ed integrazioni*.

50 Sul caso del patronimico si veda F. Sanna, “Nata in Ucraina, in Italia da 22 anni: non riesce ad avere la cittadinanza per un incredibile bug della piattaforma web del Viminale”, in *Il Fatto Quotidiano*, edizione online, notizia del 19 marzo 2023, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/19/nata-in-ucraina-in-italia-da-22-anni-non-riesce-ad-avere-la-cittadinanza-per-un-incredibile-bug-della-piattaforma-web-del-viminale/7101366/>.

Un dispositivo per l'esclusione: la Costituzione svuotata e la patria di compaesani

Giuseppe Faso

*distilla
veleno una fede feroce*

Eugenio Montale, *Dora Markus*

L'esclusione del demos

Negli ultimi mesi il Ministero dell'istruzione e del merito¹ è stato in continua mobilitazione non – per esempio – per sanare la piaga della precarietà della classe docente, aggravata invece dal marasma amministrativo e dalle continue trovate sui modi del reclutamento, quanto per dare finalmente alla nazione l'educazione civica che si merita, ruotante su una accezione reazionaria del *Dio Patria Famiglia*.

Al centro dell'indirizzo del ministero sembra essere l'interpretazione di uno slogan che Meloni ha ripetuto più volte. “Mi preparo a governare la Nazione”, diceva Meloni in TV già nel maggio 21; e la locuzione è tornata più volte negli anni seguenti, martellata come uno slogan, preferibilmente sotto la forma: “guidare la Nazione”².

Non fa parte dei compiti del Presidente del consiglio guidare la nazione. Governare uno Stato non può essere ridotto allo slogan della guida, e il complesso delle istituzioni che costituiscono quello Stato non può essere ridotto a nazione, parola per la quale i Costituenti avevano ragioni per nutrire poca simpatia. Si evita qui di ripercorrere la storia dell'uso del termine nazione, rimandando a un nodo sintomatico, la voce Nazione nella Enciclopedia Treccani, 1934, XII dell'era fascista: da cui si apprende che a costituire la nazione non basta “l'unità d'origine, la consanguineità... l'unità della lingua...e neppure la religione (...) anche il sentimento nazionale appare evanescente, perché non pervenuto ancora alla concreta forma dello spirito che solo come volontà è creatore del mondo pratico. Possiamo dire che la nazione è veramente tale, quando il sentimento genera la volontà, quando i dispersi elementi sopra indicati ricevono la forma del volere. Nazione è dunque volontà di nazione, unità che da implicita (naturale) si rende esplicita (spirituale), e vuole attuarsi”. Si sente, nella definizione, la mano di uno dei due autori della “voce”, il filosofo del diritto Felice Battaglia, allora fortemente influenzato dall'attualismo gentiliano. Oggi assistiamo alla riproposizione caricaturale di quel pensiero funesto.

Una dozzina di anni dopo, altro sarà il linguaggio degli estensori della Costituzione italiana. Coloro che si erano assunti il compito di “rendere esplicita e spirituale l'unità nazionale implicita e naturale” avevano mandato il *popolo* italiano a morire in Russia, in Nord Africa e nelle altre campagne di guerra, e soprattutto a casa propria, sotto i bombardamenti. E fu in nome di quel popolo, e non della nazione, che si ridisegna-

rono i principi del vivere civile.³ Fu quel popolo, con la sua insorgenza civile e militare contro l'occupazione nazifascista, ad accumulare i titoli necessari per essere considerato un interlocutore da chi aveva vinto la guerra⁴ e a permettere l'apertura del trentennio di pace, con la faticosa e sorprendente ricostruzione materiale e sociale e la stagione dei diritti che ne seguì⁵.

Le implicazioni di tali differenze linguistiche sono molte; e di gran peso. Per quanto più interessa qui sarà utile rimandare alle riflessioni di Seyla Benhabib, secondo la quale il popolo non è un universo morale chiuso, né una entità definita e autosufficiente; è piuttosto una realtà dinamica di persone, “che possono appartenere o meno al medesimo *ethnos*”; quest'ultimo, comunque ricostruito o immaginato, è solo una dimensione dell'appartenenza al popolo, l'altra è il *demos*, un insieme di cittadini capaci di democrazia. La politica dell'appartenenza al popolo consiste nella negoziazione tra queste due dimensioni⁶. Altrove Seyla Benhabib mostra in maniera convincente che i concetti di cittadinanza e identità nazionale vanno ben distinti l'uno dall'altro: la prima implica una prassi sociale complessa, la seconda viene agitata spesso per sottoporre a restrizioni diritti e benefici sociali. Le comunità politiche non sono composte da gruppi omogenei per nazionalità. La nozione di cittadinanza obbliga, come sapeva Aristotele, a esplicitare i criteri della sua attribuzione; sicché non tutti si accordano sulla definizione del cittadino, e chi lo è in una democrazia spesso non lo è in una oligarchia.⁷

Ciò obbliga peraltro a una riflessione meno superficiale di quella corrente sulla necessità del riconoscimento della cittadinanza italiana ai lavoratori venuti da altre parti del mondo e ai loro figli, nati altrove o qui: discutere sui diritti di cittadinanza non vuol dire decidere solo sui nuovi arrivati, ma sui caratteri stessi della democrazia⁸.

Una retorica ridicola

Autunno 1999. A Vienna, una ricercatrice italiana decide di arricchire gli stimoli di un corso di lingua tedesca recandosi a guardare un film del ticinese Silvio Soldini doppiato in tedesco, *Pani e tulipani*.

La prima scena ha come sfondo i templi di Paestum. Una guida turistica si produce in un elogio dell'italianità degno della retorica degli insegnanti del ventennio in *Amarcord*: “L'idealismo greco, cioè la civiltà della musica e della filosofia, e il pragmatismo romano, cioè la civiltà del diritto e della razionalità, si sono perfettamente amalgamati e ciò ha creato una nuova cultura che è senza dubbio la base fondamentale della nostra civiltà occidentale e di cui noi italiani, il più grande popolo della terra, dovremmo essere i fieri eredi. Nel nostro sangue noi abbiamo i cromosomi dei Greci e dei Romani, le più grandi popolazioni che mai siano comparse sulla faccia della terra. (...) Quello in cui ci troviamo è il tempio di Cerere, però secondo gli studiosi sarebbe dedicato alla Dea Atena. Atena in lingua greca, Minerva in lingua romana. A proposito, qualcuno di voi mi sa dire chi era Minerva, oltre a quella dei fiammiferi?”

Uno dei turisti (l'attore è il bravissimo Antonio Catania), interviene con l'aria sicura:

“Quella dei bidé, Minerva bidé in porcellana con scarico cromo”. Segue un coro di commenti e risatine. In sala invece i commenti e le risate sono più accentuati.

Poche settimane dopo, la stessa giovane ha l'occasione di rivedere il film con alcuni amici, in una sala a Firenze. Giunti alla battuta del venditore di sanitari, nessuna risata risuona in sala. Eppure, nel corso della medesima proiezione il pubblico non evita di sottolineare con commenti e risate altre battute.

Riporto questa storia non come un aneddoto, ma come il sintomo di una situazione storico-sociale che riguarda il senso di identità “nazionale”: l'attuale revival della tradizione di cartapesta con cui durante il ventennio fascista si ripropose la tradizione greco-latina e quella italiana non sorge dal nulla, ma trova abbondante pastura in abitudini, slogan, modi di dire, iconologie. Mentre presso bar e tabaccai si assisteva all'invasione dei busti di Mussolini, e dilagavano nuove falsificazioni storiche degne dei savi di Sion (la sostituzione etnica, con il ruolo decisivo dei banchieri israelitici, etc.), il tentativo da parte della Lega di proporre nuovi miti separatisti (tra Pontida e Legnano) veniva rintuzzato non dalla ridicolizzazione colta, quanto dalla rimessa in circolazione di immagini e personaggi che erano sembrati ridimensionati, dai futuristi più cialtroni al peggior D'Annunzio⁹.

La deriva culturale e l'abbandono di ogni forma di sapienza¹⁰ a cui assistiamo viene da lontano, e se ora si coagula in aneddoti e macchiette sarà bene ricordarsi di quanto di queste macchiette si pasceva l'aneddotica durante il regime fascista¹¹, e di come quell'aneddotica contribuisse a normalizzare l'intreccio tra demenza e incapacità e/o criminalità politica: un rischio che si corre di nuovo, oggi. Si consegnano al solo ridicolo (una componente certamente centrale della storia della destra italiana dell'ultimo secolo)¹² dichiarazioni che per le sedi in cui vengono espresse e la responsabilità pubblica di chi le formula dovrebbero prima di tutto preoccupare. “Mi fa sorridere la presunta intelligenza che continua ad attaccare me e il ministro Sangiuliano. È un razzismo ideologico insopportabile, non se ne può più. Non siamo figli di un dio minore, siamo portatori di una visione che rappresenta la maggioranza degli italiani e loro se ne devono fare una ragione”. Lo ha rivendicato il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, rispondendo a una domanda sul pantheon culturale del conservatorismo italiano nel corso di un dibattito a una festa di Fratelli d'Italia a Roma. “Noi siamo i figli e i rappresentanti della cultura nazionale – ha aggiunto –. Noi siamo Petrarca, Boccaccio, Dante e Macchiavelli¹³. Noi rappresentiamo l'identità italiana e ce ne sentiamo portatori”¹⁴.

L'orgoglio di sentirsi italiani

La strana e preoccupante credenza per cui ci sarebbe una eredità (di sangue, secondo la guida del film; meno esplicita, ma di analogo spessore, secondo Mollicone)¹⁵ che ci collega a grandi intellettuali del passato¹⁶, non può non preoccupare. Anch'essa però non viene dal nulla. Parte non secondaria della popolazione italiana è predisposta ad accettarla, a costo di farsi ridere dietro dal mondo intero.

Nel 1959, due studiosi americani chiesero a un campione di diverse nazionalità le ragioni per cui erano orgogliosi della nazione di appartenenza¹⁷. Britannici e statunitensi indicarono in cima le istituzioni politiche, e poi la legislazione sociale e il sistema economico. Su quest'ultimo insistettero i tedeschi, ma indicando ancora di più le “caratteristiche della gente”. Tutt'altre le ragioni espresse dagli italiani, che si dichiararono orgogliosi innanzi tutto delle “caratteristiche fisiche del paese,” poi dei “contributi artistici e letterari”. Un dato rilevante: molti italiani orgogliosissimi del proprio paese non seppero indicare un motivo (il 27% contro il 25% del motivo più gettonato, quello sui caratteri fisici). Decenni dopo, nel 1995, una indagine dell'International Social Survey Program, svolta con indicatori analoghi ma non coincidenti, mostrava le stesse ragioni prepolitiche di chi si dichiarava orgoglioso di essere italiano. E anche in questo caso, la distanza con statunitensi, inglesi, tedeschi è abissale. Stavolta le ragioni espresse erano, in ordine, il successo sportivo, il successo artistico, la storia¹⁸. Infine, la successiva celebrazione, nel 2011, del centocinquantesimo dell'unità d'Italia, dopo anni di dibattito sui guasti o meno di essere una nazione un po' sui generis, diede l'occasione a numerosi altri sondaggi effimeri, tra cui se ne può ancora leggere uno di Renato Mannheimer, che in una situazione di delicata crisi politica rilevava il forte senso di appartenenza e orgoglio, basato sulla *bellezza del paesaggio* e sul *patrimonio culturale*¹⁹. Ben prima della crisi produttiva, la popolazione italiana sembra essersi votata idealmente all'industria del turismo: e il patrimonio comune di cui sono orgogliosi gli italiani è bel lontano dall'essere “una comune appartenenza civica e normativa”, come mostra una dettagliata analisi di Ilvo Diamanti²⁰.

Italiani e non

Sarà difficile vivere a lungo di riproposizioni del Vittoriale, delle serate marinettiane e degli scritti senili di Oriana Fallaci. Paradossalmente, un ruolo fondamentale nel recupero di parole d'ordine nazionaliste forse più efficaci viene oggi svolto dalla stessa Lega rifatta ed emendata soprattutto sotto il segretariato di Salvini, come rilevava un osservatore attento, Ilvo Diamanti, già nel 2010²¹ (negli anni in cui l'attuale ministro “del merito” Valditara oscillava tra Lega e Alleanza Nazionale).

In questo quadro di grave regressione politica, Valditara ha varato, il 7 settembre 2024, un decreto-legge con le Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica²². Del testo in preparazione si è discusso per mesi, per molti suoi aspetti che hanno destato forti perplessità, soprattutto sulla centralità della “educazione alla Patria” propugnata dal ministro leghista²³. La raccomandazione di un lavoro scolastico per il «rafforzamento del nesso tra senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità nazionale definita Patria», chiosata subito dopo con il rimando alla «valorizzazione dei territori e la conoscenza delle culture locali»²⁴ provoca non pochi brividi alla schiena. Di contro alla “Patria” suolo-e-sangue del nazismo di riporto, l'impronta leghista si coglie nello svuotamento nominalistico (la Patria, pur maiuscolata e sacralizzata, non è che “la comunità

nazionale”) e nella riduzione alla chiusura in cerchio locale, sazio delle sue sagre e dei suoi limiti sociocognitivi.

Sia detto una volta per tutte: l’idea di patria si può difendere meglio abbandonando la retorica della maiuscola iniziale e privandola delle vergognose congiunzioni con l’ideologia fascista o della sua riduzione a simbolo identitario vuoto di contenuti che non siano la xenofobia. E perciò arricchendola di dignità, spessore, funzione di propulsione civile per affrontare la complessità del futuro. In dialogo con le acutissime pagine di Remo Bodei sul “noi diviso”²⁵, Corrado Barberis tratteggia l’immagine di una patria in costruzione necessaria perché l’Italia possa affrontare “i terreni sempre più estesi delle relazioni internazionali e dei movimenti dei popoli”, ed “una patria che non disegni i confini di una identità chiusa, esclusiva; ma che prenda dalla consapevolezza della pluralità storica dei suoi volti (...) che non dimentichi di richiedere a chi appartenga alla comunità il rispetto delle più tradizionali virtù civili: l’obbligazione fiscale, l’esercizio della giustizia, la difesa delle istituzioni dello stato”²⁶; giusto il contrario di quanto induce a fare un governo che parla delle imposte fiscali come di “mani nelle tasche degli italiani”, etc.

La patria fondata sull’esclusione

La nominalizzazione della patria (la patria è la patria è la patria...) copre un vuoto che si riempie solo con la fobia nei confronti del nemico interno. Diminuite le manifestazioni di astio anti-meridionale, e scoperto magari che il rientro di tanti docenti nelle sedi del sud da cui venivano per l’insostenibilità degli affitti crea profonde difficoltà nelle scuole lombarde²⁷, la rappresentazione del lavoratore immigrato e dei suoi figli come il nemico da escludere dai diritti, da contenere e da sfruttare diventa centrale per dare senso alle scelte amministrative e didattiche. Così il decreto sull’educazione civica (che emerge dalla profonda revisione in corso sulle linee guida del 2012, con caratteri propagandistici e programmatici) è stato più volte, di taglio, usato per intervenire nel dibattito sulla presenza dei minori stranieri nelle scuole, muovendo da episodi di cronaca per ribadire atteggiamenti di chiusura.

Ricordiamo in molti l’episodio di Pioltello, in Lombardia, lo scorso aprile. Il consiglio d’istituto dell’istituto comprensivo statale Iqbal Masih decide di chiudere, il 10 aprile, la scuola, in occasione della conclusione del mese di Ramadan, festeggiato dalla folta componente di famiglie islamiche. Un’ispezione inviata dal ministro rileva una irregolarità nella programmazione dei giorni di sospensione delle lezioni; il consiglio di istituto taglia due giorni di sospensione per riuscire a mantenere quella del 10 aprile, ma ne segue un conflitto con le autorità e soprattutto una polemica politica che, come spesso accade, travalica i dati dell’occasione per lanciare anatemi, minacce, proposte propagandistiche (è quello che si chiama “strumentalizzazione”). Interviene con la consueta saggezza il presidente della Repubblica Mattarella²⁸: ma ciò rende più visibile la polemica, in cui intervengono strumentalmente il leader della Lega Salvini e il ministro, sempre della Lega, Valditara.²⁹ Così il dibattito si sposta sulla necessità di “un tetto alla presenza di

minori stranieri nelle classi” e, a questo intrecciato, sulla necessità che i minori stranieri “si assimilino sui valori fondamentali iscritti nella Costituzione”, affermazione assai oscura e un po’ sconciata³⁰ adoperata da Valditara³¹.

Tre sono le direttrici che si intrecciano e sorreggono a vicenda: (a) la volontà di porre un tetto di minori stranieri per classe, (b) l’accentuazione sull’insegnamento “approfondito” di “storia, letteratura, arte e musica italiana”, (c) il sempre più frequente svuotamento del dettato costituzionale, sostituito dal richiamo a non meglio dichiarati valori della costituzione, cui gli stranieri presenti sono invitati ad assimilarsi: il che, chiudendo il cerchio con una logica assimilazionista, sarà più facile se gli allievi purosangue saranno l’80% e se si “insegnerà l’Italia” di più, come suggerisce un libro di sconcertante spessore didattico e civile, molto ascoltato al ministero³². Rimando agli articoli citati alla nota 29 per l’analisi di tali intrecci e ribadisco solo una riflessione sull’ultimo punto.

Lo svuotamento dei principi costituzionali in nome del richiamo ai Valori

Da oltre un ventennio, il richiamo ai Valori è un leitmotiv della inferiorizzazione degli immigrati nei documenti ministeriali, da Amato a Minniti e oltre, ma con un impegno minore dei ministri di (Centro) destra, che in genere per inferiorizzare gli immigrati si sono accontentati di riferimenti più brutali, fino alla loro animalizzazione.

Amato costruì, per farla firmare agli immigrati, una Carta dei valori che si presentava come una sintesi della Costituzione, e non lo era affatto; Minniti ha rilanciato questo infausto slogan.

Ma la Costituzione non menziona valori. Si usciva da un ventennio che aveva fatto dei valori proclamati uno strumento di dominio, rimarcando come tali la gerarchia, la disciplina, l’obbedienza e rifiutando l’uguaglianza tra gli esseri umani. I Costituenti sapevano che il discorso sui valori porta a mitologie dannose e avrebbero sottoscritto un’affermazione di poco più tarda del grande storico Barrington Moore: «Per mantenere e trasmettere un sistema di valori gli esseri umani vengono spinti, tiranneggiati, mandati in galera, gettati in campi di concentramento, adulati, corrotti, trasformati in eroi, incoraggiati a leggere giornali, messi contro un muro e fucilati...»³³. Un ex Presidente della Corte Costituzionale sostiene che quando si parla di Costituzione *valore* e *principio* “sono nozioni per diversi aspetti antitetiche”³⁴. La storia e il buon senso insegnano che «il più nobile valore può giustificare la più abietta delle azioni; il diritto può nobilitare il rovescio: la pace, la guerra; la libertà, gli stermini di massa. Perciò chi, nel campo del diritto, troppo sbandiera valori è spesso un lestofante».

Forse il ministro Valditara è stato tradito dalla rincorsa (difensiva?) alla pessima retorica di tanto (centro)sinistra. Meglio gli sarebbe venuto in soccorso un giurista di provata fede nazista, che un quindicennio dopo la fine del regime di Hitler ha indicato limpidamente il rischio della “*tirannia dei valori*”³⁵. Con i valori si va alla guerra (è purtroppo davanti gli occhi di chi non vuol vedere), non alla costruzione di una società armonica e pacificata. Se invece di indicare i valori (non professati) nella Carta Costituzionale si

guardasse ai principi che la reggono, probabilmente si andrebbe lontani dalle illusioni assimilazionistiche e da tante altre illusioni di potere che vengono oggi indicate, praticate, usate come armi e insieme alle armi. Una retorica dei principi è conciliabile con la costruzione di una legalità democratica, una retorica dei valori inconciliabile con essa perché “i valori esonerano da responsabilità, i principi pretendono coerenza”³⁶.

La Costituzione condivide così con la Patria (quella in maiuscolo) uno svuotamento che permette di metterci dentro di volta in volta richiami autoritari ed escludenti. Sempre rivolti agli *altri*, s'intende.

Note

1 Sarà bene ricordarsi che si chiama davvero così, coniugando la riduzione dell'educazione pubblica all'istruzione – come del resto da decennale abitudine – a un presunto merito di difficilissima verifica.

2 Lo rileva per esempio Alessandro Cipolla su Money.it. Si veda: “Giorgia Meloni può diventare premier?, Ecco cosa succederebbe”, 17 maggio 2021, qui: <https://www.money.it/Giorgia-Meloni-puo-diventare-premier-cosa-succederebbe>. La locuzione, affidata a interventi orali, ha però lasciato qualche traccia anche sul web; per un esempio, si veda: “Meloni: ‘Rinunciare alla guida della nazione? Solo mia figlia Ginevra potrebbe convincermi’. E punta a quota 26% alle Europee”, *La Stampa*, 19 marzo 2024, qui: https://www.lastampa.it/politica/2024/03/19/news/meloni_figlia_ginevra_premierato-14157588/.

3 Nella Costituzione la parola *nazione* torna tre volte agli articoli 9, 67, 98, sempre in maiuscolo e con l'aspetto di una formula sopravvissuta: la parola *popolo* è usata in luoghi cruciali, agli articoli 1, 71, 101, 102. La sovranità appartiene al *popolo* italiano (in minuscolo), e a nessuna presunta Guida della Nazione.

4 G. Procacci, *Storia degli italiani* Laterza 1968, e successive riedizioni. Cito dall'ediz. 1983 nella collana “Biblioteca Universale Laterza”, p. 543.

5 Davanti a tanto patriottismo a sproposito converrà anche ricordare che “l'Italia, contrariamente all'ex alleato tedesco, poté scrivere la sua costituzione in una condizione di quasi completa libertà dall'influenza degli Alleati”; N. Urbinati, *Costituzione italiana: l'articolo 1*, Carocci 2018, p.9.

6 S. Benhabib, *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini*, trad. ital. Cortina, Milano 2006, p.168.

7 S. Benhabib, *La rivendicazione dell'identità culturale. Eguaglianza e diversità nell'era globale*, trad. ital. Il Mulino 2005, pp. 211-2. La bibliografia sull'argomento è immensa: qui si cita Benhabib non solo per la limpidezza della sua esposizione, ma per il carattere intersezionale della sua ricerca.

8 Riporto brevemente un sintomo dell'involutione politico-amministrativa in atto: una nota ricercatrice mi ha mostrato, perplessa, pochi anni fa un modulo che aveva dovuto compilare per un incarico in università: sotto la riga “cittadinanza” un'altra riguardava la “nazionalità”.

9 D'Annunzio è un grande poeta, e non perché si studia a scuola. Ma i lettori della poesia di D'Annunzio sono infinitamente meno che i visitatori del Vittoriale.

10 In un recente testo in cui convivono passi cruciali dei tragici greci e delle opere politiche di Platone, Aristotele, Cicerone, Luigina Mortari ci ricorda luminosamente che «l'arte pratica della politica (...) richiede saggezza, che consiste nel saper deliberare bene rispetto a situazioni di grande incertezza. Poiché in politica la saggezza è la capacità di vedere ciò che è bene per

tutti, l'atto di deliberare consiste nell'individuare quelle strategie che consentono di realizzare quanto è essenziale per una vita buona per tutti». L. Mortari, *La sapienza politica. Grammatica dell'agire giusto*, Cortina 2024, p.41. Queste parole giungono come da un altro pianeta rispetto al mondo della politica che abbiamo sotto gli occhi, contrassegnato da attori opportunisti, cinici, diffidenti: i segni indubitabili della "personalità autoritaria" studiata a suo tempo da Adorno.

11 Se ne ricorda una per tutti: quella di Achille Starace, di cui Luigi Firpo scrisse: «Una mente sottile, esercitata, perfida, che avesse voluto attirare sul regime la marea del ridicolo non avrebbe potuto operare con maggiore efficacia». L. Firpo, "I due volti del fascismo", *La Stampa*, 20 agosto 1975.

12 Che non bilancia certo gli orrori, anzi: «Il peggio dell'orrore è il suo ridicolo» (E. Montale, "Terminare la vita", in *Quaderno di quattro anni. L'Opera in versi*, edizione critica di Rosanna Bettarini e Gianfranco Contini, Einaudi 1980, p.569).

13 Sic. Che Machiavelli (Niccolò) si scriva con una *c* è una conquista che la scuola italiana non è riuscita a trasmettere a tutti. Che la svista appartenga al politico o al giornalista, è di secondaria importanza.

14 Si veda il video disponibile qui: https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/07/07/mollicone-fdi-intelligenza-ci-attacca-razzismo-ideologico-rappresentiamo-identita-italiana-dante-e-petrarca-pd-frasi demenziali/7614817/?pl_id=1&pl_type=category

15 Un'analogia eredità viene rivendicata da un intellettuale di punta (si fa per dire) della destra: «L'Italia dantesca prima di essere uno stato o un regno è una civiltà, discesa dall'Impero Romano e dalla Cristianità, che sono suo padre e sua madre». M. Veneziani, "La vision de l'Alighieri", in *Dante. Il più italiano dei poeti, il più poeta degli italiani*, Minerva 2021, p.46. Non sfugga che il titolo dell'articolo è tratto da un verso dell'inno fascista *Giovinetza, giovinetza*. La copertina del volume collettivo al titolo ridicolo accoppia due busti di fronte (di profilo per chi guarda): un Dante con una corona di alloro che mai gli ricoprì il capo, e il capoccione nero del "gaglioffo... mascelluto", come scriveva Gadda: sicché Dante è costretto a star di fronte a Mussolini. Il volume, cui hanno contribuito anche Giordano Bruno Guerri e Vittorio Sgarbi, è un esempio penoso di paccottiglia in sintonia con quella che speravamo ridotta ai venditori di souvenir di Predappio e che abbiamo visto promossa dal Ministro della cultura testé dimissionato.

16 È divertente che si citino degli intellettuali in un contesto di dichiarato e continuo astio verso gli intellettuali odierni; ancora di più che si indichi la rituale terna dei bignamini per scolari incapaci, seguita dal nome di Machiavelli, che non è uno tra tanti possibili, ma un segno di filiazione: quando nell'aprile 1924 sulle pagine di *Gerarchia* Mussolini cercò di annettersi Machiavelli come nume tutelare del nascente regime, Gobetti replicò con rara lucidità, citando 5 brani tratti dai *Discorsi* di Machiavelli che ridicolizzavano gli strafalcioni di quello scritto, di cui non esplicita l'autore. Peraltro, dal 1922 aveva esercitato abitualmente il suo sarcasmo nei confronti di chi riteneva di "discendere" da Machiavelli (P. Gobetti, *Scritti politici*, Einaudi 1960, p. 673). L'intervento di Gobetti è del 13 maggio. Anche la stroncatura di Benedetto Croce, due mesi dopo ("Machiavelli e Vico. La politica e l'etica", *Il giornale d'Italia*, 4 luglio 1924), non menziona l'autore di quello scritto indegno, che proiettava il proprio disprezzo per gli esseri umani su Machiavelli. Croce gli attribuisce invece un anelito verso «un'inattingibile società di uomini buoni e puri»: Gobetti una «fede nelle forze popolari» e la rivendicazione della funzionalità dei conflitti nel dibattito politico. In quegli anni, tutta una Torino discuteva, studiava davvero. Ne viene fuori il più grande studioso della letteratura del 400/500, Carlo Dionisotti, che nel 1969 scriveva: «Così per Machiavelli come per Dante, non è stato facile agli studiosi italiani della mia generazione (...) vincere il fastidio che la superstizione e il fanatismo dell'ideologia allora di moda avevano addensato su questi testi». C. Dionisotti, *Machiavellerie*, Einaudi 1980, p.226.

17 Si veda: G. Almond e S. Verba, *The Civic Culture*, Princeton University Press, Princeton 1959. Riprende quella ricerca e informa su indagini successive Paolo Segatti, “L’orgoglio (pre-politico) di sentirsi italiani”, *Italianieuropei* n.1, 2004, pp.15-26. Più analitico il meno recente contributo di Paolo Segatti, “Una nazione di compaesani. Localismo e sentimento nazionale”, in A.M.L.Parisi e H.Schadee, (a cura di), *Sulla soglia del cambiamento*, Il Mulino 1995, pp.105-138.

18 Si veda il saggio di Segatti *L’orgoglio (pre-politico) di sentirsi italiani*, cit.

19 Si veda: R. Mannheimer, “Torna l’orgoglio di essere italiani ma il campanilismo non sparisce”, *Il Corriere della Sera*, 11 marzo 2011, qui https://www.corriere.it/unita-italia-150/11_marzo_10/mannheimer-torna-orgoglio-essere-italiani_ff828ca6-4bea-11e0-b2c2-62530996aa7c.shtml. Come spesso accade, miti superficiali e ridicoli alludono spesso a fenomeni oggettivamente esistenti, ma in forme più complesse. Salvatore Settis, in *Italia SPA. L’assalto al patrimonio culturale*, Einaudi 2007, ha mostrato come il 40% del repertorio artistico mondiale non solo sia in Italia, ma rappresenti un insieme organico strettamente legato al territorio. Ma il rilievo è all’interno di una denuncia sul pericolo che un patrimonio immenso venga venduto, non di un “orgoglio” superficiale e fondato sulle sabbie mobili della vanagloria di chi non ha partecipato alla difesa di quel patrimonio o non si accorge neppure di quella svendita, e spesso ha parte in posizione subalterna.

20 I. Diamanti, “Ha senso ancora discutere di nazione?”, in *Rassegna di sociologia* n. 2, 1999, pp. 293-321 (si cita da p. 300).

21 Si veda: I. Diamanti, “Che cosa significa essere italiani?”, Limesonline, 27 gennaio 2010, qui <https://www.limesonline.com/da-non-perdere/cosa-significa-essere-italiani-14663605/>. Sul recupero acritico del Risorgimento come mito fondativo della Repubblica, cui si è progressivamente convertita la Lega (a parte gli attacchi a Garibaldi) è da rileggere “Alberto Mario Banti risponde a Benigni”, uscito su *il manifesto* del 21 febbraio 2011, qui <https://consiglioe-gitto.blogspot.com/2011/02/benigni-e-fratelli-ditalia-dubbi-su-una.html>.

22 Il testo è disponibile qui: <https://www.tecnicadellascuola.it/educazione-civica-pubbliccate-le-nuove-linee-guida-volute-dal-ministro-valditara>: Per una prima analisi, si veda: A. Tosolini, “Nuove linee guida Educazione Civica, ecco cosa cambia: centrale il concetto di ‘patria’, assente quello di ‘pace’”, 7 settembre 2024, *La tecnica della Scuola*, qui <https://www.tecnicadellascuola.it/nuove-linee-guida-educazione-civica-ecco-cosa-cambia-centrale-il-concetto-di-patria-assente-quello-di-pace>

23 Sul paradosso si rimanda a Ilvo Diamanti, “Che cosa significa essere italiani?” cit., che rileva come, nella difficoltà di trovare tratti identitari da attribuire a un popolo da governare autoritariamente, oltre che riesumare tratti stereotipici del “carattere nazionale”, come l’arte di arrangiarsi, l’attaccamento alla famiglia, etc., non rimanga che l’evocazione della minaccia da fuori (la Germania, di recente) e da dentro (gli immigrati).

24 La *nazione di compaesani* di cui parla Segatti nel contributo del 1995 citato alla nota 15.

25 R. Bodei, *Il noi diviso. Ethos e idee dell’Italia repubblicana*, Einaudi 1998; già parzialmente edito in forma ridotta e parziale come “L’«ethos» dell’Italia Repubblicana”, in *Storia dell’Italia repubblicana*, a cura di Corrado Barbagallo, vol. III, tomo 2, Einaudi 1997. È necessario evitare di fraintendere il titolo e il senso del libro di Bodei: «il “noi diviso” non rappresenta un male in sé. Il volerlo rendere monolitico, alla maniera di Gentile e del fascismo, o il volerlo frantumare per mezzo di una secessione o della miope cura di interessi esclusivamente particolari conduce a risultati ugualmente esiziali» (p. 153).

26 C. Barberis, *Il bisogno di patria*, Einaudi 2004, p. 7.

27 Si veda per esempio “Mobilità, a Bergamo oltre 1600 docenti hanno chiesto il trasferimento: l’80% vuole tornare al Sud per il carovita e lo stipendio basso”, *Orizzontescuola.it*, 13 novembre

2023, qui: <https://www.orizzontescuola.it/mobilita-a-bergamo-oltre-1600-docenti-hanno-chiesto-il-trasferimento-180-vuole-tornare-al-sud-per-il-carovita-e-lo-stipendio-basso/>

28 Fin qui seguiamo un lancio dell'Ansa, si veda "Mattarella risponde alla scuola di Pioltello: 'Apprezzo il vostro lavoro'", 26 marzo 2024, Ansa, qui https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2024/03/26/mattarella-scrive-a-pioltello-apprezzo-i-vostro-lavoro_53c6bc62-7544-4618-b590-4a0ef0431314.html

29 Si veda qui per l'intervento di Salvini: https://www.adnkronos.com/politica/salvini-serve-tetto-stranieri-a-scuola-massimo-il-20-in-classe_pCrflnVkrIN4r9BVohOSK.

30 Alcune altre espressioni di questo documento sono state criticate come sgrammaticate; e il teatrino è proseguito con una risposta del ministro, riportata con grande soddisfazione da *Il Giornale*: M. Leardi, "Due noti linguisti...? Valditara zittisce la sinistra: il suo post non era 'sgrammaticato'", 3 aprile 2024, *Il Giornale*, qui: <https://www.ilgiornale.it/news/interni/due-noti-linguisti-valditara-zittisce-sinistra-suo-post-non-2304706.html>. È fuorviante parlare di congiuntivi di dubbia qualità, e ritarda insistervi quando ci si trova davanti a ben altri guasti.

31 Per un'analisi dettagliata degli interventi di Salvini e Valditara rimando a due articoli pubblicati sul sito Cronache di ordinario razzismo: G. Faso, "Alle olimpiadi del pensiero veloce," <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/alle-olimpiadi-del-pensiero-veloce/> e Id., "Te colloco la provida / ventura tra i tagliani", <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/te-colloco-la-provida-ventura-tra-i-taliani/>.

32 E. Galli Della Loggia e L. Perla, *Insegnare l'Italia. Una proposta per la scuola dell'obbligo*, Scholé 2023. Galli Della Loggia è, tra l'altro, il fustigatore di una scuola a suo dire rovinata da De Mauro, Milani e Rodari, e tra gli ispiratori di un documento sull'ignoranza linguistica dei giovani che escono dalla scuola, esilarante per la sua pochezza di informazioni e arroganza, su cui si veda l'analisi dell'associazione Straniamenti "E par malato tutto ciò che esiste", rinvenibile qui: https://www.academia.edu/31644615/E_par_malato_tutto_ci%C3%B2_che_esiste. Loredana Perla è stata nominata dal ministro alla guida di una "task force" per la Riforma, si veda qui: I. Venturi, "Scuola, Valditara nomina il gruppo per rifare i programmi ministeriali, ma è polemica: 'Mancano insegnanti e due esperti su nove vengono dagli atenei telematici'", *La Repubblica.it*, 3 maggio 2024, qui: https://www.repubblica.it/cronaca/2024/05/03/news/scuola_valditara_nomina_commissione_programmi_ministeriali_polemica-422821404/.

33 B. Moore, *Le origini sociali della dittatura e della democrazia*, trad. ital., Einaudi, Torino 1969, p. 548.

34 G. Zagrebelsky, *Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune*, Einaudi, Torino 2009, p. 94.

35 C. Schmitt, *La tirannia dei valori*, trad. ital., Adelphi 2008.

36 G. Zagrebelsky, *Diritto allo specchio*, Einaudi, Torino 2018, p. 239. In una pubblicazione precedente Zagrebelsky era stato meno netto, ma aveva comunque affermato: «I principi e i valori devono essere tenuti sotto controllo per evitare che, assolutizzandosi, diventino tiranni» (G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Einaudi 2024 [prima ed. 1992], p.148). Preziosa anche l'osservazione che ove i principi si strutturassero per una «gerarchia dei valori», si determinerebbe «un'incompatibilità col carattere pluralistico della società» (ivi, p. 147).

La “razza” e l'appartenenza attraverso il prisma dei fatti di Macerata

Marcello Maneri e Fabio Quassoli

1. Il posto della razza nel sistema simbolico del razzismo

Le vicende politiche e sociali degli ultimi anni, pur nella loro frequente tragicità, hanno offerto molti spunti utili a una comprensione ulteriore di cosa sia e come funzioni oggi il razzismo in Italia. Usando il caso paradigmatico delle reazioni all'attentato suprematista di Macerata del 2018, cercheremo di mostrare come operi il confine simbolico – articolato, ambiguo, contraddittorio – tra l'italianità e il suo Altro, e come questo confine venga continuamente riprodotto nella sfera pubblica.

Quella di “razza” è una categoria ormai demolita da molti decenni. Una volta smontata, denudata dall'apparato ideologico che l'aveva prodotta e valutata per la sua (quasi nulla) capacità di descrivere le differenze biologiche che attraversano la specie umana, la categoria scientifica razza è stata consegnata alla posizione che merita: quella di un vecchio arnese del tutto inadatto a descrivere la realtà, seppure utile a gerarchizzarla. Ma se invece che come fenomeno naturale, la si guarda come categoria storicamente costruita e socialmente riprodotta che informa il razzismo come sistema, ecco che essa ci appare, per le funzioni ideologiche cruciali che svolge, in tutta la sua forza.

Queste funzioni possono essere difficili da cogliere per due motivi. In primo luogo, perché il concetto di razza è bandito in Europa dal campo del dicibile, come se con questo bando si potessero cancellare gli orrori e impedire la possibile resurrezione del nazismo e del fascismo. In secondo luogo, le funzioni ideologiche della razza e del razzismo si mascherano perché, proprio in virtù della prescrittività di questo bando, vengono sempre occultate nei dispositivi discorsivi e amministrativi.

Per coniugare la realtà del razzismo con l'apparente scomparsa del suo referente si iniziò presto a parlare di un “razzismo senza razze”¹. Candidati a sostituire la razza erano i concetti di differenza (etnica), cultura, e più concretamente immigrazione, che pareva incarnare in modo così visibile, attuale e innegabile sia la prima che la seconda. D'altra parte, un razzismo senza razza in Italia era già ben conosciuto, visto che questa etichetta era stata ampiamente usata per qualificare il pregiudizio e la discriminazione contro i meridionali all'epoca delle migrazioni interne.

È però davvero utile immaginare un razzismo privato dell'idea di razza? Ci aiuta pensare che oggi l'inferiorizzazione e il trattamento differenziale di gruppi con ascendenze diverse prescinda dall'eredità della raziologia sette-ottocentesca e da una concezione della differenza come assoluta, radicale, ineliminabile, in una parola essenzializzata perché inscritta nella natura dei gruppi ‘altri’? Non è utile, e se ci distacciamo dal significato letterale della razza nella sua codificazione classica e facciamo i conti con

il fatto che essa è sempre stata un “significante mobile”², che stabilisce relazioni mutevoli con altri concetti e idee, abbiamo un campo di indagine e di comprensione delle attuali dinamiche sociali estremamente fecondo. La razza è viva e il significato delle idee che veicola, in quanto relazionale e non essenziale, non può mai essere fissato definitivamente, ma è piuttosto soggetto a un costante processo di ri-significazione e appropriazione.

Il campo semantico della razza ottocentesca è ad esempio percolato in misura variabile nel concetto di etnia e perfino di cultura e religione. Certe “etnie”, “culture”, “religioni” sono considerate “non compatibili” con quella – ipostatizzata, omogeneizzata e prototipizzata – italiana o europea. La differenza diventa così permanente, ineliminabile e appiccicata a macrogruppi di popolazione – in altre parole, naturalizzata – da risultare non dissimile dalla vecchia idea di razza. La terminologia della differenza cambia ma i significati si trascinano da una voce all’altra del ‘dizionario condiviso’ del senso comune.³ Con le parole di Guillaumin, “Quando, per ragioni di censura o di prudenza politica le persone parlano di ‘differenza’ al posto di ‘razza’, sanno che saranno comunque comprese come se stessero dicendo qualcosa sulla specificità ‘naturale’ dei gruppi umani. Infatti, non è possibile distruggere gli strati più profondi di un sistema di pensiero semplicemente togliendo un elemento particolare”.⁴ Possiamo concludere che questa razza immaginaria, non nominata, negata, imbarazzante, ma ubiquitaria, è la “garanzia materiale” di una “differenza iscritta nell’immutabile”.⁵

Detto ciò, l’idea ottocentesca di razza con tutto il suo correlato gerarchico e coloniale è stata ripetutamente promossa dalle forze politiche e dai media di destra e non solo. Per citare i casi più eclatanti, nel 2012 la Gazzetta dello Sport pubblicava una vignetta col calciatore Balotelli arrampicato sul Big Ben come King Kong; un anno dopo il leghista Calderoli paragonava la Ministra Kyenge a un orango, e oggi un Vannacci prima quasi sconosciuto prende mezzo milione di preferenze alle elezioni europee dopo essersi fatto notare con un libro che di provocazione in provocazione arrivava a dire della pallavolista Paola Egonu che “i suoi tratti somatici non rappresentano l’Italianità”. La coincidenza di italianità e bianchezza e la gerarchizzazione tra gruppo interno ed esterno sono due costanti messe spudoratamente in primo piano in questo genere di esternazioni.

Tuttavia, di regola, le strategie di aggiramento dell’interdetto della razza sono molto più prudenti e dissimulate. C’è quasi sempre un certo slittamento di significato, qualcosa sulla razza che viene lasciato non detto, ma che la definisce inequivocabilmente. Oggi che molti cittadini italiani hanno un *background* straniero, ma non certo omogeneo, e che il *management* del confine, insieme ad altri fattori storici e culturali, ha approfondito la frattura tra immigrati, o seconde generazioni, di serie A e di serie B, abbiamo la possibilità di identificare meglio la mappa di copertura, la presa selettiva dell’alterizzazione e della disumanizzazione proprie del razzismo. Una presa che non afferra tutte le persone di origine straniera nella stessa misura.

Allo stesso tempo, il caso di cui ci occuperemo mostra molto bene come l'ideologia razziale che ci troviamo di fronte non nasca spontaneamente nei bassifondi dell'inconscio collettivo, ma venga prodotta e riprodotta nella sfera pubblica e di qui si faccia pensiero e azione sistemica. Diventa allora importante capire chi riesce, in modo ordinario ma soprattutto in particolari situazioni di contesa, a imporre le categorie, a suggerire le associazioni automatiche tra individui, gruppi di appartenenza e fenomeni sociali e a fornire le cornici di significato egemoniche dettando l'agenda dei media.

La significazione pubblica della tentata strage di Macerata è un episodio fondamentale per comprendere tutto questo. Ci parla della società italiana e del suo non-detto, parzialmente-detto e allo stesso tempo negato, in particolare in merito alle gerarchie razziali sulle quali essa si fonda, al di là di contrapposizioni a volte più superficiali che sostanziali. Quello che emerge è un sostanziale consenso di fondo su un'italianità fondata sul sangue e spesso sulla bianchezza, che disciplina ideologicamente chi non si allinea con questo stato di fatto.

2. Le cornici di significato della vicenda di Macerata

Il 3 febbraio 2018, Luca Traini, simpatizzante dell'estrema destra e candidato della Lega alle elezioni comunali di Macerata, apre il fuoco dalla sua auto contro persone di origine africana, ferendone sei (Wilson Kofi, Omar Fadera, Jennifer Odion, Gideon Azeke, Mahamadou Toure e Festus Omagbon). Le vittime dell'attacco vengono scelte solo per il colore della pelle e per il loro presunto status di migrante o richiedente asilo poiché il movente di Traini, stando alle sue dichiarazioni, era quello di "vendicare" Pamela Mastropietro, una ragazza italiana di 19 anni uccisa, due giorni prima, da un cittadino nigeriano – Innocent Oseghale. I due episodi hanno avuto luogo a poche settimane dalle elezioni politiche, previste per il 19 marzo 2018 e caratterizzate da un'aspra campagna elettorale incentrata proprio sul tema "immigrazione e sicurezza".

Poco dopo l'attentato, Matteo Salvini diffonde un tweet nel quale, da una parte, condanna l'attacco di Traini e, dall'altra, ribadisce il legame tra immigrazione, criminalità e insicurezza, fornendo implicitamente all'attentatore una sorta di giustificazione morale e di assoluzione politica:

"La violenza non è mai la soluzione, la violenza è sempre da condannare. E chi sbaglia, deve pagare. L'immigrazione fuori controllo porta al caos, alla rabbia, allo scontro sociale. L'immigrazione fuori controllo porta spaccio di droga, furti, rapine e violenza". #Macerata @matteosalvini 3-2-2018

Sul fronte opposto e sempre su Twitter, Roberto Saviano, denuncia subito la natura politica dell'evento, invitando i media a trattare l'attentato come un atto di *terrorismo fascista* e indicando in Matteo Salvini il mandante morale:

"Invito gli organi di informazione a definire i fatti di Macerata per quello che sono: un atto terroristico di matrice fascista. Ogni tentativo di edulcorare o rendere neutra la notizia è connivenza". #Macerata @robertosaviano 3-2-2018

“Il mandante morale dei fatti di Macerata è Matteo Salvini. Lui e le sue parole sconsiderate sono oramai un pericolo mortale per la tenuta democratica. Chi oggi, soprattutto ai massimi livelli istituzionali, non se ne rende conto, sta ipotecando il nostro futuro”. #Macerata @robertosaviano 3-2-2018

Per almeno una settimana, la vicenda rimane al centro del dibattito politico-media-tico, caratterizzandosi come un vero e proprio evento mediale: una vicenda raccontata coralmemente dai media che monopolizza l'attenzione del pubblico e mobilita emozioni e idee morali su ciò che una società dovrebbe essere o diventare.⁶ Su Twitter l'attentato diventa in poco tempo il *trending topic* più importante, mantenendo una grande visibilità per una decina di giorni. Anche i quotidiani nazionali e i Tg danno grande risalto ai *fatti di Macerata*, che occupano un posto di rilievo nell'agenda politico-media-tica. La catena di eventi si conclude con una manifestazione antifascista organizzata il 10 febbraio 2018 in molte città italiane da un insieme di gruppi e associazioni della sinistra.⁷

I due post di Saviano, che avevano aperto il dibattito su Twitter, assieme a un esplicito riferimento alla matrice politico-ideologica dell'attentato e all'individuazione di un responsabile sul piano politico e morale, contenevano un elemento di grande rilievo: la qualificazione di quanto accaduto come terrorismo e il conseguente appello ai vertici delle istituzioni pubbliche e ai media affinché riconoscessero come tale l'evento e prendessero adeguate contromisure.

Ora, la qualificazione di un atto come terrorismo è da sempre un tema molto controverso. Come evidenziato da molti studiosi,⁸ non esiste una definizione condivisa di cosa si debba intendere per “terrorismo”. Inoltre, indipendentemente dalla definizione che ne viene data, l'uso della categoria ha forte valenza pragmatica e una notevole rilevanza sul piano strategico. Da un lato, infatti, permette di collocare gli esecutori dell'atto al di fuori della comunità, della società, dell'umanità stessa: per questo motivo nessun protagonista di attacchi che altri – governi, istituzioni statali, media – designeranno come “terrorismo” definisce sé stesso, o il gruppo/organizzazione di cui fa parte, come terrorista. Dall'altro lato, il riferimento al terrorismo consente a governi e istituzioni di evocare una rottura radicale entro un ordine simbolico, di fare appello a una comunità politica colpita in ciò che di più profondo la unisce: una comunità che si riconosce e si ricostituisce proprio attorno all'evento riaffermando la propria unità *contro un nemico esterno* tramite un cerimoniale collaudato. Un cerimoniale che prevede che le vittime vengano celebrate dalla comunità colpita, che con esse si identifica, e che le autorità, riconoscendo la sfida, mostrino compattezza e risolutezza nel reagire. Basti ricordare, a questo proposito, come dal 2001 in avanti, i media *mainstream* e i governi occidentali siano riusciti a proporre una definizione sostanzialmente univoca di terrorismo, solitamente associata agli attacchi rivendicati dalle organizzazioni jihadiste contro le società occidentali.

Anche per questa ragione, la qualificazione di una aggressione intenzionalmente omicida da parte di un cittadino italiano (bianco) ai danni di migranti o richiedenti asilo (neri) come un atto di terrorismo – e il fatto che abbia trovato un seguito cospi-

cuo sui social media – ha rappresentato qualcosa di inedito nel panorama politico e mediatico italiano. Il tema del terrorismo, infatti, non aveva fatto breccia fino a quel momento nel dibattito pubblico né in relazione ai pogrom anti-tzigani di Napoli (2008) e Torino (2011) né in occasione degli omicidi indiscriminati, commessi, il 13 dicembre 2011 e il 5 marzo 2018, a Firenze, da due cittadini italiani (Gianluca Casseri e Roberto Pirrone) ai danni di cittadini senegalesi, scelti come bersaglio e uccisi solo per il colore della pelle⁹.

D'altra parte, che l'attacco di Macerata possa essere inquadrato come un caso di terrorismo razzista lo dimostrano vicende analoghe accadute in altri paesi europei¹⁰, le sentenze emanate finora dai tribunali che si sono pronunciati in merito alla colpevolezza di Luca Traini, il suo arruolamento da parte di Brenton Harrison Tarrant, il responsabile della strage di Christchurch, tra gli eroi bianchi/occidentali nella nuova crociata contro l'Islam, per non citare il modo in cui l'evento viene definito e descritto in uno dei principali luoghi di sedimentazione della memoria collettiva: Wikipedia.

Ma qual è stata la risposta che media, politici e rappresentanti delle istituzioni hanno dato alla chiamata all'azione di Saviano? I principali quotidiani nazionali, ad eccezione de *il manifesto*, hanno proposto una rappresentazione edulcorata e rassicurante della vicenda, contribuendo a promuovere una lettura degli eventi in sintonia con quella che, come vedremo tra poco, è stata espressa dalle élites politiche e dai vertici delle istituzioni. I giornali della destra, prevedibilmente, hanno derubricato l'episodio a gesto di un folle, ribadendo, implicitamente, l'idea che si possa parlare di terrorismo solo quando i terroristi non appartengono, pienamente o parzialmente, alla comunità nazionale e dando, al contempo, grande spazio alle voci che insistevano sul problema dell'immigrazione fuori controllo. *Il Fatto Quotidiano*, *La Repubblica* e il *Corriere della Sera*, diversamente, hanno sottolineato sì l'importanza di denunciare le responsabilità politiche della destra e, in particolare, della Lega (nel caso del *Corriere*, in verità, con toni piuttosto sfumati) enfatizzando il ruolo di Saviano come apripista in questa direzione e hanno dedicato all'evento uno spazio di approfondimento e di riflessione sicuramente maggiore. Tuttavia, lo spunto offerto dalla presa di posizione di Saviano è stato re-incorniciato nel quadro della campagna elettorale in corso, associando la vicenda a una contrapposizione senza quartiere tra centro-destra e centro-sinistra e neutralizzando così il 'rischio' che l'attentato potesse essere definito come una minaccia per il sistema di valori democratico in cui tutte le forze politiche dovrebbero riconoscersi.

Se passiamo alle reazioni di politici e rappresentanti delle istituzioni pubbliche il quadro si fa ancora più chiaro. Nel centrodestra, in linea con quanto twittato da Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, intervistato da *Il Giornale*, ribadiva il collegamento tra il verificarsi di episodi di violenza, l'insicurezza diffusa e l'immigrazione fuori controllo: "Bomba sociale, mandarne via 600 mila" «L'immigrazione è una questione urgentissima. Oggi in Italia si contano 630 mila migranti di cui solo 30 mila, il 5% hanno diritto a restare, perché rifugiati. Gli altri rappresentano una bomba sociale pronta ad esplo-

dere, vivono di espedienti e di reati”. “Noi consideriamo priorità assoluta riprendere il controllo della situazione” (*Il Giornale*, 5 febbraio 2018).

Nel campo opposto, il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, dichiarava: “Sparatoria contro cittadini inermi in una comunità già colpita dalla barbara uccisione di una ragazza. No a un’escalation di odio e violenza. Fermiamola subito. Fermiamola insieme” (tweet del 3 febbraio 2018). Oltre a collegare i due episodi, confermando così proprio il nesso invocato da Luca Traini a giustificazione dell’attacco, Gentiloni, dunque, anteponeva una preoccupazione per una possibile escalation di violenza (astratta e priva di qualsiasi connotazione) al riconoscimento della gravità di un attentato razzista nei confronti di persone innocenti. Nel suo ragionamento, se il rischio è che si diffondano episodi di violenza e che il clima si avveleni, le istituzioni possono dunque sentirsi dispensate dal farsi carico di una cerimonia di riparazione. Al Presidente del Consiglio, facevano eco alcuni membri del governo i quali, pur condannando l’«attacco razzista», sceglievano di non incontrare le vittime della sparatoria e sconsigliavano la partecipazione alla manifestazione antirazzista e antifascista in preparazione per il 10 febbraio 2018.

Ancora più esplicite erano le dichiarazioni di Matteo Renzi – allora segretario del PD – che dalla sua pagina Facebook invitava ad abbassare i toni poiché a Macerata ci sono stati “spari razzisti, ma non è terrorismo”, e, successivamente, riprendendo e facendo propria la lettura di Berlusconi, si limitava semplicemente a restituire al mittente la metafora della “bomba sociale dei migranti”, dichiarando a *La Repubblica* che: “Berlusconi ha creato, grazie ad accordi bilaterali inconcludenti e alla partecipazione alla guerra in Libia, la ‘bomba sociale’ dei migranti” (*La Repubblica*, 4 febbraio 2018). Il nesso tra violenza razzista e immigrazione fuori controllo, infine, veniva ulteriormente ribadito e rafforzato dal leader dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, che dalla sua pagina Facebook accusava tanto Berlusconi (e i governi da lui presieduti) quanto il PD di aver permesso che arrivassero in Italia troppi immigrati. Tutti i maggiori leader politici in campo, seppure in misura diversa, finivano così per colpevolizzare le vittime, consegnate al ruolo di “bomba sociale” e si prodigavano per far sì che l’evento non venisse considerato come terrorismo e che le istituzioni pubbliche non dovessero promuovere una cerimonia di riparazione che, condannando l’attacco terrorista come attentato al paese e celebrando le vittime come corpo ferito della nazione, riconfermasse il nucleo di valori costituzionali attorno ai quali il paese potesse riconoscersi, rinsaldando un vincolo di appartenenza ad una comunità politica inclusiva.

A Macerata, dunque, nonostante il successo iniziale (su Twitter) del tentativo di definire l’accaduto come terrorismo, gli avvenimenti hanno preso presto una piega diversa: l’opposizione di destra ha attaccato il governo reinquadrando l’evento come la conseguenza della politica di ‘porte aperte’ all’immigrazione; i leader del centro-sinistra, assieme ai vertici delle istituzioni, hanno in parte neutralizzato la portata simbolica di quanto accaduto e rinforzato la lettura che poneva al centro il “problema immigrazione”.

Dell'attentatore, più che la punizione, i media si sono affrettati, come vedremo nel prossimo paragrafo, a celebrare la parziale redenzione. Nessun rappresentante delle istituzioni o della maggioranza di governo, per ben quattro giorni, si è recato a fare visita alle vittime. Da più parti, si è cercato addirittura di vietare o sabotare la manifestazione che avrebbe dovuto dare corpo alla reazione all'attentato e ai valori fondanti la Repubblica, perché bisognava "abbassare i toni", in altre parole far calare il silenzio. Della manifestazione, infine, giornali, Tg e politici hanno enfatizzato alcuni tafferugli che avrebbero coinvolto forze di polizia e manifestanti, assieme alla notizia, ripresa dalla quasi totalità dei media malgrado l'assenza di prove audio o video, secondo la quale un gruppo di persone presenti al corteo avrebbe intonato il coro "quanto è bello far le foibe da Trieste in giù" – un episodio che avrebbe comunque coinvolto per qualche minuto un gruppo ridotto di persone e che sarebbe stato messo subito a tacere dagli stessi manifestanti. Con un efficace capovolgimento, i (tele)giornali italiani sono così riusciti a offuscare il significato antifascista e antirazzista della manifestazione riportando al centro dell'attenzione istanze di carattere nazionalista, con critiche sul disprezzo della patria e sul dileggio dei caduti istriani paradossalmente in sintonia con il senso del gesto di Traini – che subito dopo l'attacco si era avvolto nella bandiera italiana.

In conclusione, un attentato di matrice razzista e fascista non è stato evidentemente vissuto come un attacco ai valori espressi dalla Costituzione: non sembra quindi essere solo la natura violenta degli atti a determinare la loro qualificazione come terrorismo, ma anche – forse soprattutto – l'identità e le affiliazioni reciproche tra chi li compie e chi li subisce.

3. Le proiezioni dell'appartenenza

Se consideriamo la rappresentazione pubblica dei fatti di Macerata, non possiamo non considerarli anche in quanto narrazione, considerando in particolare la costruzione dei personaggi e il gioco di proiezioni simboliche nel quale sono inseriti. L'attenzione e la rappresentazione loro riservate, infatti, seguono uno schema ben preciso. Se teniamo conto del fatto che l'attentato suprematista è stato raccontato in stretta relazione con l'uccisione di Pamela Mastropietro, abbiamo due posizioni di ruolo in quanto autore di un crimine e due in quanto vittima.

Il contrasto tra i carnefici non potrebbe essere più spiccato. Traini è il grande protagonista del racconto: rappresentato in posa avvolto dalla bandiera italiana – non solo di fronte al monumento ai caduti, prima dell'arresto, ma anche in caserma, dove qualcuno la bandiera deve avergliela riconsegnata – la figura dell'attentatore viene scavata fino ai minimi dettagli. Oltre e più che sotto un profilo politico, in qualità di militante nell'ambiente neo-fascista, Traini è raccontato, non solo dai giornali della destra, ma anche dal *Corriere*, come un uomo qualunque, turbato dalla situazione del paese, come potremmo essere tutti noi.¹¹ Traini ci viene rappresentato come un folle, ma resta un membro della 'comunità del Noi', con riferimenti a un mondo a noi familiare: la mamma, la nonna, la cameretta, il bar, il titolare della palestra, lo psicologo di un "figlio unico di genitori

separati”, “giovane difficile”, “ragazzo di provincia” che “si è avvicinato alle compagnie sbagliate”. Per la destra, poi, Traini merita la nostra compassione: “ragazzo tranquillo, una persona estremamente rispettosa e introversa”, “muto, non cattivo”, “romantico che perde la testa”, una “persona buona e semplice”, che “aveva amici da tutte le parti del mondo, anche extracomunitari, ragazzi neri”, “rideva e scherzava con tutti”, “stava cercando di portare giustizia” (*il Giornale*).

Oseghale, condannato per l'omicidio di Pamela Mastropietro, non è invece una persona. Lo si nomina solo in riferimento ad altro: la Nigeria, l'Africa, l'immigrazione irregolare, il mondo dello spaccio. Della vita di questo alieno proveniente da mondi lontani non sappiamo nulla, essendo la sua identità limitata a una o più di queste categorie: quella etno-nazionale, quella dello status giuridico o quella della devianza. Non si dice nulla della sua storia, nessun conoscente viene rintracciato per raccontare qualcosa di lui, la motivazione del suo atto non interessa. Oseghale è allo stesso tempo Altro indefinito e azione pura. La sua nazionalità nigeriana e il permesso di soggiorno scaduto sono offerti come elementi per comprendere il crimine.

Anche le vittime sono trattate in modo opposto. Pamela Mastropietro, subito popolarizzata come Pamela, “una diciottenne romana, bella, capelli lunghi”¹² è al centro dell'attenzione. Il lato innocente e solare della vittima (“sorrideva sempre”, “era gentile con tutti”) è sottolineato con immagini di momenti di intimità continuamente riproposte, che sovrastano la storia della tossicodipendenza e degli ambienti che la vittima volontariamente frequentava.

Le sei vittime dell'attentato di Traini sono invece sostanzialmente ignorate. Non sono vittime perfette perché non sono morte, indubbiamente, ed è più difficile reperire materiali da profili Facebook o parenti facili da contattare. Tuttavia, le scelte redazionali sono molto significative: quasi nessun telegiornale ne fa i nomi, la sera dell'attentato in molti non danno nemmeno notizie sulle loro condizioni. Per il TG4 sono “sei stranieri”. Le fotografie sono pochissime, da lontano, in barella. Quando, più avanti, le sei persone colpite saranno saltuariamente rese visibili pare necessitino di essere riabilite dal loro potenziale di minaccia (all'ordine pubblico, alla cultura, alla spesa pubblica): “erano regolari”, “lavoravano”.

Tutti questi personaggi acquistano ulteriore significato attraverso la loro associazione, o proiezione, su più ampie entità collettive con le quali condividono una implicita posizione di ruolo. Ci soffermeremo solo sull'attentato del 3 febbraio. Come abbiamo intuito, Traini è proiettato, fino ad esserne per alcuni aspetti la quintessenza, sulla comunità degli autoctoni, dunque del Noi: gli “italiani”, “il popolo”, “la gente comune”, “la popolazione originaria”, “esasperata dall'illegalità”, naturalmente degli Altri, come quella di Oseghale. Traini è però anche associato agli abitanti di Macerata, non solo in quanto persona del luogo, ma perché, ci dicono diversi giornali, è come i Maceratesi, “esasperati” dall'immigrazione “incontrollata”, “insostenibile”, e può contare sul loro sostegno. Dunque, Traini, gli italiani e i maceratesi sono in definitiva vittime, anche se questi ultimi sono più vittime

di tutti, e dello stesso Traini, per il “panico intorno alla città”, “immersa nell’incubo”, in una “sindrome di allarme e ansia”, i cui cittadini “sono rimasti chiusi in casa”, “hanno rischiato di essere colpiti”. L’attenzione per la potenziale vittimizzazione dei maceratesi bianchi, al confronto di quella assai scarsa per la vittimizzazione reale, a colpi di proiettile, di quelli di origine africana, dice molto sulla disumanizzazione di questi ultimi. Il *Corriere* la testimonia con la voce di un passante autoctono, preoccupato per i soli bianchi (“non si spara così, poteva pija qualcuno”)¹³ ma il dispositivo fa parte di un sistema di pensiero del quale anche il discorso politico-mediativo è parte, se non ispiratore. In queste proiezioni di ruolo di Traini nei suoi gruppi di appartenenza, che trasformano il carnefice (individuale) in vittima (collettiva), manca solo un attore, probabilmente il più importante: l’ambiente neofascista a cui apparteneva Traini. Non vediamo nessuno scavo in quell’ambiente come quello che vedremo ora per la comunità dei rifugiati in Italia.

Ci sono proiezioni collettive anche per le vittime, per le quali il vocabolario delle emozioni è totalmente assente. Le sei persone colpite sono messe in relazione metonimica con la collettività dei richiedenti asilo in Italia. Questa metonimia era già presente nella scelta fatta da Traini, che li ha presi di mira sulla base del marchio di esemplari di quella comunità pensata come “tutti spacciatori”, ma è stata adottata trasversalmente dai commentatori, che sulla scorta delle dichiarazioni di Salvini e Berlusconi “fanno i conti” con il problema dell’“immigrazione massiccia”. Il ritratto di questa comunità di outsider, sia nelle parole dei giornalisti che dei politici di cui riportano il discorso, riguarda soprattutto l’invasione e l’illegalità. Questi “immigrati” (“irregolari”) e “clandestini”, per citare le etichette più usate, sono descritti dal *Corriere della Sera* come “miserabili”, “disperati”, “migliaia”, “spacciatori”, “gente di cui non sappiamo nulla”. A destra, le qualifiche sono più crude: “legione”, “orde africane che si spacciano per rifugiati e restano a nostre spese”, “i vostri migranti”, “nuove reclute” [della criminalità], “bande” (*il Giornale*); oppure “disadattati” e “delinquenti” (TG5). Quindi, invece di cercare di capire Traini indagandone il contesto politico, si è cercato di spiegare, per così dire, la vittimizzazione necessaria dei richiedenti asilo, che finisce per suonare come un “non siamo noi ad essere razzisti, ma loro a essere neri e miserabili”.

Un’ultima, eloquente, associazione simbolica di ruolo divide la finora monolitica comunità degli autoctoni. Gli attivisti antirazzisti, malgrado fossero predominanti su Twitter e nelle strade, sono stati rimossi e alienati dall’italianità. Rimossi, perché mai ripresi dal discorso politico-mediativo *mainstream*, occupato a citare le voci già accreditate nell’arena pubblica o il “linguaggio dell’odio nei social”, stigmatizzato ma pur sempre riportato. Alienati, in quanto dipinti come parte estremista e facinorosa, capace solo di creare incidenti e cantare cori che inneggiano alle foibe. La rimozione e l’alienazione del personaggio “antirazzisti”, online e offline, fa capire che l’italianità legittima non è solo quella della discendenza e della bianchezza – che esclude i neri, deumanizzandoli – ma anche quella di chi questo ordine sociale lo accetta e riproduce. Come a dire: “possiamo essere inclusi nella comunità del Noi se accettiamo di essere razzisti”.

4. Tracciare i confini dell'appartenenza differenziale

Come abbiamo visto, il movimento di opinione nato su Twitter a seguito dei post di Saviano, dopo una iniziale affermazione, si è fortemente attenuato grazie, fondamentalmente, all'azione congiunta dei media tradizionali e del sistema politico che, da un lato, hanno reincorniciato il significato di quanto accaduto entro una dinamica conflittuale tipica di una campagna elettorale molto accesa e, dall'altro lato, hanno riproposto una serie di cornici ben collaudate sul binomio sicurezza e immigrazione. L'evoluzione della copertura mediatica evidenzia due aspetti: il primo ci parla della capacità dei media tradizionali e dei politici di mantenere la loro funzione di *gate-keeping*, non soltanto impedendo che il dibattito esplosivo sui social media si allargasse ad un pubblico più vasto, ma riconducendo i termini del dibattito pubblico entro letture precostituite e rassicuranti rispetto all'assetto gerarchico che, sul piano materiale e simbolico, caratterizza sempre di più la società italiana attuale; il secondo evidenzia come l'agenda di priorità della politica, dopo più di due decenni di insistenza sull'immigrazione come problema sociale e/o criminale, di insistenza sulle minacce per la società italiana provenienti da migranti e richiedenti asilo e di discorsi che enfatizzano la differenza etno-culturale come ostacolo insormontabile per "l'integrazione", sembra ormai essere condivisa trasversalmente da buona parte dell'arco politico-ideologico.

Il caso di Macerata illumina anche il modo in cui la razza viene oggi ri-significata e appropriata nel discorso pubblico, nello stesso tempo in cui la si oblitera. La rappresentazione differenziale di vittime e carnefici e la loro proiezione di ruolo mostrano in modo inequivocabile la coincidenza, sostenuta dalle voci che dominano l'arena pubblica, di italianità e bianchezza, che stabilisce una volta per tutte chi può e chi non può fare parte della comunità nazionale. A questa cesura si affianca, in perfetto stile razzista, una gerarchizzazione: solo chi può vantare una discendenza di sangue ha diritto alla parola, alla sofferenza, alla comprensione, alla compassione.

La figura del richiedente asilo, in questa congiuntura, sembra incarnare l'alterità essenzializzata, minacciosa, insostenibile, non redimibile. Ma si impone all'attenzione anche il non-detto della razza. Se si eccettuano i pogrom a più riprese scatenati contro i campi rom – che ci dicono moltissimo, ma che non possiamo affrontare in queste pagine – sono sempre persone provenienti dall'Africa sub-sahariana ad essere prese di mira e additate come simbolo della non appartenenza.¹⁴ Se chi è arrivato e continua ancora ad arrivare dall'est dell'Europa può spendere il proprio passaporto di bianchezza per aspirare a una veloce "integrazione" nella società italiana, la sorte dei gruppi razzializzati come non-bianchi è diversa. Il marchio fisico, stampato nelle nostre menti da secoli di ideologia razziale, è garanzia della verità della differenza, iscritta nella natura. È essenza irreversibile, perché indelebile¹⁵ e può rinnovare la propria centralità simbolica non appena gli eventi gliene offrono l'occasione. La nerezza, in questa economia del colore di derivazione coloniale, offre il marchio della differenza più radicale. Come Traini vede il suo bersaglio nel nero della pelle, le istituzioni e le forze politiche non riescono ad

associarlo all'italianità e le vittime non possono quindi rappresentare la comunità offesa dall'attentatore fascista e razzista. I corpi neri che Traini voleva eliminare al grido di «Viva l'Italia» fanno stabilmente parte del suo altrove, una scissione simbolica che informa le nostre idee di cittadinanza, appartenenza e, alla fine dei conti, umanità.

Note

- 1 E. Balibar, “Esiste un ‘neorazzismo?’”, in *Razza, nazione, classe. Le identità ambigue*, di É. Balibar e I. Wallerstein, a c. di M. Di Meglio (Asterios, 2020 [1991]).
- 2 S. Hall, «Race, the Floating Signifier» (Media Education Foundation, 1997), <https://www.mediaed.org/transcripts/Stuart-Hall-Race-the-Floating-Signifier-Transcript.pdf>.
- 3 Si veda, per un'indagine empirica circa le idee di razza, etnia, cultura e religione A. Morning e M. Maneri, *An Ugly Word: Rethinking “Race” in Italy and the United States* (New York: Russell Sage Foundation, 2022).
- 4 C. Guillaumin, “The Changing Face of ‘Race’”, in *Racism*, di Martin Bulmer e John Solomos (Oxford: Oxford University Press, 1999), p. 360.
- 5 C. Guillaumin, *L'ideologia razzista. Genesi e linguaggio attuale* (Genova: Il melangolo, 2023).
- 6 S. Cottle, “Mediatized Rituals: Beyond Manufacturing Consent”, in *Media, Culture & Society*, 2006, vol. 28, n.3, pp. 411–432.
- 7 Per una analisi più approfondita di come il sistema dei media ha operato, si veda M. Maneri e F. Quassoli, *op. cit.*
- 8 Sul punto, si veda F. Benigno, *Terrore e terrorismo: saggio storico sulla violenza politica* (Torino: Einaudi, 2018).
- 9 Nel primo caso, vennero uccisi Samb Modou e Diop Mor, mentre Moustapha Dieng, Sougou Mor e Mbengue Cheikh furono feriti gravemente; nel secondo caso, venne ucciso Idy Diene. Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_Firenze e <https://ilmanifesto.it/omicidio-idy-diene-30-anni-a-pirrone/>.
- 10 Si veda, ad esempio, la sentenza emanata dal Tribunale penale di Dresda in relazione agli attentati compiuti da alcuni militanti del gruppo Freital: <https://eastwest.eu/it/germaniasentenza-terroristi-neonazisti-attacchi-migranti/>.
- 11 Per un'analisi dettagliata dei personaggi del racconto rinviando alle fonti che abbiamo usato per queste considerazioni: A. Frisina e A. Pogliano, “Dalla parte del carnefice? I fatti di Macerata e la pervasività del discorso razzista nei media italiani”, in *Un attentato «quasi terroristico». Macerata 2018, il razzismo e la sfera pubblica al tempo dei social media*, a cura di M. Maneri e F. Quassoli (Roma: Carocci, 2020), 95–114 e M. Maneri, A. Pogliano, F. Piccoli e G. Anselmi, “Migration narratives in traditional and social media. The case of Italy”, *BRIDGES Working Papers* #8, 2023.
- 12 Nelle parole del TG1 delle 20, il 31 gennaio.
- 13 *Corriere della sera*, 5 febbraio 2018, p.5.
- 14 Naturalmente ci sono stati episodi di aggressioni a persone di – e per la ragione della – altra nazionalità, come quelli contro persone provenienti dalla Cina in occasione della pandemia. Ma sono legati a circostanze specifiche, non facilmente ripetibili e in ogni caso confermano il ruolo della bianchezza nel definire l'identità e l'appartenenza.
- 15 Sul “marchio” fisico come garanzia dell'immutabile si veda Guillaumin, *op. cit.*

Diritti sempre più limitati. La legge n.50/2023 tra realtà e propaganda

Virginia Valente

La legislazione in materia d'immigrazione nel corso degli ultimi trent'anni ha subito diverse modifiche per lo più dettate dalla volontà di dare risposte alle esigenze degli elettorati di riferimento dei governi che si sono succeduti. I governi di destra hanno introdotto, negli anni, norme sempre più restrittive, sin dalla legge Bossi Fini, varata nel 2002, che ha modificato alcune parti della legge Turco Napolitano il cui impianto era già restrittivo, e negli anni successivi, con i vari pacchetti sicurezza, hanno introdotto misure ulteriormente restrittive. I governi di centro sinistra non sono intervenuti per modificare le norme introdotte dai governi di destra, anzi, con il decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, noto come decreto Minniti dal nome dell'allora Ministro dell'Interno, convertito in legge n.48/2017, sono stati adottati dei provvedimenti di tipo securitario e orientati al contrasto dell'immigrazione "irregolare": tra le modifiche più rilevanti vi sono l'abolizione del secondo grado di giudizio per i ricorsi avverso il diniego della protezione internazionale e la previsione di aumentare il numero dei centri per il rimpatrio. Successivamente la legge n.173 del 18 dicembre 2020 aveva modificato alcuni punti critici dei decreti sicurezza emanati nel 2018.

Il decreto legge in tema d'immigrazione emanato dal governo in carica subito dopo il naufragio della nave con a bordo migranti, avvenuto sulla costa di Steccato di Cutro in Calabria, e denominato impropriamente Decreto Cutro, convertito in Legge 5 maggio 2023 n.50 ha introdotto ulteriori modifiche al testo unico immigrazione, prevalentemente in senso restrittivo.

Le novità più significative riguardano il metodo di emanazione dei decreti flussi, interventi in materia di protezione internazionale, alcune limitazioni riguardanti il sistema d'accoglienza e la convertibilità di alcune tipologie di permessi di soggiorno. Vengono poi inasprite le pene per il favoreggiamento dell'immigrazione cosiddetta "clandestina" e viene introdotta una nuova fattispecie di reato per coloro che promuovono, dirigono, organizzano, finanziano o effettuano il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato esponendoli a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendoli a trattamento inumano e degradante. La pena prevista in quest'ultimo caso va dai venti ai trenta anni di reclusione.

Per quanto riguarda la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale è stata aggiunta, a quelle già previste, un'ipotesi di *procedura accelerata* per le domande presentate alla frontiera o nelle zone di transito per i richiedenti che provengono da paesi considerati **sicuri** la cui lista è stata ampliata.¹

Nel caso d'inammissibilità della domanda reiterata, quando il richiedente non è

stato in grado di presentare nuovi elementi non per sua colpa, l'onere della prova della mancanza di colpa è a suo carico. In caso di ricorso è prevista la non sospensione dell'efficacia del provvedimento di diniego della domanda presentata alla frontiera e della seconda domanda reiterata, quando già la prima reiterata sia stata rigettata, e della prima domanda reiterata presentata in fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento e dichiarata inammissibile.

In materia di accoglienza, si è scelto di privilegiare i centri governativi, per i quali sono stati ridotti i fondi destinati ai servizi di mediazione linguistico culturale e assistenza sanitaria e sono stati cancellati i corsi di lingua italiana, i servizi di orientamento legale e l'assistenza psicologica. Nei centri d'accoglienza gestiti dagli enti locali, che sono quelli che finora hanno funzionato meglio, con le nuove norme l'accesso è limitato ai titolari di protezione internazionale, ai minori non accompagnati, indipendentemente dallo status e ad alcune categorie di soggetti, per i richiedenti asilo che arrivano attraverso i corridoi umanitari è prevista una deroga e vi possono accedere.

Per quanto riguarda la detenzione amministrativa, il periodo di trattenimento nei centri per il rimpatrio è stato nuovamente esteso da un massimo di tre mesi, come previsto dalla normativa precedente, a un massimo di 18 mesi. Anche il Governo in carica ha assunto come priorità il potenziamento dei centri per il rimpatrio e dei punti di crisi e di prima assistenza per i quali, fino al 31 dicembre 2025, si potrà derogare alle norme vigenti in materia di contratti pubblici al fine di garantire la celerità della loro realizzazione, fatto salvo il rispetto delle leggi penali, di quelle antimafia e delle misure di prevenzione.

Per quel che concerne la programmazione dei decreti flussi, la novità è che potranno essere emanati nel triennio 2023-2025 a seconda delle esigenze del mercato del lavoro e non una volta all'anno. I datori di lavoro la cui istanza non sia rientrata nelle quote di ingresso stabilite, otterranno la priorità nelle successive assegnazioni senza dover ripresentare la domanda. Nella determinazione delle quote da assegnare sono favoriti i cittadini di paesi che organizzano corsi di formazione in loco (con tutte la difficoltà di realizzazione degli stessi) e i cittadini dei paesi che collaborano al contrasto dell'immigrazione "irregolare".

Sulle modifiche riguardanti l'ampliamento dei flussi di ingresso, è stata fatta una intensa propaganda con la quale si è sostenuto che avrebbero facilitato l'arrivo legale dei migranti. Se l'aumento del numero delle quote di ingresso è sicuramente cosa buona, in realtà, il meccanismo rimane lo stesso: i datori di lavoro devono assumere persone che non hanno mai visto, l'incontro a distanza fra domanda e offerta nel mercato del lavoro continua ad essere difficoltoso.

La procedura relativa alla verifica del possesso dei requisiti del datore di lavoro, che era stata semplificata in precedenza, prevede ora di verificare la disponibilità di manodopera italiana prima di richiedere l'assunzione di un lavoratore straniero residente all'estero. I tempi di lavorazione delle relative pratiche da parte degli sportelli unici delle prefetture sono lunghissimi, a causa della carenza del personale addetto e della non adeguata prepa-

razione dello stesso. Agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture, istituiti con l'entrata in vigore della legge Bossi Fini, sono state affidate molte competenze, come le pratiche di ricongiungimento familiare, di conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro, da lavoro stagionale a quello non stagionale, la pratica per l'ottenimento della carta blu e altre procedure relative a casi meno ricorrenti, sempre attraverso la richiesta di nulla osta che si avanza online sul portale del Ministero dell'Interno. Sempre in base alle modifiche introdotte anche successivamente alla Bossi Fini, i familiari dei soggiornanti che fanno ingresso in Italia con visto per motivi familiari, per poter avviare la domanda di permesso di soggiorno conforme al visto che sarà poi trattato dalla questura, devono prendere appuntamento on line con lo sportello unico. Questa procedura, denominata dagli uffici "primo ingresso" è del tutto inutile e, oltre ad allungare i tempi di ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari, i cui richiedenti spesso sono minori, aumenta il carico di lavoro degli uffici che infatti non riescono ad evadere le pratiche. Inoltre, è alquanto raro riuscire a prendere un appuntamento online da parte dei richiedenti perché non c'è disponibilità di date sul portale dedicato. Sarebbe meglio abolire del tutto questa procedura e disporre che le domande di permesso di soggiorno a seguito di ingresso per motivi familiari siano avanzate direttamente alla Questura, la quale è comunque competente al rilascio del suddetto permesso.

Le modifiche maggiormente incisive introdotte dal cosiddetto decreto Cutro riguardano la **protezione speciale** con la quasi abolizione del permesso per protezione speciale che aveva sostituito il permesso per motivi umanitari con l'entrata in vigore dei decreti sicurezza emanati nel 2018. Il permesso per motivi umanitari veniva rilasciato, prima delle modifiche introdotte dal D.L. n.113/2018, ai sensi dell'art-5 comma 6 del TU che stabiliva che il permesso di soggiorno non può essere rifiutato o revocato nel caso in cui ricorrano seri motivi di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano, e poteva essere riconosciuto direttamente dal Questore o nell'ambito della procedura asilo, quando non venivano riconosciuti l'asilo o la protezione sussidiaria.

Il D.l. n.113/2018 ha introdotto la protezione speciale, riconoscibile soltanto attraverso il percorso della richiesta di protezione internazionale, quando vi siano fondati motivi di ritenere che la persona possa essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.

Con la legge n. 173 del 18 dicembre 2020 l'istituto della protezione speciale di cui all'art. 19 del TU (divieto di espulsione) era stato trasformato con l'aggiunta ai casi di divieto di espulsione già previsti dal comma 1 (rischio di persecuzione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere) e comma 1.1 (rischio di trattamenti inumani o degradanti) di quello relativo ai vincoli familiari, all'effettivo inserimento sociale, alla durata del soggiorno e all'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine, ipotesi aggiunta al comma 1.1. La legge n.173/2020 aveva reintrodotta la possibilità di richiedere la protezione speciale direttamente al questore con l'obbligo da

parte di quest'ultimo di richiedere il parere, vincolante, alla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Il permesso di soggiorno per protezione speciale poteva essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il cosiddetto decreto Cutro ha eliminato la possibilità di richiedere il permesso per protezione speciale direttamente al Questore, ma ha mantenuto la possibilità della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di riconoscere la protezione speciale come terza possibilità, quando non riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. Sono stati, inoltre, eliminati il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del D.lgs n.286/98 laddove si escludeva la possibilità di espellere la persona in caso di vincoli familiari esistenti sul territorio, del suo inserimento sociale, della durata del soggiorno e di tenere conto dell'esistenza di legami familiari, sociali e culturali con il paese d'origine. Con la nuova normativa chi ottiene la protezione speciale da parte della commissione territoriale, dopo lo svolgimento dell'iter previsto, richiede il permesso di soggiorno specifico in Questura. Questa rilascia un permesso di soggiorno di un anno invece che di due anni, rinnovabile solo una volta e non più convertibile in permesso per lavoro.

Ovviamente, con l'entrata in vigore della nuova legge, si è creato un problema di applicazione delle norme riguardo le domande di protezione speciale presentate antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Cutro e non ancora evase dall'amministrazione competente, con una diversa interpretazione a seconda della fase di avanzamento delle stesse. Sull'argomento il Ministero dell'Interno ha inizialmente emanato una circolare di dubbia interpretazione della norma, da cui è conseguita una diversa applicazione da parte delle varie questure. Successivamente, a seguito di pronunce contrarie da parte dei tribunali rispetto alle decisioni delle varie questure, l'Avvocatura dello Stato ha diffuso una nota definendo i casi in cui la conversione è ancora possibile, a cui ha fatto seguito la circolare del Ministero dell'Interno n.0049449 del 29 maggio 2024.

In base a queste ultime disposizioni la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale è possibile: se questo è stato rilasciato prima del 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore della modifica normativa); è in corso di validità; ricorrono i requisiti di legge ai fini della conversione.

Tale possibilità vale per tutti i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale, indipendentemente dalla procedura attraverso la quale sono stati rilasciati. Vale quindi sia per i permessi rilasciati ai sensi dell'art. 19 TUI (compresi quelli rilasciati per la tutela della vita privata e familiare, ipotesi eliminata dalla nuova normativa), sia per quelli rilasciati su richiesta della Commissione Territoriale, ai sensi dell'art. 32, comma 3, D.lgs n.25/2008.

Sono infine convertibili anche i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati dopo il 5 maggio 2023 a seguito di un provvedimento del giudice che abbia dichiarato illegittimo il diniego dell'amministrazione di concedere la protezione speciale richiesta dal cittadino straniero prima del 5 maggio 2023.

Coloro che otterranno la protezione speciale nel periodo successivo a quello transitorio fra la norma precedente e quella attualmente in vigore, dopo un paio d'anni durante i quali avranno un permesso di soggiorno con il quale, nel frattempo, potranno svolgere attività lavorativa, non potranno più rinnovarlo né convertirlo e finiranno nell'irregolarità. Non si comprende la ragione di provvedimenti di questo tipo neanche dal punto di vista securitario perché far aumentare il numero delle persone prive di permesso di soggiorno sul territorio non garantisce affatto una maggiore sicurezza: interrompere il percorso d'inserimento sociale già avviato aumenterà il rischio che intraprendano quello dell'illegalità.

La propaganda securitaria invoca le espulsioni, ma è ormai ben noto che non è affatto semplice eseguirle e i provvedimenti restrittivi, l'aumento del numero dei centri per il rimpatrio e, non ultimo, il discutibile accordo con il governo albanese per l'istituzione dei centri in Albania, oltre ad essere profondamente disumani, non soddisferanno le smanie repressive.

La convertibilità in permesso per lavoro dei permessi di soggiorno ad altro titolo ha subito delle restrizioni anche riguardo ai permessi dei minori stranieri non accompagnati: il permesso rilasciato per studio, accesso al lavoro e quello per lavoro, subordinato o autonomo, ha la durata di un anno, sentito il parere del Comitato per i minori stranieri. Il permesso può essere concesso ai minori stranieri non accompagnati che sono stati inseriti in un progetto "d'integrazione" per almeno due anni gestito da un ente pubblico o privato di rappresentanza nazionale.

È stata, inoltre, eliminata la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche e quello per calamità naturale in permesso per lavoro e sono stati limitati i casi in cui è possibile rilasciare tali permessi.

Nel complesso, la legislazione in materia d'immigrazione che già si fonda sul principio del "contenimento" e non del governo del fenomeno, con gli ultimi provvedimenti normativi ha aggravato le condizioni di molte persone migranti presenti nel paese, spingendole nell'irregolarità sul territorio (perché sul territorio rimangono poiché non è assolutamente possibile espellerle tutte), per fingere di rassicurare coloro le cui paure sono state alimentate ad arte.

Note

1 I paesi considerati sicuri secondo il decreto ministeriale del 7 maggio 2024 sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo Verde; Colombia, Costa D'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Peru, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.

Welfare diseguale. La giurisprudenza recente

Alberto Guariso e Paola Fierro

Il **razzismo istituzionale** è una forma di “comportamento collettivo espressione di un potere sistemico”. (R.E.Lodge)

Secondo la sociologa Enrica Morlicchio, da ormai diversi decenni stiamo assistendo al fenomeno del “Welfare del risentimento” ovvero a politiche di marginalizzazione delle persone straniere attuate dalla classe dominante, espressione di quel potere sistemico di cui parla Lodge. Il forte aumento delle disuguaglianze in questi ultimi anni – attestato da tutti i dati statistici – ha creato una nuova classe di “ricchi” e “super-ricchi”: un fenomeno inedito che vede questi ultimi titolari sia di ricchezza economica sia del massimo del capitale sociale. Il divario tra le persone più agiate (quasi sempre italiane) e le persone più povere (quasi sempre straniere) è elevatissimo¹ e assume una nuova collocazione de-umanizzante da cui origina il c.d. *welfare del risentimento*. La soluzione per far fronte a questo fenomeno non può che essere quella del riconoscimento dei diritti di tutte le persone che vivono sul territorio in un’ottica di redistribuzione sociale e rimozione delle disuguaglianze.

Tuttavia, il nostro legislatore rema spesso in direzione opposta all’inclusione e all’uguaglianza, tanto che, se si escludono le misure emergenziali del periodo covid, quasi sempre vengono inseriti requisiti di accesso al welfare che escludono proprio le persone più bisognose. Il contenzioso strategico promosso soprattutto da ASGI e da altre associazioni (che fortunatamente, grazie ad alcune norme della fine del secolo scorso, godono della legittimazione ad agire in giudizio) si propone appunto di contrastare queste politiche, facendo leva talvolta sul dettato costituzionale, altre volte sul diritto europeo che impone spesso principi paritari più stringenti di quelli nazionali, anche se purtroppo solo in alcuni campi (in particolare quello del migrante-lavoratore e assai meno in quello del migrante richiedente protezione).

Con le sentenze 172/1999 e 119/2015 (quest’ultima relativa all’accesso degli stranieri al servizio civile) la Corte Costituzionale ha delineato il concetto di “seconda cittadinanza”, di cui le persone straniere in Italia dovrebbero beneficiare poiché “ricevono diritti e restituiscono doveri” per il solo fatto di condividere le sorti della comunità territoriale. Il diritto antidiscriminatorio in materia di accesso al welfare si è concentrato in questi anni proprio sull’obiettivo di dare contenuto a questa seconda cittadinanza o “cittadinanza sociale”.

Rispetto alle prestazioni familiari, il contenzioso giudiziario, basato soprattutto sulla applicazione della direttiva 2011/98 riguardante i titolari di permesso unico lavoro, ha portato all’ampliamento dei beneficiari alla quasi totalità delle persone straniere in Italia (come nel caso dell’Assegno unico universale). Sarebbe tuttavia auspicabile superare la parità di trattamento basata sulla condizione di “lavoratori” degli stranieri prevista dal

diritto UE (che peraltro si riferisce a tutti coloro che hanno un permesso che consente di lavorare, anche se non effettivamente lavoratori), per una uguaglianza libera da logiche economiche e condizionata dalla sola necessità di tutelare le famiglie.

Nell'accesso alla casa pubblica, i requisiti di lungo-residenza e di documentazione aggiuntiva richiesti da molte Regioni sono sistematicamente stati cassati dai giudici di merito e dalla Corte costituzionale: secondo la Corte la selezione dei beneficiari deve basarsi esclusivamente sul bisogno e non su altri requisiti, come la durata della residenza pregressa, che nulla hanno a che vedere col bisogno.

Relativamente alle prestazioni di contrasto alla povertà permanente, sia in sede giudiziaria che politica, l'idea che queste costituiscano un "corrispettivo" del contributo reso alla società per gli stranieri, per cui i sussidi vengono spesso condizionati a percorsi di inserimento già completati, il che appare in contrasto con la funzione stessa degli aiuti pubblici.

In tema di accesso al Welfare in senso ampio, l'ordinamento italiano – dopo un breve periodo (1998-2000) nel quale l'art. 41 Testo Unico immigrazione aveva garantito le prestazioni sociali a tutte le persone titolari di permesso di almeno un anno – si era infatti orientato, a partire dalla legge finanziaria del 2000 (L. 388/2000), a riservare le prestazioni di assistenza sociale solo a quelle titolari del permesso per soggiornanti lungo periodo (ex art. 9 TU immigrazione e direttiva 2003/109 CE); questa scelta è stata via via confermata per 22 anni, fino al 2022. Tale impostazione comportava che una parte consistente di persone straniere (via via diminuite, ma sempre molto numerose, passate nel periodo dal 70% al 34% della popolazione straniera regolarmente soggiornante, e quindi ancora oggi più di 1.219.000 persone)² erano escluse dall'accesso al welfare, salvo che per gli alloggi pubblici dove i criteri erano e sono rimasti leggermente più ampi (secondo l'art. 40 co. 6 del TU Imm. è necessario avere il permesso di lungo periodo oppure un permesso almeno biennale congiunto allo svolgimento di attività lavorativa).

L'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione ha promosso in questi anni un vasto contenzioso (talora insieme ad altre associazioni e ai sindacati) e, progressivamente, il limite del permesso di soggiorno di lungo periodo è stato rimosso. Dapprima la Corte Costituzionale ha escluso la legittimità del requisito del permesso di lungo periodo per le prestazioni collegate con una condizione di invalidità, argomentando che vi è un nucleo essenziale di diritti sociali attinenti alla stessa sopravvivenza del soggetto che non può essere scalfito da limitazioni di alcun tipo né *ratione census* (avere cioè un reddito minimo per poter beneficiare di aiuti dallo Stato) né *ratione temporis* (essere in Italia da un determinato periodo di tempo).

Questa ricostruzione ha avuto il pregio di smontare in parte le limitazioni, ma ha diffuso la convinzione che solo le prestazioni attinenti la disabilità possono rientrare nel "nucleo essenziale", tanto è vero che la prima volta che la Corte ha esaminato una prestazione sicuramente essenziale ma estranea al tema della disabilità – l'assegno sociale, pagato alle persone povere con oltre 67 anni di età – ha deciso diversamente, ritenendo cioè legittimo il requisito del permesso di lungo periodo; lo stesso è stato poi deciso per

il reddito di cittadinanza con la sentenza del 25.1.2022 n. 19. Secondo detta sentenza il requisito del permesso di lungo periodo è ragionevole perché il reddito di cittadinanza non è una prestazione meramente assistenziale, ma prevede anche un percorso di inserimento socio-lavorativo ed è pertanto legittimo che il beneficiario disponga di un titolo di soggiorno a tempo indeterminato e non sia esposto al rischio di dover lasciare il territorio nazionale.

Dunque, il diritto di uscire dalla condizione di povertà fatica a entrare nell'ambito del "nucleo essenziale" di diritti sociali. Tuttavia, è proprio quella condizione di povertà che spesso si accompagna a una differenza di trattamento tra persone italiane e persone straniere nell'accesso al welfare. Secondo i dati Istat, nel 2022 il 33% delle famiglie straniere residenti in Italia viveva in povertà assoluta. Per le famiglie di sole persone italiane, l'incidenza della povertà assoluta nello stesso anno era cinque volte più basso. Queste cifre, che certamente non restituiscono la complessità dell'intersezione tra povertà, status giuridico e discriminazione, dovrebbero tuttavia condurre ad una riflessione collettiva sull'accesso ai diritti sociali della popolazione straniera in Italia, per l'elaborazione di strategie pratiche di azione.

Alcuni casi giurisprudenziali recenti confermano quanto sopra.

Sul Reddito di cittadinanza, vi è stato un importante cambio di rotta con la sentenza della Corte di Giustizia del 29 luglio 2024 (cause riunite C112/22 e C223/22) che ha accertato il contrasto del requisito di 10 anni di residenza per accedere al reddito di cittadinanza con il diritto dell'Unione Europea. Il principio è stato affermato (per ora) solo in favore dei cittadini extra UE titolari del permesso di lungo periodo perché il giudizio avanti la Corte nasceva da un procedimento penale avanti il Tribunale di Napoli³ che vedeva imputato un titolare di detto permesso per aver percepito indebitamente il RDC senza avere il requisito di 10 anni. Tuttavia, è molto probabile che tale decisione sia destinata ad avere immediati effetti anche su altri due giudizi, attualmente pendenti davanti alla Corte costituzionale e alla Corte europea⁴, riguardanti i cittadini europei e i titolari di protezione internazionale.

Già ora può comunque affermarsi che, introducendo un requisito che era espressamente finalizzato a impedire l'accesso degli stranieri, l'Italia è venuta meno ai suoi obblighi nei confronti dell'Unione Europea (e dei migranti "traditi"): il che non è poco.

Quanto alle altre misure di welfare, particolarmente rilevante è "l'Assegno Unico Universale per figli a carico", misura di assistenza alla famiglia in vigore da marzo 2022. La legge delega che aveva istituito la prestazione (L. n. 46/202) conteneva una serie di limiti che rischiavano di aprire nuovi conflitti con il diritto dell'Unione. Fortunatamente, dapprima il decreto attuativo (d.lgs. 230/2021) e poi – su pressione anche di ASGI e delle organizzazioni sindacali – lo stesso INPS con una circolare (la n. 23 del 09.02.2022) e con un messaggio (n. 2951 del 25.07.2022) hanno via via allargato la platea delle persone beneficiarie. Attualmente, l'assegno è (quasi) davvero universale perché viene riconosciuto ai titolari di **qualsiasi** permesso di soggiorno, di **qualsiasi** durata ad

eccezione dei titolari di permesso per attesa occupazione che, per motivi davvero inspiegabili, proprio la circolare citata esclude dal diritto, anche se si tratta di un permesso che rientra nella categoria del permesso unico lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 8.2 TU immigrazione ed è dunque un permesso cui la direttiva 2011/98, e lo stesso d.lgs. 230/2021, garantisce parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni sociali.

Su tale illegittima e illogica esclusione si sono già pronunciati vari Giudici (Tribunali di Bergamo e Trento, Corte d'Appello di Torino), riconoscendo il diritto a usufruire dell'assegno ai genitori titolari di permesso per attesa occupazione e (quanto a Trento) ordinando all'INPS di modificare la citata circolare. Ma l'INPS, inspiegabilmente, non si è ancora adeguato.

Resta aperta anche la questione del requisito di residenza biennale sul territorio nazionale, che la legge richiede a tutti coloro che non hanno un contratto di lavoro di almeno 6 mesi e che esclude quindi tutti i genitori di recente ingresso che non abbiano ancora un lavoro, il che appare illogico visto che l'AUU, diversamente dai precedenti assegni familiari, prescinde dall'esistenza di un rapporto di lavoro. Sul punto la Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia ritenendo che il requisito contrasti con il principio di libera circolazione e con norme specifiche del diritto UE. Si è quindi in attesa dell'udienza avanti la Corte UE.

Per quanto riguarda le nuove misure di sostegno alla povertà, l'Assegno di Inclusione e il Supporto alla formazione al lavoro che hanno sostituito il Reddito di cittadinanza, va segnalato che, secondo lo stesso rapporto dell'Osservatorio INPS, il numero dei beneficiari delle due prestazioni a maggio 2024 – 1.501.431 per l'ADI e 56.796 per il SFL – si è ridotto a quasi la metà di quanti percepivano il reddito o la pensione di cittadinanza nel luglio 2023 (più di 2 milioni). Questo a fronte di stime Istat⁵ che rilevano una povertà assoluta che nel 2023 continua ad interessare 5 milioni 752mila persone in Italia.

Le statistiche pubblicate dall'INPS confermano anche che le due prestazioni non si occupano equamente di tutte le famiglie povere, ma escludono maggiormente quelle straniere, con effetti discriminatori: sebbene l'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte esclusivamente da persone straniere sia quasi sei volte superiore a quella dei nuclei familiari di soli italiani, soltanto il 9,5% dei nuclei beneficiari dell'ADI e il 6,9% delle persone che a maggio 2024 hanno ricevuto il SFL erano straniere (cittadinanza UE o non-UE).

Come più volte rilevato dall'Asgi,⁶ questa sproporzione numerica è dovuta ancora una volta ai requisiti di accesso delle due misure, che richiedono una residenza pregressa di 5 anni in Italia, di cui gli ultimi due anni continuativi, e di essere cittadini italiani, UE o in possesso di un titolo di soggiorno di lungo periodo o per protezione internazionale.

Per la misura "Supporto per la formazione e il lavoro" ASGI ha di recente presentato una denuncia in Commissione UE per quanto riguarda i profili discriminatori del requisito di titolo di soggiorno e requisito di residenza di cinque anni in Italia, di cui due anni continuativi (art. 12 par. 4 e art. 2 par. 2).

Non trattandosi di una misura di mera assistenza, bensì di supporto nell'accesso al lavoro, la restrizione prevista dalla legge che l'ha istituita contrasta con l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE che, all'art. 12, par. 1, sancisce il diritto alla parità di trattamento nel campo della "istruzione e formazione professionale (lettera c)" e dei "servizi di consulenza forniti dai centri dell'impiego" (lettera h).

In conclusione: la strada per la rimozione delle disuguaglianze è ancora lunga; il contenzioso strategico è sicuramente un strumento utile per raggiungere una "cittadinanza sociale" piena ed inclusiva, ma non può essere l'unico: il diritto antidiscriminatorio – quando intende contrastare norme di legge come nei casi sopra ricordati – ha pur sempre bisogno di un riferimento in norme sovraordinate; spesso lo trova, come si è visto, ma la "vittoria giudiziaria" è solo un piccolo passo, se non viene accompagnata dalla maturazione di un consenso pubblico attorno a politiche più egualitarie.

Eppure, ormai da diversi anni è maturato un vasto consenso sul fatto che una maggior partecipazione delle donne al lavoro farebbe schizzare verso l'alto il PIL, cioè la ricchezza collettiva e che tale maggiore partecipazione richiede una netta riduzione del gender gap retributivo, cioè richiede più uguaglianza tra uomini e donne. È (quasi) inspiegabile il fatto che la stessa convinzione non sia maturata con riferimento a tutte le altre disuguaglianze, in primo luogo quella tra "autoctoni" e migranti. Eppure, sarebbe così facilmente e "scientificamente" dimostrabile che le cose stanno davvero così: l'uguaglianza non è solo una cosa buona ma serve, serve a tutti.

Note

1 L'Istat, fornendo i dati sulla povertà per il 2023, ha nuovamente certificato "il grande divario [...] con valori dell'incidenza superiori di quasi sei volte" tra le famiglie straniere "rispetto alle famiglie composte solamente da italiani" (35,6% contro il 6,4%). Si veda: Istat, *Resta stabile la povertà assoluta, la spesa media cresce ma meno dell'inflazione*, 25 marzo 2024, qui: https://www.istat.it/it/files/2024/03/STAT_TODAY_POVERTA-ASSOLUTA_2023_25.03.24.pdf

2 IDOS, *Dossier Statistico Immigrazione 2022*, p. 103.

3 Si veda Asgi, "Reddito di cittadinanza: rinviato il requisito dei 10 anni di residenza alla Corte di Giustizia UE. Facciamo il punto", 27 giugno 2022, qui: <https://www.asgi.it/antidiscriminazione/reddito-di-cittadinanza-rinviato-il-requisito-dei-10-anni-di-residenza-alla-corte-di-giustizia-ue-facciamo-il-punto/>

4 Si veda Asgi, "Il Tribunale di Bergamo rinvia alla Corte di Giustizia UE il requisito dei 10 anni di residenza per accedere al RDC", qui: <https://www.asgi.it/antidiscriminazione/il-tribunale-di-bergamo-rinvia-alla-corte-di-giustizia-ue-il-requisito-dei-10-anni-di-residenza-per-accedere-al-rdc/>

5 Si veda Istat, "Povertà assoluta e spese per consumi", 25 marzo 2024, qui: <https://www.istat.it/comunicato-stampa/poverta-assoluta-e-spesa-per-consumi/>

6 Si veda qui: <https://www.asgi.it/tag/assegno-di-inclusione/>

2024. Morire di fatica nelle campagne, e non solo: la pericolosa trasversalità del razzismo e dello sfruttamento lavorativo

Paola Andrisani

“Pensavo di trovare in Italia uno spazio di vita,
una ventata di civiltà, un'accoglienza che mi permettesse
di vivere in pace e di coltivare il sogno
di un domani senza barriere né pregiudizi. Invece sono deluso.
Avere la pelle nera in questo paese è un limite alla convivenza civile.
Il razzismo c'è anche qui: è fatto di prepotenze, di soprusi,
di violenze quotidiane con chi non chiede altro che solidarietà e rispetto.
Noi del terzo mondo stiamo contribuendo allo sviluppo
del vostro paese, ma sembra che ciò non abbia alcun peso.
Prima o poi qualcuno di noi verrà ammazzato
ed allora ci si accorgerà che esistiamo”.

Jerry Essan Masslo, intervista al Tg2, 1989

Il 19 giugno 2024, presso l'Ospedale San Camillo di Roma, muore Satnam Singh, cittadino indiano di 31 anni. Qualche giorno prima, in seguito a un incidente nell'azienda agricola in cui lavorava, a Borgo Santa Maria (LT), Satnam aveva perso un braccio, tranciato da un macchinario per l'imbustamento del raccolto. La forte emorragia al braccio, insieme alle profonde lacerazioni alle gambe, si sono rivelate fatali per il giovane bracciante. E la sua morte comincia subito a far rumore fra i media *mainstream*.

Secondo alcune ricostruzioni, la moglie di Satnam aveva iniziato a disperarsi e a chiedere aiuto, mentre il marito veniva scaricato da un furgone, insieme a lei, di fronte alla loro abitazione, facendogli sbattere la testa contro un cordolo di cemento. Il braccio tranciato dal macchinario veniva “consegnato” in una cassetta di raccolta degli ortaggi. Nel frattempo, ai colleghi di lavoro della vittima venivano sequestrati i cellulari per evitare di chiamare i soccorsi. Secondo i primi accertamenti, dopo l'autopsia, con un intervento più tempestivo, l'uomo avrebbe potuto probabilmente essere salvato. La Procura della Repubblica di Latina ha contestato al titolare dell'azienda in cui lavorava Satnam il reato di omicidio “doloso”, e ne ha disposto l'arresto. “Prescindendo da valutazioni etiche (irrilevanti per il diritto penale) che, nel caso in esame, pure si imporrebbero a fronte di una condotta disumana e lesiva dei più basilari valori di solidarietà, non può sottacersi che l'indagine si è intenzionalmente e volontariamente disinteressata delle probabili conseguenze del suo agire”, ha scritto il gip di Latina nell'ordinanza¹.

La morte di Satnam accende, purtroppo per l'ennesima volta², i riflettori sulla piaga estesa e infestante dello sfruttamento lavorativo³, ma anche sullo strisciante razzismo sistemico che già da tempo colpisce i lavoratori migranti impegnati nel settore agricolo,

“aggravandone ulteriormente le condizioni di lavoro e il processo di marginalizzazione⁴ a cui sono sottoposti”⁵.

I riflettori che si accendono ciclicamente quando ci sono eventi di estrema gravità come questo, selettivamente non si accendono per altri eventi, ritenuti “meno gravi”⁶ per motivi a noi ignoti e incomprensibili. Gli stessi che poi altrettanto ciclicamente si spengono senza dare alcun seguito a quanto denunciato. Come accadde nell’orribile estate del 2015, quando fra giugno e settembre, fra campi e insediamenti informali, morirono di caldo, sfruttamento e fatica ben 9 persone (3 cittadini italiani⁷ e 6 cittadini stranieri⁸). Ma la memoria è sempre troppo corta, e la storia, in assenza di interventi strutturali, purtroppo, si ripete.

Durante quella caldissima estate, fu la morte di una cittadina italiana, Paola Clemente, a richiamare, per la prima volta e con un certo rilievo, l’attenzione sul caporalato. Era il 13 luglio 2015, Paola faceva la bracciante, lavorava all’acinellatura ed è morta di fatica nelle campagne di Andria, in Puglia⁹. Circa un anno dopo la sua morte, nell’ottobre del 2016, è giunta l’approvazione della legge per il contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura. La storia di Paola è stata raccontata dalla stampa a distanza di settimane dalla sua morte, a causa della scarsa attenzione e conoscenza del fenomeno del caporalato e dei ritardi nelle indagini da parte della magistratura. Solo a distanza di tempo si è rilevato un numero inedito di articoli pubblicati, un’attenzione al tema senza precedenti e la presa di consapevolezza e di impegno da parte del governo italiano. Così come è accaduto, con tempi più celeri, in occasione della morte di Satnam¹⁰: la stampa ha scopercchiato il vaso di Pandora e ha iper-prodotto articoli sul caporalato e sullo sfruttamento. Ma è un’attenzione mediatica destinata ad affievolirsi.

La morte di Paola è giunta, tuttavia, dopo la rivolta di Rosarno del 2010¹¹ e lo sciopero di Nardò, e con la successiva introduzione, nel 2011¹², del primo reato specifico relativo al caporalato nel Codice penale. Rivolte, proteste e prese di coscienza che non abbiamo più rivisto nel corso degli ultimi anni. E se è vero che «nella Puglia di un secolo fa, la morte di un bracciante era considerata un evento naturale, come la grandine», come scriveva Alessandro Leogrande¹³, queste morti, oggi, non sarebbero mai dovute arrivare. O quanto meno non avrebbero dovuto coglierci di sorpresa e impreparati.

Voler tentare, dunque, di ridurre questa complessità¹⁴ ad una questione di singoli comportamenti criminali, distoglie l’attenzione dalla necessità impellente e non più rinviabile di una riforma profonda e strutturale del comparto agricolo e delle politiche discriminatorie e razziste che colpiscono le persone migranti in Italia.

I numeri di un fenomeno che fluttua fra scelte politiche e ondate mediatiche

Dal periodo precedente l’approvazione della legge per il contrasto al caporalato sino al 2023, sono state contate 834 inchieste sullo sfruttamento dei lavoratori, avviate da 66 procure sparse in tutta Italia¹⁵. A Sud, lo sfruttamento si concentra soprattutto in agricoltura e nell’allevamento, mentre al Centro spicca il manifatturiero, e al Nord il comparto

dei servizi. Secondo l'Istat, il lavoro irregolare è all'11%, con percentuali più alte in agricoltura, dove lavora in nero quasi un quarto della forza lavoro. Sebbene il fenomeno non riguardi solo i migranti, di fatto, essi costituiscono il principale bacino da cui attingono imprenditori e caporali: nell'86% delle inchieste sullo sfruttamento le vittime sono cittadini stranieri¹⁶. Quasi nel 79% delle inchieste le vittime sono titolari di un permesso di soggiorno, a smentire l'idea che basti la regolarità dei documenti a dare la garanzia di migliori condizioni di lavoro.

A questo va associata la crescente “profughizzazione del lavoro agricolo straniero”¹⁷, derivante dall'entrata in vigore della legge n.132/2018 (il c.d. Decreto Sicurezza). La “profughizzazione” consiste nell'inserimento per volontà dello Stato del “profugo” nel mercato del lavoro, obbligando quest'ultimo a conservare, nel lungo periodo, il suo stato di ricattabilità e marginalità, a vantaggio totale del suo datore di lavoro e infine del caporale.

Satnam Singh è stato il centesimo lavoratore straniero morto nel 2024 in Italia, il decimo proveniente dall'India¹⁸.

Secondo i dati più recenti dell'Inail, ogni giorno in Italia muoiono sul lavoro in media più di tre persone¹⁹. Nel 2023, i morti sul lavoro sono stati oltre 1.000, e se sono diminuiti gli infortuni in itinere, sono cresciute le vittime in occasione di lavoro. L'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering di Mestre²⁰ ha sottolineato come i cittadini stranieri deceduti in occasione di lavoro da gennaio a dicembre sono stati 155 su 799, con un rischio di morte sul lavoro che risulta essere più che doppio rispetto agli italiani.

A ciò vanno aggiunte le morti “silenziose”, quelle che non rientrano nei numeri e nelle statistiche ufficiali, spesso derubricate, con estrema leggerezza, a meri “incidenti”, ma che sono, invece, strettamente legate allo svolgimento di quello che è stato definito “lavoro indecente”²¹. Oggi, nel 2024, in Italia si continua a morire di lavoro, ed è gravissimo. Ma si muore anche di fatica, sfruttamento, razzismo e di violazione dei diritti fondamentali della persona. Si ha paura di affermarlo, ma è una dura verità.

Dopo la morte di Satnam, sono state avviate (come ciclicamente accade) una serie di maxi-ispezioni in tutta Italia nel settore agricolo, condotte dall'Ispettorato nazionale del lavoro²² e dai Carabinieri²³ per rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del caporalato. Ma al termine di questa ennesima operazione, quale seguito ci sarà al di là delle sanzioni amministrative? E quanto altro “sommerso” non sarà mai denunciato?

Dunque, anche alla luce delle mere statistiche, pur sempre molto parziali, non regge più né la teoria del “caso isolato” e nemmeno quella della classica “punta dell'iceberg”. E neppure si tratta di tragiche “fatalità”. I braccianti stranieri sono le vittime “perfette” di una guerra silenziosa: pagati con salari miseri, spesso a cottimo, incastrati fra multi-formi sfumature di lavoro nero e grigio, ricattati e costretti a vivere in “ghetti” malsani privi di qualsiasi servizio, sono le vittime di un sistema radicato e noto a tutti da tempo, che si basa su pratiche para-mafiose e prospera grazie a controlli sporadici e fluttuanti

da parte delle autorità competenti. A ciò va aggiunto il razzismo, come strumento principale di gestione aziendale e di sottomissione della forza lavoro, dato che la condizione di ricattabilità dei migranti permette alle aziende di “risparmiare”. La condizione di estrema vulnerabilità legata alla migrazione viene amplificata proprio perché si tratta di “loro”: persone inferiorizzate e disumanizzate che devono lottare giorno dopo giorno per affermare i propri diritti più basilari. Un tale sistema produce schiavitù, sfruttamento e morte, insieme ad una narrazione che lo sostiene in nome del profitto e del consumo spasmodico e sfrenato.

Quello che chiamiamo “caporalato” è un meccanismo di intermediazione informale che si riproduce grazie all’assenza di un sistema di organizzazione del lavoro in agricoltura. Quindi è un effetto, una conseguenza, e non la causa del problema. E per estirparlo veramente non è sufficiente una legge, per quanto avanzata possa essere, ma serve una reale azione politica e culturale in grado di rilanciare tutto il comparto. Dopo le morti del 2015, il dibattito pubblico è rimasto concentrato sui caporali, spostando l’attenzione su di una sorta di “capro espiatorio” sostanzialmente estraneo al sistema produttivo, dimenticando che i caporali sono soltanto uno degli anelli della catena.

I consumatori, poi, dovrebbero essere parte attiva di una filiera agroalimentare²⁴ senza sfruttamento, nella quale lavoratori e produttori abbiano la giusta remunerazione ed il cibo abbia un prezzo equo. L’idea del consumo critico come soluzione al grave sfruttamento ha almeno trent’anni: di fatto, il fare la spesa attribuisce un grande potere, perché chi sceglie consapevolmente di acquistare “sottocosto”, si dovrebbe prendere anche la correlata responsabilità del fatto che quel costo “risparmiato”, lo sta facendo pagare a qualcun altro²⁵. Si pensi, ad esempio, al pomodoro raccolto faticosamente a mano dai braccianti stranieri, che finisce nelle passate vendute a prezzi irrisori nei supermercati²⁶: molte insegne della grande distribuzione organizzata operano un’azione di drastica riduzione dei prezzi²⁷ che non può non ripercuotersi sul resto della filiera, con pesanti conseguenze proprio sui lavoratori.

Quanti sono i morti per “sfruttamento”? L’assurdità di un bollettino di morte

Nel 2019, Medici Cuamm ha reso noti i dati sanitari delle proprie postazioni di sostegno ai braccianti agricoli, pubblicando questa denuncia-appello sul *British Medical Journal*²⁸: Quasi il 50% dei braccianti intercettati è “malato per il troppo lavoro”, con problemi muscolo-scheletrici e pesante affaticamento a causa dei ritmi estenuanti. Nel dare risalto al fenomeno, i medici del Cuamm hanno chiesto interventi per fermare questo “omicida sfruttamento di esseri umani”. E non sono stati soli a denunciare e a chiedere azioni concrete²⁹.

I braccianti impegnati nelle campagne vivono condizioni di lavoro talmente dure, che sovente sono costretti a ricorrere persino all’uso di sostanze dopanti³⁰, come rimedi antidolorifici auto-somministrati” per sopportare il “carico di lavoro disumano”.

E così, anche le campagne si avviano, ormai, a diventare un grande cimitero. E non si muore solo di fatica sotto il sole.

È difficile descrivere tutte le sfaccettature che complicano il fenomeno, ma esistono differenti “morti per sfruttamento e caporalato”, proprio in virtù della natura trasversale del fenomeno, ma anche per il perverso intreccio con razzismo e discriminazioni. Di fatto, allo stato attuale, non abbiamo un numero che quantifichi le morti, né una mappatura efficace che possa rappresentare ancor meglio la gravità del fenomeno. Questo perché, una volta spenti i riflettori, queste morti cadono nell’oblio, e molti reclamano, a distanza di molti anni, ancora giustizia; o ancor peggio, non avranno mai giustizia, perché spesso è capitato che la magistratura abbia assolto, anziché condannato i responsabili³¹. Molti di questi cittadini stranieri non hanno un volto, un’età, non conosciamo né nome né provenienza, di altri non c’è stato spazio neanche per un breve articolo nella cronaca locale. Non riusciremo mai ad elencare tutti i braccianti deceduti. Ne potremo soltanto citare alcuni, per sottolineare quanto assurde possano risultare queste morti e per mostrare che esse continuano a ripetersi, con le stesse dinamiche da anni, senza che ci sia un cambiamento di rotta. Nonostante le leggi, le riforme e le numerosissime interpellanze e interrogazioni parlamentari³².

Si può morire anche nei tantissimi roghi che purtroppo molto spesso scoppiano all’interno degli insediamenti informali, oppure asfissati dalle esalazioni delle piccole stufette di fortuna accese durante l’inverno (per non morire di freddo ...). Perché il duro sfruttamento nei campi ha come corollario le condizioni disumane e degradanti della vita quotidiana: la vita condotta in baracche costruite con mezzi di fortuna, senza servizi igienici, senza elettricità, senza la possibilità di accedere a cure mediche o a supporto psicologico³³. Sono davvero troppi i braccianti stranieri che sono morti perché coinvolti in roghi spontanei o dolosi nei cosiddetti “ghetti”³⁴. E si può morire anche schiacciati nei furgoni dei caporali³⁵, travolti mentre in bicicletta si rientra la sera dai campi³⁶, oppure aggrediti, anche a colpi di pistola, perché “non graditi”³⁷, o per aver “rubato” un melone marcio³⁸.

In pochi se la cavano. Come nel 2014, a Pescopagano, quando due cittadini ivoriani, accusati di aver rubato una bombola di gas, sono stati feriti a colpi di arma da fuoco da due italiani, padre e figlio³⁹. Come nel 2018, a Ragusa, quando un lavoratore romeno, “reo” di aver rubato una bombola del gas per riscaldarsi, viene aggredito dal suo datore di lavoro, che dapprima spara alcuni colpi di fucile per spaventarlo, poi lo picchia a mani nude e con un bastone, per impartire una “lezione”. Non soddisfatto, il giorno dopo lo raggiunge in un casolare abbandonato, e lo sequestra per ore all’interno dell’azienda, legato mani e piedi e appeso a una trave⁴⁰. Come i 9 migranti che, nel 2019, a Foggia, sono stati vittime di aggressioni a sassate, mentre andavano in bicicletta al lavoro. Uno di loro, Kemo Fatty, 22 anni del Gambia, colpito in pieno volto da una grossa pietra, ha riportato seri danni a un occhio e alla mandibola. La procura di Foggia ha poi arrestato due ventenni, accusati di lesioni personali pluriaggravate, propaganda e istigazione a delinquere “per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”⁴¹.

E si può morire anche per disperazione, marginalizzazione e solitudine. Troppi sono anche i suicidi nelle campagne⁴². E su queste morti nessun riflettore e nessuna reazione politica. Solo un agghiacciante silenzio.

Oltre i “ghetti” e lo sfruttamento: quando?

Quando si spengono le luci dei riflettori mediatici però, in barba alle leggi e ai provvedimenti, si ripiomba rapidamente nella “normalità”: gli insediamenti informali si riproducono e si spostano altrove, il lavoro nero e grigio continua a essere praticato, il caporalato continua ad essere il meccanismo “solito” per mediare tra domanda e offerta di lavoro, e la narrazione mediatica basata sull'emergenza si riproduce, funzionale alla conservazione del “fenomeno”.

Permangono, dunque, numerosi dubbi ed irrisolte contraddizioni. E questo perverso circolo vizioso non può essere spezzato soltanto con azioni repressive, o soltanto potenziando gli strumenti di tutela dei diritti dei lavoratori. Il problema è molto più esteso di quanto si possa immaginare e occorrono azioni di sistema ben strutturate.

“Il ghetto, prima che un luogo fisico, è una barriera mentale. Una serie di associazioni meccaniche che ci portano a immaginare la questione circoscritta ai campi di pomodoro del Sud, a schiavi e schiavisti con la pelle nera imperlata di sudore, a un mondo arcaico da riportare alla civiltà con una solida attività ispettiva e repressiva. In realtà il grave sfruttamento non riguarda soltanto l'agricoltura. Ci sono inchieste per caporalato nel food delivery, nei cantieri navali, nella logistica, nella grande distribuzione⁴³. Si lavora a cottimo nelle rifiniture dell'automotive di lusso, c'è sfruttamento nella distribuzione del libro e nelle tipografie. Queste vicende riguardano ogni angolo d'Italia”⁴⁴.

Note

1 Si veda “Bracciante morto a Latina, arrestato titolare azienda. Il Gip: ‘Condotta disumana’”, AdnKronos, 2 luglio 2024, qui: <http://bit.ly/3WZCUvN>.

2 Durante la stesura di questo capitolo, il 16 agosto 2024, giunge la notizia di un'ennesima morte, sempre nell'agro pontino. Dalvir Singh, 54 anni, bracciante indiano sikh, è stato stroncato da un malore (probabilmente dovuto al caldo e alla fatica, nessuna “morte naturale”, come si è tentato di raccontare) in un'azienda agricola di Borgo Piave (LT). In base alle prime informazioni, Dalvir si era recato al lavoro per aprire l'impianto di irrigazione. Inutile l'intervento del personale sanitario, dopo la chiamata del datore di lavoro. Sulla salma è stata disposta l'autopsia e la Procura di Latina ha aperto un'indagine. Meno riflettori questa volta, e meno rumore, se pur a poca distanza dalla morte di Satnam. Tuttavia, il quotidiano *The Guardian* si è interessato al caso e ne ha parlato qui: <https://bit.ly/471qXKV>.

3 Caporalato e sfruttamento si intrecciano, possono coincidere come pure divergere. Alcune riflessioni qui: A. Ciniero, “Oltre il caporalato, lo sfruttamento”, <https://sbilanciamoci.info/oltre-caporalato-lo-sfruttamento/>. Ma si veda anche la sentenza n. 28289 del 19.07.2022, con la quale la Cassazione penale afferma che, ai fini dell'integrazione del reato di caporalato di cui all'art. 603 bis c.p., non basta che ricorrano i sintomi dello sfruttamento, ma occorre anche l'abuso della condizione di bisogno in cui riversa il dipendente ed il vantaggio che da tale posizione viene volontariamente tratto.

4 Per un'attenta analisi, si veda: A. Ciniero, *Le politiche dell'esclusione. Centri di accoglienza, ghetti agricoli e campi rom in Italia*, Meltemi, 2024.

5 Lo evidenziano alcune organizzazioni della società civile in un comunicato del 26/06/2024, disponibile qui: <https://cild.eu/blog/2024/06/26/la-morte-di-satnam-singh-svela-le-piaghe-del-caporalato-e-del-razzismo/>. Tra i firmatari anche Lunaria. Alcune prime riflessioni sul tema, invece, qui: E. Pugliese, "I lavoratori immigrati e il razzismo istituzionale", in Lunaria (a cura di), *Cronache di ordinario razzismo. Secondo libro bianco sul razzismo in Italia*, Edizioni dell'Asino, 2011, p.24-28.

6 Come nel caso della morte di un altro bracciante agricolo indiano, avvenuta il 26 maggio 2024, pochi giorni prima del decesso di Satnam, resa nota negli stessi giorni, ma per quest'uomo nessuna manifestazione, nessuna indignazione e poche prese di posizione, pochi articoli sulla stampa. Rajwinder Sidhu Singh, 38 anni, è morto nel pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Castellana (TA), dopo aver accusato un malore, mentre lavorava nelle campagne di Laterza. La Procura di Taranto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e caporalato nei confronti dell'imprenditore agricolo per il quale il 38enne lavorava. O come nel caso di Famakan Dembele, 28enne maliano, trovato privo di vita dopo una giornata di lavoro nei campi a raccogliere pomodori a Torretta Antonacci, il 7 agosto 2023. Questi, purtroppo, sono soltanto alcuni esempi. In realtà i casi sono tantissimi.

7 Oltre a Paola Clemente, ricordiamo anche Maria Lemma e Arcangelo De Marco.

8 Stefan Cincu, 59 anni, cittadino rumeno, morto l'11 giugno, colpito da un malore, al ritorno da una giornata nei campi in provincia di Ragusa. George Barbieru, 50 anni, cittadino rumeno, morto il 6 luglio per un malore a Belfiore (VR) al termine di una mattinata di lavoro in un frutteto. Mohammed Abdullah, 47 anni, cittadino sudanese, morto il 21 luglio, mentre era al lavoro nelle campagne di Nardò (LE). Bisognerà attendere il 2022 per la condanna a più di 14 anni di reclusione per il titolare dell'azienda agricola coinvolta e per il suo "caporale", riconosciuti entrambi colpevoli di riduzione in schiavitù e omicidio colposo, per poi vedere, nel 2024, ribaltata la sentenza con assoluzione. Zakaria Ben Hassine, 52 anni, cittadino tunisino, morto il 7 agosto in un'azienda di Polignano a Mare (BA), dopo aver caricato cassette dell'uva su un Tir. Vasile Tusa, 36 anni, cittadino rumeno, deceduto il 9 agosto all'ospedale di Crotone, a qualche giorno di distanza da un malore che lo aveva colto al termine del lavoro. Ioan Puscasu, 47 anni, cittadino rumeno, morto il 13 agosto, a Carmagnola (TO) mentre stava lavorando in una serra di fagiolini arroventata dal caldo.

9 Per un approfondimento sugli sviluppi del processo, si veda: <https://bit.ly/3MmCx9J>.

10 Il Governo ha accelerato la conversione in legge del Decreto Agricoltura 2024 e dei nuovi inserimenti volti ad una maggiore tutela dei lavoratori del settore. Al suo interno (art.2-ter), un riferimento alle necessarie azioni di contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo ed al lavoro sommerso e irregolare: in particolare, nasce un Sistema Informativo per la condivisione dei dati del mondo del lavoro agricolo ed una Banca Dati Appalti agricoli con un sistema di qualificazione degli appaltatori in agricoltura (per il quale si attende un successivo decreto dei requisiti dei soggetti operanti nel settore).

11 Per una ricostruzione approfondita, si veda: G. Naletto, "La ribellione di Rosarno", in Lunaria (a cura di), *Cronache di ordinario razzismo. Secondo libro bianco sul razzismo in Italia*, Edizioni dell'Asino, 2011, pp. 107-111; V. Iesué, "Rosarno: una ribellione ancora oggi inascoltata", Lunaria (a cura di), *Cronache di ordinario razzismo. Quinto Libro bianco sul razzismo in Italia*, 2011, p.159-163.

12 Introdotto dalla L. n. 138 del 13 agosto 2011, allo scopo di contrastare il fenomeno del caporalato, e poi modificato dalla L. n. 199 del 29 ottobre 2016, il delitto di intermediazione

illecita e sfruttamento del lavoro si presenta come una norma diretta a sanzionare i più gravi abusi perpetrati a danno dei lavoratori. C'è un numero sempre più elevato di indagini aperte per violazione dell'art. 603-bis c.p., e le accuse presentano un carattere fortemente trasversale, inducendo a ritenere che lo sfruttamento si configuri come una pratica estremamente radicata nel nostro tessuto sociale.

13 <https://bit.ly/4766Xqr>.

14 È un fenomeno anche mutevole e rapido al cambiamento. Si evolve e sta al passo con i tempi e le nuove tecnologie, come denuncia nell'agosto 2024 la Filca-Cisl di Milano, spiegando come il nuovo caporalato non recluti più con i furgoncini, ma passi attraverso i social.

15 Si veda: *V Rapporto del Laboratorio L'Altro diritto/Osservatorio Placido Rizzotto sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime, con Appendici su impatto progetti "Di.Agr.A.M.M.I. Centro-Sud e Centro-Nord" e approfondimenti su attività Procure di Foggia e Ragusa*, a cura del Centro interuniversitario L'Altro Diritto, in collaborazione con la Fondazione Placido Rizzotto, giugno 2024.

16 *Ibidem*.

17 Per approfondimenti: N. Dines, E. Rigo, "Postcolonial citizenships and the 'refugeeization' of the workforce: migrant agricultural labor in the Italian Mezzogiorno", in *Postcolonial transitions in Europe: contexts, practices and politics*, Ponzanesi S. and Colpani G. (eds.) Frontiers of the Political: Doing International Politics. Rowman & Littlefield, Lanham, MD, USA, 2015, pp. 151-172; M. Omizzolo, "Sfruttamento lavorativo e caporalato in Italia: la profughizzazione del lavoro in agricoltura e il caso dei braccianti indiani dell'Agro Pontino", Fascicolo 2 | 2020, costituzionalismo.it.

18 Lo sottolinea il giornalista Piero Santonastaso sulla pagina Facebook *Morti di lavoro*, progetto che punta a raccontare e dare conto del fenomeno degli incidenti sul lavoro al di là dei dati ufficiali.

19 Si veda "I morti sul lavoro sono stati oltre mille nel 2023, quasi tre al giorno", Ansa, 16 febbraio 2024, qui: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2024/02/16/i-morti-sul-lavoro-sono-stati-oltre-mille-nel-2023-quasi_ede5de06-96fd-4f11-9857-f524e20e9f56.html.

20 Si veda "Morti sul lavoro in Italia. Anche il 2023 si chiude con più di mille vittime. ecco la mappatura completa del rischio per i lavoratori realizzata dall'osservatorio Vega engineering per capire l'emergenza", qui: <https://bit.ly/3XeZIZS>.

21 Si veda F. Carchedi, M. Galati, I. Saraceni (a cura di), *Lavoro indecente. I braccianti stranieri nella piana lametina*, Rubettino, 2017.

22 Si veda "Indagini straordinarie dei Carabinieri in agricoltura, centinaia in nero, irregolare il 66% delle imprese agricole", Il Sole 24 ore, 4 luglio 2024, qui: <https://bit.ly/3YYWET0>.

23 Si veda "Caporalato, controlli in tutta Italia: irregolare quasi il 53% delle imprese", Il Sole 24 ore, 14 agosto 2024, qui: <https://bit.ly/3Xg8V4e>.

24 Si vedano i rapporti della Campagna #FilieraSporca e il report E(U)xploitation redatti da Terra! Aps.

25 Si veda, fra i tanti: #ASTEnetevi. *Grande distribuzione organizzata. Dalle aste on-line all'inganno del sottocosto*, rapporto curato da FLAI Cgil e Terra! Aps, 2017.

26 Già 10 anni fa, il problema era ampiamente attenzionato da ricercatori e studiosi. Si veda ad esempio il documentario del 2014, *The Dark Side Of The Italian Tomato*, <https://www.internazionale.it/webdoc/tomato/>.

27 Si veda, fra i tanti, *Al prezzo giusto. I diritti umani nelle filiere dei supermercati italiani*, Oxfam Italia, 2018.

- 28 <https://blogs.bmj.com/bmj/2019/03/27/stop-the-exploitation-of-migrant-agricultural-workers-in-italy/>.
- 29 Si vedano ad esempio i numerosi rapporti prodotti da Medu (Medici per i diritti umani), Emergency e Intersos.
- 30 Si veda il Dossier *Doparsi per lavorare come schiavi*, pubblicato nel 2014 da In Migrazione, e tornato tristemente d'attualità dopo gli ultimi tragici accadimenti del giugno 2024.
- 31 Si veda d'esempio: "Caporalato, 3 assoluzioni 7 anni dopo gli arresti a Brindisi", 14 maggio 2024, Ansa.it, qui: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2024/05/14/caporalato-3-assoluzioni-7-anni-dopo-gli-arresti-a-brindisi_31cb1d24-15d2-4f82-ab0a-6e4f4be53d06.html; "Paola Clemente, assolto l'imprenditore per il quale lavorava la bracciante morta nei campi", Il Fatto quotidiano, 15 aprile 2023, qui: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/04/15/paola-clemente-assolto-limprenditore-per-il-quale-lavorava-la-bracciante-morta-nei-campi/7131547/>; "Rapporto tra caporalato e riduzione in schiavitù. Annullata la prima sentenza", 11 aprile 2019, qui: <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/rapporto-tra-caporalato-e-riduzione-in-schiavitù-annullata-la-prima-sentenza/>.
- 32 Basta, banalmente, fare una ricerca nelle Banche dati del Sindacato Ispettivo, per rilevare che, nelle ultime 3 legislature, inserendo la parola "caporalato", emergono ben 436 risultati, <https://aic.camera.it/aic/search.html>.
- 33 Si veda anche il Rapporto di ricerca *Condizioni abitative dei migranti che lavorano nel settore agroalimentare* – Linea 2 del progetto InCaS finanziato dal Fondo nazionale per le politiche migratorie 2021 pubblicato nel luglio 2022.
- 34 Il 28 ottobre 2013, un senegalese di 20 anni muore a causa dell'incendio divampato in una tendopoli a Campobello di Mazara. Il 3 febbraio 2016, Talla Seck, senegalese, 56 anni, viene ucciso dalle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un braciere alla periferia di Andria. Nel foggiano, il 9 dicembre 2016, muore un ragazzo di 20 anni, Ivan Miecoganuchev, in un incendio della sua baracca nel cosiddetto "Ghetto dei Bulgari". A Torretta Antonacci, il 2 marzo 2017, muoiono in un rogo Mamadou Konate e Nouhou Doumbia, 33 e 36 anni entrambi originari del Mali. A San Ferdinando, il 27 gennaio 2018 muore la cittadina nigeriana Becky Moses, 26 anni. Il 6 novembre 2018, Bakary Secka, 30 anni del Gambia. Il 2 dicembre 2018, Suruwa Jaiteh, 18 anni, del Gambia. Il 16 febbraio 2019, Moussa Ba, 29 anni del Senegal. Il 26 aprile 2019, Samara Saho di 26 anni del Gambia. Il 22 marzo 2019, Sylla Noumo, 32 anni, originario del Senegal. Il 7 agosto 2019, Elis Petty Stone, 28 anni, nigeriana, madre di due bambini, trova la morte nell'incendio sviluppatosi in un capannone dell'ex complesso industriale "La Felandina" a Metaponto di Bernalda (MT). Il 17 dicembre 2021, in un incendio che devasta il ghetto di Stornara, muoiono due bambini, Binca e Hristo di 4 e 2 anni. Il 27 giugno 2022, nuovamente a Torretta Antonacci, muore nel rogo della sua baracca Joof Yusupha, 35 anni del Gambia. Nella notte del 23 novembre 2019, in un casolare vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, vengono trovati morti, uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio provocate da un braciere: Emmanuel, nigeriano, ed Elvis del Camerun. Il 4 febbraio 2020 una donna africana rimane gravemente ustionata. Muore dopo tre giorni di agonia. Il suo nome si ignora così come la sua nazionalità. Sempre nel foggiano, il 12 giugno 2020, muore Ben Ali Mohamed, detto Bayfall, 37 anni del Senegal. Il 23 gennaio 2023, in una baracca, vengono trovati i corpi senza vita di Queen, del Ghana, e Ibrahim, del Gambia, entrambi di 32 anni, morti per le esalazioni di un braciere di fortuna.
- 35 Come per i sedici braccianti morti in due incidenti stradali nel foggiano il 4 e il 6 agosto 2018. I soli, insieme a Hyso Telharaj, inseriti poi nell'elenco nazionale delle vittime innocenti delle mafie.
- 36 Fatty e Yaya, della Guinea e del Senegal, meno di 20 anni, sono stati uccisi a Teverola nel

Casertano il 4 febbraio 2019 alla fine di una durissima giornata lavorativa sui campi, schiacciati da un'auto. Il 22 dicembre 2020, Gassama Gora, maliano di 34 anni, viene travolto da un'auto pirata sulla strada tra Gioia Tauro e San Ferdinando, mentre tornava in bicicletta dal lavoro.

37 L'8 settembre 1999, a Cerignola, Hyso Telharay, 22 anni, albanese, muore dopo tre giorni di agonia per le gravi lesioni provocate da alcuni caporali. L'8 giugno 2016, Sekine Traore, 27 anni, maliano, viene ucciso con un colpo di pistola sparato da un carabiniere nella tendopoli di San Ferdinando (nel 2023 l'assoluzione del carabiniere per "legittima difesa"). Il 2 giugno 2018, Soumaila Sacko, bracciante maliano di 29 anni, viene ucciso a fucilate mentre sta prendendo alcune lamiere per rinforzare la sua baracca da una fornace sotto sequestro. Il 28 marzo 2019, Daniel Nyarko, 51 anni del Ghana, nella zona di Borgo Mezzanone, viene ucciso con due colpi di pistola mentre è in bicicletta. Faceva il custode di una masseria e aveva evitato il furto di mezzi agricoli, facendo arrestare i ladri. Il 3 giugno 2020, Adnan Siddique, 32 anni pakistano, viene ucciso a coltellate a Caltanissetta per aver difeso i diritti dei braccianti contro lo sfruttamento dei caporali.

38 Il 21 settembre 2015, Mamadou Sare, 37 anni, del Burkina Faso, viene brutalmente assassinato, colpito al petto da Ferdinando Piacente con un fucile calibro 12, per aver "rubato" in un campo dei meloni oramai quasi marci e da buttare. Nel 2018 Raffaele Piacente è condannato in primo grado a 10 anni di reclusione, Ferdinando, suo padre, a 14. Si veda: P. Andrisani, "La vita per un melone marcio. L'assurdo omicidio di Sare Mamadou a Lucera", *Lunaria* (a cura di), *Cronache di ordinario razzismo. Quarto libro bianco sul razzismo in Italia*, Edizioni dell'Asino, 2017, p.165-169.

39 Si veda "A Castelvoturno il disagio non ha colore", *Cronache di ordinario razzismo.org*, 17 luglio 2014, qui: <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/castelvoturno-disagio-non-colore/>.

40 Si veda "Ragusa, bracciante sequestrato e pestato dal datore di lavoro", *Skytg24*, 20 febbraio 2018, qui <https://tg24.sky.it/cronaca/2018/02/20/ragusa-bracciante-rapito-legato-picchiato>.

41 Si veda A. Maria Mira, "Sassi contro i braccianti. Il gambiano colpito: «Andavo solo a lavorare»", *Avvenire*, 2 luglio 2019, qui: <https://www.avvenire.it/attualita/pagine/andavo-solo-a-lavorare>.

42 Il 2 dicembre 2019 a Terracina, un bracciante indiano di 38 anni viene trovato morto impiccato. Il 6 giugno 2020, Joban Singh, 25 anni, bracciante indiano, si impicca ad una trave della sua casa a Sabaudia. Il primo marzo 2021, Fallaye Dabo, 28 anni, bracciante agricolo del Mali, s'impicca nelle campagne di Lucera. Il primo ottobre 2022, un bracciante agricolo di 28 anni del Bangladesh viene trovato impiccato a un albero nelle campagne di Mesagne. Il 4 ottobre 2022, si è tolto la vita impiccandosi a un albero poco lontano dall'azienda in cui lavorava, un ragazzo di 24 anni di nazionalità indiana.

43 Senza dimenticare il coinvolgimento del lavoro domestico e di cura.

44 A. Mangano, *La Spoon River dei braccianti*, ed. Meltemi, 2023.

Antirazzismo. Punto e a capo

Stefania N'Kombo José Teresa

Sono passati 35 anni dall'omicidio di Jerry Masslo, 35 anni da quando in Italia si è iniziato a parlare di razzismo come un problema sociale significativo. A distanza di anni, il movimento antirazzista sembra trovarsi nel mezzo del cammino di sua vita, in una nuova fase storica in cui è necessaria la ricostituzione di una piattaforma unitaria.

Come è stato già sottolineato¹ il movimento antirazzista, nonostante le numerose campagne che hanno sfidato di volta in volta un'articolazione sempre nuova del discorso razzista – la cui evoluzione andava di pari passo con i flussi migratori e le politiche che i governi succedutisi nel tempo hanno adottato – non è mai riuscito ad essere unitario e ad articolare un ragionamento sistemico in grado di influire nel dibattito politico nazionale. La postura reattiva del movimento, anziché proattiva, ha comportato anche una obliterazione della dimensione politica delle istanze antirazziste con una prevalenza di discorsi che vertevano più sul piano della solidarietà sociale e dei diritti umani. Questo si ravvisa anche nella difficoltà di mettere a sistema le mobilitazioni che di volta in volta sono state organizzate dalle persone migranti², fondamentali nella lotta anche e soprattutto per il fatto di essere promosse dalle persone dirette interessate quando si parla di razzismo, sia sul piano istituzionale che a livello sociale. Da questa assenza di organicità e – soprattutto – dal protagonismo delle persone con background migratorio ripartiamo per questa analisi.

La cesura rappresentata da George Floyd

Era il maggio del 2020. Quando buona parte del pianeta era chiusa nelle quattro mura di casa in pieno lockdown e i social costituivano l'unica finestra possibile sul mondo, quella finestra ha scelto di affacciarsi sull'omicidio di George Floyd per mano di un poliziotto a Minneapolis. Il movimento statunitense Black Lives Matter da tempo denunciava le violenze delle forze dell'ordine nei confronti delle persone afroamericane, ma quell'omicidio, alla vigilia delle elezioni statunitensi che avrebbero eletto Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti, ha posto sotto gli occhi di tutti – anche di chi non ha vissuto esperienze di attivismo – cosa significasse razzismo sistemico. I social network durante la pandemia hanno permesso di socializzare le parole d'ordine, le istanze ed anche determinati modi di lottare nell'ambito dell'antirazzismo statunitense. Su quella spinta sono nati tra l'estate del 2020 e l'inizio del 2021 tantissimi collettivi in tutto il mondo e nelle principali città italiane ispirati a Black Lives Matter – e da cui hanno spesso preso il nome. In particolar modo in Italia i giovani che hanno riempito le piazze richiedevano un riconoscimento della presenza del razzismo sistemico anche nel nostro contesto, con la consapevolezza che da quel momento non c'erano più scuse per non

pronunciare queste parole. Difatti, quello che da Mellino viene definito come forclusione del razzismo³ – prendendo in prestito la terminologia lacaniana – è ciò con cui l'antirazzismo italiano ha da sempre dovuto scontrarsi, e che è tornato evidente proprio in quel periodo. Se il razzismo veniva, infatti, riconosciuto come fenomeno strutturale e sistemico nel contesto statunitense, denunciando con voce univoca la violenza delle forze dell'ordine, ciò diventava difficile nel momento in cui lo sguardo volgeva al contesto italiano. Il caso di Hasib Omerovic⁴ ne è un esempio: nonostante fosse un caso che – nella sua complessità – poteva esemplificare la violenza agita da parte delle forze dell'ordine, il relativo silenzio nei media e di buona parte delle istituzioni, conferma la poca attenzione ai modi in cui il razzismo si dipana nel contesto italiano. L'esigenza di formazione e autoformazione collettiva su cosa sia il razzismo è diventata una delle istanze principali, in particolare la divulgazione sui social network è passata attraverso il metodo dell'autonarrazione.

Un nuovo soggetto politico? Il ruolo dell'autonarrazione

L'autonarrazione è diventato lo spazio in cui persone nate o cresciute in Italia, figlie e figli di genitori di origine straniera, hanno iniziato a rivendicare il proprio protagonismo nella lotta. Campagne come FADING⁵ hanno posto l'attenzione su cosa significasse essere persone – in quel caso – afrodiscendenti portando al centro l'esperienza personale fatta di particolari tipi di discriminazioni. Una modalità divulgativa presa in prestito da contenuti social creati oltreoceano, che sfruttano l'esemplificazione della propria vita per dimostrare da un lato l'esistenza della presenza del razzismo sistemico, dall'altra per “normalizzare” la presenza di persone di origine straniera. Per quanto l'autonarrazione sia una modalità che ha tutti i suoi limiti – primo fra tutti quello di personalizzare un'istanza che in realtà è collettiva – ha avuto comunque alcuni effetti positivi. L'utilizzo dei social per veicolare contenuti che mostrassero esperienze quotidiane di persone in carne e ossa o focalizzati sulla definizione di determinate forme di razzismo, ha permesso a tantissime persone di origine straniera di prendere atto del proprio vissuto e dei propri diritti. Questa presa di coscienza generale, soprattutto nei più giovani, per quanto scomposta, ha contribuito alla nascita di alcune esperienze che hanno riaperto il dibattito – non solo nello spazio virtuale, ma provando a caratterizzare anche le piazze – su alcune istanze che il movimento antirazzista italiano ha da sempre portato avanti.

Verso la fine del 2020 e soprattutto nel 2021, in concomitanza con la ripresa – periodica nella vita istituzionale italiana – del dibattito sulla cittadinanza, nasce la campagna *Dalla Parte Giusta della Storia*, per iniziativa della Rete per la Riforma Cittadinanza⁶ composta da attivisti e attiviste di varie organizzazioni che già hanno attraversato precedenti campagne e iniziative volte alla riforma della cittadinanza – come la campagna “l'Italia sono anch'io” – e professionisti e professioniste. La particolarità di questa rete è quella di essere composta nella maggioranza da persone di origine straniera. Anche qui i metodi comunicativi in seno alla campagna sfruttano l'autonarrazione, facendo della

presenza di persone con background migratorio il suo punto di forza. Nonostante ciò, come ogni rete o iniziativa sul tema della cittadinanza, anche questo progetto, ancora in corso, si è scontrato con l'immobilismo parlamentare, tuttavia continua con ulteriori iniziative realizzate in collaborazione con amministrazioni comunali⁷.

Seguendo l'importanza, per questa fase dell'attivismo, dell'autonarrazione, quest'ultima era legata al ruolo della rappresentazione, anche questo mutuato dalla riflessione che negli Stati Uniti partiva dallo slogan "*representation matters*". La rappresentazione delle persone di origine straniera, in particolare nei media è sempre stato un tema di denuncia del movimento antirazzista: la televisione, ha spesso fornito nei suoi prodotti di intrattenimento una rappresentazione stereotipata, utilizzando anche espedienti storicamente razzisti come la blackface⁸. Nel 2021 l'attrice Valeria Fabrizi in un'intervista nel programma "Da noi... a ruota libera!" ha commentato una sua vecchia foto con un "No, bellissima no! Sembro una ne*ra, una ragazza di colore. Non mi riconosco..."⁹. L'affermazione, a cui sono seguite scuse da parte dell'attrice ed una generale levata di scudi da parte dei media tradizionali in guerra con lo spettro del *politically correct*¹⁰, ha generato un immaginabile scontento. La prima a muoversi è stata Sonia Lima Morais, allora presidente dell'Associazione delle Donne Capoverdiane in Italia, la quale ha mandato una lettera aperta alla Rai in cui ha denunciato come la tv pubblica abbia bisogno di un reale cambiamento nel suo modo di rappresentare le persone di origine straniera, per cessare di alimentare un immaginario razzista¹¹. Di lì a poco un'altra iniziativa lanciata da vari collettivi e associazioni: l'8 aprile del 2021 vengono organizzati una serie di presidi in contemporanea sotto le sedi della Rai di Milano, Torino e Roma, a questo seguirà una lettera aperta. Nasceva così la campagna *#Cambierai*, promossa da BlackLivesMatter Bergamo, BlackLivesMatter Roma, Black Coffee pdc, Cambio Passo, Cantiere Milano, Collettivo Ujamaa – Torino, D.E.I. Futuro Antirazzista, Italiani Senza Cittadinanza, Kube Community, Love My Way Firenze, No Justice No Peace Italy, QuestaèRoma. Nonostante l'ottenimento di alcuni risultati tramite il Tavolo Rai¹² – in cui erano presenti anche altre realtà che da sempre hanno fatto parte del movimento antirazzista, tra cui la stessa Lunaria – i cambiamenti in seno ai vertici Rai, i diversi metodi e priorità che le varie anime del tavolo avevano, hanno comportato uno stallò. Certo è che il focus sull'immaginario e l'importanza della narrazione hanno aperto la discussione su come la società spesso precluda a quella generazione di persone italiane – con o senza cittadinanza – nata da genitori stranieri la possibilità di entrare nel mondo del lavoro e questo risulta evidente nell'industria della cultura. Questa nuova priorità, tuttavia, non ha trovato punto di contatto o sufficiente comprensione in un movimento antirazzista storico maggiormente abituato a rispondere a leggi migratorie criminogene e a sopperire alle mancanze statali sulla politica d'accoglienza, istanze lontane da chi non ha fatto diretta esperienza della migrazione stessa, ha vissuto e continua a vivere il razzismo sulla propria pelle, ma in maniera diversa. Ciononostante, un desiderio rimaneva costante: riuscire a prendere spazio, a parlare di razzismo attraverso la propria voce.

Decostruire il privilegio della bianchezza e decolonizzare lo sguardo per prendere spazio

Tra il 2021 e il 2022, si è assistito a una crescita significativa di festival, podcast, saggi, romanzi e altre produzioni culturali legate all'antirazzismo, spesso nate dal basso. L'uso di piattaforme come Instagram e TikTok per divulgare i temi principali dell'antirazzismo e l'impiego dell'autonarrazione hanno contribuito a socializzare tali questioni, soprattutto tra le persone razzializzate più giovani. Quest'ultime, infatti, desideravano assumere un certo protagonismo nella lotta antirazzista prendendo spazio e rivendicando il diritto di parlare in prima persona. La presa dello spazio, in prima battuta, si è posta con una riflessione attorno a concetti chiave come la decostruzione del privilegio della bianchezza e la decolonizzazione dello sguardo.

La riflessione sulla bianchezza non va interpretata come una forma di “razzismo al contrario”, come talvolta sostenuto da alcuni media conservatori o esponenti populistici, ma piuttosto come un tentativo di evidenziare la natura sistemica del razzismo all'interno della società occidentale¹³. La bianchezza è un costrutto sociale che perpetua discriminazioni contro le persone razzializzate, in particolare quelle identificate come nere. A tal proposito, Gaia Giuliani definisce la bianchezza come:

«quella costruzione sociale e culturale (sancita esplicitamente o implicitamente per via giuridica e politica) che il gruppo dominante pone in essere mediante un processo in cui esso razzizza se stesso o si impone come neutro nei confronti di altri (neri e non-bianchi) che non appartengono al (o vengono così esclusi dal) gruppo dominante e che, in virtù del loro colore o di particolari caratteristiche fenotipiche (o, meglio, in virtù dell'interpretazione che il medesimo gruppo dominante dà di queste caratteristiche), vengono eliminati o mantenuti in condizione di sfruttamento e/o subalternità. Essa, insieme a una serie di attributi che ne specificano l'essenza, diviene così, negli stati-nazione moderni, il marker o l'unmarked marker (Frankenberg 2001, 81) che definisce la titolarità della sovranità e i confini della cittadinanza»¹⁴.

L'analisi critica della bianchezza ha avuto anche il ruolo di riunire una comunità di persone con background migratorio, specialmente tra i giovani, che spesso hanno vissuto una frammentazione sociale e identitaria. Molti di loro hanno partecipato ad altre forme di attivismo, ma si sono trovati a confrontarsi con l'esperienza comune di essere “*l'unica persona nera nella stanza*”, come affermato da Uyangoda¹⁵. Questo ha evidenziato la necessità di un confronto tra coloro che vivono il razzismo sulla propria pelle, anche all'interno degli spazi sicuri dell'attivismo.

Attraverso la riflessione sulla bianchezza si andava esplicitando da un lato nei confronti dei compagni di lotta – non solo antirazzista, ma in particolare anche la lotta femminista – un invito collettivo a vedere tanto il proprio privilegio, quanto la pelle di chi il razzismo nelle sue più infauste conseguenze lo vive, a chiamare le cose con il proprio nome. Dall'altro per prendere spazio e protagonismo nella lotta biso-

gnava rispondere alla necessità di riconoscimento delle dinamiche di potere che le stesse persone razzializzate vivono, accettarle e trovare le parole corrette per nominarle e definirsi¹⁶.

Se parlare di privilegio della bianchezza aiuta a contestualizzare le esperienze del presente, la riflessione sull'eredità coloniale in Italia dà invece la visione delle radici storiche del razzismo stesso. Le cosiddette “*seconde generazioni*”, ossia le persone italiane di origine straniera, hanno iniziato a confrontarsi con una storia coloniale che le riguarda da vicino. Il colonialismo italiano, spesso rimosso dalla memoria collettiva¹⁷, è al centro di questa riflessione. Lo studio dell'eredità coloniale, sia sul piano storico che sul piano politico, ha posto come questione l'importanza di decolonizzare lo sguardo come pratica centrale dell'antirazzismo¹⁸.

Riprendendo, infatti, i temi del dibattito accademico sul tema della decolonialità¹⁹, la decolonizzazione dello sguardo implica il superamento dell'immaginario eurocentrico, che impone una gerarchia tra saperi e “culture”, con l'Occidente al vertice. Decolonizzare il proprio sguardo ha significato l'approfondimento di autori africani e afrodiscendenti, lo studio e la valorizzazione delle esperienze rivoluzionarie, antirazziste e femministe nei paesi del cosiddetto Global South, ma anche rivedere criticamente la cultura italiana – dal linguaggio ai prodotti culturali stessi, fino agli spazi urbani. Su quest'ultimo punto i nomi delle strade e delle piazze, i monumenti, tutto viene messo in discussione per cercare di decolonizzare un tipo di cultura che va a confermare un immaginario razzista.

La tematizzazione – ancora in corso e frutto di dibattito – dell'antirazzismo attraverso i concetti di bianchezza e decolonialità permette l'avvio di un processo di emancipazione culturale nonché di responsabilizzazione politica da parte delle persone con background migratorio. Questo posizionamento, di lì a poco, avrebbe smesso di occupare solo gli spazi virtuali dei social network o gli spazi meno conflittuali dedicati alla cultura e alla formazione; presto quei ragionamenti avrebbero dovuto ripopolare anche le piazze.

Dall'omicidio di Alika Ogorchukwu al D.l. n.20/2023

Il cambiamento di priorità e di linguaggi utilizzati, i diversi metodi adottati soprattutto nelle iniziative di *advocacy*, e i riferimenti culturali che ispirano alcuni posizionamenti politici non devono far necessariamente pensare ad un nuovo movimento antirazzista in contrapposizione con un vecchio movimento antirazzista, ma al contrario testimoniano il dinamismo di pensiero in seno all'antirazzismo stesso. Da questo punto di vista la nascita del Coordinamento Antirazzista Italiano è un percorso, forse tra i più interessanti, nonostante i limiti e le difficoltà che un nuovo coordinamento nazionale in questa fase storica può avere.

Questa esperienza nasce in risposta ad un grave fatto avvenuto nell'estate del 2022: un venditore ambulante di origine nigeriana di nome Alika Ogorchukwu viene brutalmente ucciso a Civitanova Marche (MC) mentre vendeva i suoi fazzoletti²⁰. L'aggressione, avve-

nuta in pieno giorno in una delle vie principali della cittadina, è stata ripresa da tantissime persone e pubblicata in rete raggiungendo in poche ore una discreta risonanza. Fin dalle prime ore in cui hanno iniziato a circolare le immagini, la rete e i media si sono accesi – e poi rapidamente spenti – nel cercare di comprendere se l'omicidio potesse avere o meno un movente razzista; il quale è stato escluso pochi giorni dopo dagli inquirenti²¹. L'immediatezza con cui gli inquirenti hanno escluso la possibilità di un movente razzista dietro l'omicidio ha spinto alcune realtà che avevano già fatto parte dall'esperienza di #CambiaRai a riprendere le fila del discorso antirazzista, allargandolo questa volta anche ad altri attivisti appartenenti ad associazioni, centri sociali e organizzazioni studentesche, per indire una manifestazione il 6 agosto del 2022 a Civitanova Marche. Il Coordinamento Antirazzista Italiano si è delineato come uno spazio composito, fatto da tantissime realtà e individualità con esperienze estremamente diversificate, ma unite da un forte posizionamento antirazzista, decoloniale e intersezionale²². La piazza di quel 6 agosto del 2022 non si è distinta per il numero di partecipanti che hanno attraversato le strade di Civitanova Marche, complice sia l'attenzione mediatica scemata troppo velocemente sul caso, sia il periodo dell'anno corrispondente alla torrida pausa estiva. Nonostante ciò, la nascita di questa realtà, tuttora attiva, ha permesso di creare un primo coinvolgimento dei membri del coordinamento sui temi dell'antirazzismo e far uscire determinati discorsi, che sino ad allora attraversavano principalmente gli spazi virtuali, in spazi di discussione reali. L'obiettivo era e rimane tuttora cercare di incidere sulla realtà, rielaborando le istanze dello scardinamento del privilegio della bianchezza o della decolonizzazione dello sguardo a partire non semplicemente dall'autonarrazione, ma – con il protagonismo delle persone di origine straniera – dalle esperienze di razzismo sistemico collettive che tanto chi ha fatto esperienza di migrazione quanto chi è figlio o figlia di persone immigrate può aver vissuto.

Il coordinamento si è visto poi a novembre dello stesso anno in una due giorni di assemblea costituente all'ex OPG per definire un lessico comune, il proprio posizionamento e una connessione con quello che è stato fatto precedentemente per poi comprendere, alla fine, come attraversare le lotte e i conflitti presenti nel paese. È stato al fianco dei detenuti del Cpr di Torino in protesta per le condizioni della struttura, ha avviato una campagna di ricerca della verità sulla scomparsa di Oussama Ben Rebha e lanciato una manifestazione a gennaio del 2023 a Padova²³, era presente a Cutro nella manifestazione lanciata da tantissime realtà a seguito dell'ennesima strage nel Mediterraneo consumatasi a febbraio del 2023 sulle coste calabresi. Per quanto ancora non si tratti di una realtà ad oggi in grado di incidere sul piano politico istituzionale, rappresenta dopo tanto tempo un primo tentativo di unione di più attivisti e attiviste con diversi background politici, nonché uno dei pochi spazi in grado di creare una comunità politica autorganizzata a livello nazionale formata da persone razzializzate.

Il Coordinamento Antirazzista Italiano, tuttavia, non è l'unica esperienza che ha riportato in piazza il protagonismo delle persone di origine straniera. Nel settembre 2022 tornano le destre al governo ed una conseguente ondata di criminalizzazione di

chi migra e delle realtà impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare²⁴. In particolare, nel 2023 a seguito della già citata Strage di Steccato Cutro, il Governo ha varato una serie di disposizioni normative in materia di politiche migratorie e sull'accoglienza. Il D.L. n. 20/2023, chiamato impropriamente “Decreto Cutro” e da altri “Decreto Piantadosi II”, ha contribuito ad un nuovo indebolimento del sistema di accoglienza italiano togliendo una serie di servizi al SAI, ristretto ulteriormente la platea di chi può effettivamente entrarvi, esteso il periodo massimo di detenzione all'interno dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio a 18 mesi, introdotto le procedure accelerate di frontiera con nuovi luoghi di detenzione per i richiedenti asilo provenienti dai cosiddetti paesi sicuri. Il mutato quadro politico, che ha visto un progressivo ed incessante attacco delle persone migranti tanto sul piano legislativo quanto nella creazione dell'immaginario grazie all'utilizzo di un lessico deumanizzante²⁵, ha portato alla necessità di istituire una risposta collettiva. In un primo momento, una serie di organizzazioni che da sempre hanno operato nel mondo dell'antirazzismo – come Arci, ASGI, Emergency, Refugees Welcome, Coordinamento Migranti Puglia, CoNNGI, Watch the Med Alarm Phone, ZaLab per citarne alcune – hanno lanciato un sit-in il 18 Aprile in concomitanza della discussione in Senato firmando l'appello intitolato «Invertire la rotta»²⁶. Successivamente una nuova realtà composta da sindacati, attivisti e attiviste facenti parti di organizzazioni e collettivi antirazzisti e transfemministi, chiama una grande manifestazione antirazzista in critica generale del governo in carica e definisce il suo posizionamento in merito alle politiche migratorie: nasce la rete “Non sulla nostra pelle”. L'appello lanciato per la manifestazione nazionale²⁷ raggiungerà 500 adesioni formali, e porterà in piazza circa 2.000 persone²⁸, con – anche questa volta – un protagonismo delle persone con background migratorio che hanno caratterizzato la manifestazione antirazzista in maniera trasversale, parlando in prima persona delle condizioni dei braccianti, di una legge sulla cittadinanza ferma da più di 30 anni, delle condizioni che vivono molte donne di origine straniera su cui grava il peso dello sfruttamento nel lavoro domestico o nel lavoro sessuale. Queste ultime in particolare, alla testa del corteo, con i figli e le figlie al seguito, raggiunta piazza Madonna di Loreto, hanno risposto alle affermazioni del Ministro dell'Agricoltura di dieci giorni prima in merito ad un presunto rischio di sostituzione etnica lanciando i pannolini: un'azione simbolica che nella sua semplicità racconta di quel nesso tra riproduzione, famiglia e razzializzazione che attraversa e opprime i corpi delle donne, in particolare quelle migranti.²⁹ Nonostante i numeri raggiunti dalla piazza non replichino minimamente quelli della prima grande manifestazione antirazzista fatta in Italia nel 1989, è importante sottolineare come in quell'occasione si sia riusciti a mettere insieme tantissime realtà diverse che fanno parte di vari movimenti, mantenendo il protagonismo delle persone con background migratorio e ponendosi in continuità con una lunga storia di lotta antirazzista che ha coinvolto nelle piazze e nel quotidiano una grandissima parte della società civile.

Punto e a capo. Le sfide dell'antirazzismo oggi

Mentre stiamo scrivendo, in queste ore la proposta di una raccolta firme per un referendum che modifichi la legge sulla cittadinanza ha raggiunto in pochi giorni e a ridosso della scadenza le 500.000 firme necessarie³⁰, quasi rispondendo ad alla nuova proposta di riforma sulla stessa legge n.91/1992 portata avanti da Forza Italia e a cui lo stesso partito ha votato contro in Parlamento³¹. In quelle stesse istituzioni parlamentari, si sta discutendo il D.d.l. n.1660, un disegno di legge che prevede una forte limitazione in termini di diritti a manifestare il proprio dissenso, andando a colpire nuovamente le persone più vulnerabili come le persone migranti, le persone senza una casa o le persone detenute nelle Carceri e nei Cpr³². Uscendo dall'Italia e guardando ai confini settentrionali dell'Europa prosegue la guerra tra Russia e Ucraina, ai confini orientali invece è ancora in corso il terribile genocidio ai danni delle persone Palestinesi da parte di Israele, che ha iniziato la sua invasione anche in Libano³³, mentre continua a spaventare la pesante limitazione delle libertà e dei diritti delle donne in Afghanistan³⁴. Guardando al di là del Mediterraneo, ancora altre crisi umanitarie sono in corso in Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo³⁵.

Il tentativo di costituire un movimento antirazzista unitario ad oggi è ancora in corso, con tutte le sue lentezze oramai sedimentate; sono ancora presenti – come è normale e forse giusto che sia – divergenze di pensiero. Tuttavia, vi sono ulteriori sfide che si affacciano all'orizzonte e che chiamano a gran voce la presenza di un movimento che sia in grado non solo di riportare i temi della cittadinanza, dell'accoglienza, e della solidarietà e della tutela dei diritti umani al centro del dibattito politico e mediatico, ma anche di attraversare in maniera trasversale ed intersezionale le altre lotte. I conflitti e la violenza presenti nei territori e nelle vite di molte persone attraverso le armi, la povertà e i cambiamenti climatici sono ciò di cui i movimenti che difendono i diritti umani e sociali devono occuparsi, movimento antirazzista – ovviamente – incluso. L'impegno collettivo sarà fondamentale affinché il movimento antirazzista possa diventare una forza propulsiva e proattiva nelle lotte, capace di affrontare le sfide del nostro tempo e di trasformare la giustizia in una realtà concreta per tutti e tutte.

Note

1 Si veda F. Miraglia e G. Naletto, “1989-2019: 30 anni di antirazzismo in Italia”, in M. Giovannetti e N. Zorzella (a cura di), *Ius migrandi*, 2020, pp. 184-186.

2 Sono tante le proteste che hanno visto le persone migranti come spinta propulsiva nel riempire le piazze: da Rosarno nel 2010 a Nardò nel 2011 passando per la protesta delle bocche cucite nel Cpr (allora Cie) di Ponte Galeria nel 2014. Su questo si veda, G. Naletto, “2009-2019: dieci anni di antirazzismo nell'Italia divisa tra ‘paura’ e accoglienza”, in Lunaria (a cura di), *Cronache di ordinario razzismo, Quinto Libro bianco sul razzismo in Italia*, 2020, pp. 51-65.

3 Il concetto di forclusione del razzismo qui torna utile per il potere evocativo del termine ed anche perché è descrittivo di un fenomeno strutturale che porta a rimuovere tanto il razzismo come la dimensione strutturale del processo di razzializzazione presente in Italia. Nel

testo Mellino utilizza in maniera più ampia questo tema anche per approfondire l'evoluzione del termine “razza”, da cui ci discostiamo nel suo significato non solo biologico, ma politico e di cui tuttavia nel riconoscerne la natura prettamente sociale come dispositivo di esercizio di potere sistemico, può dare alcuni spunti di riflessione utili anche per comprendere la cornice teorica da cui parte il nuovo attivismo a cui si sta facendo riferimento. Si veda M. Mellino, *Cittadinanze postcoloniali. Appartenenze, razza e razzismo in Europa e in Italia*, Carocci Editore, Roma 2013, pp. 114 -119

4 Hasib Omerovic è un uomo di origine rom che nell'estate del 2022 è precipitato da una finestra a seguito di una perquisizione – che poi si scoprirà essere senza mandato – di quattro agenti in borghese. Il 25 ottobre 2024 si terrà l'udienza preliminare nei confronti degli agenti. Si veda A. Mastrandrea, “Le guerre degli Omerovic”, *Internazionale*, 23 settembre 2022, articolo disponibile qui: <https://www.internazionale.it/essenziale/notizie/angelo-mastrandrea/2022/09/23/hasib-omerovic-primavalle>

5 La campagna Fading è stato un progetto di video sensibilizzazione del 2021 promosso da Arising Africans, Black Lives Matter Bologna, Movimento Italiani Senza Cittadinanza, Umad, QuestaèRoma, Festival DiverCity, Stra Vox e supportato da Lunia Film in collaborazione con Actionaid. I video vedevano come protagonisti sette attivisti e attiviste afrodiscendenti i quali anche attraverso i loro social raccontavano le loro esperienze. Per maggiori informazioni si vedano la descrizione del progetto sul sito di Actionaid disponibile qui <https://www.actionaid.it/informati/notizie/fading-protagonisti-prendono-parola> e i video presenti nel canale youtube dell'organizzazione a questo link https://www.youtube.com/channel/UCVK_CZM_hItIixKwNeVztvA

6 Per maggiori informazioni sulla campagna si veda il loro sito <https://dallapartegiustadelastoria.it/>

7 Si tratta dell'ultima iniziativa in seno alla campagna. Si richiede infatti agli amministratori comunali di sottoscrivere il manifesto in cui si impegnano a promuovere il diritto alla cittadinanza partire dagli oneri burocratici – tutelando chi soddisfa i requisiti per richiederla, ma spesso si ritrova con il documento negato oppure in un limbo di attesa a causa dei tempi amministrativi – e ad impegnarsi nel proprio potere di pressione politica nel rinnovo della legge n. 91/1992 che disciplina la cittadinanza. Il manifesto è disponibile a questo link <https://drive.google.com/file/d/1pQl-nRydKuyKXAJj20aoz30DpA1Ujkk/view>

8 Su questo si veda più avanti G. Naletto, “Blackface: il problema non è l'ignoranza. Il caso Ghali e oltre”.

9 Si veda N. Zaramella, “No, il razzismo di Valeria Fabrizi in diretta su Rai 1 non è una gaffe!”, *Il Grande Colibrì*, 30 marzo 2021, articolo e video del passaggio dell'intervista a cui si fa riferimento disponibili qui: <https://www.ilgrandecolibrì.com/no-il-razzismo-di-valeria-fabrizi-in-diretta-su-rai-1-non-e-una-gaffe/>

10 La maggior parte dei quotidiani e siti di informazione hanno parlato delle parole dell'attrice come gaffe, qui alcuni esempi <https://www.davidemaggio.it/notizie-tv/da-noi-a-ruota-libera-gaffe-di-valeria-fabrizi-foto-sembro-una-negra>

11 Si veda, Lunaria, “Una lettera e una raccolta di firme contro razzismo e hate speech”, *Cronache di ordinario razzismo*, 2 aprile 2021, articolo e lettera aperta disponibili qui: <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/una-lettera-e-una-raccolta-di-firme-contro-razzismo-e-hate-speech/>

12 La Rai infatti ha successivamente vietato la pratica della blackface nelle sue trasmissioni, si veda Lunaria, “Blackface: la Rai risponde”, *Cronache di ordinario razzismo*, 26 aprile 2021, articolo disponibile qui: <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/blackface-la-rai-risponde/>

- 13 Si vedano F. Fanon, *Pelle nera, maschere bianche*, Edizioni ETS, Pisa, 2015 e S. Ahmed, *A phenomenology of whiteness*, in “Feminist Theory”, 8(2), pp. 149–168
- 14 G. Giuliani, “Tutti i colori del Bianco, Prospettive teoriche e sguardi storici sulla whiteness”, in *Studi culturali, Rivista quadrimestrale* 1/2010, p. 79
- 15 Si veda N. Uyangoda, *L'unica persona nera nella stanza*, 66thand2nd, Roma, 2021
- 16 Sull'importanza di comprendersi prima di occupare uno spazio, sulla necessità di ragionare su come ci si percepisca anche in virtù della bianchezza e alla luce di ciò trovare le giuste parole per descriversi Bell Hooks è un'autrice emblematica, soprattutto considerato il suo rapporto con il movimento femminista. Si vedano B. Hooks, *Ain't I a Woman, Black Woman and Feminism*, Routledge, New York, 2015, pp. 9-21; B. Hooks, *Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black*. South End Press, 1989.
- 17 Il tema della rimozione del colonialismo italiano dalla memoria storica – e come questo abbia contribuito alla costruzione di una presunta identità nazionale che ritorna ciclicamente nei discorsi delle forze più conservative – è ampiamente discusso nel dibattito accademico e non solo. Si vedano ad esempio I. Chambers, *Postcolonial Italy: Challenging National Homogeneity*, Bloomsbury, 2012; R. Bianchi e I. Scego, *Roma negata. Percorsi postcoloniali nella città*, Futura Editrice, Roma, 2014 e V. Deplano e A. Pes, *Storia del colonialismo italiano. Politica, cultura e memoria dall'età liberale ai nostri giorni*, Carocci editore, Roma, 2024
- 18 Su questo si veda sempre M. Mellino, *Cittadinanze postcoloniali. Appartenenze, razza e razzismo in Europa e in Italia*, cit.
- 19 Il riferimento è principalmente legato alla rete Modernidad/Colonialidad, composto da filosofi e sociologi latino americani che negli anni '90 hanno ripreso modalità e temi della teoria critica sviluppatisi soprattutto presso la scuola di Francoforte ritematizzando la riflessione sulla modernità considerando le implicazioni del colonialismo (si veda M. Benegiamo, A. dal Gobbo e S. Torre, “Il pensiero decoloniale: dalle radici del dibattito ad una proposta di metodo”, *ACME: An International Journal for Critical Geographies*, 19(2), 2020, pp. 448–468. Su questo si consiglia anche la lettura di Mignolo, fra gli autori più importanti della rete, in particolare si veda W. D. Mignolo, “La decolonialidad del ser y del saber”, in S. Castro-Gómez e R. Grosfoguel, *El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, Siglo del Hombre Editores, 2007, pp. 33–48
- 20 Si veda, Lunaria, “Sull'omicidio di Aliko Ogorchukwu”, Cronache di ordinario razzismo, 1 agosto 2022, contributo disponibile qui: <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/sullomicidio-di-alika-ogorchukwu-a-civitanova-marche/>
- 21 La narrazione dell'omicidio di Aliko Ogorchukwu è stata anch'essa tema di dibattito, su questo si vedano Chiara Zanini, “Perché non dobbiamo smettere di parlare dell'omicidio di Aliko Ogorchukwu”, Rolling Stones, 8 agosto 2022, articolo disponibile qui <https://www.rollingstone.it/politica/perche-non-dobbiamo-smettere-di-parlare-dellomicidio-di-alika-ogorchukwu/655242/> e Gaja Maestri, “Il nesso mancante nel dibattito sull'omicidio di Aliko Ogorchukwu” Jacobin, 16 agosto 2022, articolo disponibile qui <https://jacobinitalia.it/il-nesso-mancante-nel-dibattito-sullomicidio-di-alika-ogorchukwu/>.
- 22 Su questo si veda il comunicato di lancio della manifestazione pubblicato recentemente in un numero della rivista scientifica *From The European South*, Coordinamento Antirazzista Italiano, “Giustizia per Aliko Ogorchukwu”, in AA. VV., “Razzismo e antirazzismo in Italia. Saperi e pratiche decoloniali attraversano l'università italiana”, *From The European South*, 12/2023, pp. 144-146
- 23 Oussama Ben Rebha era un giovane di 23 anni di origini tunisine che la notte tra il 10 gennaio e l'11 gennaio 2023 annegò nel fiume Brenta a Padova, nel tentativo di sfuggire ad un

controllo da parte delle forze dell'ordine. Esiste un precedente analogo con Khadim Khole, annegato nello stesso fiume a giugno del 2021. Il caso è stato un pretesto di riflessione ulteriore sulla violenza perpetrata durante i controlli da parte delle forze dell'ordine nei confronti delle persone di origine straniera e su come questi costituiscano una forma di profilazione nei confronti delle persone razzializzate. Sul caso in particolare, si vedano Rossella Puca, "Il 'caso Oussama Ben Rebha' e il controllo di polizia selettivo", *MeltingPot*, 19 gennaio 2023, disponibile qui <https://www.meltingpot.org/2023/01/il-caso-oussama-ben-rebha-e-il-controllo-di-polizia-selettivo/>; Coordinamento antirazzista Italiano, "Verità e giustizia per Oussama", gennaio 2023, comunicato disponibile qui <https://coordinamentoantirazzista.wordpress.com/wp-content/uploads/2023/01/comunicato-stampa-verita-e-giustizia-per-oussama.pdf>; Lunaria, "Se la criminalità ha un colore: la morte di Oussama Ben Rebha", *Cronache di ordinario razzismo*, 31 gennaio 2023, articolo disponibile qui <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/se-la-criminalita-ha-un-colore-la-morte-di-oussama-ben-rebha/>;

24 Un esempio è costituito dalla promulgazione del D.l. n.1/2023, chiamato anche Decreto Piantedosi I, si veda G. Merli, "Decreto Piantedosi sulle Ong. Multe, sequestri e confische", *il manifesto*, 29 dicembre 2022, articolo disponibile qui: <https://ilmanifesto.it/decreto-piantedosi-sulle-ong-multe-sequestri-e-confische>.

25 È importante sottolineare come l'attacco compiuto dal governo sia stato anche mediatico con una ripresa dell'utilizzo del termine «clandestino» nei media tradizionali (si veda l'ultimo rapporto di Carta di Roma e Osservatorio di Pavia (a cura di), *Notizie a memoria. XI Rapporto Carta di Roma*, 2023, pp. 14-33, disponibile qui: https://www.cartadiroma.org/wp-content/uploads/2023/12/Notizie-a-memoria_XIRapporto_CdR.pdf). Ricordiamo le dichiarazioni di alcuni ministri che hanno parlato troppo facilmente di «carico residuale» in riferimento alle persone migranti (si veda Alessandra Ziniti, "Migranti, «carico residuale» e «sbarco selettivo»: cosa intende il governo con queste espressioni", *Repubblica*, 7 novembre 2022, articolo disponibile qui: https://www.repubblica.it/cronaca/2022/11/07/news/carico_residuale_piantedosi_sbarco_selettivo_migranti-373380369/), oppure di «sostituzione etnica» (si veda Lunaria, "Le parole del Ministro Lollobrigida, i fantasmi della razza e del fascismo", *Cronache di ordinario razzismo*, 24 aprile 2023 disponibile qui <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/le-parole-del-ministro-lollobrigida-i-fantasmi-della-razza-e-del-fascismo/>). Sull'importanza di queste scelte lessicali si vedano A. Camilli, "Naufraghi, migranti, persone", *Internazionale*, 10 novembre 2022 articolo disponibile qui: <https://www.internazionale.it/essenziale/notizie/annalisa-camilli/2022/11/10/naufraghi-migranti-persone> e A. Rivera, "Il grande imbroglio della sostituzione etnica", *Comune Info*, 27 aprile 2023, disponibile qui: <https://comune-info.net/il-grande-imbroglio-della-sostituzione-etnica/>.

26 Si veda l'appello "Invertire la rotta. In Piazza contro il decreto Cutro", *Refugees Welcome*, aprile 2023, disponibile qui: <https://refugees-welcome.it/invertire-rotta/>

27 Per leggere l'appello completo si veda "Non sulla Nostra Pelle! Casa, Lavoro, Diritti e Documenti Per Tutte e Tutti, Mobilitazione Nazionale Roma P.zza Dell'Esquilino Ore 14.00", aprile 2023, disponibile qui <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjsyeINeyserWtze3BhWNVJMivsy4HaHpxqT0mwbvOILBczQ/viewform>

28 Per video, immagini e racconti della manifestazione si vedano V. Altimari, "VIDEO | 'Non sulla nostra pelle': il corteo dei migranti contro il decreto Cutro del Governo Meloni", *RomaToday*, 28 aprile 2023, articolo disponibile qui <https://www.romatoday.it/attualita/video-corteo-migranti-contro-decreto-cutro-roma-oggi.html>; A. Guarino, "Non sulla nostra pelle: il fotoraconto della manifestazione", *Più Culture*, 28 aprile 2023, articolo disponibile qui <https://www.piuiculture.it/2023/04/non-sulla-nostra-pelle-il-fotoraconto-della-manife>

stazione/; AMDuemila, “Non sulla nostra pelle’, duemila migranti sfilano in corteo a Roma contro il decreto Cutro”, Antimafia Duemila, 29 aprile 2023, articolo disponibile qui <https://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/309-topnews/95191-non-sulla-nostra-pelle-duemila-migranti-sfilano-in-corteo-a-roma-contro-il-decreto-cutro.html>

29 Su questo si veda A. Pesarini, “Biopolitiche di razza, genere e cittadinanza nel discorso politico italiano”, in AA. VV., “Razzismo e antirazzismo in Italia. Saperi e pratiche decoloniali attraversano l’università italiana”, *From The European South*, 12/2023, pp.39-58

30 Il 6 settembre una serie di associazioni con Italiani Senza Cittadinanza e CoNNGI in prima linea, hanno lanciato la raccolta firme per un referendum che vada a modificare la legge sulla cittadinanza con una riduzione da 10 a 5 anni per il requisito di tempo di residenza in Italia. La petizione ha raggiunto in pochissimo tempo il numero di firme necessarie. Si veda “Referendum per la cittadinanza italiana: raggiunto il quorum di 500 mila firme”, *La Stampa*, 24 settembre 2024 articolo disponibile qui: https://www.lastampa.it/politica/2024/09/24/news/referendum_cittadinanza_italiana_raggiunto_quorum-14660435/ e per maggiori informazioni sulla proposta referendaria <https://referendumcittadinanza.it/>

31 Qualche settimana prima si è riaperto il dibattito sul tema della cittadinanza ed in particolare il vicepresidente e Ministro degli Esteri Tajani, ha proposto una nuova riforma denominata “ius scholae” (si veda A. Camilli, “Cosa prevedono il referendum sulla cittadinanza e lo ius scholae”, *Internazionale*, 24 settembre 2024, articolo disponibile qui: <https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2024/09/24/referendum-cittadinanza-ius-scholae>), tuttavia al momento della discussione alla Camera è lo stesso partito del vicepresidente a bocciare la sua stessa proposta (si veda D. Preziosi, “No allo Ius scholae, alla Camera Forza Italia boccia anche la sua proposta”, *Domani*, 11 settembre 2024, articolo disponibile qui: <https://www.editorialedomani.it/politica/italia/camera-ius-scholae-cittadinanza-forza-italia-boccia-emendamenti-ddl-sicurezza-snti4z08>)

32 Si veda “Ddl Sicurezza, via libera della Camera: tutte le novità”, *La Stampa*, 19 settembre 2024, articolo disponibile qui <https://finanza.lastampa.it/News/2024/09/19/ddl-sicurezza-via-libera-della-camera-tutte-le-novita/MjdfMjAyNC0wOS0xOV9UTEI>; Cild Staff, “Sedare e punire: il nuovo D.d.l. Sicurezza reprime la protesta nei CPR”, Sito di CILD, 5 luglio 2024, articolo disponibile qui: <https://cild.eu/blog/2024/07/05/sedare-e-punire-il-nuovo-ddl-sicurezza-reprime-la-protesta-in-cpr/>; “No al ddl sicurezza 1660”, *Osservatorio Repressione*, 25 settembre 2024, appello disponibile qui: <https://www.osservatoriorepressione.info/no-al-ddl-sicurezza-1660/>; S. Paoluzzi, “Verso lo Stato di polizia col ddl 1660”, *Sbilanciamoci.info*, 23 settembre 2024, articolo disponibile qui <https://sbilanciamoci.info/verso-lo-stato-di-polizia-col-dl-1660/>

33 Si vedano AFP, “Israele intensifica gli attacchi contro Hezbollah nel sud e nell’est del Libano”, *Internazionale*, 23 settembre 2024, articolo disponibile qui: <https://www.internazionale.it/ultime-notizie/2024/09/23/israele-intensifica-attacchi-libano>; e l’appello della Rete Pace e Disarmo “Il Libano non sia la nuova Gaza. Bisogna fermare la guerra”, *il manifesto*, 24 settembre 2024, lettera disponibile qui: <https://ilmanifesto.it/lettere/rete-pace-disarmo-il-libano-non-sia-la-nuova-gaza-bisogna-fermare-la-guerra>

34 F. Carminati, “Afghanistan. Vietato parlare e cantare: l’ultimo diktat dei taleban contro le donne”, *Avvenire*, 24 agosto 2024, articolo disponibile qui: <https://www.avvenire.it/mondo/pagine/afghane-non-possono-nemmeno-parlare>

35 A. Sinopoldi, “In Sudan e Rd Congo le peggiori catastrofi umanitarie al mondo”, *Nigri-zia*, 21 marzo 2024, articolo disponibile qui: <https://www.nigri-zia.it/notizia/sudan-rd-congo-peggiori-catastrofi-umanitarie-al-mondo>

PARTE 2

Il razzismo quotidiano

I dati di Cronache di ordinario razzismo 2021-2022-2023

RAZZISMO IN ITALIA. VIOLENZE VERBALI, VIOLENZE FISICHE, DANNI CONTRO PROPRIETÀ E DISCRIMINAZIONI DOCUMENTATI DA LUNARIA. ANNI 2021-2023

	2021	2022	2023	Totale
A Violenze verbali	212	240	295	747
B Violenze fisiche	55	63	47	165
C Danni contro proprietà o cose	5	8	9	22
D Discriminazioni	42	57	92	191
TOTALE	314	368	443	1125

RAZZISMO IN ITALIA. VIOLENZE VERBALI, VIOLENZE FISICHE, DANNI CONTRO PROPRIETÀ E DISCRIMINAZIONI DOCUMENTATI DA LUNARIA. ANNI 2021-2023

	2021	2022	2023	Totale
A VIOLENZE VERBALI	212	240	295	747
A1 Offese, minacce o violenze razziste	96	106	108	310
A2 Propaganda	87	92	142	321
di cui:				
Hate speech, discorsi razzisti, incitamento all'odio	25	19	56	100
Scritte, striscioni, volantini, manifesti razzisti, articoli, pubblicaz. razziste	27	41	62	130
Messaggi razzisti su social network, siti, blog	35	32	24	91
A3 Manifestazioni pubbliche	29	42	45	116
B VIOLENZE FISICHE	55	63	47	165
B1 Morti provocate da abusi, violenze e maltrattamenti	2	3	2	7
B2 Violenze contro la persona	53	60	45	158
C DANNI CONTRO PROPRIETÀ O COSE	5	8	9	22
C1 Danneggiamenti	5	8	8	21
C2 Incendi	0	0	1	1
D Discriminazioni	42	57	92	191
D1 Istituzionali	21	25	59	105
D2 Da parte di privati	21	32	33	86
TOTALE	314	368	443	1125

Fonte: Lunaria, <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-razzismo-quotidiano/>

RAZZISMO IN ITALIA. AMBITI DI VIOLENZE VERBALI, VIOLENZE FISICHE, DANNI CONTRO PROPRIETÀ E DISCRIMINAZIONI DOCUMENTATI DA LUNARIA. ANNI 2021-2023

	2021	2022	2023	Totale
D1 CAMPI ROM	0	0	2	2
D2 CASA	9	5	6	20
D3 CIE	0	4	7	11
D4 INFORMAZIONE	48	41	88	177
D5 LAVORO	12	11	6	29
D6 PUBBLICI ESERCIZI	11	15	20	46
D7 SCUOLA	4	10	16	30
D8 SALUTE	5	5	3	13
D9 SERVIZI PUBBLICI	2	7	18	27
D10 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI	27	23	47	97
D11 RELAZIONI SOCIALI	65	55	19	139
D12 VITA PUBBLICA	43	61	90	194
D13 SPORT	86	124	105	315
D14 ALTRO	0	1	3	4
D15 ACCOGLIENZA	2	6	7	15
Nd	0	0	6	6
TOTALE	314	368	443	1125

RAZZISMO IN ITALIA. MOVENTE DEI CASI DOCUMENTATI DA LUNARIA. ANNI 2021-2023

	2021	2022	2023	Totale
MOVENTE				
A1 Origini nazionali o "etniche"	162	224	222	608
A2 Trattati somatici	108	93	105	306
A3 Appartenenza religiosa	37	42	101	180
A4 Pratiche culturali	0	1	2	3
Altro	5	8	3	16
Non rilevato	2	0	10	12
TOTALE	314	368	443	1125

Fonte: Lunaria, <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-razzismo-quotidiano/>

L'omicidio di Willy Monteiro Duarte

Elisa Yamuna Cacciamani

Nella notte a cavallo tra il 5 e il 6 settembre 2020, a Colleferro, Willy Monteiro Duarte, un giovane italiano di origini capoverdiane, viene ucciso nel corso di quello che i quotidiani nazionali hanno subito definito un “pestaggio di violenza inaudita”. La ricostruzione del caso apparentemente è semplice: il giovane si ritrova coinvolto in una rissa che ben presto, in appena quaranta-cinquanta secondi, come sarà confermato in giudiziaria, degenera in un omicidio. Tuttavia, nonostante l'apparente “semplicità” della vicenda, la morte di Willy Monteiro e le modalità con le quali è stata raccontata meritano un'attenta analisi.

I fatti

Willy Monteiro Duarte, in quella fatale notte, si trova a Colleferro, più precisamente nel locale “Due di Picche”, insieme ad alcuni amici. La sua serata sta ormai volgendo al termine quando la sua attenzione viene catturata da una manifestazione di violenza che coinvolge un suo amico, Federico Zurma, impegnato in una lite con un nome piuttosto noto nella comunità locale, Mario Pincarelli. Come testimoniato dall'amico Matteo Larocca, Willy Monteiro “si intromette” ed interviene nella lite per tentare di disinnescare il ciclo di violenza di cui invece poi sarà vittima.

Il filo conduttore che unisce le testimonianze raccolte su quanto accaduto quella notte è la violenza. Un'esplosione di furia inaudita e incontrollata.

“Ho visto sopraggiungere ‘a palla’ un’auto di grossa cilindrata. Sono scese cinque persone che si sono lanciate contro chiunque capitasse a tiro sferrando calci e pugni e poi si accanivano contro Willy”.¹

“Ho un vivido ricordo di un paio di loro che addirittura saltavano sopra il corpo di Willy steso in terra e già inerme”.²

“Dopo il calcio Willy era a terra rantolante, aveva degli spasmi, tipo convulsioni, perdeva sangue dalla bocca, era inerme”.³

“Ricordo che mentre giaceva a terra, gli aggressori continuavano a passargli sopra sui piedi”.⁴

Tutti i testimoni concordano: la situazione è degenerata con l'arrivo dei fratelli Bianchi, Marco e Gabriele. L'aggressione di Willy Monteiro ha infatti inizio, dal nulla, “a sangue freddo”, quando questi e un suo amico avevano già raggiunto le proprie auto, con “il violento calcio sferrato da Gabriele Bianchi al petto di Willy con tecnica d'arti marziali e con potenza tale da sospingerlo di schiena contro un'autovettura e al quale segue un pugno sferrato sempre da Gabriele Bianchi al momento in cui il giovane tenta di rialzarsi.”⁵ A quel punto sembra sia subentrato il fratello Marco, il quale dopo aver

colpito l'amico di Monteiro, si accanisce con calci e pugni sul corpo del giovane, ormai esanime a terra.

L'ultimo atto lo compiono i due amici dei fratelli, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, i quali "si affiancano da subito ai fratelli Bianchi e colpiscono Willy con un violento calcio alla testa e con calci e pugni".⁶

Le conseguenze di questo sfoggio di potenza, esacerbato, si potrebbe dire, da una cultura che sotto sotto, subdolamente accoglie, incoraggia e promuove la violenza, sono brutalmente esplicite: Willy muore per arresto cardiaco, a causa di "un complesso traumatismo che si è realizzato con più azioni lesive, tutte di natura contusiva".⁷ Il cuore letteralmente spaccato, attraversato da una lesione di ben sette centimetri, polmoni collassati, diversi organi interni distrutti, traumi inferti con una tale ferocia da aver fatto pensare, almeno all'inizio dell'indagine, all'uso di armi quali bastoni o spranghe;⁸ queste le conclusioni dell'autopsia.

Eppure, nonostante lo shock, l'attonimento e l'indignazione di tutti, amici, conoscenti, abitanti del posto, mancano i sentimenti di stupore o sorpresa. Che quella "banda" finisse con l'uccidere qualcuno, prima o poi, se lo aspettavano in tanti.

I fratelli Bianchi e la "banda" di Artena

L'attenzione dei media si concentra sugli autori del reato. La vittima scompare dal racconto o resta comunque in secondo piano. Per descrivere i due fratelli Bianchi sono versati fiumi di inchiostro. Volti noti a tutta la comunità locale, conosciuti, insieme agli altri due indagati, Belleggia e Pincarelli, (e diversi altri, estranei tuttavia a questa vicenda) come i membri della "banda di Artena".⁹ Un gruppo coinvolto in giri di spaccio, di estorsione e con precedenti di comportamenti violenti, colpito dal delirio di onnipotenza. "Si sentono gradassi, onnipotenti, hanno soldi e attività, hanno picchiato altre persone ma pochi o nessuno denunciano perché questo è un piccolo paese e sono tutti terrorizzati".¹⁰

Il taglio giornalistico prediletto per descrivere i due fratelli è di natura quasi voyeuristica. Vi è un interesse quasi morboso per questi individui, che spinge alcune testate giornalistiche ad indugiare, con una certa dose di insistenza, sui dettagli della vita dei Bianchi: i post su social, lo stile di vita, l'ossessione per le arti marziali, etc.¹¹ La narrazione mediatica dei responsabili dell'omicidio di Willy Monteiro sembra in qualche modo interiorizzare e riflettere quella tendenza alla normalizzazione del ricorso alla violenza che attraversa le relazioni sociali.

Raccontare quanto malsani e abietti siano i principi morali dei fratelli, consente inoltre di tracciare una forma di distacco, di barriera, tra la società civile e "loro", tra gli esseri umani e le "bestie", i "mostri", quasi rappresentassero delle eccezioni in una società altrimenti equilibrata. Ma, come ha evidenziato il presidente di un circolo Arci di Artena, la bestializzazione mediatica dei due fratelli è distorsiva: "Un ragazzo è morto dietro la caserma dei carabinieri di Colleferro. Chi ha ucciso non era un mostro o una bestia, ma qualcuno con cui in tanti avranno preso un caffè al bar, scambiato parole, ecc. La bana-

lità del male è dietro l'angolo nella provincia fatta di centri commerciali, aree di sosta e poli della logistica avanzata. Loro nel campo delle scelte possibili dell'esistenza hanno preso quella della criminalità odierna. Questo ci interroga come forze sociali sul nostro ruolo, la politica sul suo, le forze dell'ordine sul loro. Un ragazzo è morto, è anche colpa nostra".¹²

Va detto che, dopo l'aggressione, sfoggiando notevole noncuranza e disinvoltura, gli autori dell'omicidio sono andati a bere birra in un pub della zona,¹³ luogo in cui sono stati poi arrestati dalla polizia.

Nemmeno lo stato di fermo è stato sufficiente a scalfire la loro "corazza". Nonostante le schiaccianti prove forensi e le numerose testimonianze che dimostrano il loro coinvolgimento, continuano a negare di aver anche solo toccato il ragazzo. "Siamo accusati di un omicidio che non abbiamo commesso",¹⁴ "non so come è caduto Willy",¹⁵ "l'ho spinto per paura che colpisse mio fratello",¹⁶ hanno infatti affermato in seguito.

Il cambio di atteggiamento, invece, sembra avvenire dopo la condanna, complice anche la testimonianza di Belleggia che confermerebbe la deposizione dei testimoni oculari di quella sera. Nessun pentimento o rimorso, bensì dichiarazioni di innocenza, accompagnate da parole di dolore ed empatia per Monteiro, con venature di vittimismo e indignazione. "Io e Gabriele siamo ragazzi di cuore, sinceri (...) Tutte quelle cattiverie che hanno detto contro di noi non sono vere, sono state solo bugie su bugie per farci toccare il fondo, (...) Ho toccato il fondo. Ecco la vostra soddisfazione. È una cosa che non auguro a nessuno, la sensazione di essere da soli, al buio. Sono andato giù, ma oggi ho deciso di rialzarmi e combattere per la verità e per la vita".¹⁷ Questo è il tenore delle dichiarazioni dei fratelli Bianchi e seguono questa stessa falsariga anche le dichiarazioni di Pincarelli: pur manifestando tutto il suo cordoglio per il decesso del giovane, anche lui si dichiara fermamente innocente.¹⁸

La famiglia Bianchi

L'atteggiamento della famiglia Bianchi smentisce l'idea che i fratelli rappresentino semplicemente un'eccezione o una deviazione dalla norma. Al contrario, attraverso le proprie parole, la famiglia sembra testimoniare come la violenza possa essere normalizzata e, in tal modo, perpetuata. Il sostegno incondizionato ai due fratelli ha contribuito a coltivare un ambiente in cui la violenza non solo viene tollerata, ma trova terreno fertile per riprodursi. Particolarmente indicativo (e a dir poco inquietante) è l'atteggiamento della madre: la morte di Willy viene liquidata come una semplice disgrazia. "Manco fosse morta la regina", avrebbe infatti dichiarato, sorpresa dall'interesse mediatico per la vicenda.¹⁹ Per lei i figli sono innocenti e addirittura vittime: ingiustamente malvisti dalla società per colpe che non hanno commesso e condannati "*a furor di popolo*".²⁰ Nessuna pietà o empatia sembra trasparire per la famiglia Monteiro, solo il freddo stridore dell'esternazione di una megalomania che pone i due fratelli al centro dell'attenzione, "martiri innocenti di un popolo crudele".

Le reazioni collettive e istituzionali

La morte di Willy Monteiro Duarte ha scosso profondamente la coscienza del paese suscitando una reazione collettiva che ha coinvolto non solo la società ma anche le istituzioni ai massimi livelli. Personalità di rilievo come Liliana Segre hanno sottolineato la violenza di questo gesto, interpretandolo come un fallimento personale nella lotta contro l'odio e la violenza, una prova inquietante di quanto sia ancora radicata una mentalità fascista nei cuori di alcuni. L'allora presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha espresso il dolore condiviso del paese abbracciando i familiari di Willy e ribadendo che una tale ferocia non può essere trattata come un semplice episodio isolato. Molti cittadini, vestiti di bianco in segno di purezza, hanno riempito il campo sportivo di Paliano per i funerali, in solidarietà con la famiglia Monteiro. La comunità ha risposto con una ferma richiesta di giustizia e con gesti concreti, come il sostegno legale promesso dalla Regione Lazio e l'intenzione di intitolare un istituto alberghiero a Willy. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha riconosciuto il valore civile del sacrificio di Willy Monteiro, conferendogli una medaglia d'oro al valor civile. Si è persino arrivati ad approvare una nuova norma, la "Norma Willy" (Dl. n.130/2020), che ha inasprito le pene già previste per rissa e violenza e ampliato le ipotesi di applicazione del Daspo urbano.

Innumerevoli ondate di affetto tramite social, fiaccolate e gesti di sostegno hanno unito il paese nel cordoglio per la famiglia Monteiro. Diversi artisti si sono mobilitati in suo onore: per lui sono stati realizzati diversi murali e si sta parlando persino della realizzazione di un cortometraggio.²¹ Con questo omaggio, il ricordo di Willy Monteiro Duarte potrebbe essere forse trasformato in un messaggio di speranza e di riflessione collettiva sulla violenza, sull'empatia e sul rispetto reciproco?

Lo spettro del razzismo

Ufficialmente, il movente razzista è stato escluso. Sul piano processuale, non sono emerse evidenze o circostanze utili a contestare l'aggravante del razzismo. Tuttavia, la questione è più complessa di quanto potrebbe sembrare.

Che la furia di Bianchi, Pincarelli e Belleggia sia stata infiammata dal razzismo non è possibile affermarlo con assoluta certezza. Certamente è legittimo ipotizzarlo, anche alla luce di alcune dichiarazioni fatte dai familiari. "In fin dei conti cos'hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario".²² Lo si potrebbe supporre anche considerando che, nonostante i Bianchi e Pincarelli fossero noti per la loro aggressività e per le molte violenze commesse, l'unica volta in cui sono arrivati a uccidere è quando hanno aggredito Willy Monteiro, di origini capoverdiane. Ed è proprio questa l'accusa fatta dalla madre di Willy, in una recente intervista. "Non l'ho mai detto, ma secondo me sì anche se nel processo non è stata riconosciuta. Non hanno picchiato nessun altro ragazzo, Samuele è stato allontanato con un calcio e lui è italiano. Si è fatto male ma niente di grave. L'unico picchiato a morte è stato Willy".²³ In assenza di prove concrete, il tarlo del

dubbio permane e resta un interrogativo aperto che invita a riflessioni più profonde sullo stretto rapporto che intercorre tra intolleranza, violenza e razzismo.

L'iter giudiziario

Il percorso giudiziario è ancora aperto. Nel corso del processo di primo grado, svoltosi presso la Corte d'Assise di Frosinone, gli imputati sono stati accusati di omicidio volontario aggravato da futili motivi, poiché ritenuti responsabili di aver aggredito con violenza estrema e senza giustificato motivo Willy Monteiro Duarte, provocandone la morte. Il 4 luglio 2022, la Corte ha emesso la sentenza di condanna per i fratelli Bianchi, infliggendo loro l'ergastolo, ritenendo provata la volontarietà dell'atto omicida.²⁴

I difensori degli imputati hanno presentato ricorso in appello presso la Corte di Assise di Roma, contestando la ricostruzione dei fatti e l'entità della pena. Il Procuratore Generale della Corte di assise di Roma ha chiesto invece la conferma delle condanne di primo grado: "Il pestaggio è unitario, tutti picchiano in modo violentissimo la vittima mentre è inerme, colpendola in più parti vitali del corpo e, dunque, contribuendo in modo sia materiale che rafforzando il proposito criminoso altrui reciprocamente; dire che uno degli imputati abbia avuto, rispetto a questa azione, un ruolo del tutto marginale, quasi insignificante, è totalmente errato rispetto a questa ricostruzione".²⁵ La Corte d'Assise d'Appello, ha emesso la sentenza di secondo grado il 12 luglio 2023, confermando l'accusa di omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà e dei futili motivi per i fratelli Bianchi ma riducendo la pena a 24 anni di reclusione, riconoscendo loro le attenuanti generiche. La decisione è stata motivata dalla mancanza di una distinzione netta tra la condotta dei fratelli Bianchi e quella di Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, i quali, già in primo grado, avevano beneficiato delle attenuanti.²⁶

La sentenza è stata subito impugnata dalla Procura Generale, che ha presentato ricorso per Cassazione contro l'applicazione delle attenuanti generiche.²⁷ Il 9 aprile 2024, la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla Procura generale della Corte d'Appello, solo con riferimento alla contestazione delle attenuanti generiche, che avevano consentito la riduzione della pena a 24 anni per i fratelli Bianchi nel processo di secondo grado, e ha disposto un processo di appello bis. Sono stati invece respinti i ricorsi presentati dalla difesa per Pincarelli e Belleggia, la cui condanna a 21 e 23 anni di detenzione è definitiva. Per tutti gli imputati la Cassazione ha riconosciuto la responsabilità penale per omicidio volontario.²⁸

Il sorriso di Willy Monteiro Duarte

La foto che rappresenta i corpi scolpiti in palestra dei fratelli Bianchi trova il suo contraltare mediatico nella foto di primo piano di Willy Monteiro Duarte, aperta in un grande sorriso capace di suscitare empatia immediata in chi la guarda. Ciò che ricorderanno probabilmente i più di Willy Monteiro è in primo luogo il volto sorridente fissato in quella foto.

I media, del resto, non ci hanno raccontato molto di lui. È stato descritto come un “bravo ragazzo” di 21 anni, originario di Capo Verde, residente a Paliano, con un percorso di studi nel settore alberghiero, occupato come aiuto-cuoco in un hotel. In alcuni (per fortuna pochi) casi, è stato enfatizzato il significato “eroico” della sua decisione di intervenire per tentare di porre fine a una lite che non lo aveva coinvolto direttamente. In una società che tende ad assuefarci all’individualismo, all’egoismo e alla violenza, la solidarietà con un amico può infatti divenire facilmente un comportamento “straordinario”.

Il dignitoso ed encomiabile riserbo scelto dalla famiglia, dagli amici e dalla comunità capoverdiana, hanno contribuito probabilmente ad evitare che sulla sua figura si dipanesse oltremodo una narrazione falsata, morbosa o distorta.

Note

1 Si veda Open, “Colleferro, la testimonianza nell’ordinanza del Gip: ‘Così hanno ucciso Willy’”, 9 settembre 2020, Open online, disponibile qui: <https://www.open.online/2020/09/09/colleferro-omicidio-willy-ordinanza-gip/>

2 *Ibidem*

3 Si veda V. Bisbiglia, “Omicidio Willy, i magistrati valutano l’accusa di omicidio volontario per gli arrestati. I testimoni: ‘A terra con le convulsioni’”, *Il Fatto Quotidiano*, 11 settembre 2020 disponibile qui: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/11/omicidio-willy-i-magistrati-valutano-laccusa-di-omicidio-volontario-per-gli-arrestati-i-testimoni-a-terra-con-le-convulsioni/5928234/>

4 Si veda V. Bisbiglia, “Colleferro, nelle carte il racconto dei testi: ‘Si accanivano su Willy. Calci e pugni mentre era a terra, gli saltavano addosso. Non si è rialzato’”, *Il Fatto Quotidiano*, 9 settembre 2020, disponibile qui: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/09/colleferro-nelle-carte-il-racconto-dei-testi-si-accanivano-su-willy-calci-e-pugni-mentre-era-a-terra-gli-saltavano-addosso-non-si-e-rialzato/5926290/>

5 È quanto scrivono i giudici di secondo grado nelle motivazioni della sentenza così come riportata in “Omicidio Willy, ecco perché i giudici non hanno inflitto l’ergastolo ai fratelli Bianchi”, 11 ottobre 2023, disponibile qui: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/10/11/omicidio-willy-i-giudici-colpi-micidiali-sferrati-da-gabriele-e-marco-bianchi/7319972/>

6 *Ibidem*

7 Si veda F. Fiano, “Omicidio Willy, l’autopsia: ‘Cuore e polmoni spaccati’”, *Corriere della Sera*, 26 settembre 2020, disponibile qui: https://www.corriere.it/cronache/20_settembre_26/omicidio-willy-medico-legale-cuore-polmoni-spaccati-a83f0ede-ffc6-11ea-a637-26d219cb3ec9.shtml

8 *Ibidem*

9 Si veda “Chi sono gli aggressori di Willy, il 21enne ucciso a botte a Colleferro. Dal culto per le arti marziali ai precedenti per spaccio e lesioni”, *Il Fatto Quotidiano*, 7 settembre 2020, disponibile qui: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/07/chi-sono-gli-aggressori-di-willy-il-21enne-ucciso-a-botte-a-colleferro-dal-culto-per-le-arti-marziali-ai-precedenti-per-spaccio-e-lesioni/5922969/>

10 *Ibidem*

11 Come osserva bene Christian Raimo, «Non raccontare le vittime ma gli assassini è molto più semplice. Porta più traffico sul web. Il direttore di un quotidiano ci ha detto: se metto la

foto dei fratelli Bianchi con la faccia truce, faccio 100.000 visualizzazioni, se metto la foto di Willy ne faccio mille. Se devo raccontare una notizia in un'informazione basata sul traffico, lo faccio in base a quanto viene più letto e ascoltato. E lo è quando conferma quello che pensiamo. In presenza di tante fake news legate a Willy – una lettera attribuita alla mamma, il sogno di diventare calciatore della Roma, la pista del regolamento di conti per droga – i giornali online fanno traffico dando la notizia falsa nel momento stesso in cui la smentiscono. Così però vanno a inquinare l'ambiente informativo.» Si veda: A. Valdambri, “Willy, storia di un ragazzo. Intervista a Christian Raimo”, Sapereambiente, 4 ottobre 2023, qui: <https://www.sapereambiente.it/protagonisti/willy-storia-di-un-ragazzo-intervista-a-christian-raimo/>

12 Si veda M. Massimei, “Omicidio di Colleferro, se la banalità del male è dietro casa”, Dinamopress, 8 settembre 2020, qui: <https://www.dinamopress.it/news/omicidio-colleferro-la-banalita-del-male-dietro-casa/?fbclid=IwAR0ZeKwX798No6HZGm4W7nZ6z54D4Zd3-zwjy5SbAY1rkWCOralv47t3ng>

13 Si veda A. Marani, “Colleferro, ucciso in una rissa. Macchine, orologi e palestra: la vita da bulli dei fratelli ‘pugili’”, *Il Messaggero*, 7 settembre 2020, disponibile qui: https://www.ilmessaggero.it/roma/news/colleferro_omicidio_news_willy_rissa_arrestati_chi_sono_gabriele_bianchi_marco_bianchi_news_ultima_ora-5447032.html

14 Si veda *Il Fatto Quotidiano*, “Colleferro, i fratelli Bianchi respingono tutte le accuse: ‘Non abbiamo toccato Willy. Noi siamo intervenuti per dividere’”, *Il Fatto Quotidiano*, 8 settembre 2020, disponibile qui: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/08/colleferro-i-fratelli-bianchi-respingono-tutte-le-accuse-non-abbiamo-toccato-willy-noi-siamo-intervenuti-per-dividere/5924750/>

15 Si veda G. Ruggiero, “‘Willy? Non so come è caduto’, ‘L’ho solo spinto...’: i buchi di memoria dei Bianchi, il patto del silenzio sul Suv dopo la rissa”, *Open*, 16 settembre 2020, disponibile qui: <https://www.open.online/2020/09/16/willy-buchi-memoria-bianchi-patto-silenzio-suv-rissa/>

16 *Ibidem*

17 Si veda L. Di Ridolfi, “Omicidio Willy, la madre dei Bianchi: ‘Sentenza a furor di popolo, non ce l’aspettavamo’”, *Open*, 6 luglio 2022, disponibile qui: <https://www.open.online/2022/07/06/omicidio-willy-simonetta-di-tullio-ergastolo-fratelli-bianchi/>

18 Si veda *Open*, “Omicidio Willy, la versione di Mario Pincarelli dal carcere: ‘Gli ho dato solo uno schiaffo’”, *Open*, 26 novembre 2021, disponibile qui: <https://www.open.online/2021/11/26/omicidio-willy-dichiarazioni-mario-pincarelli/>

19 Si veda C. Pistilli, “La madre dei fratelli Bianchi su Willy: ‘Manco fosse morta la regina’”, *La Repubblica*, 20 settembre 2021, disponibile qui: https://roma.repubblica.it/cronaca/2021/09/20/news/omicidio_colleferro_willy_fratelli_bianchi_intercettazioni_madre-318531429/

20 Si veda L. Di Ridolfi, “Omicidio Willy, la madre dei Bianchi: ‘Sentenza a furor di popolo, non ce l’aspettavamo’”, *Open*, 6 luglio 2022, disponibile qui: <https://www.open.online/2022/07/06/omicidio-willy-simonetta-di-tullio-ergastolo-fratelli-bianchi/>

21 La Side Academy, infatti, ha intenzione di lavorare a un progetto che ambisce a raccontare la storia di Willy attraverso la metafora di un alieno che intraprende un viaggio interiore verso la scelta del bene. Si veda S. Pignataro, “Due premi Oscar trasformeranno la vita di Willy Monteiro in un corto”, *Vita*, 18 gennaio 2021, disponibile qui: <https://www.vita.it/due-premi-oscar-trasformeranno-la-vita-di-willy-monteiro-in-un-corto/>

22 Si veda V. Dardari, “Frasi choc dalla famiglia delle bestie su Willy: ‘Era solo un immigrato’”, *Il Giornale*, 8 settembre 2020, disponibile qui: <https://www.ilgiornale.it/news/cronache/i-familiari-dei-killer-era-solo-immigrato-1888384.html>

23 Si veda Open, “La mamma di Willy Monteiro Duarte: ‘Mio figlio non era un eroe. Lo hanno ucciso senza motivo’”, Open, 18 aprile 2024, disponibile qui: <https://www.open.online/2024/04/18/willy-monteiro-duarte-madre-lucia-eroe/>

24 Si veda Quotidiano Nazionale, “Omicidio Willy Monteiro, condanna a fratelli Bianchi scende a 24 anni. Niente più ergastolo”, *Quotidiano Nazionale*, 12 luglio 2023, disponibile qui: <https://www.quotidiano.net/cronaca/omicidio-willy-monteiro-fratelli-bianchi-appello-kte9p0e4>

25 Si veda Open, “Omicidio Willy, il pg chiede la conferma dell’ergastolo per i fratelli Bianchi: «Mai pentiti per una morte assurda e indecente»”, Open, 27 aprile 2023, disponibile qui: <https://www.open.online/2023/04/27/omicidio-willy-pg-richiesta-conferma-ergastolo-fratelli-bianchi/>

26 Si veda Quotidiano Nazionale, “Omicidio Willy Monteiro, condanna a fratelli Bianchi scende a 24 anni. Niente più ergastolo”, cit.

27 *Ibidem*

28 Si veda F. Fiano, “Willy Monteiro, sentenza della Cassazione: sì al processo di Appello bis. I fratelli Bianchi rischiano l’ergastolo”, *Corriere della Sera*, 9 aprile 2024, qui: https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/24_aprile_09/willy-monteiro-oggi-la-sentenza-in-cassazione-la-difesa-dei-bianchi-punta-a-ridurre-ancora-le-pene-1f631e7f-35d4-4c89-b2ed-e0702dc3exlk.shtml

Accogliere. La colpa di Mimmo Lucano

Roberta Pomponi

La vicenda di Mimmo Lucano e quella del suo modello di accoglienza a Riace si sono mosse per anni in maniera congiunta. Riace è diventata nota in tutto il mondo per aver dato vita, come scrivono Galera, Pisani, e Giannetto, a un sistema di “accoglienza che funziona”, e che ha funzionato per vent’anni, poichè è riuscito “a coniugare i percorsi di autonomia e inclusione delle persone accolte con la rigenerazione delle comunità accoglienti e lo sviluppo locale”¹ per di più in un territorio caratterizzato da una rilevante presenza di criminalità organizzata. Il “modello Riace”, oltre a ricevere grande plauso da molti, è stato ripreso da vari comuni sia nella regione calabra che in altre regioni d’Italia. Al contempo Lucano è diventato il “simbolo dell’accoglienza”², oggetto di docufilm, interviste e libri e vincitore di vari premi.³

L’esempio di Riace rappresenta però una controtendenza.⁴ La stagione politica apertasi dal 2016 ad oggi, nonostante i cambi di Governo, ha visto il fenomeno migratorio mantenere un ruolo centrale e strumentale nel dibattito politico, che ha promosso una narrazione in cui le migrazioni vengono dipinte come “invasione” “ingestibile” per il numero degli sbarchi⁵, visti solo in un’ottica di contrasto e controllo attraverso politiche sempre più restrittive, in cui le navi Ong vengono criminalizzate per il loro operato⁶ e il nesso migrazione e sicurezza diventa normalità.⁷ La cittadina della Locride ha mostrato che il fenomeno migratorio può essere gestito, se viene approcciato in maniera olistica, aperta e coinvolgendo tutti gli attori interessati soprattutto a livello locale. Potrebbe essere questa la ragione per cui attorno a Lucano, ai suoi collaboratori e allo Sprar è stato costruito un caso esemplare che fungesse da monito per far desistere chi volesse adoperarsi per promuovere un sistema di accoglienza attivo, umano e mirato a costruire veri percorsi di autonomia e integrazione.

Le vicende giuridiche di Lucano e dello Sprar Riace, inevitabilmente intrecciate, sembrano avallare questa tesi. Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo gli eventi.

È il 2016 quando un’ispezione da parte del Servizio centrale del sistema Sprar rileva alcune inosservanze relative a delle mancate corrispondenze delle strutture utilizzate per l’accoglienza in banca dati, alla mancata registrazione dei contratti di locazione, all’uso del bonus cartaceo (una moneta locale utilizzabile presso gli esercizi di Riace da parte dei richiedenti asilo). Inizia la parabola discendente dell’esperienza riacese.

Alla prima, seguono ispezioni anche da parte della Prefettura di Reggio Calabria da cui vengono prodotti due report: nel primo si parla negativamente dello Sprar citando «criticità per gli aspetti amministrativi e organizzativi»;⁸ nell’altro, relativo a un’ispezione tenutasi il 26 gennaio 2017, viene dipinto un quadro sorprendentemente positivo di Riace descritta come “un microcosmo strano e composito, che ha inventato un modo per accogliere e

investire sul proprio futuro”.⁹ Nella stessa relazione si evidenziano due elementi rilevanti, come presto vedremo, ovvero la disponibilità del sindaco e del suo comune ad accogliere sempre le richieste della Prefettura di ospitare richiedenti asilo, e la necessità di sbloccare al più presto i fondi per l'accoglienza, interrotti da circa un anno, per permettere “la prosecuzione di una esperienza che rappresenta un modello di accoglienza”.¹⁰ Purtroppo, la seconda relazione ha rappresentato una controtendenza che nel Ministero degli Interni Minniti prima, e Salvini dal giugno 2018 poi, non ha trovato istituzioni ricettive.

Le presunte irregolarità del sistema di accoglienza portano la Procura di Locri a iscrivere nell'ottobre 2017 Lucano nel registro degli indagati per abuso d'ufficio, concussione e truffa aggravata nell'ambito dell'operazione Xenia.¹¹

Il 2 ottobre 2018 viene notificata a Lucano un'ordinanza di custodia cautelare per “favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e affidamento fraudolento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti”,¹² mentre il 9 ottobre viene revocato il progetto Sprar Riace attraverso una circolare del Ministero dell'Interno, ponendo improvvisamente fine a un progetto di accoglienza ventennale.¹³

Per il progetto Sprar, il comune di Riace procede facendo prontamente ricorso al Tar Reggio Calabria, che nel maggio 2019 lo accoglie annullando il provvedimento del Ministero.¹⁴ Nel 2020 anche il Consiglio di Stato conferma la decisione del Tar, respingendo l'appello presentato dal Ministero degli Interni e definendo il modello Riace come “encomiabile negli intenti e anche negli esiti del processo di integrazione è circostanza che traspare anche dai più critici tra i monitoraggi compiuti”, citando anche la positiva relazione prefettizia.¹⁵

Per Lucano e i suoi collaboratori, la vicenda si rivela più lunga e complessa. Lucano è messo ai domiciliari e sospeso dalle sue funzioni di sindaco, finché il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria revoca gli arresti domiciliari, ma ordina il divieto di dimora nel suo paese, poi annullato in Cassazione.

Seguono più di due anni di udienze che si chiudono il 30 settembre 2021 con una pesantissima condanna per Lucano a tredici anni e due mesi e a un risarcimento di oltre 750mila euro, da pagare insieme ad altri ventidue imputati, per il reato di associazione a delinquere e una serie di delitti come falso in atto pubblico, peculato, abuso d'ufficio e truffa. La pena è quasi il doppio rispetto ai sette anni e undici mesi di reclusione chiesti dai Pm.¹⁶ Sembrerebbe, come affermato dalla presidenza del Comitato per la democrazia costituzionale, che “Il Tribunale ha obiettivamente trasformato eventuali irregolarità amministrative e contabili in una condotta criminale e lucrativa, quando è a tutti evidente la finalizzazione a favore degli ultimi di ogni attività del sindaco Lucano e la finalità altruistica del suo agire”.¹⁷

Non tardano ad arrivare le reazioni di condanna della sentenza da parte di giuristi, politici, giornalisti e società civile,¹⁸ come non tarda una grande ondata di solidarietà nei confronti di Lucano. Oltre a manifestazioni di vicinanza in diverse piazze italiane, ricordiamo la campagna attivata da *A Buon Diritto* per raccogliere fondi per supportare il

pagamento dell'ingente multa comminata a Lucano e agli altri imputati, ma anche per mantenere il sistema di accoglienza a Riace, che non ha mai chiuso del tutto le sue porte.¹⁹

Gli avvocati dell'ex sindaco, Daqua e Pisapia, affermano da subito la volontà di impugnare la sentenza in Appello. Non è possibile in questa sede analizzare tutti i capi di accusa e i tecnicismi del processo, ci limiteremo però a evidenziare qualche elemento rilevante per la riflessione che ci preme sviluppare legata a due aspetti correlati: il profilo politico del processo giudiziario di Lucano e la ragione per cui questo è avvenuto.

Il 20 settembre 2023, durante l'ultima udienza in appello dedicata alla difesa di Lucano, in parte ribadendo considerazioni fatte anche nell'ultima udienza di primo grado nel settembre 2021, i legali sollevano argomentazioni importanti non solo perché criticamente valide in contrapposizione alla sentenza di primo grado, ma perché rivelano la chiara volontà dell'accusa di mettere fine e screditare l'esperienza riacese nella sua interezza passando quindi necessariamente per la persona e il ruolo di Mimmo Lucano.²⁰ Pisapia afferma che durante il processo è emersa "l'incerta distinzione fra irregolarità amministrative e reati penali. Nel procedimento amministrativo conta il carattere oggettivo dell'eventuale irregolarità rispetto alla norma e della responsabilità formale di chi firma un atto. Nel penale invece è indispensabile prendere in conto anche l'elemento soggettivo: la persona che avrebbe commesso l'irregolarità, i suoi obiettivi, le circostanze concrete in cui ha agito, ecc".²¹ Il sistema accusatorio in primo grado non ha permesso che si riconoscessero la persona e i valori di Lucano e del suo operato, instillando sempre il dubbio di un secondo fine dietro le sue azioni – l'arricchimento personale o vantaggi politici (entrambe ipotesi confutate)²² –, idea rafforzata anche da una campagna denigratoria condotta fuori dalle aule di tribunale verso l'ex sindaco.²³

Secondo punto rilevante: Daqua, esaminando le falle della sentenza di primo grado, riporta le anomalie²⁴ verificatesi durante il processo, fra cui quella attorno alle relazioni prefettizie su Riace. L'avvocato spiega come la prima relazione, fortemente negativa, sia finita in mano a *Il Giornale* ancor prima di essere recapitata al sindaco, mentre la seconda relazione della Prefettura, in cui si sottolinea l'esperimento positivo dell'accoglienza riacese, è stata secretata dal Prefetto per circa un anno.²⁵

Durante il processo di primo grado, la consulente della difesa Madafferi, Direttore Generale della Provincia di Reggio Calabria, e Campolo, redattore della relazione prefettizia in questione, hanno sottolineato la disponibilità di Lucano negli anni ad accogliere un numero di persone di gran lunga superiore rispetto a quello che Riace per le sue dimensioni avrebbe potuto ospitare, ma che vista la *mission* che il sindaco e la comunità si erano posti, e soprattutto per le pressioni di Prefettura e Viminale, ha trovato modo di portare avanti.²⁶ Il dover accogliere un gran numero di migranti da un giorno all'altro ha portato però l'amministrazione comunale a dover organizzare in tempi stretti tutti i servizi necessari, appoggiandosi a cooperative e associazioni nate appositamente in loco per far fronte "alla necessità di ampliare i servizi, che il più delle volte non lasciava alternativa. Nel processo però queste assegnazioni dirette sono diventate imputazioni di reato".²⁷

Ma questo è solo uno degli aspetti che, da un lato, fa comprendere la manipolazione effettuata in fase di giudizio di situazioni che lo Stato ha contribuito a creare²⁸ e, dall'altro, fa evincere come le politiche dell'accoglienza, costantemente riformulate dall'esecutivo, risultino molto spesso complicate da applicare nei contesti locali da parte di chi deve gestire l'accoglienza. Inoltre, lo Stato chiede di attivare servizi di accoglienza, ma quando questi permettono veri processi di inserimento sociale e forgiavano una nuova comunità locale basata sul lavoro comune di tutti e tutte, allora suonano campanelli di allarme. Non a caso il sistema di accoglienza governativo si è articolato per lo più in grandi strutture messe nelle mani delle Prefetture, spesso gestite come un business da parte di privati;²⁹ è stato depotenziato il sistema di accoglienza diffuso sul territorio in mano ai comuni ed enti locali,³⁰ nonostante le problematiche legate alle grandi strutture siano state riconosciute anche in una relazione del Ministro degli Interni relativa all'anno 2017.³¹

È stato forse questo, quindi, il “passo falso” di Mimmo Lucano, l'essere stato capace di mostrare che è possibile muoversi dentro le maglie del diritto e della pubblica amministrazione per reimmaginare l'accoglienza³² e le migrazioni stesse, non vederle e quindi mostrarle come emergenza, invasione e appropriazione di quello che consideriamo “nostro” da parte di un “altro da noi”, ma come possibilità per creare nuove opportunità.

Il processo a Mimmo Lucano ha fatto emergere tutte le mancanze e i limiti che derivano direttamente dalla gestione dell'accoglienza dettata dalle politiche del governo, che continua a prediligere un sistema passivo, assistenzialistico ed emergenziale. Si è cercato di conseguenza di far passare il modello Riace e il suo fondatore come sbagliati, fraudolenti e insostenibili attraverso un processo dal carattere politico. L'ultima prova di questo è rappresentata dalla sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, che l'11 ottobre 2023 assolve Lucano dalle accuse più gravi e riduce la pena a un anno e sei mesi, sospesa con la condizionale, ribaltando completamente quella di primo grado.³³ Nelle motivazioni della sentenza, i giudici criticano la “dimensione elefantica che offusca le ragioni della decisione”, oltre che “l'integrale ed acritica trascrizione delle prove”,³⁴ additando al Tribunale di Locri, tra le altre cose, l'inutilizzabilità delle intercettazioni nel caso di specie³⁵ e la visione data della personalità di Lucano.³⁶

La sentenza sembra aver aperto una nuova fase positiva per Lucano³⁷ e per Riace che ci auguriamo continuino a ispirare nuovi e coraggiosi modi di fare accoglienza in Italia e in Europa.

Note

1 Si veda G. Galera, L. Giannetto, G. Pisani, “Una e tante Riace. Sotto assedio l'accoglienza che funziona”, *Impresa sociale*, n. 4, 2021, p.84

2 Citazione di T. Barillà in A. Camilli, “Chi è Mimmo Lucano e perché è stato arrestato”, *Internazionale*, 2 ottobre 2018

3 Lucano, nel 2010, arriva terzo nel World Mayor, competizione mondiale dei sindaci. Nello stesso anno, viene intervistato nel cortometraggio di Wim Wenders “Il volo”; nel 2016

finisce nella lista Fortune dei 50 leader più importanti al mondo. È inoltre vincitore del premio per la Pace Dresda 2017, e nel 2021 del premio Tommasini e del “Premio 2021 MdM” della Fondazione Mains dans les Mains. Su Lucano e il modello Riace sono stati scritti anche vari libri fra cui T. Barillà, *Mimi Capatosta. Mimmo Lucano e il modello Riace*, Fandango Libri, 2017; G. Procacci, D. Rizzuti, F. Vassallo Paleologo, *Processo alla solidarietà. La Giustizia e il caso Riace*, Castelvecchi, 2023.

4 Ricordiamo come nel 2016 si sono susseguite numerose manifestazioni contro l’apertura di centri d’accoglienza in diversi comuni italiani (si veda Lunaria (a cura di), “Accoglienza. La propaganda e le proteste del rifiuto, le scelte istituzionali sbagliate”, Focus n. 1/2017, qui https://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2017/03/0FOCUS1_DEFINITIVO_13marzo.pdf)

5 Si vedano D. Gaudenzi, “Immigrazione ‘ingestibile’, Ong e tanta ipocrisia”, *Il Fatto quotidiano*, 1 giugno 2017; Associazione Carta di Roma, “Notizie di chiusura, Sesto rapporto di Carta di Roma”, 2018 (qui: <https://www.cartadiroma.org/wp-content/uploads/2018/12/Notizie-di-chiusura.pdf>). L’associazione Carta di Roma, che opera un monitoraggio sulla narrazione delle migrazioni nei media, nel 2018 osserva, fra le altre cose, come *invasione* sia una delle parole più usate nella propaganda politica e ripresa dal linguaggio giornalistico. Inoltre, si nota come «L’accoglienza (15%) è la terza voce dell’agenda dell’immigrazione nei telegiornali, in lieve aumento rispetto al 2017. Anche in questa dimensione la politica ha un ruolo centrale nelle notizie: la politica interna, con il dibattito tra maggioranza e opposizione, e ancora di più la politica europea, con leader e paesi che si “dividono” sulla gestione dell’accoglienza».

6 Si vedano S. Bontempelli, “Reati di solidarietà”, *Cronache di ordinario razzismo. Quarto Libro Bianco sul razzismo in Italia*, 2017, Lunaria (a cura di), pp 37-47, (disponibile qui: https://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2017/10/quarto_libro_bianco_razzismo_web.pdf); Cronache di ordinario razzismo, “Il razzismo nell’anno del ritorno delle destre al potere”, Focus Giugno 2023, pp 23-28 (disponibile qui: <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/Focus-Razzismo-Giugno-2023.pdf>)

7 I decreti promossi dal Ministro Salvini danno conferma di ciò: si vedano il Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 *Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata* (qui: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg>); Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 *Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica* (qui: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/14/19G00063/sg>)

8 Si veda V. Livieri, “Per cosa è stato condannato a oltre 13 anni Mimmo Lucano”, *Il Post*, 30 settembre 2021

9 È possibile leggere la relazione prefettizia del 26 gennaio 2017 qui: <https://www.riviera-web.it/il-modello-riace-e-anche-e-soprattutto-questo/>

10 *Ibidem*

11 Xenia, dal greco *xenos* ovvero straniero, ospite, è il nome dato all’inchiesta sulla gestione dei fondi pubblici per il progetto d’accoglienza a Riace e che vede in Lucano un promotore di un’associazione a delinquere. Si veda G. Galera, L. Giannetto, G. Pisani, “Una e tante Riace. Sotto assedio l’accoglienza che funziona”, *Impresa sociale*, n 4, 2021, p.84; F. Sorgiovanni, “Le tappe del processo Xenia e la riabilitazione di Mimmo Lucano”, *Il Quotidiano del sud*, 13 aprile 2024

12 Uniche accuse rimaste in piedi dopo che il gip Di Croce esclude le “ipotesi delittuose ipotizzate”, pur riconoscendo al sindaco un “malcostume” e una “gestione tutt’altro che trasparente”. Per approfondire sui reati di cui Lucano viene accusato, si veda G. Trinchella, “Domenico Lucano,

il gip sul sindaco di Riace: “Superficiale e spregiudicato, ma non c’è stato arricchimento”, *Il Fatto Quotidiano*, 2 ottobre 2018. Inoltre, con Cronache di ordinario razzismo, ne avevamo parlato qui: <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/mimmo-lucano-il-reato-di-solidarieta-arriva-a-riace/>

13 Il provvedimento, firmato da Salvini, applica 34 punti di penalità allo Sprar da cui consegue” la revoca dei benefici accordati al Comune di Riace nel 2016, consistenti in un finanziamento annuale di circa due milioni di euro per un progetto triennale che prevedeva l’accoglienza di 165 immigrati” e porta al trasferimento di 300 migranti da Riace per cui le cooperative avevano anticipato circa 100mila euro per spostamenti, pocket money e contributi di fine progetto. Questo ha anche portato a contenziosi con proprietari di case affittate per le persone accolte e con le cooperative che dovevano ricevere pagamenti, oltre che alla perdita del lavoro per 80 operatori. (Per approfondire si vedano: L. Musolino, “Riace, Consiglio di Stato respinge ricorso del Viminale. Progetto Sprar non doveva essere revocato. L’ex sindaco Lucano: “Chi pagherà?”, *Il Fatto quotidiano*, 9 giugno 2020 e F. Donnici, “Mimmo Lucano condannato a 13 anni. C’era una volta Riace. Quel che resta di un sogno”, *La via libera*, 30 settembre 2021; E. Camilli, “Riace, la chiusura dello Sprar? “Le irregolarità andavano sanate prima”, Redattore sociale, 15 ottobre 2018; E. Camilli, “Riace. “La chiusura dello Sprar è decisione politica e irragionevole”, Redattore sociale, 16 ottobre 2018).

14 La decisione del Tar si basa principalmente sulla contraddittorietà della revoca rispetto all’atto con il quale era stato autorizzato il proseguimento del finanziamento per il progetto Sprar per il triennio 2017-2019 nel dicembre 2016 e sulla mancanza delle minime garanzie procedurali per il Comune, soprattutto della previa diffida. Si veda per approfondire la sentenza del Tar Reggio Calabria n. 356/2019.

15 Si veda L. Musolino, “Riace, Consiglio di Stato respinge ricorso del Viminale. Progetto Sprar non doveva essere revocato. L’ex sindaco Lucano: “Chi pagherà?”, *Il Fatto quotidiano*, 9 giugno 2020 e Il Post, “Per il Consiglio di Stato il “modello Riace” di accoglienza dei migranti era «encomiabile»”, 9 giugno 2020.

16 Per una lettura approfondita della sentenza del 30 settembre 2021 del Tribunale di Locri, oltre a consultare la stessa, si veda G. Mentasti “Caso Lucano: guida alla lettura del dispositivo della sentenza di primo grado”, Sistema Penale, 8 dicembre 2021.

17 Si veda “Lettere di solidarietà a Mimmo Lucano”, *il manifesto*, 2021.

18 In molti hanno commentato negativamente la sentenza, suggeriamo qui la lettura dell’intervista a Luigi Ferrajoli, sull’Huffington Post (qui: https://www.huffingtonpost.it/politica/2021/10/01/news/la-condanna-di-mimmo-lucano-e-scanalosa-frutto-di-settarismo-giudiziario_-5212503/); il comunicato di Asgi del 2 ottobre 2021 (qui: <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/riace-costituzione/>); Altre condanne alla sentenza e espressioni di solidarietà a Lucano arrivano da esponenti politici di sinistra e rappresentanti della società civile, si veda A. Stella, “La politica condanna la sentenza contro Mimmo Lucano: “L’Italia è un paese ingiusto”, *il Riformista*, 1 ottobre 2021.

19 Per avere più notizie sull’iniziativa si veda il sito della campagna “L’abuso di umanità non è un reato. Dona per Mimmo Lucano”. <https://www.produzionidalbasso.com/project/l-abuso-di-umanita-non-e-reato-dona-per-mimmo-lucano/>, e il relativo articolo di M. Lucano e L. Manconi, *il manifesto*, 18 ottobre 2022 <https://ilmanifesto.it/riace-continua-modello-daccoglienza-per-i-tempi-bui>

20 Il caso di Riace non è stato un caso isolato, ne è conferma lo smantellamento, nel 2019, dell’ex Canapificio a Caserta, che gestiva il progetto Sprar e ospitava 200 rifugiati in appartamenti, oltre ad avere uno sportello legale (si veda “Il razzismo nel 2018 tra rimozione ed

enfattizzazione”, Focus n.1/2019, Lunaria (a cura di), disponibile qui: https://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2019/03/Focus_1_2019ilrazzismoneil2018.pdf).

21 Si veda G. Procacci, “Che cosa succede al processo contro Mimmo Lucano? La difesa restituisce il suo senso all’azione pubblica dell’ex-sindaco”, *Pressenza*, 26 settembre 2021. Procacci, che ha anche scritto insieme a Rizzuti e Vassallo Paleologo un libro intitolato *Processo alla solidarietà. Giustizia e il caso Riace* (Castelvecchi, 2023), ha seguito l’intero processo a Lucano riportando gli avvenimenti delle udienze su *Pressenza* (qui: <https://www.pressenza.com/it/author/giovanna-procacci/>).

22 G. Procacci, “Che cosa succede al processo contro Mimmo Lucano? Al processo d’appello, la parola alla difesa”, *Pressenza*, 22 settembre 2023.

23 In primis da parte dell’allora Ministro dell’Interno, Salvini, che ha definito Lucano come uno “zero” (https://www.repubblica.it/cronaca/2018/06/02/news/migranti_botta_risposta_salvini_sindaco_riace-198004716/) e ha gioito della condanna in primo grado (https://www.repubblica.it/politica/2021/09/30/news/lega_migranti_mimmo_lucano_condannato_13_anni_reazioni_salvini-320112636/).

24 Per approfondire, si veda G. Procacci, “Che cosa succede al processo contro Mimmo Lucano? Al processo d’appello, la parola alla difesa”, *Pressenza*, 22 settembre 2023.

25 *Ibid.* La Corte di Appello riaprirà l’istruttoria dibattimentale permettendo l’integrazione di 50 pagine di una perizia cosiddetta “pro veritate”, in cui vengono riscritte 5 intercettazioni. In 4 delle 5 trascrizioni c’erano differenze rispetto a quelle utilizzate in primo grado. (Si veda *Il Post*, “La condanna di Mimmo Lucano è stata ridotta in appello a 1 anno e 6 mesi”, 11 ottobre 2023)

26 Si veda G. Procacci, “Che cosa succede al processo contro Mimmo Lucano? Con le carte della difesa, la musica cambia”, *Pressenza*, 22 marzo 2021. Questo era stato denunciato da Lucano già in un’udienza del 2019, quando ha affermato che lo Stato ha usato Riace per affrontare l’emergenza migratoria già dal Governo Maroni nel 2008 (Si veda G. Procacci, “Che cosa succede al processo contro Mimmo Lucano? La verità di Lucano”, *Pressenza*, 21 novembre 2019)

27 Procacci scrive a riguardo: “Riace veniva usata per risolvere l’emergenza, dopodiché è stata messa sotto processo con l’accusa di averla risolta ‘in modo emergenziale’; viene da dire che l’emergenza vale per lo Stato, ma non per chi concretamente si impegna ad accogliere le persone che lo Stato gli affida perché non sa dove metterle”. Si veda G. Procacci, “Che cosa succede al processo contro Mimmo Lucano? Con le carte della difesa, la musica cambia”, *Pressenza*, 22 marzo 2021

28 Per diversi capi d’imputazione, si dà responsabilità al Comune o a Lucano su questioni su cui non ne avevano, per es. per i “lungo permanenti”, ovvero richiedenti asilo che restavano nel sistema di accoglienza oltre i tempi massimi prescritti, Prefettura e Sprar ne erano a conoscenza, ne conoscevano persino il numero, e non era compito, né volontà, di Lucano mandarli via; sugli affidamenti diretti alle associazioni dei servizi connessi all’accoglienza, come delineato nella “Delibera della Corte dei Conti sul sistema di accoglienza negli anni 2013-2016, la Prefettura di Reggio Calabria si era mossa in modo difforme dalle norme, facendo affidamenti diretti ai gestori e ai Comuni”. (si veda <https://www.pressenza.com/it/2021/09/che-cosa-succede-al-processo-contro-mimmo-lucano-la-difesa-restituisce-il-suo-senso-all'azione-pubblica-dell'ex-sindaco/>).

29 Si veda F. Miraglia, “Emarginazione alla Salvini”, *Solidarietà internazionale*, n. 6 nov/dic 2018- n.1 gen/feb 2019, pp 15-16.

30 Si vedano “L’Emergenza che non esiste”, Centri d’Italia. Mappe dell’accoglienza, Report 2021, Openpolis, Action aid; “Un fallimento annunciato”, Centri d’Italia. Mappe dell’accoglienza, *Report 2023*, Openpolis, Action aid.

31 Nella relazione si legge: «L'alleanza strategica con i territori, inoltre, unitamente al decremento dei flussi, ha consentito, nel secondo semestre dell'anno e con effetti immediatamente leggibili, azioni di alleggerimento progressivo dei grandi centri di accoglienza, luoghi difficili da gestire e da vivere, nel convincimento che i grandi numeri producano effetti negativi oltre che nell'impatto con le collettività locali anche sull'efficienza dei servizi forniti ai migranti e, nello stesso tempo, per il connesso, rilevante onere finanziario siano fonte di attrazione per gli interessi criminali». Si veda Ministero dell'Interno, *Relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri nel territorio nazionale* 2017, p. 5 (disponibile qui: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/339764.pdf>).

32 Si veda L. Gennari, F. Ferri, C. Caprioglio, “La colpa di Lucano: una lettura della condanna oltre la criminalizzazione della solidarietà”, *Studi sulla questione criminale*, 11 ottobre 2021.

33 Lucano è condannato solo per falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici limitatamente a un solo atto. Si veda: L. Musolino, “Mimmo Lucano, cadono quasi tutte le accuse in appello: l'ex sindaco di Riace condannato a 1 anno e 6 mesi”, *Il Fatto quotidiano*, 11 ottobre 2023; *Il Post*, “La condanna di Mimmo Lucano è stata ridotta in appello a 1 anno e 6 mesi”, 11 ottobre 2023; A. Camilli, “L'accoglienza non è reato”, *Internazionale*, 13 ottobre 2023.

34 Si veda G. Procacci, “Le motivazioni della sentenza d'appello riabilitano Mimmo Lucano”, *Pressenza*, 14 aprile 2024.

35 Si veda L. Musolino, “Mimmo Lucano, così le motivazioni della Corte d'Appello smontano la quasi totalità delle accuse e riabilitano il modello Riace”, *Il Fatto quotidiano*, 12 aprile 2024.

36 «Più in particolare – si legge – non si condivide il contrario assunto del Tribunale che, nell'offrire la propria chiave di lettura degli elementi di prova, ha fatto riferimento ad una “logica predatoria delle risorse pubbliche”, ad “appetiti di natura personale, a meccanismi illeciti e perversi fondati sulla cupidigia e sull'avidità”. Ciò al fine di delineare la personalità del Lucano, di cui escludeva qualsiasi connotazione altruistica, nei fatti sacrificata agli appetiti di chi poteva fare incetta di quelle somme senza alcuna forma di pudore». (<https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/04/12/mimmo-lucano-cosi-le-motivazioni-della-corte-dappello-smontano-la-quasi-totalita-delle-accuse-e-riabilitano-il-modello-riace/7510901/>). Nel luglio 2024 la Procura di Reggio Calabria fa ricorso in Cassazione contro la sentenza di secondo grado, ma riconosce l'assoluzione dai reati più gravi, portando Lucano a dirsi sereno a riguardo (Si veda S. Messinetti, “Lucano, la procura generale presenta ricorso contro la sentenza di Appello”, *il manifesto*, 9 luglio 2024; Ansa, “Lucano, ‘sono sereno rispetto al ricorso Pg in Cassazione’”, 8 luglio 2024).

37 Nel frattempo, Lucano si è candidato alle elezioni per il Parlamento Europeo del giugno 2024 con Alleanza Verdi Sinistra ed è stato eletto. È tornato ad essere anche il sindaco di Riace.

Blackface: il problema non è l'ignoranza. Il caso Ghali e oltre

Grazia Naleto

Il 20 novembre 2020, nel corso del Tale e quale Show, in onda ogni venerdì in prima serata su RAI1, Sergio Muniz imita il cantante rapper Ghali, italiano di origini tunisine. Il volto è truccato pesantemente con un cerone molto scuro evidentemente utilizzato per richiamare il colore della pelle del cantante.¹

Il conduttore della trasmissione Carlo Conti interviene per difendere la scelta fatta: “Qui a ‘Tale e Quale’ facciamo tutti i grandi artisti. A noi non interessa il loro colore della pelle o la loro religione. Per noi si tratta di celebrazioni di grandi artisti”.

Nei giorni successivi, la puntata suscita molte polemiche. Lo stesso Ghali interviene con una serie di storie su Instagram protestando contro la riproposizione di una pratica stigmatizzante, quella del *blackface*,² ormai abbandonata in quasi tutto il mondo. Il 23 novembre, con un video di 9 minuti, rilanciato da diversi media nazionali, il cantante risponde ai molti commenti negativi, o quanto meno minimizzanti, ricevuti subito dopo che ha espresso il suo disappunto.³

In primo luogo, Ghali fa notare che il ricorso al blackface non è indispensabile: “Bastava l'*autotune* e un bel look. Non c'è bisogno di fare il *BlackFace* per imitare me o altri artisti. Potete dire che esagero, che mi devo fare una risata e che non si vuole offendere nessuno, lo capisco.”

Quindi evidenzia come il razzismo possa essere prodotto e riprodotto indipendentemente dal fatto di volerlo e di esserne consapevoli: “Ma per offendere qualcuno basta semplicemente essere ignoranti, non bisogna per forza essere cattivi o guidati dall'odio. Si può anche essere delle brave persone e non sapere che la storia del *BlackFace* va ben oltre un semplice make-up, trucco o travestimento”.

Infine, ricorda le origini di una pratica che ha avuto una lunga storia ed è stata utilizzata con un intento molto chiaro: la denigrazione e la ridicolizzazione delle persone nere.

“Non mi sono offeso, davvero. Ma nemmeno ho riso. Perché il *blackface* è condannato ovunque specie in un anno come questo, in cui gli avvenimenti e le proteste sono state alla portata di tutti. Lo scopo del *blackface* era quello di denigrare le persone nere, dare di loro una brutta impressione. Veniva usata per spaventare i bambini. Attori bianchi che si travestivano da persone di colore compiendo atti osceni: stupravano, violentavano, uccidevano, cose bruttissime. Non possiamo ignorarlo, tutto il mondo lo sa e condanna questa pratica. I diretti interessati da tempo chiedono di smetterla con la *blackface*, lo spettacolo non ha bisogno per forza di fare questa cosa”.

La rappresentazione macchietistica e caricaturale delle persone nere è funzionale a rimarcare la contrapposizione tra ciò che viene presentato come “norma” (il colore bianco della pelle) e ciò che viene indicato come fuori norma (il colore nero della pelle).

Che la stigmatizzazione non si manifesti attraverso l'aggressione fisica o la violenza verbale, ma con un mascheramento, nulla toglie al carattere discriminatorio di una pratica che è considerata e percepita dalle persone direttamente interessate come fortemente lesiva della dignità personale.

Il punto, dunque, non è l'intenzionalità ma l'effetto discriminatorio dell'atto o del comportamento, innanzitutto sulle persone direttamente coinvolte e poi sul sistema culturale e sociale nel suo complesso.

“Normalizzare” l'uso del *blackface* significa alimentare una rappresentazione inferiorizzante delle persone nere che può generare circoli assai viziosi: se guardo pacificamente un'imitazione caricaturale di Ghali o di Beyoncé in televisione, perché dovrei esimersi, ad esempio, dal premiare in un Carnevale locale in qualità di assessore comunale un gruppo di persone bianche in gonnellino, con parrucche nere e volto tinto di marrone?⁴

Già in precedenza lo show di Rai1 aveva sollevato polemiche proprio per l'utilizzo reiterato del *blackface*.⁵ La reazione di Ghali ha probabilmente alimentato un dibattito più ampio rispetto al passato, forse anche grazie alla scelta di una strategia comunicativa che ha evitato il conflitto aperto e la polarizzazione (“Si può anche essere delle brave persone e non sapere che la storia del *BlackFace* va ben oltre un semplice make-up, trucco o travestimento”) e ricercato l'empatia del pubblico giocando sulle emozioni (“Non mi sono offeso, davvero. Ma nemmeno ho riso.”).

Se non fosse che, trattandosi di una trasmissione molto seguita messa in onda dal servizio televisivo pubblico, è legittimo dubitare che solo “l'ignoranza” dei curatori possa spiegare la scelta adottata, che si inserisce per altro in una lunga tradizione.

Leonardo De Franceschi ha identificato almeno una sessantina di occorrenze nel cinema italiano tra il 1906 e il 2014 “nel quale era consuetudine generalizzata affidare ad attori e figuranti in *blackface* praticamente tutti i ruoli eventuali di africani o neri previsti in sceneggiatura, con poche eccezioni.”⁶

Il *blackface* ha attraversato anche il mondo del teatro e della lirica. Di recente, nel 2022, la cantante lirica Angel Blue si è rifiutata di esibirsi all'arena di Verona ne *La Traviata* quando ha saputo che nella precedente messa in scena dell'*Aida* di Verdi era stato usato il *blackface*.⁷

Il servizio televisivo pubblico svolge ancora oggi un ruolo culturale cruciale nell'orientamento dell'opinione pubblica e nella costruzione dell'immaginario collettivo, non solo tramite i programmi di informazione, ma anche grazie ai programmi di intrattenimento.

Per questo, a seguito della puntata del 20 novembre 2020, alcune associazioni antiraziste hanno deciso di inviare una lettera alla Rai, chiedendo di abbandonare il ricorso al *blackface* in tutte le trasmissioni televisive di intrattenimento diffuse sul servizio pubblico, considerato una pratica stigmatizzante, offensiva e discriminatoria, in primo luogo da parte delle persone direttamente interessate.⁸ “Le diverse prese di posizione di persone afro-discendenti e non, in Italia e in altri paesi, – recita la lettera – e di organizzazioni

di vari orientamenti culturali contro l'utilizzo del "blackface" da parte del mondo dello spettacolo costituiscono, a nostro modo di vedere, una motivazione valida e sufficiente per cessare di riproporla ancora ai giorni nostri".

Qualche mese dopo, nell'aprile 2021, la campagna *CambieRai* promossa da una rete di attiviste e attivisti afrodiscendenti, chiede alla Rai il rispetto del codice deontologico e un'informazione plurale pubblicando un manifesto che torna anche a condannare l'utilizzo del *blackface*.⁹

Alla fine di aprile, la Rai risponde alle associazioni firmatarie della lettera impegnandosi a non utilizzare più il *blackface* specificando al tempo stesso che nel corso del *Tale e quale show* non vi è stato alcun "atteggiamento anche soltanto velatamente razzista".

Il conduttore del *Tale e quale show* Carlo Conti si rassegna a denti stretti. Per interpretare le imitazioni di artisti afroamericani nei cicli successivi della trasmissione saranno coinvolte persone afrodiscendenti. Il che non costituirebbe una novità né una scelta particolarmente rivoluzionaria, ma una prassi ordinaria, se, come ha osservato un giovane italiano afrodiscendente intervistato a proposito delle polemiche suscitate dal "caso Beyoncé", i cast delle trasmissioni televisive fossero abitualmente composti da artiste e artisti con *background* culturali diversi: "Gli autori del programma sono arrivati a permettere a cuore leggero un atto del genere anche perché non c'è rappresentanza dei neri. Nelle televisioni e nei programmi italiani è raro vedere talenti non caucasici. Ragazzi non bianchi di talento ce ne sono e tanti ma non hanno spazio e quelle poche volte che ce l'hanno vengono riempiti di insulti, nella musica come nello sport."¹⁰

I dati più recenti di un monitoraggio del pluralismo nella programmazione Rai, condotto su un campione di 1750 trasmissioni in onda su Rai1, Rai2 e Rai3 tra le 6 di mattina e le 2 di notte, ne evidenziano per altro la dimensione ancora prevalentemente eurocentrica: "Rispetto alla provenienza geografica dei personaggi presenti nelle trasmissioni RAI, il 93,4% del totale è appartenente all'Unione Europea (27 paesi) e al Regno Unito; da Paesi europei non UE proviene il 1,8%, dall'Asia l'1,3% e l'1% dall'America Settentrionale. L'America centro-meridionale apporta lo 0,9% delle presenze, l'Africa lo 0,7% e, infine, l'Oceania con solo 17 riscontri, in valori assoluti."¹¹

Nei cicli successivi del *Tale e quale Show* il *blackface* è dunque per fortuna scomparso. Ma i segni di un razzismo culturale di fondo e di stereotipi duri a morire permangono, come sembrano evidenziare alcuni "dettagli". Ci limitiamo a riportare alcuni esempi.

Nella puntata dell'8 ottobre 2021, Loretta Goggi, riferendosi alla voce di Debora Johnson che interpreta Diana Ross afferma che "non aveva niente del graffiato delle voci di colore". Nella puntata del 22 ottobre 2021Ciro Priello è chiamato ad interpretare Michael Jackson; prima dell'inizio della performance, Carlo Conti lo presenta e precisa "specifichiamo che è il Micheal Jackson *bianco*".

Nella puntata del 29 ottobre 2021, dopo la performance di Deborah Johnson, che interpretava Gloria Gaynor, Cristiano Malgioglio descrive la voce della cantante come "più pastosa, rotonda, nasale ed è meno tagliente delle altre voci delle cantanti di colore".

Fino ad arrivare alla puntata del 14 ottobre 2022 nella quale il volto, le mani, il collo e i piedi di Samira Lui, artista italo-senegalese, sono schiariti dalla truccatrice in vista dell'imitazione della cantante "bianca" Gaia. Carlo Conti commenta così: "Visto che Samira è di colore e ha interpretato una cantante bianca spero che nessun bianco si offenda per il *whiteface*".¹²

La linea del colore sembra pronta, dunque, a riemergere continuamente nella storia della trasmissione, nonostante le dichiarazioni ufficiali. La protesta degli artisti razzializzati e dei movimenti antirazzisti sembra l'unica strada capace di seminare qualche briciola di consapevolezza e di ottenere, anche nel servizio televisivo pubblico, un maggiore pluralismo culturale. Certo, il momento attuale non sembra dei più propizi.

Note

1 Il video dell'imitazione è disponibile qui: <https://www.google.com/search?q=tale+e+quale+ghali&coq=tale+e+quale+ghali&aqs=chrome..69i57j0i22i30.7661j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:a3eab44d,vid:VxeSxVU0YwI,st:0>

2 Con questo termine si identifica la pratica utilizzata di solito da artisti bianchi di truccarsi di nero il volto (ma anche altre parti del corpo) per imitare una persona nera. Diffusa negli Stati Uniti nel 1800, è stata utilizzata negli spettacoli popolari (minstrel show) rappresentati da artisti bianchi che si tingevano il viso di nero, accentuavano i tratti somatici e si vestivano di stracci per ridicolizzare le persone nere. Per approfondire: L. De Franceschi cit; Chinua Akebe, "Blackface: The Birth of An American Stereotype", NMAAHC, qui: <https://nmaahc.si.edu/explore/stories/blackface-birth-american-stereotype>; L. Leunkeu, "Pelli bianche, maschere nere: perché dipingersi la faccia di nero (blackface) è una pratica razzista", 7 agosto 2022, Valigia Blu, disponibile qui: <https://www.valigiablu.it/blackface-italia/>

3 Il video pubblicato sul profilo Instagram del cantante è disponibile anche qui: https://www.ansa.it/sito/videogallery/spettacolo/2020/11/22/ghali-contro-tale-e-quale-show-e-il-blackface-italia-e-lunico-paese-a-usarlo_42545190-887a-4daf-8ed2-583f17fb979f.html

4 È avvenuto quest'anno nel Comune di Monte Argentario che ha premiato un gruppo di persone mascherate secondo i più triti stereotipi, con gonnellini di paglia, ossi al collo, parrucche "afro" con l'osso che avevano il viso dipinto di marrone e mangiavano banane. L'episodio è stato segnalato allo Sportello contro il razzismo di Lunaria che ha inviato una lettera di protesta al Comune e al Comitato organizzatore del Carnevale.

5 Questa pratica era stata ad esempio utilizzata nelle puntate indicate di seguito:

James Brown, 18 settembre 2020 <https://www.youtube.com/watch?v=LF5I7pbMQGM> (2020)

Beyoncé, 25 ottobre 2019 <https://www.youtube.com/watch?v=fqys9ayssxHM&t=68s> (2019)

Whitney Houston, 8 novembre 2019 <https://www.youtube.com/watch?v=VJtK-qLHys> (2019)

Gloria Gaynor, 9 novembre 2018 <https://www.youtube.com/watch?v=6Rv3pVXD9VA> (2018)

Beyoncé, 22 settembre 2017 <https://www.youtube.com/watch?v=LlaoM2Ij0zw> (2017)

Beyoncé, 28 novembre 2016

<https://www.youtube.com/watch?v=V8WFG--qVs0> (2016)

Rihanna, 26 settembre 2014

<https://www.youtube.com/watch?v=infP5LRA0> (2014)

- 6 L. De Franceschi, “Spaghetti blackface. Pratiche performative al di là della linea del colore”, in Iperstoria. Testi Letterature Linguaggi, Saggi, n. 6, 2015.
- 7 Si veda L. Tedesco, “Arena di Verona, riesplode il caso blackface. La soprano dà forfait: «È razzista»”, *Corriere del Veneto*, 15 luglio 2022
- 8 Lettera inviata alla Rai da Lunaria, Italianisenzacittadinanza, Arci Nazionale, Cospe e Razzismo Brutta Storia l’8 gennaio 2021 disponibile qui: https://www.cronachediordinario-razzismo.org/wp-content/uploads/LETTERA_RAI_Blackface_8gen2021.pdf
- 9 Il testo del manifesto è disponibile qui: <http://www.razzismobruttastoria.net/2021/04/28/cambierai-lappello-parte-non-accetta-piu-la-normalizzazione-del-razzismo-nella-tv-pubblica/>
- 10 “Perché ‘questa cosa della blackface’ del programma Rai fa malissimo all’Italia”, 3 novembre 2019, La Voce di New York, uscito pochi giorni dopo le polemiche scatenate da un’altra puntata della trasmissione trasmessa il 25 ottobre 2020, durante la quale era stata proposta l’imitazione della cantante Beyoncé ricorrendo anche in questo caso al *blackface*. <https://lavocedinyork.com/news/primopiano/2019/11/03/perche-questa-cosa-della-blackface-del-programma-rai-fa-malissimo-allitalia/>
- 11 Si veda *Il monitoraggio del pluralismo dei temi, dei soggetti e dei linguaggi nella programmazione televisiva Rai – Anno 2023. Sintesi delle principali evidenze*, disponibile qui: https://www.rai.it/dl/doc/1717169531436_2023%20Sintesi%20-%20Pluralismo%20dei%20Temi%20Soggetti%20e%20Linguaggi.pdf
- 12 Si veda A. Pascoli, “Tale e quale”, BlackFace al contrario. Carlo Conti: “Speriamo che nessun bianco si offenda”, La Repubblica.it, 15 ottobre 2022, disponibile qui: https://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2022/10/15/news/carlo_conti_tale_e_quale_blackface_samira_lui-370150264/.

Il Tam Tam Basket team: l'eguaglianza nella pratica sportiva parte dal basso

Veronica Mennonna

I fatti

Ci troviamo a Castel Volturno, in provincia di Caserta. È il Settembre del 2017 quando l'allenatore Massimo Antonelli, ex campione e fondatore del Tam Tam Basket, in procinto di iscrivere le due squadre under 17 e under 19 ai campionati giovanili di eccellenza, scopre l'esistenza di una norma del regolamento irragionevole. La normativa in questione prevede un tetto massimo in campo di due giocatori stranieri per ogni squadra. Il mister espone fin da subito il proprio sgomento trattandosi di ragazzi che sono nati in Italia e frequentano regolarmente le scuole, ancor prima di venire etichettati come "stranieri", in quanto figli di genitori immigrati principalmente dal Ghana e dalla Nigeria.

Scatta dunque una reazione esemplare con il ricorso al Tar intentato solo per il team under 17.

Il coach rassicura i ragazzi e gli comunica che avrebbero fatto qualcosa di nuovo, avrebbero lottato per i propri diritti. D'altronde, riferisce M. Antonelli: "Laddove la scuola promuove inclusione, lo sport divideva".¹

Nasce così l'iniziativa "Io Sto con Tam Tam Basket", un manifesto-appello indirizzato al Coni² e alla Fip,³ con lo scopo di chiedere la deroga del regolamento responsabile di incentivare quello che per i componenti del team costituisce, *de facto*, un ulteriore livello di esclusione. La causa viene subito accolta ed appoggiata anche da diverse personalità note, provenienti dal mondo dello spettacolo, dell'arte e della cultura.

Chi è il Tam-Tam team e dove si allena

Il Tam-Tam Basketball è un'associazione che mira ad avvicinare i ragazzi e le ragazze alla pallacanestro, prefiggendosi di apportare un impatto positivo e di inclusione sociale tanto sul campo, quanto nella vita dei suoi giovani atleti. *Tam-tam* è un'accezione onomatopeica del battito del cuore che riprende il suono della palla da basketball quando si palleggia. Dalle parole di King, italiano di origini nigeriane, nonché membro del team, «"tam-tam" è il battito del cuore pulsante della zona perché il progetto (nato un anno prima con il sostegno di una campagna *crowdfunding*)⁴ ha permesso a persone che non ne avevano la possibilità, di poter fare qualcosa ed essere persone migliori».⁵

Questo battito impetuoso è la forza sprigionata dai sogni e dalle speranze di 40 scugnizzi della *Dominiziana*⁶ tra i 13 ed i 15 anni,⁷ nati e cresciuti sul territorio, allenati sul playground di Parco Saraceno, sotto lo sguardo vigile del *coach* che, ben presto si rende conto della portata delle problematiche locali affrontate quotidianamente dai suoi ragazzi.

In aggiunta alla mancanza di vestiario idoneo alla pratica sportiva e alla difficile reperibilità del certificato medico agonistico,⁸ per via dei costi, tutto diventa chiaro quando Victor, un membro della squadra, si presenta agli allenamenti con un'ora e mezza di ritardo, spiegando di non disporre dei soldi per l'acquisto del biglietto dell'autobus. L'allenatore capisce che questo non può essere un progetto esclusivamente sportivo, dovendo diventare un progetto sociale:⁹ “È una gioventù negata se un ragazzo vuole fare sport e non ci riesce”.¹⁰

Castel Volturno è un comune in cui il disagio sociale ed economico si è spesso intrecciato con il razzismo.¹¹ Conta 28.500 abitanti registrati all'anagrafe, di cui circa un sesto della popolazione ha origini straniere e questa proporzione sembra triplicare nei periodi di maggiore richiesta di lavoro stagionale.¹² Si aggiunge inoltre una forte presenza di persone straniere prive di un permesso di soggiorno. Questa particolare situazione ha sollecitato l'intervento delle istituzioni; si è persino nominato un commissario straordinario incaricato di strutturare ed attuare interventi di inclusione sociale.

Secondo l'allenatore del Tam Tam Basket, circa la metà degli abitanti di Castel Volturno ha origini africane e non può permettersi di far praticare sport ai propri figli; ciò ha motivato la volontà di coinvolgerli in un progetto sportivo, e non solo.

Partita dopo partita la Tam Tam Basketball vince e si fa conoscere, guadagnandosi il rispetto di tutti. È allora che arriva una doccia fredda per la squadra: italiani, ma non abbastanza per essere contemplati dalla normativa vigente della Fip.

La sentenza ed il risvolto finale:¹³ lo *Ius soli sportivo*

Il ricorso presentato al Tar Lazio per chiedere la sospensione del provvedimento di esclusione della squadra dai campionati giovanili di eccellenza viene considerato inammissibile dai giudici, secondo i quali la squadra avrebbe dovuto adire i vari gradi della giustizia sportiva prima di rivolgersi alla giustizia amministrativa.¹⁴

Nonostante il rifiuto di deroga da parte della Fip, qualcosa sembra smuoversi a livello istituzionale. Il governo Gentiloni, su impulso del deputato del Pd M. Anzaldi e del ministro dello Sport L. Lotti, vara la cosiddetta *Norma Tam Tam* nella Legge di Bilancio 2018 per permettere a tutti i ragazzi italiani figli di genitori immigrati (circa 800mila) che frequentano le scuole italiane, di poter praticare sport a livello regionale al pari di qualsiasi altro atleta con cittadinanza italiana. Si legge nella L. n. 205 del 27 dicembre 2017, Art. 1 Comma 369:

“Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva di cui alla lettera e) «garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore (...)»”

“I minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli

enti di promozione sportiva, anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani.”

Viene dunque fatto un passo in avanti rispetto alla legge sul cd. *Ius soli sportivo*¹⁵ che permetteva di superare l'ostacolo della cittadinanza (pur restando tutte le criticità del caso), riconoscendo la pratica sportiva come diritto da garantire, in condizioni di ugaglianza.

Quando però, la squadra vince il campionato regionale nel 2019, puntando a gareggiare anche a livello nazionale, nel campionato Eccellenza, si scontra nuovamente con il limite previsto di due atleti stranieri per squadra. Parte così un nuovo ricorso presso il Tar della Campania, che lo respinge. Ma il presidente della Fip Petrucci concede una deroga a seguito dell'intervento del Presidente del Coni Malagò. La situazione si sblocca nel novembre 2021, sotto il governo di M. Draghi, il cui passato da ex cestista sembrerebbe aver giocato un ruolo. Il Presidente del Consiglio porta la vicenda all'attenzione del presidente del Coni G. Malagò, arrivando alla successiva decisione presa dal presidente della Fip G. Petrucci. La Fip sceglie di non avvalersi della pronuncia del Tar del 21 ottobre 2023, permettendo alla Tam tam basketball di iscrivere a referto per ciascuna gara del Campionato Under 17 Eccellenza atleti di cittadinanza non italiana senza i limiti imposti dai vigenti regolamenti, riconoscendo “(...) l'unicità del contesto operativo della società” e nella volontà di “(...) riaffermare il valore dello sport come strumento di inclusione sociale e di superamento di ogni ostacolo o barriera di origine razziale”.¹⁶

Viene così parzialmente ripristinato un diritto negato, perché l'ottenimento di una deroga è in fondo una vittoria mutilata, ciò che avrebbe potuto essere ma non è. Anzi qualcosa è: l'ennesima occasione persa, se di base lo sport minorile resta regolato da un corpo legislativo lacunoso e frammentario, che porta con sé criticità emergenti in fase di attuazione dove, inevitabilmente, la normativa sportiva, rappresentata dalle Federazioni Sportive Nazionali deve coesistere con la normativa statale. Secondo il coach Antonelli: “Avere la deroga è odioso: i giovani nati in Italia da genitori stranieri e iscritti alle scuole qui devono giocare come italiani”.¹⁷ D'altra parte, l'on. Anzaldi ha ricordato che “Ci sono volute interrogazioni parlamentari, comunicati stampa, appelli di personalità dello sport e della società civile, articoli sulla stampa estera, oltre ai ricorsi e alle spese legali sostenute, per cercare di far ragionare i vertici dello sport.”

La storia del Tam tam basketball è la storia e la lotta di tanti ragazzi e ragazze, 876.801 per l'esattezza (di cui 573.845 nati in Italia) che, per poter (per)seguire le proprie inclinazioni e passioni sportive, anziché essere pienamente accompagnati e supportati dallo Stato, che ricordiamo all'art. 2 della Costituzione recita “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (...)”, si scontrano quotidianamente con un sistema che li discrimina doppiamente, costringendoli a pagare un prezzo esoso,¹⁸ quello di non detenere, ahimè, il pedigree dell’“Italiano doc”. Il mondo dello sport fatica senz'altro a restare al passo e a restituire *dignità* all'interno della tangibile realtà policulturale del *nostro* paese.

Laddove nostro, è un aggettivo possessivo che fa la selezione all'ingresso, perché ad un giovane atleta italiano non viene richiesto di soddisfare determinati prerequisiti al fine di poter esercitare il proprio diritto e dovere di tesserato sportivo.

La vicenda ha sicuramente attirato l'attenzione mediatica internazionale, se si pensa alla produzione di un docufilm sul Tam Tam basket prodotto da Al Jazeera, oltre al sostegno ricevuto dal colosso Nike. Adesso però, sarebbe auspicabile un passo in più da parte delle istituzioni, verso una società più equa.

Il Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36 “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” è intervenuto di nuovo in materia prevedendo all’art.16 c. 3 che “I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.”

Come ha osservato Busacca, ancora oggi “dal punto di vista formale il “diritto allo sport” dei minori stranieri risulta essere eguale a quello dei minori italiani quanto a titolarità, ma differente quanto ad esercizio, dal momento che finisce per presentarsi come una sorta di “diritto vincolato” ad un prerequisito, non richiesto invece per i minori in possesso di cittadinanza italiana”.

D'altronde il tema della cittadinanza, in tutte le sue declinazioni, continua ad attraversare il dibattito pubblico, nelle piazze e nei talk shows. Nel mezzo di timidi e sino ad oggi inconcludenti tentativi di riforma e a tante sterili polemiche, l'esperienza del Tam tam basketball offre un esempio pratico di cosa si può fare nei territori locali considerati “difficili” per promuovere lo sport per tutte e tutti. L'auspicio è che l'esempio sia seguito da molti altri.

Note

- 1 Si veda <https://tamtambasketball.org/it/il-tam-tam-del-cuore-tg1-tv7/>
- 2 Il *Comitato Olimpico Nazionale Italiano* è l'ente pubblico che si occupa dell'organizzazione, del potenziamento e della massima diffusione dello sport a livello nazionale.
- 3 La *Federazione Italiana Pallacanestro* è l'organo di governo della pallacanestro in Italia.
- 4 Il progetto nasce con il sostegno economico di poco più di 10mila euro donati da 249 persone. M. Antonelli è anche ideatore del “Music Basketball Method”, un approccio che si serve della musica per insegnare i fondamentali della pallacanestro. Si veda: Sardo R., Ius Soli, la battaglia dei figli degli immigrati per giocare a basket: nati a Castel Volturno, per la federazione sono stranieri, *La Repubblica*, 2 ottobre 2017, qui: https://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/10/01/news/ius_soli_la_battaglia_dei_figli_degli_immigrati_nati_a_castel_volturno_per_giocare_a_basket-177090698/

- 5 <https://tamtambasketball.org/it/il-tam-tam-del-cuore-tg1-tv7/>
- 6 Così il coach Antonelli chiama i “suoi” ragazzi.
- 7 Il progetto Tam Tam mira idealmente a coinvolgere, nel giro di tre anni, 300 ragazzi tra i 7 e i 18 anni, grazie anche all'appoggio delle scuole, università ed istituzioni. Si veda Passarello C., “Nati in Italia ma stranieri, la squadra di basket che non può giocare in campionato”, Fanpage, 2 ottobre 2017, qui: <https://www.fanpage.it/sport/basket/nati-in-italia-ma-stranieri-la-squadra-di-basket-che-non-puo-giocare-in-campionato/>
- 8 Si veda Sardo cit.
- 9 <https://tamtambasketball.org/it/il-tam-tam-del-cuore-tg1-tv7/>
- 10 Siveda <https://www.la7.it/tagada/video/massimo-antonelli-racconta-la-sua-attivita%C3%A0-al-tam-tam-basket-05-10-2017-223516>
- 11 Si veda ad esempio il caso tristemente noto riportato in G. Naletto, “Castel Volturno: strage di camorra, strage razzista”, in Lunaria (a cura di), *Cronache di Ordinario Razzismo. Quinto bianco sul razzismo in Italia* (2020) pp 111-115.
- 12 Per approfondimenti si veda ad esempio *Made in Immigrality. Primo rapporto sui lavoratori immigrati dell'agroalimentare*, Fai-Cisl, Confronti, Agrilavoro Edizioni, 2024.
- 13 Si veda M. Anzaldi, Il presidente cestista Draghi sblocca il caso Tam Tam Basket, Huffington Post, 16 novembre 2021, qui: https://www.huffingtonpost.it/blog/2021/11/16/news/il_presidente_cestista_draghi_sblocca_il_caso_tam_tam_basket-7344521/
- 14 Si veda F. Geremicca, “Ius soli, respinto il ricorso per Tam Tam basket: esclusi dal torneo di Eccellenza”, *Corriere del Mezzogiorno*, 10 novembre 2021, qui: https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/21_novembre_10/ius-soli-respinto-ricorso-tam-tam-basket-esclusi-torneo-eccellenza-b42eeb6c-4249-11ec-b120-d3e4e2297977.shtml
- 15 La L. n.12/2016 garantiva la possibilità per i minori stranieri regolarmente residenti in Italia “almeno dal compimento del decimo anno di età” di essere tesserati presso le federazioni sportive “con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani”. Per approfondire si veda A Busacca, Diritti del minore e “diritto allo sport”, in *Actualidad Jurídica Ibero-americana* n. 17 bis, dicembre 2022, pp 1122-1153, disponibile qui: <https://revista-aji.com/wp-content/uploads/2023/01/40.-Angela-Busacca-1122-1153.pdf>
- 16 Si veda *La Gazzetta dello Sport*, “Tam Tam basket, finalmente sì: via libera in campionato a tutti i giocatori non italiani”, *La Gazzetta dello Sport*, 16 novembre 2021 qui: https://www.gazzetta.it/basket-italiano/16-11-2021/tam-tam-basket-via-libera-fip-tutti-giocatori-non-italiani-4202418105872.shtml?refresh_ce
- 17 Si veda A. Giambartolomei, “Cittadinanza, un ostacolo in più per i giovani atleti di origine straniera”, *La via libera*, 10 dicembre 2021, qui: https://lavialibera.it/it-schede-771-cittadinanza_sport_ius_soli
- 18 Per leggere le storie di alcuni di questi atleti e atlete si veda qui: Giambartolomei cit.

Cutro. La strage di stato che si poteva evitare

Oiza Q. Obasuyi

Il 26 febbraio 2023, un'imbarcazione di legno con a bordo circa 180 persone (di cui 94 hanno perso la vita) è naufragata¹ al largo di Steccato di Cutro, in Calabria. Se da un lato, all'apparenza, quanto accaduto potrebbe sembrare uno dei tanti naufragi che ormai da tempo rappresentano una tragica routine nel Mediterraneo, dall'altro è importante evidenziare che ci furono delle importanti inadempienze da parte delle autorità italiane. Tuttavia, subito dopo il naufragio, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa, ha attribuito le cause di tale naufragio ai cosiddetti scafisti e trafficanti, a cui vorrebbe dare la caccia² su tutto "il globo terracqueo". Inoltre, il Governo ha successivamente approvato un nuovo Decreto Immigrazione – il c.d. "Decreto Cutro"³ – il cui contenuto ha ristretto ulteriormente i diritti delle persone migranti. Ci troviamo di fronte all'ennesimo rimpallo di responsabilità, in un'ottica in cui la colpevolizzazione della vittima è mantra e propaganda, in un contesto italiano ed europeo sempre più securitario e discriminatorio.

Il naufragio: tra rimpalli di responsabilità e omissioni di soccorso

Le persone a bordo provenivano prevalentemente dall'Afghanistan e dal Pakistan ed erano salpate da Smirne, in Turchia. La c.d. rotta ionica (Turchia-Calabria) non è nuova: infatti, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha affermato che già nel 2022, su questa rotta, erano state registrate 15.000 persone tra le 105.000 arrivate in Italia via mare, circa il doppio rispetto al 2021⁴. Ciò è dovuto al fatto che la Grecia continua a chiudere le proprie frontiere. Ricordiamo che la Grecia è ormai nota per violare sistematicamente i diritti fondamentali delle persone migranti, attuando politiche illegittime di respingimento, lasciandole in balia del Mar Egeo.⁵ Secondo l'ultima inchiesta della Bbc in merito⁶, la guardia costiera greca avrebbe causato la morte di decine di persone migranti nel Mediterraneo nell'arco di tre anni, tra cui nove persone gettate deliberatamente in acqua. Ulteriori importanti inchieste – effettuate da testate che vanno dal *Der Spiegel* a *LighthouseReports*⁷ –, lo scorso anno, hanno indotto la Commissaria Ue per gli Affari Interni Ylva Johansson a spingere il governo greco a indagare sui respingimenti illegali compiuti dalla propria guardia costiera.⁸

Questo è il contesto che si trovano ad affrontare le persone migranti, sbattute da un Paese all'altro senza possibilità di potersi spostare attraverso vie sicure. Ed è ciò che è accaduto alle persone naufragate a Cutro le quali, secondo le ultime indagini della Procura di Crotone – in cui 6 membri della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera sono attualmente accusate⁹ di omissione in atto di ufficio e strage – potevano essere salvate. Subito dopo il naufragio, il Governo italiano, in particolare la presidente Giorgia

Meloni, ha cercato di difendersi sostenendo di non aver ricevuto¹⁰ alcuna comunicazione sul fatto che l'imbarcazione fosse sovraccarica e quindi potenzialmente a rischio. A smentirlo è intervenuta Frontex - l'agenzia dell'UE per il controllo delle frontiere - che, in una dichiarazione¹¹ con tanto di prove video, ha affermato che una volta individuata l'imbarcazione, aveva tempestivamente informato le altre autorità italiane competenti, fornendo la posizione dell'imbarcazione, le immagini all'infrarosso, la rotta e la velocità. Nonostante il rimpallo di responsabilità tra Frontex e l'Italia, da un'importante inchiesta giornalistica congiunta¹² realizzata da varie testate - tra cui *Lighthouse Reports* e *Domani* - è fin da subito emerso dai rapporti di missione riservati di Frontex che un aereo gestito dall'agenzia (Eagle 1) aveva riportato segnali di pericolo sia all'agenzia stessa che alle autorità italiane. Ore prima del volo, gli operatori avevano divulgato un'allerta meteo per "forti venti" nel Mar Ionio. "Frontex ha poi individuato l'imbarcazione tracciando diverse telefonate satellitari effettuate nel corso della giornata dalle persone a bordo. Un resoconto dettagliato delle chiamate del pilota mostra che Frontex sapeva che si trattava di una possibile nave di migranti, senza giubbotti di sicurezza visibili e con una significativa risposta termica da sottocoperta", si legge su *Lighthouse Reports*.

Ricordiamo che il sovraffollamento e l'assenza di giubbotti di salvataggio rappresentano già degli elementi di pericolo, eppure le autorità italiane rimangono ferme, o quasi. Secondo quanto riportato da *Domani*,¹³ Guardia di Finanza e Guardia Costiera si scontrano - accusandosi a vicenda - sul tipo di operazione da eseguire, se di polizia (di cui si occupa la prima) o di soccorso (di cui si occupa la seconda).

"Secondo quanto scritto nei registri interni della guardia di finanza di Vibo Valentia - già pubblicati dal quotidiano *La Repubblica* - la sala operativa ha disposto che la motovedetta V. 5006 «effettui pendolamenti in zona capo colonne in attesa che il target entri in acque nazionali». A scanso di equivoci, nei registri compilati a mano dall'agente di turno si legge testualmente che l'avvistamento di Eagle 1 è un «natante con migranti». Una certezza esplicitata solo in quel documento redatto a mano. Mentre nella relazione finale e ufficiale su quanto accaduto quella sera, la Summer Love è identificata come un «natante sospetto»" - *Domani*, 2 giugno 2023.

Questo passaggio è fondamentale, poiché il mancato intervento della Guardia Costiera deriva proprio dall'aver trattato la questione come un'operazione di polizia: il pericolo non è quindi rappresentato dal rischio naufragio, ma da chi si trova su quel "natante sospetto". E ancora:

"Intorno alle 3:20 del 26 febbraio le unità della guardia di finanza V 5006 e il P.V.6 Barbarisi sono ritornati verso il porto di Crotone a causa delle avverse condizioni meteo. Venti minuti più tardi, la finanza ha chiesto alla capitaneria di porto di Reggio Calabria se avessero a disposizione i mezzi giusti per navigare con quel tempo. Le vedette erano disponibili, ma non avendo certezza che ci fossero migranti a bordo e senza richieste di soccorso la guardia costiera ha deciso, ancora una volta, di non intervenire nonostante l'orario di navigazione, le chiamate satellitari verso la Turchia

e la rotta di provenienza della nave, non potevano far presagire che si trattasse di altro” - *Domani*, 2 giugno 2023.

Ricordiamo che nel frattempo, Frontex aveva avvertito l'Italia sul fatto che sull'imbarcazione ci fossero persone, tuttavia, la categorizzazione dell'evento SAR (*search and rescue*, ricerca e soccorso) come operazione di polizia deriva dal cambiamento che negli ultimi anni è derivato dai Decreti Sicurezza varati dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Infatti, come spiegava già il giornalista Duccio Facchini in un articolo nel 2019,¹⁴ “la qualifica delle “persone” è cambiata d'un tratto: alle persone “soccorse” sono state affiancate quelle “intercettate nel corso di operazioni di polizia di sicurezza”, tecnicamente definite operazioni di “*Law Enforcement*””. Ciò avviene sebbene sia la stessa Guardia Costiera che nelle sue linee guida¹⁵ per riconoscere un evento SAR sostiene che il sovraffollamento di un'imbarcazione sia una motivazione sufficiente per far scattare le operazioni di soccorso, anche in assenza di una segnalazione d'emergenza.

La criminalizzazione degli “scafisti”

Oltre alla totale deresponsabilizzazione su quanto accaduto, il governo ha da un lato voluto lavarsene le mani accusando e arrestando i cosiddetti scafisti, dall'altro ha imposto un'ulteriore stretta sull'accesso all'accoglienza, e all'inclusione sociale nei confronti delle persone migranti con il c.d. Decreto Cutro, il quale prevede anche la condanna a 30 anni di carcere¹⁶ per gli “scafisti” che “provocano la morte di più di una persona”.

Per quanto concerne la caccia agli scafisti e ai trafficanti “su tutto il globo terraqueo” come ha affermato la Presidente del Consiglio, ciò che viene puntualmente omesso è innanzitutto il fatto che chi è costretto/a a guidare l'imbarcazione – spesso senza nemmeno avere idea di come lo si debba fare – rischia la propria vita esattamente come tutte le altre persone a bordo. Come è stato denunciato dal rapporto “Dal Mare al Carcere” (2021),¹⁷ i cosiddetti scafisti vengono ormai da tempo usati come capro espiatorio per concludere velocemente le indagini che riguardano sbarchi o eventuali naufragi. Analizzando ciò che avviene sulle rotte marittime verso l'Italia, è stato analizzato come i conducenti delle barche siano identificati in mare in base a fotografie errate e testimonianze inaffidabili; i diritti delle persone arrestate non vengano affatto protetti, “condannando le persone su prove inconsistenti e dando loro poco accesso alla difesa”. Non mancano i casi dei cosiddetti “migranti capitani forzati” o dei “migranti capitani per necessità” ossia persone che da un lato vengono obbligate a guidare la barca da chi rimane a terra – e in questo caso si tratta spesso di veri trafficanti armati, che però non rischiano la vita nel Mediterraneo. Dall'altro troviamo persone che sono diventate conducenti in momenti di difficoltà o di trauma collettivo (come attacchi di pirati che rubano il motore, onde alte del mare o litigi a bordo); oppure perché il capitano a cui era stato inizialmente affidato il compito di guidare l'imbarcazione non riusciva a guidarla, facendosi quindi sostituire da qualcuno che sapesse farlo. Il fatto che avvenga una criminalizzazione approssimativa è dimostrato perfino dalla stessa giurisprudenza:

nel 2016 il Tribunale di Palermo ha riconosciuto l'innocenza¹⁸ di due persone accusate di essere scafiste poiché erano state costrette, con la violenza fisica e la minaccia di morte, a mettersi alla guida dell'imbarcazione. Si configurava quindi un caso di stato di necessità per cui il reato di "favoreggiamento all'immigrazione clandestina" non poteva, in questo caso, essere preso in considerazione.

Infine, il Governo Meloni ha risposto a questo naufragio con il c.d Decreto Cutro che anziché andare a modificare le numerose storture di un sistema già escludente che non permette alle persone migranti di spostarsi in altra maniera, non ha fatto altro che peggiorarle.¹⁹ Tra i provvedimenti più emblematici, troviamo l'introduzione di nuove procedure di frontiera accelerate che prevedono anche la detenzione di persone richiedenti asilo; una forte limitazione imposta alla protezione speciale, che era l'ultimo baluardo della già eliminata protezione umanitaria; la limitazione drastica al divieto di espulsione per motivi di salute; l'impedimento della conversione della protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro. Iniziano ad emergere anche le storie di persone straniere lavoratrici, da anni in Italia e che possiedono ancora la protezione speciale, che non possono convertirla in permesso di lavoro, rimanendo potenzialmente nel limbo dell'irregolarità. È il caso²⁰ di Oussouman Ouro Daba, che non può più rinnovare il suo permesso per protezione speciale. A tutto questo aggiungiamo l'esclusione²¹ delle persone richiedenti asilo dal sistema SAI (Sistema di Accoglienza Integrata): chi è in attesa di protezione deve rimanere stipato nei Cas (Centri di Accoglienza Straordinaria) che puntualmente diventano sovrappopolati. Si urla "all'emergenza" – dimenticando di dire che tale disorganizzazione è un'evidente strategia politica fallimentare, come riportato dalla piattaforma Centri d'Italia²² – dove l'accesso all'insegnamento della lingua italiana e l'assistenza sociale sono stati eliminati.

Conclusioni

La strage di Cutro è dunque una strage di stato di fronte alla quale l'Italia – in un contesto europeo che, in ogni caso, è sempre più securitario – ha preferito scaricare la responsabilità sulle vittime stesse. L'inesistenza di vie legali e sicure percorribili ha portato alla nascita di rotte pericolose che le persone migranti sono costrette ad attraversare nella speranza di avere un futuro. Ciò che si omette di dire sotto i riflettori delle numerose interviste effettuate ai membri di Governo, è che l'Italia finanzia coloro che provocano la fuga di centinaia di migliaia di persone. Ricordiamo il Memorandum stipulato con la Libia (con cui l'Italia finanzia²³ milizie libiche in cui sono presenti anche trafficanti di esseri umani) per cui il nostro paese si rende complice delle torture a cui sottoposte le persone detenute nei centri di detenzione; ricordiamo il Memorandum con la Tunisia, concordato con il beneplacito²⁴, nonché l'ingente finanziamento dell'UE, per cui centinaia di persone migranti subsahariane sono perseguitate per motivi razziali e ora respinte e scaricate nel deserto²⁵ senza acqua, condannate di fatto a morire.

Finché esternalizzazione delle frontiere, respingimenti illegali e criminalizzazioni delle persone migranti saranno la ricetta prediletta di ogni Paese comunitario, le morti in mare continueranno ad aumentare. Occorre urgentemente un cambio di rotta che faccia prevalere la tutela della libertà di movimento, grazie alla promozione di nuove politiche sui visti di ingresso, e dei diritti umani.

Note

- 1 Si veda *medicisenzafrontiere*, “Il naufragio di Cutro un anno dopo la strage”, qui: <https://www.medicisenzafrontiere.it/news-e-storie/news/naufregio-cutro-anniversario/#:~:text=Il%20naufregio%20di%20Cutro%20un%20anno%20dopo%20la%20strage&text=Il%2026%20febbraio%202023%20naufregava,mare%2C%20di%20cui%2034%20bambini>.
- 2 Si veda *Il Post*, “Giorgia Meloni vuole cercare gli scafisti “in tutto il globo terracqueo””, 10 marzo 2023, *ilpost.it*, qui: <https://www.ilpost.it/2023/03/10/decreto-migranti-cutro-scafisti-globo-terracqueo/>.
- 3 D.L. n. 20 del 10 marzo 2023, *Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50. Il testo è disponibile qui: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-10;20!vig=2023-03-12>.
- 4 Si veda *Ansa*, “Migrants on Turkey-Italy route doubled in 2022”, 1 marzo 2023, *Infomigrants.net*, qui: <https://www.infomigrants.net/en/post/47176/migrants-on-turkeyitaly-route-doubled-in-2022>.
- 5 Si veda *Coe*, “Anti-torture Committee again calls on Greece to reform its immigration detention system and stop pushbacks”, 11 luglio 2024, qui: <https://www.coe.int/en/web/portals/-/anti-torture-committee-again-calls-on-greece-to-reform-its-immigration-detention-system-and-stop-pushbacks>.
- 6 Si veda *L. Smith e B. Steele*, “Greek coastguard threw migrants overboard to their deaths, witnesses say”, *BBC*, 17 giugno 2024, qui: <https://www.bbc.com/news/articles/c0vv717yvpco>.
- 7 Si veda *Lighthouse reports*, “Aegean Pushbacks Lead to Drowning”, *Lighthouse reports*, 17 febbraio 2022, qui: <https://www.lighthousereports.com/investigation/aegean-pushbacks-lead-to-drowning/>.
- 8 Si veda *G. Sorgi*, “EU calls on Greece to launch probe into migrant pushbacks”, *Politico*, 22 maggio 2023, qui: <https://www.politico.eu/article/eu-greece-migrant-push-back-probe-kyriakos-mitsotakis-election/>.
- 9 Si veda *A. Ziniti*, “Naufragio di Cutro, chiusa l'inchiesta. Accuse per 6 persone di guardia di Finanza e guardia Costiera: ‘Quelle 98 morti si potevano evitare’”, 23 luglio 2024, *Repubblica.it*, qui: https://www.repubblica.it/cronaca/2024/07/23/news/naufregio_cutro_chiusa_inchiesta_6_rinvii_a_giudizio_guardia_di_finanza_guardia_costiera-423409520/.
- 10 Si veda *Il Post*, “Meloni dice che Frontex non segnalò “un'emergenza” prima del naufragio di Cutro”, 4 marzo 2023, *ilpost.it*, qui: <https://www.ilpost.it/2023/03/04/meloni-frontex-naufregio-calabria/>.
- 11 Si veda *Frontex*, “Frontex statement following tragic shipwreck off Crotone”, 1 marzo 2023, qui: <https://www.frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-statement-following-tragic-shipwreck-off-crotone-gKRXcg>.
- 12 Si veda *Lighthouse reports*, “The crotone Cover Up”, *Lighthouse reports*, 2 giugno 2023,

qui: <https://www.lighthousereports.com/investigation/the-crotona-cover-up/>

13 Si veda A. Azimi, S. Creta e Y. Hassan Holgado, “Omissione di soccorso: la vera inchiesta del naufragio di Cutro”, 2 giugno 2023, Domani, qui: <https://www.editorialedomani.it/fatti/naufragio-cutro-inchiesta-internazionale-wqa2rkss>

14 Si veda D. Facchini, “Se i naufraghi nel Mediterraneo diventano “persone intercettate in operazioni di polizia”. Le ricadute sui soccorsi”, 8 ottobre 2019, *Altreconomia*, qui: <https://altreconomia.it/naufraghi-mediterraneo-operazioni-polizia/>

15 Il testo è disponibile qui: <https://i0.wp.com/altreconomia.it/app/uploads/2019/10/Schermata-2019-10-08-alle-11.39.31.png?w=1434&ssl=1>

16 Si veda L. Pons, “Cutro, ecco il nuovo decreto migranti: fino a 30 anni di carcere agli scafisti, più ingressi regolari”, 9 marzo 2023, *Fanpage*, qui: <https://www.fanpage.it/politica/cutro-ecco-il-nuovo-decreto-migranti-fino-a-30-anni-di-carcere-agli-scafisti-piu-ingressi-regolari/>

17 Si veda Arci Porco Rosso, Alarmphone (a cura di), *Dal mare al carcere*, 2021, disponibile qui: https://fromseatoprison.info/wp-content/uploads/2021/10/dal-mare-al-carcere_arci-porco-rosso-e-alarm-phone_ott-2021-1.pdf

18 Si veda Tribunale di Palermo, Sent. n.4114/16 disponibile qui: <https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/09/palermo-stato-necessit%C3%A0.pdf>

19 Si veda A. R. Covella, “Un’analisi della normativa contenuta nel Decreto Legge n. 20 del 2023 (c.d. DL Cutro)”, *Meltingpot.org*, 1 giugno 2023, qui: <https://www.meltingpot.org/2023/06/unanalisi-della-normativa-contenuta-nel-decreto-legge-n-20-del-2023-c-d-decreto-cutro/>

20 Si veda A. Ziniti, “Qui dal Togo otto anni fa, ma ora con la protezione revocata potrei perdere casa e lavoro”, *Repubblica.it*, 19 agosto 2024, qui: https://www.repubblica.it/italia/2024/08/19/news/migranti_asilo_revoca_protezione_internazionale_intervista-423452115/

21 Si veda Openpolis, “Come funziona l’accoglienza dei migranti in Italia”, Openpolis, 30 giugno 2023, qui: <https://www.openpolis.it/parole/come-funziona-laccoglienza-dei-migranti-in-italia/>

22 Si veda <https://centriditalia.it/home>

23 Si veda A. Camilli, “Quanti soldi diamo alla Libia per fermare i migranti”, *Internazionale*, 27 luglio 2020, qui: <https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2020/07/27/libia-migranti-fondi-guardia-costiera-libica>

24 Si veda E. Geddie, “In Tunisia, the EU is repeating an old and dangerous mistake”, *Politico.eu*, 21 settembre 2023, qui: <https://www.politico.eu/article/eu-team-europe-tunisia-president-kais-saied-ybia-refugee-migrant-crisis/>

25 Si veda AA.VV., “Come spazzatura»: il sistema delle espulsioni di massa dei migranti nel deserto”, *Irpimedia*, 21 maggio 2024, qui: <https://irpimedia.irpi.eu/desertdumps-espulsioni-di-massa-tunisia-marocco-mauritania/>

Quella violenza scagliata su Bruna: la colpa di essere una donna trans* e di origine straniera

Roberta Pomponi

24 maggio 2023. Milano. Bruna, una donna trans* di origini brasiliane di 41 anni, viene presa a manganellate e colpita con spray urticante da tre agenti della polizia locale.

Bruna, da quanto ha testimoniato, era nel mezzo di un alterco con dei cittadini peruviani che la stavano insultando vicino al Parco Trotter, quando è sopraggiunta la polizia che l'ha presa e caricata nel veicolo per portarla in Centrale. Bruna era nervosa, e vista l'indifferenza degli agenti, ha cominciato a mordersi la mano e a battere la testa contro il plexiglass dell'auto. Gli agenti hanno deciso allora di fermare la vettura affermando: "adesso gli diamo delle botte".¹ Appena aperta la portiera, hanno provato a prenderla per i capelli, ma Bruna è scappata rifugiandosi in un'aiuola dove è stata però trovata. Gli agenti l'hanno colpita al corpo e alla testa con i bastoni distanziatori e le hanno spruzzato lo spray urticante, mentre lei si trovava a terra, inerme e con le mani alzate in segno di resa.² La violenza è stata ripresa in un video che ha visto una grande e immediata diffusione sui social.

In seguito all'accaduto, vengono pubblicate delle ricostruzioni dei fatti che si soffermano più su ciò che è successo prima del fermo di Bruna, che sulla violenza stessa, quasi a voler legittimare le modalità adottate dai poliziotti. Tra le prime versioni pubblicate, quella della Siulp, il sindacato della Polizia,³ e quella dell'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano.⁴ Secondo le ricostruzioni di Siulp e Comune, la polizia sarebbe stata chiamata da alcuni genitori per intervenire nella zona di Parco Trotter perché la donna si sarebbe denudata davanti a una scuola elementare assumendo atteggiamenti molesti; una volta fermata avrebbe poi minacciato di infettare con il proprio sangue gli agenti, continuando con insulti nei loro confronti e con sputi. Secondo poi la ricostruzione di un agente coinvolto, a un certo punto, quando si trovavano sulla vettura, sembrava che la donna fosse svenuta, per questo avrebbero deciso di fermare la macchina in zona Bocconi, così da prestarle soccorso. Il resto è quello che si vede nel video.⁵ Uno dei vigili coinvolti ha tentato di giustificare le modalità adottate contro Bruna dicendo "Ho sbagliato, ma in quegli istanti l'adrenalina ha preso il sopravvento: non doveva succedere, siamo vigili e dobbiamo riuscire sempre a mantenere la calma e a comportarci in maniera professionale" e sostenendo che il video non aiuta a comprendere il contesto: "la concitazione di quei momenti, la corsa per riprendere quella persona dopo il finto svenimento e l'immagine che continuava a girarmi in testa dei bimbi a scuola".⁶ Il Sindaco di Milano, nel frattempo, ha avviato un procedimento disciplinare di pertinenza dell'amministrazione comunale verso i vigili, che sono trasferiti ai servizi interni.

La versione della Polizia viene quasi subito smentita dalla Procura, che apre un'indagine per lesioni aggravate dall'abuso della funzione pubblica,⁷ e dalle testimonianze dei genitori e del preside della scuola, che affermano di aver visto solo la Polizia e un'ambulanza, ma non la donna in alcun atteggiamento improprio.⁸

La strumentalizzazione del luogo scuola e dei bambini spaventati da una donna trans*, che minaccia persino con il suo sangue infetto dall'Aids, risulta un banale *escamotage* per giustificare una violenza che non trova alcuna giustificazione e contribuisce a rafforzare vecchi stereotipi nocivi. Stereotipi prontamente ripresi e circolati nella narrazione che la stampa e alcuni esponenti politici hanno fatto del caso.

Diversi rappresentanti di Fratelli d'Italia, in seguito al grave episodio, intervengono sulla vicenda esprimendo solidarietà agli agenti, descritti come protettori della città, senza prendere in considerazione la violenza che Bruna ha subito, al contrario, definendola “un trans brasiliano”, “fuori di sé” e una minaccia per i bambini.⁹ Questa narrazione viene fatta propria anche da diversi giornali e siti d'informazione, che riportano la versione stigmatizzante della donna trans* che minaccia i bambini in uno stato di mancanza di lucidità,¹⁰ senza attendere che le indagini ricostruiscano i fatti realmente avvenuti. È bastato questo per scatenare una pioggia di commenti offensivi e violenti sui social verso una persona che si è ritrovata al centro di un dibattito mediatico, in cui la persona che ha subito una violenza sembra essere dimenticata. O forse, il fatto che la vittima in questo caso fosse una persona trans* di origine straniera non ha suscitato la stessa reazione che avrebbe suscitato se fosse stata una donna bianca italiana a subire lo stesso “trattamento”.

Sono molti i casi, come questo, in cui le persone trans*, come le persone migranti, subiscono un processo di deumanizzazione, che erode “in modo inconsapevole l'altrui partecipazione all'umanità”,¹¹ sfociando spesso nell'adozione di comportamenti violenti, che vanno dall'esclusione e marginalizzazione, di individui o gruppi, fino alle violenze fisiche da parte del “gruppo dominante”. Nello specifico caso delle forze dell'ordine, sono diversi gli episodi riportati di trattamenti discriminatori e violenti verso le persone trans*.¹² Come ha scritto Mastrodonato sul *Domani*, “gli abusi di potere nei confronti delle persone straniere, tanto più se “transessuali”, sono un problema anche in Italia, dove vige un sistema collaudato di controlli, fermi frequenti, atteggiamenti aggressivi che troppo spesso sfociano nella violenza. Eppure, la profilazione “razziale” e sessuale è ancora troppo poco indagata e assente dal dibattito pubblico”.¹³

Nel 2020 è stato smantellato a Piacenza presso la Caserma Levante un sistema di associazione a delinquere messo in piedi da alcuni agenti, in cui diverse donne trans* di origine straniera hanno denunciato di aver subito soprusi e violenze, di essere state costrette a rapporti sessuali e di essere state minacciate ripetutamente (“Se non collabori, se non mi dai lavoro, in un modo o nell'altro ti frego e ti rimando in Brasile”).¹⁴ Nel marzo 2021, lo Sportello San Berillo di Catania denuncia una grave violenza da parte di agenti della Polizia verso una donna trans* e *sex worker*. Gli agenti l'hanno presa a manganellate e buttata a terra.¹⁵

Questi sono casi eclatanti sfuggiti all'invisibilità, come succede invece alla maggioranza, e che si contestualizzano, però, in una cornice più grande in cui le discriminazioni istituzionali verso le persone trans* sono tristemente ricorrenti. Basti pensare al bando pubblicato nel 2022 dal Ministero dell'Interno per la selezione di 1381 nuovi agenti, in cui erano richiesti per la partecipazione i requisiti regolati dal D.M. 30/06/2003, n. 198. D.M. che lista fra i "disturbi mentali" precludenti qualsiasi candidatura, "disturbi dell'identità di genere attuali o pregressi".¹⁶ Una mancanza di corrispondenza tra l'identità di genere e il genere assegnato alla nascita viene messa così sullo stesso piano della schizofrenia.

Restando nel mondo delle istituzioni, ricordiamo anche C. Bianco, donna trans* e professoressa scolastica veneta, che nel 2015, dopo essersi presentata a scuola in abiti femminili è stata sospesa dall'insegnamento, e, soprattutto in seguito alle dure critiche dell'Assessora regionale all'Istruzione del Veneto¹⁷ e le violente polemiche scatenatesi, è stata relegata a ruoli di segreteria. Nel 2022 decide di porre fine alla sua vita.¹⁸

La situazione che ci appare di fronte è paradossale: se non alle istituzioni preposte, in quanto non in grado di garantire sicurezza o spesso fonte dell'insicurezza stessa, a chi ci si dovrebbe rivolgere in caso di necessità o bisogno, in quanto persona trans*, o persona trans* e straniera?

Le problematiche legate alla tutela della comunità Lgbtqia+* sono attenzionate anche nella "Strategia nazionale LGBT+ 2022-2025 per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere", promossa e adottata nel 2022 dalla Cabina di Regia politica, presieduta dalla Ministra per le pari opportunità e la famiglia, e dall'UNAR. Nel documento si nota infatti che "la tutela delle persone LGBT+, per un efficace contrasto alla discriminazione e alla violenza, richiede la realizzazione di percorsi di formazione per tutti gli operatori del settore Sicurezza: personale di polizia e amministrativo, operatori dei centri di accoglienza sul tema del contrasto alle discriminazioni".¹⁹ Inoltre, nella Strategia si pone attenzione sulla necessità di sensibilizzazione e formazione dei produttori culturali, come giornalisti e addetti ai media.²⁰ Ma i produttori culturali, che modellano la narrazione e il discorso pubblico, sono anche i politici che usano tutti i mezzi di comunicazione come prima arma da sfoderare per sostenere la propria agenda, spesso in contrasto con la tutela dei diritti delle persone Lgbtqia+*.

È quello che stiamo vedendo negli ultimi anni con la nuova chiusura da parte dei nostri governi verso le istanze e i diritti della comunità Lgbtqia+*; a partire dall'affossamento in Senato del D.d.l. Zan nel 2021²¹, alla mancata sottoscrizione da parte dell'Italia della dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità Lgbtqia+*²², al contrasto amministrativo al riconoscimento delle coppie omogenitoriali,²³ in congiunzione con il ritorno del topos della famiglia naturale nel discorso pubblico,²⁴ fino alla riclassificazione di parte dei farmaci usati per le terapie ormonali, non più a carico del Sistema sanitario Nazionale,²⁵ per terminare con la sempreverde lotta alla minacciosa "ideologia gender".²⁶ Un attacco su tutti i fronti che porta l'Italia al 35° posto nella

Rainbow map,²⁷ classifica che ogni anno rivela il livello del rispetto dei diritti umani e dell'uguaglianza delle persone Lgbtqia+* in 49 Paesi, fatta dall'organizzazione Ilga Europe, l'International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association.²⁸

La narrazione, ma anche la linea d'azione, avallate dal discorso politico e mediatico, influenzano non solo la percezione, ma anche i comportamenti e le interazioni sociali, fino ad arrivare a discriminazioni e violenze, che sembrano tutt'a un tratto essere giustificate e accettabili. Il Report della FRA, l'Agenzia europea per i diritti fondamentali, "LGBTIQ Equality at a crossroads -progress and challenges", nella sua terza indagine sul grado di godimento dei diritti fondamentali da parte delle persone Lgbtqia+*,²⁹ ha rilevato che: il 60% delle persone partecipanti all'indagine affermano che in Italia, nei cinque anni precedenti all'indagine, la violenza contro le persone Lgbtqia+* è aumentata; il 54% che sono aumentati i pregiudizi e l'intolleranza nei confronti delle persone Lgbtqia+* e solo il 4% crede che il Governo faccia abbastanza per combattere i pregiudizi che colpiscono le persone Lgbtqia+*; infine di fronte al 51% di persone che affermano di aver subito molestie nell'anno precedente l'indagine, solo l'8% si è rivolta alla polizia per denunciare aggressioni fisiche o sessuali e il 16% ha segnalato le proprie esperienze di discriminazione a un ente per la parità o a un'altra organizzazione in Italia.³⁰

L'elevato tasso di *underreporting* di episodi di violenza vissuti da persone Lgbtqia+* e persone trans* nello specifico risulta legato sia alla diffidenza e alla mancanza di fiducia verso le autorità, ma anche alla difficoltà di denunciare discriminazioni e violenze di matrice omolesbobitransfobica.³¹

In questo contesto Bruna è riuscita a far sentire la sua voce e a denunciare gli agenti colpevoli della violenza, grazie al sostegno ricevuto e alla richiesta di giustizia sorta da molte voci, a seguito alla diffusione del video.

Nel luglio 2024 uno degli agenti coinvolti viene condannato con rito abbreviato a 10 mesi per lesioni aggravate, per gli altri due è deciso il rinvio a giudizio per "lesioni e falso".³² Bruna, invece, è accusata di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazione della propria identità e ricettazione e attende ora l'inizio dell'iter giudiziario. Dopo la prima condanna del vigile, la donna ha affermato, stupita, "Non avevo tanta fiducia, non pensavo che mi ascoltassero, che mi dessero retta. E invece sì, sono contenta".³³

Un'eccezione che dovrebbe essere prassi: sentirsi sicure di denunciare una violenza ed essere credute, indipendentemente dal proprio *background*. Su questo la narrazione veicolata dai media e le politiche istituzionali hanno un peso enorme, potendo influire sulle vite di quelle persone i cui corpi ad oggi sono ridotti a oggetto di una propaganda deumanizzante.

Chissà, tuttavia, quando potremo vedere quell'inversione di rotta che riconosca alle persone della comunità Lgbtqia+* come Bruna il diritto all'uguaglianza e a non subire discriminazioni, la cui garanzia è indispensabile per farle sentire sicure e fiduciose nella società quanto nelle istituzioni.

Note

- 1 Si veda C. Pizzimenti, “Il racconto di Bruna, la donna presa a manganellate a Milano: «Non davo fastidio ai bambini»”, *Vanity fair*, 26 maggio 2023.
- 2 *Ibidem*
- 3 Si veda F. Del Boca, “‘Ho sbagliato, l’adrenalina ha preso il sopravvento’: parla uno dei vigili che ha picchiato una donna a Milano”, *Fanpage*, 26 maggio 2023.
- 4 Si veda G. Venturini, “Come è possibile che una donna sia stata picchiata dalla polizia locale: la ricostruzione del Comune di Milano”, *Fanpage*, 25 maggio 2023.
- 5 Si veda F. Del Boca, “‘Ho sbagliato, l’adrenalina ha preso il sopravvento’: parla uno dei vigili che ha picchiato una donna a Milano”, *Fanpage*, 26 maggio 2023. Si veda anche F. Capecelatro, “La donna picchiata dai vigili non ha importunato i bambini: anche la Procura smentisce il Comune di Milano”, *Fanpage*, 25 maggio 2023.
- 6 Si veda N. Palma, “Donna manganellata dai vigili, il ghisa sotto accusa: ‘Ho sbagliato, ma lei minacciava di ammazzare qualcuno’”, *Il Giorno*, 25 maggio 2023.
- 7 Si veda “Cosa sappiamo del pestaggio della donna trans da parte dei vigili di Milano”, *Il Post*, 26 maggio 2023.
- 8 Si veda F. Capecelatro, “La donna picchiata dai vigili non ha importunato i bambini: anche la Procura smentisce il Comune di Milano”, *Fanpage*, 25 maggio 2023; si veda anche S. Buscaglia, “Nel quartiere di Bruna parlano i residenti che la conoscono: ‘Non ha mai aggredito nessuno’”, *La Stampa*, 25 maggio 2023.
- 9 Si vedano G. Venturini, “Donna picchiata a Milano dalla Polizia Locale, fra le reazioni politiche c’è perfino chi difende gli agenti”, *Fanpage*, 24 maggio 2023; *Pagella Politica*, “Le reazioni dei politici al video della donna picchiata dalla polizia locale a Milano”, 25 maggio 2023; S. Aliva, “Milano, donna trans manganellata dai vigili durante un fermo: il video shock”, 24 maggio 2023.
- 10 Si vedano F. Galici, “Diceva: non arrivate vivi a stasera’. Il racconto dei vigili sul video alla trans”, *Il Giornale*, 25 maggio 2023; *Gazzetta di Milano*, “Trans molesta bambini davanti a scuola, fermato dalla Polizia Locale che ha usato il manganello, è polemica.”, 25 maggio 2023.
- 11 Si veda D. di Diodoro, “Cos’è la «deumanizzazione» e come opera nella percezione collettiva”, *Corriere della Sera*, 27 gennaio 2015. Per approfondire, si veda C. Volpato, *Deumanizzazione. Come si legittima la violenza*, Laterza, 2011.
- 12 Si vedano L. Mastrodonato, “Gli abusi delle forze dell’ordine su trans e afrodiscendenti”, *Domani*, 13 settembre 2022; G. Baldessarro, “Botte e violenze in caserma, la trans minacciata dal comandante: ‘Collabora o ti rispedisco in Brasile’”, *la Repubblica*, 26 luglio 2020; Lasiciliaweb, “Gravissima violenza a San Berillo: lavoratrici del sesso massacrato dalla polizia”, 19 marzo 2021.
- 13 Si veda L. Mastrodonato, “Gli abusi delle forze dell’ordine su trans e afrodiscendenti”, *Domani*, 13 settembre 2022.
- 14 Si veda G. Baldessarro, “Botte e violenze in caserma, la trans minacciata dal comandante: ‘Collabora o ti rispedisco in Brasile’”, *la Repubblica*, 26 luglio 2020; si vedano anche L. Mastrodonato, “Gli abusi delle forze dell’ordine su trans e afrodiscendenti”, *Domani*, 13 settembre 2022; M. Sasso, “Piacenza, il racconto choc della trans: ‘In caserma botte e festini pippando coca’”, *La Stampa*, 27 luglio 2020.
- 15 Si veda Lasiciliaweb, “Gravissima violenza a San Berillo: lavoratrici del sesso massacrato dalla polizia”, 19 marzo 2021; si veda anche L. Mastrodonato, “Gli abusi delle forze dell’ordine su trans e afrodiscendenti”, *Domani*, 13 settembre 2022.
- 16 Si veda G. Federico, “Transfobia di Stato, così il Ministero dell’Interno esclude formal-

mente le persone trans* dai concorsi di polizia”, Gay.it, 25 luglio 2022; si veda anche il Decreto 30 giugno 2003, n. 198 *Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli?*, qui: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-08-01&atto.codiceRedazionale=003G0222&elenco30giorni=false

17 Si vedano Rainews.it, “Suicidio Cloe Bianco, per l’assessore Donazzan ad isolarla è stato il movimento Lgbt”, 17 giugno 2022; A. Corlazzoli, “Cloe Bianco, la rete degli studenti chiede le dimissioni dell’assessora del Veneto Donazzan (Fdi): È transfobica. E il presidente Zaia tace”, *il Fatto Quotidiano*, 17 giugno 2022.

18 Si veda M. Coviello, “Morte di Cloe Bianco, professoressa trans*: ‘Il caso è archiviato, non c’è stata istigazione al suicidio’”, *Vanity Fair*, 14 dicembre 2022

19 Si veda Unar e Dipartimento per le Pari Opportunità, “Strategia nazionale LGBT+ 2022-2025 per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere”, 2022, p. 17

20 *Ibidem*, p. 26

21 Il D.d.l. Zan prevedeva che alcune delle disposizioni contenute nell’articolo 604 bis del codice penale per contrastare la “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” fossero estese anche alle discriminazioni basate su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Si veda A. Galluccio, “D.d.l. Zan: cosa prevede il testo in discussione al Senato”, *Sistema penale*, 20 luglio 2021

22 Si veda A. Celletti, “Il caso. Ecco perché il governo ha detto no alla dichiarazione Ue sui diritti Lgbt”, *Avvenire*, 18 maggio 2024

23 Si veda la circolare del Ministro dell’Interno che vieta la trascrizione dei certificati di nascita dei bambini/i concepiti/e all’estero tramite la gestazione per altri (Gpa), consultabile qui: <https://associazionelucacoscioni.it/wp-content/uploads/2023/03/circ-dait-003-ser-videmo-19-01-2023.pdf>; Il Parlamento Europeo censura il governo italiano per la circolare, ma questo non modifica la volontà del Governo <https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/politica/2023/03/30/il-pe-condanna-lo-stop-di-roma-a-registrazioni-dei-figli-di-coppie-gay-24e38a1c-5be0-4b73-9453-1d8aa3b5041f.html>; si veda anche Rolling Stone, “Tutti i provvedimenti anti LGBT del governo Meloni”, 7 giugno 2023.

24 Si veda L. Melandri, “La difesa della famiglia naturale è il vero obiettivo del governo Meloni”, *Il Riformista*, 23 marzo 2023.

25 Si veda M. Capesciotti, “Tempi ostili”, *Ingenere*, 30 maggio 2024.

26 Si veda *La Repubblica*, “Meloni all’attacco su famiglia tradizionale e identità di genere: ‘Le donne sono le prime vittime dell’ideologia gender’”, 1 marzo 2023; S. Aliva, “Giorgia Meloni: ‘Donne vittime dell’ideologia gender’ Protesta la comunità Lgbt ‘Parole che rovinano la vita’”, *L’Espresso*, 1 marzo 2023

27 Si veda la mappa qui: <https://rainbowmap.ilga-europe.org/countries/italy/>

28 Si veda il sito dell’associazione qui: <https://ilga.org/>

29 Si veda il sito della FRA dedicato, qui: <https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/2024/eu-lgbtqi-survey-iii>

30 Si veda FRA, *EU LGBTIQ survey III, LGBTIQ Equality at a Crossroads: Progress and Challenges. Country Data - Italy*, 2024, consultabile qui: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/lgbtiq_survey-2024-country_sheet-italy.pdf

Si vedano anche M. Capesciotti, “Tempi ostili”, *Ingenere*, 30 maggio 2024; FRA (Fundamen-

tal Rights Agency), *LGBTIQ equality at a crossroads - Progress and Challenges*, 2024

31 Si veda Unar e Dipartimento per le Pari Opportunità, *Strategia nazionale LGBT+ 2022-2025 per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere*, 2022, p. 27; si veda anche FRA (Fundamental Rights Agency), “LGBTIQ equality at a crossroads - Progress and Challenges”, 2024.

Questa è una delle ragioni per cui è complicato avere dati certi su crimini e discriminazioni di matrice transfobica; inoltre, come affermano Istat e Unar, “la raccolta di dati sulla diffusione di fenomeni di discriminazione e violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere è poco sistematica così come le persone LGBT+ sono una popolazione ancora poco indagata nell’ambito di ricerche su scala nazionale e dalla statistica pubblica” (Si veda l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) con la collaborazione dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), *Discriminazioni lavorative nei confronti delle persone lgbt+ e le diversity policy*”, 2024, p.13).

32 Si veda U. Milano, “Bruna, la donna transgender picchiata a Milano: vigile condannato a 10 mesi con rito abbreviato”, Open, 6 luglio 2024.

33 Si veda I. Carra, “Dopo la prima condanna parla Bruna, la trans picchiata dai vigili: ‘Non pensavo mi avrebbero creduto. Voglio solo giustizia’”, *la Repubblica*, 5 luglio 2024.

Di Cpr si muore. Ancora.

Roberta Pomponi

Le storie di Moussa Balde e Ousmane Sylla hanno molto in comune.

Entrambi, partiti dalla Guinea con l'obiettivo di costruirsi un futuro in Europa, si imbattono nella durezza e rigidità delle politiche migratorie europee e italiane e vivono sulla propria pelle la violenza e la discriminazione razzista.

Entrambi finiscono in un Centro di permanenza per i rimpatri ed entrambi, per uscirne, vedranno come unica via quella di mettere fine alla propria vita.

Moussa Balde: isolamento illegittimo e idoneità ingiustificata

Mamadou Moussa Balde arriva in Italia dalla Libia nell'ottobre 2016¹ e si adopera sin da subito per inserirsi nel tessuto sociale italiano e costruirsi una vita a Imperia. Impara l'italiano velocemente, ottiene la licenza media e inizia a partecipare attivamente alle iniziative de La Talpa e l'orologio, un centro sociale autogestito. Il suo percorso si scontra ben presto però con la lentezza della burocrazia dell'accoglienza: Moussa è inserito in un centro di accoglienza straordinaria dopo aver presentato domanda di protezione internazionale, ma nel 2019, vedendo il protrarsi dei tempi per la convocazione della Commissione per la valutazione della domanda, parte per la Francia. Quando è costretto a tornare in Italia nel 2020, avendo mancato la convocazione della Commissione, rimane senza documenti e comincia a vivere in una situazione di marginalità nella città di Ventimiglia.² Secondo le testimonianze dei volontari di Caritas e WeWorld, quello che prima gli educatori descrivevano come un ragazzo curioso e tenace, appare ora un giovane assente e "devastato dalla vita di strada".³ Moussa si ritrova a chiedere l'elemosina vicino a un supermercato, e proprio in questo frangente, il 9 maggio 2021, è vittima di una brutale aggressione razzista da parte di tre uomini. Viene preso a bastonate, sprangate, calci e pugni mentre si trova a terra. I colpevoli sono individuati in poche ore, grazie a un video dell'aggressione diventato virale, e indagati per "lesioni aggravate dall'uso di corpi contundenti".⁴ Moussa viene portato in ospedale a Bordighera dove riceve dieci giorni di prognosi per le lesioni e il trauma facciale riportati.⁵ Ma è qui che viene raggiunto da un decreto di espulsione e portato prima alla Questura di Imperia, poi al Centro di permanenza per rimpatri di Torino.

"La sua condizione di persona offesa è stata immediatamente dimenticata, a causa dell'irregolarità del suo soggiorno", a confermare la priorità dello Stato italiano di perseguire i cittadini stranieri privi di un titolo di soggiorno, anche a scapito del benessere psicofisico della persona e della tutela dei suoi diritti fondamentali.⁶ E proprio per de-responsabilizzarsi dalla mancanza di tutela di diritti e dalla cattiva gestione di questi non-luoghi, il Ministero dell'Interno ha messo i Cpr in mano a enti privati,

spesso multinazionali specializzate nelle strutture detentive,⁷ che della gestione dei centri hanno fatto un vero e proprio business sulla pelle e sulle vite delle persone rinchiusi.⁸

Il percorso di entrata di Moussa Balde nel Cpr è emblematico del *modus operandi* dei Centri: Moussa non comprende quello che sta succedendo, le ragioni della sua detenzione, e non è informato dei suoi diritti fondamentali, soprattutto dopo l'aggressione subita. Non è neppure a conoscenza dell'apertura delle indagini.⁹ Si ritrova totalmente isolato dal mondo esterno, essendo privato del proprio cellulare all'ingresso;¹⁰ viene sottoposto alla visita per la certificazione di idoneità per la vita in comunità ristretta dal medico dell'ente gestore e non dalla Asl competente come vorrebbe il Regolamento Cie del 2014 (sostituito dalla "Direttiva Lamorgese" nel 2022);¹¹ il trattenimento, infine, viene frettolosamente convalidato da un Giudice di pace.¹² Un *iter* di negligenza e mancata presa in carico della persona in quanto tale, rispetto al quale la domanda più pressante, tra le tante che possono sorgere, è: come è possibile che un ragazzo all'indomani di un'aggressione traumatica e violenta, per cui si trova in un profondo stato di fragilità sia a livello fisico che psicologico, e che già prima della stessa mostrava segni di disagio psichico,¹³ sia dichiarato idoneo alla detenzione amministrativa?

Moussa non viene solo rinchiuso nel Centro, ma è messo in isolamento sanitario nel cosiddetto "Ospedaletto". "12 gabbie pollaio" secondo Asgi,¹⁴ 12 locali di pernottamento separati e circondati da alte inferriate che trasformano il cortile antistante in "una gabbia metallica non rispettosa delle persone che vi abitano"¹⁵ e danno "un complessivo effetto del tutto analogo a quello delle vecchie sezioni di uno zoo".¹⁶ L'isolamento all'interno del Cpr non è consentito da alcuna legge, eppure è a tutti gli effetti una prassi adottata: si entra nelle celle per ragioni di "prevenzione, punizione, discrezione, ragioni comunque mai rese note".¹⁷ Alcuni detenuti hanno subito l'isolamento anche per 5 mesi.¹⁸ Questo ricorso "all'isolamento per ragioni sostanzialmente disciplinari senza una specifica disciplina giuridica che definisca la procedura con le dovute garanzie di contraddittorio, i tempi di durata della misura e la possibilità di ricorso appare molto critica", come affermato dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale Mauro Palma, che ha denunciato in diversi report questa prassi.¹⁹

Nel caso specifico di Moussa Balde, il trasferimento in isolamento è dovuto al sospetto di scabbia, rivelatasi poi essere psoriasi²⁰. Se questi locali sono usati per osservazione sanitaria sorge, però, un'ulteriore criticità legata alla "lontananza di tale area detentiva dal corpo fabbrica e della conseguente difficoltà di espletare un'effettiva sorveglianza sanitaria da parte del personale preposto".²¹

L'isolamento inasprisce le critiche condizioni psicologiche²² di Moussa che, in colloquio con il suo legale, comunica la sua confusione e il suo malessere: "Non riesco più a stare rinchiuso qui dentro: quanto manca a farmi uscire? Perché mi hanno rinchiuso?"

Voglio uscire: io uscirò di qui”.²³ Alcune persone trattenute nel Cpr affermano di averlo sentito gridare ripetutamente, senza che qualcuno andasse a controllare le sue condizioni di salute.

Nella notte del 22 e il 23 maggio 2021 Moussa Balde, a neppure 23 anni compiuti, usa il lenzuolo datogli in dotazione per togliersi la vita nella sua cella in isolamento.

Due anni prima, è morto nell'Ospedaletto Faisal Hossain, cittadino bengalese di 32 anni, per motivi cardiaci,²⁴ dopo 5 mesi in isolamento.²⁵ In seguito alla morte di Hossain, sono installati nell'Ospedaletto dei campanelli collegati alla sede dei reparti sanitari, amministrativi e di sicurezza,²⁶ come a risolvere così il problema. In seguito alla morte di Moussa, la sezione dell'Ospedaletto viene chiusa nel settembre 2021.²⁷

Ousmane Sylla: le istituzioni non ascoltano

Ousmane Sylla sbarca a Lampedusa il 29 luglio 2023 con l'obiettivo di arrivare in Francia dove vive il fratello. Bloccato a Ventimiglia, dichiara di essere minorenne, nonostante abbia 21 anni, e viene “accolto” nella casafamiglia per minori non accompagnati Revenge di Sant'Angelo in Theodice, a Cassino.²⁸ Secondo le testimonianze di chi l'ha conosciuto Ousmane è un ragazzo pieno di vitalità, “rispettoso, intelligente, con un forte senso della giustizia”.²⁹ Il suo calvario in Italia inizia da subito: nel periodo di tempo in cui si trova nella struttura subisce violenze e maltrattamenti, che decide di denunciare. Il 6 ottobre 2023 si presenta a una seduta del consiglio comunale di Cassino proprio con questo intento. Qui viene ascoltato dalla consigliera Laura Borraccio che, intervistata da Fanpage, racconta: “Innanzitutto questo ragazzo ci chiedeva aiuto. Spiegava che era stato maltrattato, si è alzato anche la maglietta ed effettivamente – lo posso testimoniare – aveva dei graffi addosso, delle contusioni. Ci ha mostrato dei video che aveva sul telefonino, dove appunto diceva che era la struttura dove veniva ospitato. Diceva che doveva lavorare per mangiare”.³⁰ In questa circostanza, dopo che è emersa la maggiore età di Ousmane, il giovane riceve un decreto di espulsione. Il 14 ottobre viene portato al Cpr di Trapani in cui rimarrà per tre mesi. Anche Ousmane, come Moussa, da persona offesa che chiede aiuto alle istituzioni diventa immediatamente un “migrante irregolare” da allontanare.

A un mese dall'inizio del trattenimento nel Cpr, l'avvocato di Ousmane richiede una consulenza psicologica perché non riesce a incontrare il suo assistito: la risposta che la polizia fornisce riguardo alla mancata autorizzazione delle visite è che Sylla è un soggetto difficile e potrebbero insorgere problemi di sicurezza.³¹ La psicologa del centro nel suo rapporto parla di “comportamenti aggressivi e scontroso, grosse difficoltà a relazionarsi con gli altri migranti trattenuti” da parte di Ousmane, che definisce irrequieto e agitato. Ritene quindi che “l'utente possa trarre beneficio dal trasferimento presso un'altra struttura più idonea a rispondere ai suoi bisogni, in cui siano previsti maggiori spazi per interventi supportivi e una maggiore supervisione delle problematiche espresse”.³²

Il legale si rivolge quindi al Questore di Trapani per far trasferire Ousmane in un luogo più adatto vista “la sua condotta del tutto incompatibile con le condizioni del Centro (probabilmente per via di disturbi psichici derivanti da esperienze traumatiche) al punto da mettere a serio rischio la propria e altrui incolumità”.³³ La richiesta non viene accolta poiché, secondo quanto riportato dal Questore, Ousmane ha ricevuto la certificazione sanitaria attestante la compatibilità con la vita in comunità ristretta all’ingresso nel centro, in cui è costantemente monitorato dal personale della Cooperativa.³⁴

Nel gennaio 2024 nel Cpr di Trapani scoppia una rivolta³⁵ che porterà alla chiusura di alcune sezioni danneggiate del centro e allo spostamento di Ousmane al Cpr di Roma Ponte Galeria il 27 gennaio 2024, dopo la proroga di tre mesi del suo trattenimento in Cpr.³⁶

Ma Ousmane, come tutti, non vuole rimanere chiuso nel Centro, tanto che esprime la sua volontà di tornare in Guinea, a casa. Paradossalmente, in un Cpr questo non è possibile, perché l’Italia non ha accordi bilaterali con la Guinea che possano regolare i rimpatri:³⁷ a che fine detenere e prolungare il trattenimento di una persona che non può essere rimpatriata in un centro che ha quell’unico scopo?³⁸ Il giovane Ousmane, a nemmeno 22 anni, si toglie la vita impiccandosi all’interno del Cpr di Ponte Galeria il 4 febbraio 2024. Sul muro lascia un suo ultimo messaggio e delle richieste: che il suo corpo sia riportato in Africa, da sua madre, e che non si pianga per lui.³⁹

I casi di Moussa Balde e Ousmane Sylla non rappresentano una eccezione, ma, rispetto ad altri, sono stati capaci di sfondare il massiccio muro di silenzio che avvolge i Cpr. La richiesta di giustizia per le loro morti, che hanno innescato una forte mobilitazione della società civile,⁴⁰ continua,⁴¹ come continua per Wissem Ben Abdel Latif, un giovane tunisino di 26 anni detenuto nel Cpr di Ponte Galeria e morto all’Ospedale San Camillo il 28 novembre 2021, dopo aver passato 5 giorni in contenzione e sedato,⁴² e per Oussama Belmaan, la cui età e nazionalità sono ancora incerte, così come le ragioni della sua morte nel Cpr di Palazzo San Gervasio il 5 agosto 2024.⁴³

In un report del 2023, il Naga ricostruisce che fra il 2018 e il 2022 sono state 14 le persone che hanno perso la vita in un Cpr.⁴⁴ Ma le “morti da Cpr” non sono solo quelle avvenute all’interno delle strutture. Ne è un esempio il caso di Moustafa Fannane, cittadino marocchino di 38 anni con problemi psichici, “curato” nel Cpr di Ponte Galeria con massicce dosi di sedativi, morto il 19 dicembre 2022, dopo solo tre settimane dall’uscita dal centro.⁴⁵

Persone di cui in molti casi ignoriamo nomi e cause del decesso, morti che non dovremmo vedere, come non dovremmo vedere i Centri che generano tutto questo dolore, per lo più collocati in aree lontane dagli occhi dei cittadini. Ma noi li vediamo, continuiamo a denunciare questo sistema di detenzione disumano e inefficace, e a mantenere i fari accesi su questi “buchi neri” finché non ne vedremo la, attualmente tristemente utopica,⁴⁶ chiusura definitiva.

Note

- 1 Si veda il video Redazione Il Nazionale, “Così si raccontava Moussa Balde, il 23enne morto suicida nel CPR di Torino”, 26 maggio 2021 (qui: <https://www.youtube.com/watch?v=LrxORKMlyzA>).
- 2 Si veda Cronache di ordinario razzismo, “Condanna per gli aggressori di Moussa Balde”, 11 gennaio 2023.
- 3 Si veda P. Barabino, “Moussa Balde, storia di un ragazzo e dei diritti negati: “Pestato e abbandonato, era diventato l’ombra di sé stesso. Indotto a togliersi la vita”, Il Fatto quotidiano, 30 maggio 2021.
- 4 Nel 2023, gli aggressori vengono condannati in primo grado a due anni di reclusione, con sospensione condizionale della pena, e al riconoscimento di un risarcimento di 3mila euro alle parti civili. L’aggravante razzista non viene presa in considerazione. Si veda Cronache di ordinario razzismo, “Condanna per gli aggressori di Moussa Balde”, 11 gennaio 2023. (Qui: <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/condanna-per-gli-aggressori-di-moussa-balde/>).
- 5 Si veda Il Fatto quotidiano, “Ventimiglia, migrante aggredito e picchiato in strada con bastoni e spranghe: denunciate tre persone. Il video ripreso da un abitante”, 10 maggio 2021.
- 6 Si veda il Comunicato di Associazione Studi Giuridici Immigrazione, Legal Team Italia, Giuristi Democratici, Osservatorio carcere Piemonte e Valle D’Aosta, Unione camere penali italiane, Associazione Antigone, Associazione Antigone Piemonte, Adif Associazione Diritti e Frontiere, A.P.I. Onlus, StraLi, “Il CPR di Torino è una ferita nello stato di diritto”, 4 giugno 2021.
- 7 Si veda per approfondire il report di Coalizione italiana libertà e diritti civili (Cild), “L’Affare Cpr. Il profitto sulla pelle delle persone migranti”, 2023. Si veda anche l’inchiesta televisiva Spotlight, “Asso piglia tutto. Il business dei centri di permanenza per i rimpatri dei migranti”, RaiNews24, (a cura di) G. Bosetti, 28 settembre 2023, (disponibile qui: <https://www.raiplay.it/video/2023/09/Spotlight---Asso-piglia-tutto-Il-business-dei-centri-di-permanenza-per-i-rimpatri-dei-migranti-fa1c1c1c-6c54-405b-b05f-91ea77ce9a78.html>).
- 8 Si veda per approfondire ActionAid Italia, Università di Bari, *Trattenuti. Una radiografia del sistema detentivo per stranieri*, 2023.
- 9 Moussa comunica al suo legale che alla Questura di Ventimiglia gli hanno fatto firmare delle carte, ma non è a conoscenza del contenuto delle stesse, non è quindi sicuro di aver firmato una denuncia per l’aggressione (<https://www.terredifrontiera.info/la-storia-di-moussa-balde/>).
- 10 Si veda Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, *Rapporto sulle visite effettuate nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) (2019-2020)*, pp.7-9; pp. 29-32, 2021.
- 11 Si veda Ministero dell’Interno, *Regolamento recante “Criteri per l’Organizzazione e la gestione dei Centri di identificazione ed espulsione”*, 20 ottobre 2014.
Si veda anche Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale *Rapporto sulla visita effettuata nel centro di permanenza per i rimpatri (cpr) di Torino il 14 giugno 2021*, p.6-7, (consultabile qui: <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/e276136e864d9a7d1df4042e39e5e32a.pdf>).
- 12 Si veda il report di Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi), *Il Libro Nero del CPR di Torino*, pp.25-29, maggio 2021.
- 13 Si veda E. Barbaro, “L’ultimo grido di Moussa Balde al di là delle gabbie del Cpr di Torino”, Terre di Frontiera, 27 maggio 2021.
- 14 Si veda il report di Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi), *Il Libro*

Nero del CPR di Torino, p.5, maggio 2021

15 Si veda Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, *Rapporto sulle visite nei Centri di identificazione ed espulsione e negli hotspot in Italia (2016/2017: primo anno di attività)*, p.17, 2017

16 Si veda Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, *Rapporto sulle visite tematiche effettuate nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) in Italia (febbraio-marzo 2018)*, p. 5, 2018. Per approfondire, si veda nello stesso report p.11.

17 Si veda il report di Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (Asgi), *Il Libro Nero del CPR di Torino*, p.6, maggio 2021.

18 *Ibidem*

19 Si veda Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, *Rapporto sulle visite tematiche effettuate nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) in Italia (febbraio-marzo 2018)*, p. 12, 2018

20 Contraddizione nella contraddizione: secondo il Regolamento CIE prima, e la Direttiva Lamorgese poi, la presenza di malattie infettive contagiose nel cittadino straniero implica l'incompatibilità con l'ingresso nel centro (Regolamento Unico CIE art. 3; Direttiva Lamorgese art. 3, comma 1) (consultabili qui, Direttiva Lamorgese: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-06/direttiva_ministro_lamorgese_19.5.2022_accessibile.pdf

Regolamento Cie: https://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1199/Regolamento_Unico_dei_CIE_-ora_C.P.R.-.pdf)

“L'unica ipotesi fatta nel regolamento Cie riguarda l'eventuale dubbio sull'idoneità al trattenimento dell'individuo. In pratica, se c'è il sospetto che la persona trattenuta nel Cpr non sia più idonea a restarvi, il soggetto viene collocato nelle stanze di osservazione in attesa dell'intervento del personale dell'Asl”. Vi sono stati però altri casi di scabbia documentati per cui però non è stata pregiudicata la detenzione amministrativa e non è stato previsto l'isolamento del detenuto, come nel caso di Moussa.

(Si veda E. Barbaro, “L'ultimo grido di Moussa Balde al di là delle gabbie del Cpr di Torino”, *Terre di Frontiera*, 27 maggio 2021)

Si veda anche Cild, *Buchi neri. La detenzione senza reato nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR). Primo rapporto / gennaio 2020 - luglio 2021*”, p. 161, 2021, (qui: https://cild.eu/wp-content/uploads/2021/10/ReportCPR_Web.pdf)

21 Si veda Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, *Rapporto sulle visite effettuate nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) (2019-2020)*, p. 34, 2021.

22 Si veda E. Barbaro, “L'ultimo grido di Moussa Balde al di là delle gabbie del Cpr di Torino”, *Terre di Frontiera*, 27 maggio 2021.

23 Si veda P. Barabino, “Moussa Balde, storia di un ragazzo e dei diritti negati: “Pestato e abbandonato, era diventato l'ombra di se stesso. Indotto a togliersi la vita”, *Il Fatto quotidiano*, 30 maggio 2021.

24 Si veda Coalizione italiana libertà e diritti civili (Cild), *L'Affare Cpr. Il profitto sulla pelle delle persone migranti*, p. 135, 2023 .

25 Si veda il report di Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (Asgi), *Il Libro Nero del CPR di Torino*, p.5-6, maggio 2021

26 Si veda Redazione Torino (Pressenza), “CPR Torino, Moussa Balde: svolta nelle indagini”, *Pressenza*, 12 giugno 2021

27 Si veda Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, *Comuni-*

cato stampa Chiuso l'Ospedaletto del Cpr di Torino: accolta la Raccomandazione del Garante nazionale, 8 settembre 2021.

28 Si veda M. Paravan, “La storia di Ousmane Sylla, morto di accoglienza: ‘Spacchiamogli la testa a sta gente’, Fanpage, 28 marzo 2024.

29 *Ibidem*

30 *Ibidem*. La casa-famiglia Revenge gestita dalla Erregi Progress srls, intestata a Rossella Compagna, che ne è anche la responsabile, è attualmente chiusa per irregolarità amministrative. Era stata aperta appena sei mesi prima dell'arrivo di Ousmane. Per approfondire sulla vicenda di Revenge e sulla storia di Ousmane e dei Cpr, si veda l'inchiesta di C. Proietti D'Ambrà, “Welcome to Italy” all'interno del programma ‘100 minuti’, andato in onda su LA7 il 13 maggio 2024 (disponibile qui: <https://www.la7.it/100minuti/rivedila7/100-minuti-welcome-to-italy-14-05-2024-542059>)

31 Si veda G. Merli, “«Trasferitelo». Ma la richiesta della psicologa viene rifiutata”, *il manifesto*, 6 febbraio 2024.

32 *Ibidem*

33 Avv. G. Caradonna, pec inviata al Questore di Trapani del 14 novembre 2023, in Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale, *Relazione annuale 2023*, luglio 2024.

34 Si veda Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale, *Relazione annuale 2023*, p. 28, luglio 2024. Ricordiamo che la Direttiva recante *Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 del d.lgs. n.286/1998 e successive modificazioni*, adottata nel 2022 dalla Ministra Lamorgese, favorisce un'ulteriore privatizzazione dell'assistenza sanitaria nei Cpr, affermando per quanto riguarda le visite di idoneità che “di norma” devono essere svolte dal medico della ASL o dell'azienda ospedaliera e disposte su richiesta del Questore. Inoltre, la Direttiva stabilisce che, “In caso di trasferimento in un altro Centro non è necessaria la certificazione di cui al comma 1. In tale ipotesi, una copia della scheda è consegnata al responsabile sanitario della struttura di destinazione per il tramite del responsabile della scorta di accompagnamento.” (art. 3, comma 6) - Come vedremo questo sarà il caso di Ousmane. La Direttiva è consultabile qui: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-06/direttiva_ministro_lamorgese_19.5.2022_accessibile.pdf

35 Si veda per approfondire Asgi, “Tra le macerie del CPR di Milo: voci da un'indegna reclusione. La CEDU condanna l'Italia”, 7 febbraio 2024.

36 In merito, ricordiamo che il decreto-legge n. 124/2023 “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” (Capo V, art. 20) ristabilisce il trattenimento del cittadino straniero fino a un massimo di 18 mesi.

37 La Guinea non ha accordi di riammissione bilaterale con l'Italia, ma solo un'intesa tecnica (*Good practices procedure on identification and return*) negoziata dall'Unione europea il 27 luglio 2017. “Nel 2020 nessuno dei 13 cittadini guineani complessivamente trattenuti è stato effettivamente rimpatriato, come non è stato rimpatriato nessuno degli 8 cittadini guineani complessivamente transitati nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 aprile 2021.” Già in seguito alla morte di Moussa Balde, il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale scriveva: “deve ancora una volta essere rammentato il diritto fondamentale della persona privata della libertà in un Cpr che «tale privazione sia giustificata da una percorribile ipotesi di rimpatrio: ciò rende illegittima la restrizione della libertà quando non ci siano accordi con il Paese di destinazione che rendano questa ipotesi concretamente realizzabile.” Si veda Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale *Rapporto sulla visita effettuata nel centro di permanenza per i rimpatri*

(Cpr) di Torino il 14 giugno 2021, p.3 (consultabile qui: <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/e276136e864d9a7d1df4042e39e5e32a.pdf>)

Si veda anche G. Merli, “A Cassino Ousmane aveva denunciato violenze nel centro di accoglienza”, *il manifesto*, 7 febbraio 2024.

38 Il comma 4 dell’art 15 della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante *Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”, riporta: “Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata.” (art 15, paragrafo 1: Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando: a) sussiste un rischio di fuga o b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio” (consultabile qui: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:it:PDF>)

39 Si veda Paravani M., “La storia di Ousmane Sylla, morto di accoglienza: ‘Spacchiamogli la testa a sta gente’”, *Fanpage*, 28 marzo 2024.

40 Si vedano ad esempio F. Rossi, “«Chiudete Ponte Galeria». Prima piazza della neonata Rete Stop Cpr”, *il manifesto*, 8 febbraio 2024; Asgi, “CPR di Torino, manifestazione dei giuristi dopo la morte di Moussa”, 4 giugno 2021.

41 Per Moussa tre persone sono indagate, la direttrice delegata della Gepsa, ente gestore del Centro ai tempi, e il medico del Centro per omicidio colposo e un ispettore di polizia con l’accusa di falso e favoreggiamento, mentre il Ministero dell’Interno compare come responsabile civile. (Si veda J. Ricca, “Suicidio al Cpr, anche il ministero dell’Interno nel processo per Moussa Balde”, *Rainews.it*, 14 maggio 2024). Per Ousmane è stata aperta un’inchiesta per istigazione al suicidio all’interno del Cpr di Ponte Galeria (Si veda M. Della Croce, “Morte di Ousmane, la procura indaga per istigazione al suicidio”, *il manifesto*, 6 febbraio 2024).

42 Si veda E. Costa, “La storia di Wissem Ben Abdel Latif: legato e sedato fino alla morte”, *Cild*, 8 agosto 2023.

43 Si veda la ricostruzione dei fatti in seguito alla visita all’interno del Cpr di Palazzo San Gervasio di Mai più Lager-No ai Cpr (consultabile qui: <https://www.facebook.com/NoaiCPR/posts/pfbid02ahQrbjWmnDdeqV3B6cFynQafHuvGoEtmsyQM4VAa5o9hsHxfh4xe-ANjETrLhPUDul>).

44 Si veda Naga, Mai più lager-No ai Cpr, *Al di là di quella porta*, p.174, 2023.

45 Si veda M. Carta, “Era imbottito di psicofarmaci: Moustafa Fannane muore dopo il Cpr, indagata la dottoressa del centro per il rimpatrio”, *la Repubblica*, 14 marzo 2024.

46 Ricordiamo che il decreto-legge n. 124/2023 *Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione* (Capo V, art. 21) aggiunge all’elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale i punti di crisi (hotspot) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio per cui viene prevista l’individuazione di aree idonee per realizzarne la costruzione. Il Decreto è consultabile qui: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/09/19/23G00137/sg>.

L'islamofobia non difende le donne

Stefania N'Kombo Josè Teresa

Una donna con addosso il niqab, un velo nero che copre capelli, viso, spalle, ma non gli occhi. Sotto campeggia una scritta sia in arabo, che in italiano, che, come se parlasse direttamente alla persona ritratta in foto, afferma: «In Europa hai gli stessi diritti (goduti da)¹ di tuo marito».

È questo il cartello che si poteva incontrare nel marzo del 2024, attraversando le principali strade romane come via Nomentana, via Prenestina o viale Trastevere.

Si trattava di un'iniziativa dell'europarlamentare leghista Susanna Ceccardi che ha visto la diffusione di più di cento cartelloni in tutta la capitale, in occasione dell'8 Marzo. L'iniziativa "8 Marzo festa di tutte le donne - In Europa hai gli stessi diritti di tuo marito" è stata presentata il 5 marzo 2024 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati come una campagna di sensibilizzazione per far comprendere «alle nostre concittadine musulmane, intendo quella parte tenuta nell'ignoranza dei propri diritti costituzionali e in condizioni di subordinazione dal padre, dal marito, dai parenti, che in Italia sono sottomesse solo alla legge e alla Costituzione».² Nel corso della conferenza stampa, l'europarlamentare ha poi ricollegato l'importanza dell'iniziativa alla luce delle "ondate migratorie".³ Questione riconfermata in un'intervista per *Libero*, rilasciata il giorno successivo, in cui ha dichiarato che «In troppi non vogliono guardare il futuro, che è a due ore di aereo da qui e si chiama Bruxelles, dove da tempo ormai ci sono solo quartieri abitati esclusivamente da musulmani, dove vigono completamente le loro regole».⁴

Le penne più conservatrici, come quelle delle pagine de *Il Giornale* o *Libero*, hanno lodato l'iniziativa, anche alla luce di un caso molto discusso di una bambina di dieci anni di Pordenone che è stata costretta dai genitori ad andare a scuola con il niqab.⁵ D'altro canto, non sono mancate, invece, le critiche di chi ha visto più che una campagna di sensibilizzazione promossa per lanciare un messaggio di supporto alle "donne islamiche", una campagna che ha semplicemente piantato la bandiera retorica del razzismo e dell'islamofobia.

Ben Mohamed Mohamed, Imam della Moschea situata nel quartiere romano di Centocelle, si è subito espresso contro questa iniziativa, la quale non dedica la necessaria attenzione alle «donne in generale che subiscono quotidianamente anche qui nel bel paese "femminicidi", nel lavoro sono meno pagate dagli uomini, subiscono stupri, sono picchiate ecc.». Aggiunge poi come "avere gli stessi diritti di tuo marito" – facendo il verso a quanto riportato sui manifesti – spesso significhi non godere di molti diritti a causa del razzismo che le persone di origine straniera subiscono nel mondo del lavoro o quando cercano un alloggio.⁶ Anche l'associazione *A Buon Diritto* si è espressa in maniera critica rispetto all'iniziativa, colpevole – come afferma in un comunicato – di

veicolare un messaggio «che reitiera uno stereotipo nei confronti di chi è musulmano e che alimenta l'idea che il problema esista solo al di fuori dell'Italia e dell'Europa» e pertanto richiede «al Comune di Roma di rimuovere quei manifesti, che sono un'offesa alle donne a cui dicono di rivolgersi, oltre che a tutt'3 noi».⁷

Tuttavia, ad agire direttamente sui manifesti sono state le attiviste che l'8 Marzo hanno attraversato la capitale nel corteo organizzato da *Non una di Meno*, le quali hanno strap-pato, imbrattato o coperto i manifesti con immagini raffiguranti altre “donne velate”, le donne palestinesi.⁸

L'iniziativa dell'europarlamentare, nonostante i proclami della stessa, è stata percepita come islamofoba, in linea con un momento storico in cui è stato registrato – soprattutto a seguito dei fatti del 7 ottobre – un aumento di episodi islamofobi oltre che di antise-mitismo.⁹ Riproporre l'immagine delle donne musulmane come tutte sottomesse a una cultura violenta e maschilista, risponde al tentativo e alla necessità di riaffermare l'imma-gine dell'Occidente libero e dei diritti e alimenta la retorica consolidata dello scontro tra Oriente e Occidente.

Il concetto di scontro tra culture di huntingtoniana memoria¹⁰ è un *leitmotiv* alla base di molte retoriche politiche reazionarie, in particolare, a seguito di alcuni avvenimenti intercorsi negli ultimi due decenni ed è stato spesso declinato in chiave islamofobica. L'11 settembre del 2001, le cosiddette Primavera Arabe del biennio 2010-2011 e la successiva migrazione verso l'Europa di molte persone provenienti dall'Africa Settentrionale, gli attentati rivendicati dall'ISIS a partire dal 7 gennaio 2015 con l'attacco a Charlie Hebdo: sono tutti punti di caduta in cui ciclicamente l'immagine dello “scontro tra le culture” è stata utilizzata per veicolare una propaganda islamofoba, soprattutto da parte delle forze conservatrici.¹¹ La campagna ideata da Susanna Ceccardi si inserisce in questo quadro, con l'aggiunta della ricontestualizzazione del concetto di patriarcato.

A seguito del terribile femminicidio di Giulia Cecchettin avvenuto a novembre 2023,¹² il termine patriarcato è entrato nel lessico del dibattito pubblico, con l'emergere di una discussione generale sul sessismo, problema che investe la società nella sua interezza, tanto dal punto di vista culturale che politico. L'europarlamentare leghista, sia nella presentazione della campagna che nelle sue repliche alle accuse di islamofobia e alle sollecitazioni a considerare l'importanza di scardinare il sistema patriarcale nella sua interezza, ha sottolineato come il problema «sotto gli occhi di tutti» riguardi principalmente il «patriarcato islamico».¹³ Un'argomentazione che strumentalizza il corpo delle donne tentando di delegittimare una riflessione femminista che con fatica sta coltivando una visione che sia la più intersezionale¹⁴ possibile.

Alimentare l'idea che il patriarcato sia un problema tipico di contesti non occidentali significa non voler vedere l'impatto del maschilismo nella società italiana, come hanno sottolineato associazioni, movimenti e una parte della comunità islamica italiana: femmi-nicidi e episodi di violenza sulle donne in aumento,¹⁵ una legge sull'aborto sempre più a rischio, l'impossibilità di un'educazione sessuo-affettiva nelle scuole.

Inoltre, è necessario tenere in considerazione come tante donne razzializzate o di origine straniera – proprio le medesime a cui la campagna leghista voleva rivolgersi – spesso sono impossibilitate a denunciare situazioni di violenza domestica a causa di un permesso di soggiorno ottenuto per motivi familiari e legato allo status giuridico del marito. Questo non avviene a causa del cosiddetto “patriarcato islamico”, ma a causa delle norme presenti nel Testo Unico sull’Immigrazione¹⁶ e dell’assenza di una normativa che vada a tutelare le donne in maniera strutturale: è la conseguenza di una società che anche qui in occidente è ancora profondamente patriarcale e contro cui da tempo i movimenti italiani femministi – composti da tutte le donne – lottano.

Il messaggio di «amore e libertà» dedicato alle «donne islamiche» lanciato a marzo dalla Lega ha un retrogusto di propaganda. Proprio il tono propagandistico, con l’avvicinarsi delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, si esplica maggiormente in un altro manifesto utilizzato nel mese di maggio. Questa volta l’immagine ritrae da un lato una donna con il niqab e la didascalia “donne costrette a coprirsi il volto” e dall’altro una donna sorridente dalla carnagione chiara e con indosso una camicia bianca e la didascalia “donne libere”. Sotto le due immagini con la domanda “Da che parte stai?”. Questa volta la critica è arrivata dalla stessa donna la cui immagine è stata utilizzata per rappresentare le “Donne libere”. La modella italo - ucraina Anna Haholkina si è ritrovata, a sua insaputa, ad essere il volto di una campagna che, come lei stessa ha riferito, non fa che veicolare una forma di «discriminazione razziale» e si è dichiarata pronta a procedere per vie legali.¹⁷

L’assunto di un’incompatibilità tra determinate culture è da tempo un vessillo ideologico, portato in alto da penne e voci reazionarie, alimentato grazie alla strumentalizzazione di fatti d’attualità che portano a tematizzare rivendicazioni fondamentali, come quella dei diritti delle donne, assumendo come punto di partenza una visione razzista e coloniale. La critica corale da parte di associazioni, movimenti e anche esponenti di comunità religiose testimonia che, tuttavia, è possibile aprire uno squarcio su quel vessillo, mostrando una compatibilità fra “culture” politiche, modalità di espressione e di mobilitazione, background sociali e nazionali diversi.

Note

1 Traduzione dall’arabo.

2 Si veda redazione La Gazzetta di Lucca “Islam, Ceccardi (Lega): «Manifesti a Roma messaggio a donne musulmane: siate consapevoli dei vostri diritti»”, *La Gazzetta di Lucca*, 5 marzo 2024, <https://www.lagazzettadilucca.it/brevi/islam-conferenza-stampa-lega-in-europa-hai-gli-stessi-diritti-di-tuo-marito>

3 *Ibidem*.

4 Si veda A. Gonzato, “Roma, cento cartelloni contro il patriarcato islamico: la sfida di Susanna Ceccardi”, *Libero*, 6 marzo 2024, l’intervista completa disponibile qui: <https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/38655868/roma-cartelloni-patriarcato-islamico-susanna-ceccardi.html>

5 Si veda *La Stampa*, “Pordenone, bimba di 10 anni indossa il niqab a scuola. Si scatena la politica: «Portiamo il caso in Aula.» La comunità musulmana: «La storia sembra non esistere», *La Stampa*, 4 marzo 2024, articolo disponibile qui: https://www.lastampa.it/cronaca/2024/03/04/news/pordenone_niqab_bimba_scuola-14118969/; L. De Francisco, “Pordenone, a 10 anni in classe con il niqab. Scoppia il caso, la Lega ora lo vuole portare in Parlamento”, *La Repubblica*, 4 marzo 2024, articolo disponibile qui: https://www.repubblica.it/cronaca/2024/03/04/news/pordenone_niqab_scuola-lega-422248082/

6 Le considerazioni dell'imam Ben Mohamed Mohamed sono state pubblicate sul sito dell'Associazione Culturale Italiana ed è disponibile qui: <https://www.alhudaroma.it/2024/03/04/a-proposito-dei-slogan-pubblicitari-di-susanna-ceccardi-rivolti-alla-donna-musulmana/>

7 Il comunicato dell'Associazione A Buon Diritto è disponibile sul loro sito qui: <https://www.abuondiritto.it/notizie/2022/notizia/quei-manifesti-della-lega-rivolti-alle-donne-musulmane-andrebbero-ritirati>

8 Sono disponibili i video delle azioni svoltesi durante il corteo di Roma in occasione dello Sciopero Transfemminista dell'8 Marzo organizzato da Non Una Di Meno sul sito de *La Stampa* https://www.lastampa.it/cronaca/2024/03/08/video/roma_corteo_8_marzo_strappati_e_imbrattati_i_manifesti_della_lega_contro_il_velo_islamico-14130182/ e sulla piattaforma vimeo nel profilo dell'Agenzia DiRE <https://vimeo.com/921170029>

9 Sul tema dell'aumento di antisemitismo e islamofobia, si veda anche L. Bianchi, “Dopo l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, antisemitismo e islamofobia sono in aumento nel mondo”, *Valigia Blu*, 31 ottobre 2023 <https://www.valigiablu.it/antisemitismo-islamofobia-7-ottobre-hamas/>

10 Il concetto di scontro tra culture, o scontro tra civiltà è stato teorizzato dal politologo statunitense Samuel P. Huntington negli anni '90. Questa teoria si basa sull'assunto che i conflitti, con la fine del bipolarismo ideologico e politico causato dalla Guerra Fredda, si sarebbero basati su altri fattori identitari come quello ideologico – come il caso della Cina – oppure quello religioso – prendendo ad esempio i paesi di cultura e fede islamica. Si veda S.P. Huntington, “The Clash of Civilizations?”, *Foreign Affairs*, Summer 1993 e S.P. Huntington, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, Garzanti, Milano, 2001

11 Ricordiamo come nel 2015 la Lega ha cavalcato l'attentato a Charlie Hebdo attaccando l'allora Governo Renzi incapace, a detta del segretario del partito del Carroccio, di vedere come «l'Islam uccida la libertà» e distribuendo volantini in favore della chiusura delle Moschee in Lombardia utilizzando tra le grafiche le vignette del giornale satirico, si veda su questo l'articolo pubblicato dalla redazione di *Milano Today*, “La Lega distribuisce le vignette di Charlie Hebdo sull'Islam e chiede: «No moschea»”, 10 gennaio 2015 <https://www.milanotoday.it/cronaca/lega-volantini-charlie-hebdo.html>. Nel 2016, a seguito di altri attentati, Emmanuele Carta per *East Journal* propone una riflessione su come l'islamofobia permei il concetto di scontro tra le civiltà a partire da alcuni articoli pubblicati da parte da alcune testate storicamente reazionarie; su questo si veda E. Carta, “Guida pratica alla creazione di un mostro. Islamofobia e scontro di civiltà”, *East Journal*, 14 aprile 2016, articolo disponibile qui: <https://www.eastjournal.net/archives/71849>

12 Giulia Cecchettin era una studentessa di ingegneria biomedica dell'Università di Padova che è stata assassinata dal fidanzato Filippo Turetta. Fin dall'11 novembre del 2023, giorno in cui si sono perse le tracce della ragazza, i familiari e non solo si sono attivati sui social per ritrovare la ragazza, mentre sempre più testimonianze confermavano l'ipotesi di femminicidio. A seguito del ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin il 18 novembre 2023, l'arresto di Turetta lo stesso giorno e la pubblicazione il 20 novembre 2023 da parte del Corriere della

Sera di una lettera aperta di Elena Cecchetti in cui denuncia come la società sia responsabile di alimentare una cultura patriarcale, si è acceso un forte dibattito sul tema del femminicidio e l'influenza che il patriarcato ha nella nostra cultura in quanto una dinamica di potere sistemica. Questa riflessione collettiva ha avuto l'importante punto di caduta nella manifestazione del 25 novembre organizzata da Non Una di Meno che ha visto più di 500.000 persone attraversare le strade della capitale.

13 Per le repliche dell'europarlamentare Susanna Ceccardi, si veda F. Curridori, "Roma, l'imam attacca la Lega. Ceccardi: "No al patriarcato islamico", *Il Giornale*, 7 marzo 2024, l'articolo è disponibile qui: <https://www.ilgiornale.it/news/interni/roma-limam-attacca-lega-ceccardi-no-patriarcato-islamico-2293545.html>

14 Per intersezionalità s'intende quella postura e visione che nel contrasto alle discriminazioni che le persone subiscono tenga conto delle possibili discriminazioni multiple che le stesse possono vivere a seconda del genere, le origini, la classe sociale o il credo religioso. Ad esempio, in questo caso le donne musulmane possono vivere potenzialmente tre discriminazioni dovute al loro essere donne, al loro essere spesso di origine straniera e al loro essere islamiche. Il termine è stato proposto nel 1989 da Kimberlé Crenshaw giurista e attivista afroamericana per descrivere e spiegare il tipo di discriminazioni che le persone subiscono. La cosiddetta visione intersezionale attualmente viene adottata da più movimenti femministi e transfemministi. Per approfondire cfr. Kimberlé Crenshaw, "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics", in *The University of Chicago Legal Forum*, vol. 140, 1° gennaio 1989, pp. 139–167, il paper è disponibile qui: <https://philpapers.org/archive/CREDT1.pdf>; e Cfr. P.H. Collins, *Intersezionalità come teoria critica sociale*, a cura di F. Corbisiero e M. Nocenzi, Utet Università, 2022

15 Si veda i dati di femminicidi e violenza sulle donne sul sito del Ministero della Salute qui: <https://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?id=4498&area=Salute%20donna&menu=society#:~:text=i%20dati%20mostrano%20per%20il,di%20sesso%20maschile%2C%20sono%2061>

16 In particolare, si fa riferimento all'art. 30 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286. L'articolo sopracitato regola il permesso di soggiorno per motivi familiari – quello che si ottiene appunto a seguito del ricongiungimento familiare.

17 Si veda C. Baldi, "La modella Anna Haholkina contro la Lega: «Ha usato la mia foto nei manifesti elettorali senza chiedere, farò denuncia»", *Corriere della Sera*, 7 maggio 2024 disponibile qui: https://milano.corriere.it/notizie/politica/24_maggio_07/la-modella-anna-haholkina-contro-la-lega-ha-usato-la-mia-foto-nei-manifesti-elettorali-senza-chiedere-faro-denuncia-1904df10-212f-47ea-b0d9-4769105afxlk.shtml?refresh_cc

“Per me n*o è un insulto come un altro”: il caso Acerbi-Juan Jesus**

Davide Valeri

Il calcio è lo sport globale per eccellenza e polarizza, più di altri, la negoziazione di identità individuali e collettive.¹ È quindi interessante studiare lo sport, e in particolare il calcio, in quanto fenomeno sociale capace di incarnare le modalità con cui un popolo produce, trasmette e rappresenta la propria cultura e identità (Barba, 2021). La sua indagine risulta altresì necessaria per sondare i miti, le credenze, i sistemi di appartenenza e i profondi meccanismi di identificazione simbolica che produce, perpetua e proietta nella vita di tutti i giorni.² Per capire in parte lo stato del razzismo italiano, ad esempio, possiamo sondarne la diffusione nel mondo dello sport. Nel periodo tra il 1° giugno 2021 e il 30 giugno 2022, l'Osservatorio contro le discriminazioni nello Sport ha documentato 211 casi di discriminazione.³ Questi episodi, principalmente di natura verbale e associati a razzismo e sessismo, sono stati segnalati attraverso varie fonti, inclusi il Contact Center di UNAR, denunce dirette da vittime o testimoni, e segnalazioni raccolte sul campo dagli operatori UISP in dieci città. La maggior parte delle discriminazioni ha coinvolto violenze verbali (86,3%), seguite da casi di discriminazione (12,8%), mentre la violenza fisica è stata rara e non ha causato danni materiali significativi (0,9%). Le forme più comuni di discriminazione hanno riguardato le origini nazionali o etniche (40,3%) e i tratti somatici delle vittime (37,9%), riflettendo l'attenzione dell'Osservatorio su xenofobia e razzismo. Il contesto sportivo professionistico e dilettantistico di alto e medio livello ha registrato la maggior parte dei casi (73,9%), mentre l'8,1% si è verificato nel corso di attività ludico-motorie non agonistiche. I gruppi di tifosi e i giocatori sono stati i principali responsabili delle discriminazioni documentate, con il 36,5% e il 31,8% rispettivamente. Il calcio è emerso come il settore più coinvolto, rappresentando il 78,7% delle discriminazioni, anche a livello non professionistico. Nonostante la reattività delle vittime nel denunciare (66%) o rendere pubblici gli episodi (14%), solo nel 38% dei casi sono state adottate sanzioni. Queste hanno colpito le società sportive o i singoli tesserati nel 17% dei casi, mentre il Daspo è stato applicato nel 3% dei casi. Tra i più notevoli casi di cronaca razzista nel calcio italiano del 2024 c'è stato l'episodio che ha visto coinvolti Francesco Acerbi⁴ dell'Inter e Juan Jesus⁵ del Napoli. Durante la partita di Serie A tra Inter e Napoli del 17 marzo 2024, Juan Jesus e Francesco Acerbi hanno avuto un alterco e il giocatore del Napoli ha richiamato l'attenzione dell'arbitro Federico La Penna, sostenendo che Acerbi lo avesse insultato con la “n-word”. L'arbitro ha prontamente richiamato Acerbi, il quale si è scusato con l'avversario. Al termine del match, Juan Jesus, intervistato da DAZN, ha dichiarato che Acerbi “era

andato un po' oltre con le parole" non spiegando oltre ma aggiungendo che si erano chiariti. L'episodio sembrava concluso lì in attesa di una sentenza del Giudice sportivo. Eppure, quando le luci dello Stadio Meazza si sono spente, la notizia aveva già fatto il giro del mondo. Il video di Juan Jesus che rivolgendosi all'arbitro La Penna indicava il logo della campagna antirazzista della Serie A sulla maglietta era diventato virale sui social, costringendo i club interessati a scegliere la strategia comunicativa da adottare. Il Napoli ha diffuso un messaggio contro il razzismo, senza fare esplicito riferimento al caso. L'Inter, club impegnato nella lotta alle discriminazioni,⁶ ha annunciato un imminente confronto con Acerbi per chiarire la vicenda. Nel frattempo, Acerbi, dal ritiro della nazionale italiana, intervistato sulla partita contro il Napoli, ha dichiarato "ho chiesto scusa forse perché non ci siamo capiti, sono vent'anni che gioco a calcio e so quello che dico, frasi razziste dalla mia bocca non sono mai uscite".⁷ La reazione di Juan Jesus è stata immediata, ha pubblicato infatti un post su Instagram in cui ha ribadito: "Per me la questione si era chiusa ieri in campo con le scuse di Acerbi e sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire. Oggi però leggo dichiarazioni di Acerbi totalmente contrastanti con la realtà dei fatti, con quanto detto da lui stesso ieri sul terreno di gioco e con l'evidenza mostrata anche da filmati e labiali inequivocabili in cui mi domanda perdono".⁸ Nel post, il difensore brasiliano conferma che Acerbi ha usato la n-word e si è scusato dopo il richiamo dell'arbitro sostenendo "per me n***o è un insulto come un altro".⁹ Il caso è tornato al centro del dibattito mediatico sportivo, con un livello di discussione violento esacerbato dalla rivalità calcistica tra Inter e Napoli e tra Milano e Napoli. Intanto, la Federazione italiana ha comunicato l'esclusione di Francesco Acerbi dalle amichevoli che la nazionale era in procinto di disputare. Il comunicato della Federazione esplicita che l'esclusione non era dovuta all'episodio con Juan Jesus, ma alle polemiche generate che avevano messo il calciatore in una condizione di stress emotivo destabilizzante. Una presa di posizione ipergarantista che sembrerebbe motivata dal colloquio tra il Ct Spalletti e Acerbi, in cui quest'ultimo avrebbe nuovamente negato di aver usato espressioni razziste. Mancava quindi solo la decisione del Giudice sportivo. Quest'ultimo si è proferito il 26 marzo 2024. Il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, dopo aver esaminato il referto dell'arbitro e i risultati delle indagini della Procura Federale, ha stabilito che non c'erano prove sufficienti per confermare il contenuto discriminatorio delle parole di Acerbi. Pertanto, ha deciso di non applicare le sanzioni previste dall'articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva nei confronti di Francesco Acerbi. Nello specifico, la sentenza stabilisce che "non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata".¹⁰ In altre parole, Acerbi è stato assolto per insufficienza di prove. La decisione del Giudice sportivo ancora una volta pone sullo stesso piano la condizione di chi subisce un atto discriminatorio con quella di chi lo commette. Si tratta di una pratica connessa con

l'incapacità di condannare il razzismo in quanto tale e di non derubricarlo a semplice "fatto di campo". In tal senso, la sentenza del giudice Mastrandrea ricorda la vicenda dell'aprile 2023 quando durante la partita d'andata della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, l'attaccante belga dell'Inter, Romelu Lukaku, è stato bersagliato da insulti razzisti dai tifosi juventini. Dopo aver segnato un rigore nel finale, Lukaku ha esultato zittendo i tifosi avversari, gesto che l'arbitro ha giudicato provocatorio, assegnandogli un secondo cartellino giallo e sancendo la sua assenza nel match di ritorno. La decisione dell'arbitro è stata interpretata come una forma di "*victim blaming*", con molte critiche per non aver indirizzato la colpevolezza verso gli aggressori. Nonostante una sanzione iniziale per la Juventus, che prevedeva una partita con un settore chiuso, questa è stata annullata dalla Corte Sportiva Nazionale. Anche il ricorso dell'Inter contro la squalifica di Lukaku è stato respinto, ma con un colpo di scena, il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha annullato la squalifica, permettendo a Lukaku di giocare il ritorno. Nel complesso, le istituzioni del calcio italiano sono fortemente connesse con la politica. Questo è un tratto peculiare del nostro paese, che ne subisce le conseguenze negative: un ostacolo a concreti processi di rinnovamento. Una mentalità conservatrice che porta a non modernizzare le infrastrutture, non riconoscere la parità di trattamento tra calcio femminile e calcio maschile e non contrastare seriamente ogni forma di discriminazione. Sebbene molti club promuovano campagne contro il razzismo o altre discriminazioni, tali iniziative risultano inefficaci se non vengono prese misure severe. Dal punto di vista istituzionale contro il razzismo, infatti, l'Italia non presenta carenze normative, ma ha difficoltà nell'applicare le norme antidiscriminatorie. Esiste un regolamento che prevede che, in caso di episodi razzisti durante una partita, il personale di sicurezza dello stadio, sotto il Ministero degli Interni, è autorizzato a chiedere all'arbitro di fermare la partita dopo ripetuti cori razzisti annunciati tramite lo speaker dello stadio. Tuttavia, l'arbitro non può interrompere la partita autonomamente. Anche i media tradizionali (giornali e televisioni) hanno le loro responsabilità non riuscendo a schierarsi in maniera forte su questi temi per paura di perdere lettori o audience. Le regole contro il razzismo ci sono e sono facilmente applicabili, ma la scelta di non intervenire suggerisce una mancanza di importanza attribuita al problema del razzismo o una mancanza di volontà nel contrastarlo.

A proposito della stampa, il giorno dopo Inter-Napoli, il direttore del *Corriere dello Sport*, Ivan Zazzaroni, ha scritto un appello a Juan Jesus, affermando di credere che Acerbi gli abbia rivolto epiteti razzisti, ma chiedendo al giocatore del Napoli di perdonarlo. Secondo Zazzaroni, sarebbe "un atto di clemenza nei confronti di un collega che ha sbagliato di brutto e capito l'errore, che non ripeterà, e non solo per quello che sta vivendo in questi giorni".¹¹ Nello stesso tono, chiude l'editoriale ricordando che "Acerbi ha trentasei anni, non è più un ragazzino, ed è una persona intelligente e matura. Non merita di chiudere la carriera con una squalifica di questa portata e con una motivazione

simile”.¹² Zazzaroni suggerisce che il perdono di Juan Jesus sarebbe un atto caritatevole per evitare di infangare la carriera di Acerbi. Questi consigli non richiesti evidenziano la difficoltà di alcuni giornalisti di spicco a non intervenire su questioni delicate che richiedono una sensibilità che evidentemente non possiedono.

È anche il caso di un articolo scritto dal giornalista della *Gazzetta dello Sport*, Giancarlo Dotto. Il focus dell'articolo è una serie di consigli rivolti al solo Juan Jesus. Nell'incipit dell'articolo, Dotto elogia la storia umana e professionale di Juan Jesus, ricordando la sua compostezza e serenità. Successivamente, elenca quelli che definisce i suoi "tre errori": "Il primo, quando si è limitato a confessare all'arbitro l'accaduto; il secondo, quando ha preteso di assolvere l'eventuale peccatore dopo averlo denunciato, cercando di nascondere lo sporco sotto il tappeto nel nome della vecchia regola mafiosetta 'sono cose di campo'; il terzo, ieri sera, quando ha raccontato sui social, evidentemente stizzito dalle reiterate negazioni di Acerbi, ciò che avrebbe dovuto dire la sera prima davanti alle telecamere."¹³ Oltre a proporre questo elenco che colpevolizza il difensore del Napoli, Dotto ribadisce che, in base alla sua esperienza personale, è convinto che Francesco Acerbi non sia razzista, cosa che sarebbe evidente considerando il modo in cui ha affrontato e superato il cancro al testicolo anni fa.

Le reazioni generate dal caso Acerbi-Juan Jesus fanno emergere l'immagine di un paese che nelle sfere mediatiche, politiche e istituzionali è ancora lontano dal riconoscere che il razzismo esiste e va debellato.

Note

1 Tra i numerosi autori italiani che hanno studiato la valenza sociale e politica dello sport si vedano i lavori di Mauro Valeri e Max Mauro, in particolare: M. Mauro, *The Balotelli Generation: Issues of Inclusion and Belonging in Italian Football and Society*, Peter Lang, 2016; M. Valeri, *Black Italians. Atleti neri in maglia azzurra*, Palombi, 2006

2 A. Dal Lago, *Descrizione di una battaglia*, 2001, Torino, Il Mulino.

3 Si veda Osservatorio Nazionale contro le Discriminazioni nello Sport, *Le discriminazioni nel mondo dello sport. Rapporto pilota*, 2022, disponibile qui: <https://www.cronachediordinario-razzismo.org/wp-content/uploads/0Rapporto-UNAR-impaginatoLEDISCRIMINAZIONELMONDODELLOSPORT18ottobreDEF.pdf>

4 Difensore italiano dell'Inter, nel 2013 scopre di avere un tumore a un testicolo. Si sottopone alla chemioterapia, si allontana temporaneamente dal campo e torna a giocare dopo l'asportazione del testicolo. La sua vicenda clinica ha avuto un'enorme risonanza mediatica con cliché ricorrenti nell'ambito delle malattie gravi, come il "guerriero" e la "battaglia" vinta. Questo rende particolarmente difficile per molti giornalisti parlare di Acerbi senza fare riferimento alla sua storia clinica, spesso usando toni retorici.

5 Difensore afrobrasiliiano, recentemente diventato cittadino italiano e attualmente in forza al Napoli, è stato in passato vittima di attacchi razzisti mentre giocava per la Roma. Nell'agosto 2019, un utente di Instagram lo insultò con epiteti razzisti. L'episodio fu riportato dalla stampa dopo che Juan Jesus lo denunciò sui suoi profili social. Nell'ottobre 2019, l'utente razzista fu denunciato per minacce aggravate da odio "razziale" e stalking, e venne sanzionato con un

daspo di tre anni dagli stadi. Nel corso degli anni Juan Jesus si è spesso espresso contro il razzismo, sottolineando la necessità di misure più severe per contrastarlo.

6 Negli ultimi anni, l'Inter si è impegnata attivamente nelle campagne contro il razzismo per diverse ragioni: 1) la proprietà internazionale del club è particolarmente attenta a mostrarsi sensibile su temi legati ai processi di inclusione; 2) il club si rivolge a una base di tifosi sempre più giovani, globali e sensibili all'inclusione; 3) nelle ultime quattro stagioni, il suo ex-centravanti Romelu Lukaku, belga di origine congolese attivista contro il razzismo e allora idolo dei tifosi, è stato preso di mira dai tifosi avversari con gesti ed epiteti razzisti.

7 Si veda <https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2024/03/18/acerbi-juan-jesus-cosa-ha-detto-inter-napoli-video>

8 Si veda <https://www.instagram.com/p/C4q36Cfs1y8/>

9 *Ibidem*

10 Si veda Eurosport, “Ufficiale: il giudice sportivo assolve Francesco Acerbi dall'accusa di insulti razzisti a Juan Jesus”, 26 marzo 2024, Eurosport, disponibile qui: https://www.eurosport.it/calcio/serie-a/2023-2024/ufficiale-il-giudice-sportivo-assolve-francesco-acerbi-dall-accusa-di-insulti-razzisti-a-juan-jesus_sto10079558/story.shtml

11 Si veda I. Zazzaroni, “Caso Acerbi. Il perdono parte seconda”, *Il Corriere dello Sport*, 23 marzo 2023, disponibile qui: https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/inter/2024/03/23-124533024/caso_acerbi_il_perdono_parte_seconda

12 *Ibidem*

13 Si veda G.Dotto, “Juan Jesus Acerbi, le colpe e la scelta giusta fatta da Spalletti”, *Gazzetta dello Sport*, 19 marzo 2023, disponibile qui: <https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Napoli/19-03-2024/juan-jesus-acerbi-e-la-scelta-giusta-fatta-da-spalletti-il-commento.shtml>

Ricordate Mineo? L'accoglienza in frantumi tra politica e media

Grazia Naletto

“Qualcuno ricorda il Cara di Mineo?”: è la domanda con cui Milena Gabanelli apre il suo dataroom su *Il Corriere della Sera* l'8 aprile 2024.¹ La tesi al centro del servizio è che lo Stato italiano non promuove l'inserimento lavorativo dei richiedenti asilo e che le nuove norme approvate dal Governo in carica rendono questo percorso ancora più difficile. “Non tenere i migranti parcheggiati nel nulla – scrive la giornalista – pagherebbe anche in Italia”. Una tesi condivisibile, che però viene avanzata rievocando, come la stessa giornalista riconosce, una delle esperienze più fallimentari della storia dell'accoglienza in Italia. Tale rievocazione è molto rischiosa: si presta infatti ad avallare un modello di accoglienza concentrazionario, organizzato in grandi strutture, fondato sulla centralità dell'iniziativa governativa (in capo al Ministero dell'Interno) e sulla progressiva demolizione del sistema di accoglienza pubblico ordinario, gestito dai Comuni in collaborazione con il terzo settore, articolato in piccoli progetti diffusi sul territorio, ovvero l'ex Sprar, poi Siproimi, oggi SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione).

La notizia che offre l'occasione alla giornalista di tornare a occuparsi di un tema sul quale è intervenuta più volte, soprattutto a partire dal 2016, riguarda una proposta che l'imprenditore Pizzarotti, costruttore e proprietario del Residence degli Aranci di Mineo, avrebbe avanzato al Governo senza ricevere risposta. “Se è di vostro interesse riaprire il centro di Mineo la nostra società è disponibile a gestirlo in prima persona, con all'interno laboratori artigiani, industriali e agricoli: 100 corsi complessivi della durata di 100 ore a corso per formare ogni anno 2.500 richiedenti asilo”: così avrebbe scritto l'imprenditore per proporre la riapertura del centro, grazie a un progetto i cui costi sono stimati in 23 milioni l'anno per l'affitto e la gestione.²

Nel pezzo di Gabanelli non sono forniti dettagli sulla capienza di posti di accoglienza che il centro dovrebbe avere. I dati forniti si riferiscono alle persone che si prevede di formare in un anno, un numero significativo, e alla promessa di assunzione “nei propri cantieri” di 400 migranti per il 2024 e per il 2025. Gabanelli non cita i fondi del Pnrr, ma lo fanno altre fonti.³

Il Cara di Mineo: una storia da ricordare (per non ripeterla)

Costruito per ospitare i marines della base Nato di Sigonella e le loro famiglie, il Residence degli Aranci di Mineo si trova sperso nel nulla a circa 50 chilometri da Catania e a 12 chilometri dal centro abitato, nei pressi di una strada poco servita dal trasporto pubblico. 404 “cassette” color pastello disseminate su 18mila metri quadrati. Nel 2011 l'allora Ministro dell'Interno del IV Governo Berlusconi, Roberto Maroni, decide di trasformare il “residence” in un Cara destinato ad ospitare i richiedenti asilo. Sono i tempi di una delle

tante emergenze proclamate nel nostro paese, l'“Emergenza Nord-Africa” (ENA). Con una capienza teorica di 2.000 posti, il centro arriva ad ospitare in alcune fasi sino a 4mila migranti (tra i quali anche minori), qui concentrati per mesi, a volte per più di un anno, data la lunghezza della procedura di esame della domanda di asilo.

Le proteste dei richiedenti asilo e della Rete antirazzista catanese per denunciare le pessime condizioni di accoglienza garantite nel Cara e per chiederne la chiusura iniziano da subito e si protraggono per otto lunghi anni.⁴ Restano ignorate e inascoltate da parte delle istituzioni, sino a quando un altro Ministro dell'Interno leghista, non certo mosso da motivazioni umanitarie, decide di chiudere il Cara di Mineo nel luglio 2019.

A partire dal dicembre 2014, quando l'inchiesta di *Mafia Capitale* porta alla luce il sistema di speculazione e di corruzione che coinvolge alcune personalità del mondo dell'accoglienza romano e con questo anche la gestione del Cara di Mineo,⁵ la scelta di mantenere aperto il centro diviene infatti sempre più difficile.

Nello stesso mese, un documento di Asgi e Borderline denuncia gravi e sistematiche violazioni dei diritti fondamentali nel centro.⁶

Nel maggio 2015, Medici per i Diritti Umani (MEDU), presente nel centro con un servizio di assistenza medico-psicologica, riscontra “numerose e rilevanti criticità che prescindono, nella maggior parte dei casi, dalla gestione contingente e sono piuttosto connaturate al modello stesso di centro basato su una macrostruttura che ospita dalle 3.200 alle 4.000 persone”.⁷

Negli stessi giorni Asgi Sicilia, in una nota indirizzata al Ministero dell'Interno e al Prefetto di Catania, segnala criticità e omissioni nel rilascio dei documenti ai richiedenti asilo ospitati nel centro e la mancata erogazione di alcuni servizi di informazione e di orientamento legale (sulla procedura di protezione internazionale, di assistenza nella preparazione della audizione davanti alla Commissione Territoriale e sulla richiesta dei documenti che la Questura deve rilasciare ai richiedenti asilo).⁸

Tra le violazioni riscontrate nel corso degli anni, oltre al sovraffollamento e alla carenza del servizio di informazione e orientamento legale, l'assenza dei servizi di mediazione linguistico-culturale, di assistenza sociale e psicologica; la mancata erogazione del *pocket money*, la scarsa qualità del cibo e l'impossibilità per i richiedenti asilo di preparare i pasti in autonomia; la presenza di una sala mensa da 200 posti rispetto alle migliaia di persone presenti nel centro. Mineo è un luogo separato, isolato dal mondo, in cui si insinuano facilmente la criminalità organizzata, la prostituzione e lo sfruttamento del lavoro: in molti sono reclutati al nero come braccianti nelle campagne circostanti. Le donne presenti nel centro vivono in condizioni difficili e sono esposte ad abusi e a violenze sessuali. Come ha efficacemente sintetizzato Alessandra Sciarba, dopo aver visitato il centro insieme a un'europarlamentare, Mineo è un “apartheid geografico e sociale” e “un'immensa riserva di manodopera a basso costo”, oltre che fonte di lavoro per molte persone del posto.⁹ Alfonso Di Stefano, attivista della Rete antirazzista catanese, intervenuto più volte per chiedere la chiusura del Cara, evidenzia come la concentrazione di

migliaia di persone non può consentire un'accoglienza dignitosa: "Il centro è composto da prefabbricati, ognuno con diverse stanze. In totale in ogni costruzione potrebbero starci 10 persone: in realtà, però, i gestori affidano la distribuzione degli spazi ai gruppi di richiedenti asilo. Quello che, in una struttura virtuosa, potrebbe sembrare una positiva autogestione, in realtà in una comunità eterogenea di più di 3000 persone si trasforma in un caos, dove vige la legge del più forte". E ancora: "Il Cara deve essere chiuso, crea segregazione, confina i migranti lontano dagli abitanti, creando insicurezza e diffidenza. Una situazione su cui fanno leva i media, dando vita anche a derive xenofobe".¹⁰

La memoria di ciò che è stata la *non-accoglienza* a Mineo è essenziale per cercare di evitare di ripetere gli errori del passato. Mineo è solo l'esempio più eclatante della cattiva accoglienza ricorrente nelle grandi strutture governative. Per citare solo altri casi tra i molti possibili, è sufficiente ricordare le violazioni riscontrate nel Cara di Castelnuovo di Porto,¹¹ nei pressi di Roma; nell'hub di Cona,¹² in provincia di Venezia, per non parlare del CPSA di Lampedusa.¹³

Ex Caserme e grandi strutture: un modello da evitare

La storia della caotica accoglienza italiana, che dopo tanti anni di arrivi sistematici di richiedenti asilo nel nostro paese, continua ad avere un Carattere emergenziale, è fatta di corsi e ricorsi. Si succedono periodicamente riforme normative o amministrative e campagne mediatiche che, ora tendono a delegittimare il sistema di accoglienza pubblico ordinario gestito dai Comuni, ora annunciano soluzioni miracolose partendo quasi sempre dal presupposto secondo il quale "ne arrivano troppi e non possiamo accoglierli tutti". Una delle "soluzioni" più richiamate è quella che individua nell'utilizzo delle grandi strutture pubbliche in disuso, in particolare delle caserme, la panacea a tutti i mali dell'accoglienza. Tra i sostenitori di questa soluzione c'è anche l'autorevole giornalista del *Corriere della Sera*.

L'8 maggio 2016, ancora conduttrice della trasmissione *Report*, Gabannelli dedica una puntata al tema dell'accoglienza proponendo "un progetto concreto, anche severo, pensiamo di civiltà e soprattutto realizzabile".¹⁴ Il titolo è quanto meno ambizioso: "La via di uscita". Il progetto viene presentato in un articolo del *Corriere della Sera* il 13 agosto 2016.¹⁵ L'iniziativa riscuote notevole visibilità mediatica e la giornalista viene invitata a parlarne in diverse iniziative pubbliche. Tra queste, anche un dibattito organizzato da *Il Fatto Quotidiano* nel settembre 2017, cui partecipa anche l'allora Ministro dell'Interno Marco Minniti.¹⁶

La giornalista torna sull'argomento sul *Corriere della Sera* il 12 febbraio 2018.¹⁷

In che cosa consiste esattamente la sua proposta?

Si tratta, secondo la giornalista, di ipotizzare "un pragmatico progetto d'impresa, da portare sul tavolo a Bruxelles, in cambio di finanziamenti, dell'impegno alla ripartizione delle quote, e della supervisione di un commissario europeo. Cominciamo con i richiedenti asilo, che abbiamo l'obbligo di accogliere: la mano pubblica deve riprendersi

l'organizzazione, il controllo e la gestione dell'intera filiera, utilizzando cooperative e associazioni per svolgere solo funzioni di supporto".¹⁸

Come? Identificando 400 luoghi capaci di ospitare 500 persone ciascuno: "Gli ampi spazi pubblici inutilizzati ci sono: gli ex ospedali, i resort sequestrati alle mafie, e soprattutto le ex caserme", facendo, laddove necessario, i lavori con procedura d'urgenza per ripristinarli. "Sono luoghi adatti – sostiene la giornalista – perché gli spazi enormi consentono di modulare l'esigenza di abitabilità con le attività da svolgere all'interno: corsi di lingua, di educazione alle regole europee e formazione per 8 ore al giorno. Inoltre asili per i bambini e aule scolastiche per i minori". Il progetto consentirebbe di accogliere 200mila richiedenti asilo all'anno, con un costo stimato di circa 4,2 miliardi di euro. Regole ferree dovrebbero regolare il funzionamento dei centri: dalla permanenza di sei mesi all'obbligo di frequentare corsi di italiano "di 8 ore". Tra i vantaggi della sua adozione, vi sarebbe la "percezione di maggiore sicurezza". Il progetto dell'imprenditore Pizzarotti presentato nel 2024 assomiglia molto al modello di accoglienza proposto dall'autorevole giornalista nel corso degli anni. La storia del Cara di Mineo non sembra avere insegnato niente.

Narrazioni e politiche spettacolari di fronte a un'emergenza che non c'è

La narrazione mediatica dell'accoglienza, che tende a concentrarsi sulle criticità più che sul racconto delle esperienze virtuose, contribuisce a orientare l'opinione pubblica sulle migrazioni. I media hanno una grande responsabilità nell'alimentare o meno quelle "sindromi da invasione" che periodicamente attraversano il dibattito pubblico sull'immigrazione e l'asilo. Concentrare l'attenzione solo sulle persone straniere che arrivano sulle nostre coste o sulle disfunzioni (che pure ci sono) del sistema di accoglienza, ignorando le esperienze di successo e i cinque milioni di cittadini stranieri che vivono stabilmente in Italia, significa alimentare le retoriche e legittimare le pratiche politiche della paura.

Eppure, i dati disponibili non mostrano alcuna emergenza. Il picco degli arrivi via mare si è avuto nel 2016 (181.436 persone). Dopo una lunga parentesi decrescente, acuitasi nella fase pandemica, le persone migranti giunte per mare sono tornate a crescere nel 2021 e nel 2022, ma mai raggiungendo i livelli del 2016. Nel 2024, grazie alle politiche "migranticide"¹⁹ del Governo in carica, il numero degli arrivi è sceso bruscamente. Pur non essendo disponibili dati sul numero di persone complessivamente ospitate in accoglienza nel corso dell'anno, il Ministero dell'Interno fornisce dati di stock mensilmente. Prendendo come punto di riferimento la data del 31 dicembre, i dati disponibili sull'accoglienza mostrano un picco di presenze nel 2017 (183.861 persone), mai più raggiunto negli anni successivi.²⁰ I richiedenti asilo e i rifugiati presenti in Italia rappresentano una piccolissima parte della popolazione e i "numeri" sarebbero del tutto gestibili se ci fosse la volontà politica di programmare, organizzare e gestire una buona accoglienza,²¹ come le esperienze virtuose sperimentate a livello locale possono facilmente dimostrare e

come per altro testimonia la celerità con la quale si è provveduto a varare interventi innovativi in occasione della crisi umanitaria provocata dall'aggressione russa all'Ucraina.²²

Norme e prassi pensate per non accogliere

Nessuna “emergenza” reale dunque. Eppure, dalla proclamazione nel 2011 dell’“Emergenza Nord-Africa” in poi, gli interventi normativi e amministrativi adottati da parte di maggioranze di diverso colore hanno prodotto un progressivo indebolimento della qualità del sistema di accoglienza italiano. Nel 2011 nasce infatti quel sistema di accoglienza *binario* che affianca allo Sprar, sistema di accoglienza pubblico ordinario gestito dai Comuni, un sistema di accoglienza *straordinario* gestito dalla Protezione civile. Finita l'emergenza, molte strutture Ena sono state trasformate in Cas (centri di accoglienza straordinaria) gestiti dalle Prefetture. Concepite come strutture temporanee, i Cas sono diventati dal 2013 in poi la forma *prevalente* di accoglienza dei richiedenti asilo ospitando in media tra il 60% e il 70% delle persone accolte ogni anno e, come spiegano bene Faso e Bontempelli, “sono divenuti negli anni il terreno di sperimentazione del nuovo paradigma securitario, in cui l'accoglienza diventa sempre più simile al trattenimento”.²³

Cruciale ai fini di questo slittamento dell'accoglienza verso la detenzione, oltre al progressivo ampliamento delle ipotesi normative di trattenimento dei richiedenti asilo nei Cpr, è stata anche la scelta di adottare schemi di capitolato di appalto unici per i Cpa, gli *hot-spot*, i Cas e i Cpr, fatta per la prima volta nel 2017 dall'allora Ministro dell'Interno Minniti e mantenuta dai Ministri dell'Interno dei Governi successivi. E, purtroppo, gli indirizzi del nuovo Patto Europeo su Migrazioni e Asilo sembrano prefigurare anche a livello europeo la tendenza a trattare i richiedenti asilo come persone sospette e indesiderabili più che come persone titolari di un diritto fondamentale (quello di chiedere protezione) a cui deve essere garantita un'accoglienza umana e dignitosa.²⁴

Vanno lette in questo contesto le norme più recenti adottate dal Governo in carica che compiono un ulteriore passo nella *securitarizzazione* dell'accoglienza dei richiedenti asilo nel nostro paese. Ci limitiamo a richiamarne alcune.²⁵

In primo luogo, viene nuovamente precluso²⁶ l'accesso dei richiedenti asilo al Sai, fatta eccezione per alcune categorie particolari: cittadini afghani, profughi ucraini titolari di protezione temporanea, richiedenti protezione che siano giunti con i corridoi umanitari e soggetti vulnerabili (minori, donne, vittime di tratta, persone affette da gravi malattie o disturbi mentali, persone che hanno subito tortura o altre forme di violenze gravi). I richiedenti asilo che non rientrano in queste categorie possono essere accolti solo nei “centri governativi” (Centri di prima accoglienza, Hotspot, Cas e nuove strutture provvisorie previste dalla legge n. 50/2023 nel caso in cui non siano disponibili posti nei Cas).

In secondo luogo, l'art. 5-bis, c. 3, della Legge n. 50/2023 prevede di trasferire i cittadini stranieri ospitati negli *hot-spot* in *strutture analoghe* per espletare le pratiche di

soccorso, prima assistenza e identificazione; queste potranno essere allestite su tutto il territorio nazionale.

L'estensione del ricorso alle procedure di frontiera per l'esame delle richieste di protezione internazionale comporta anche l'ampliamento delle ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo nei Cpr (per i quali il periodo massimo di detenzione viene riportato a 18 mesi). Torna la previsione della costruzione di un Cpr in ogni regione, grazie al "Piano", in carico al Ministero della Difesa, previsto dall'art. 21 della Legge n. 162/2023, e ai fondi stanziati con le Leggi di Bilancio 2023 e 2024. Le nuove strutture potranno essere realizzate in deroga alle norme esistenti, fatto salvo il rispetto del codice antimafia e dei vincoli derivanti da norme comunitarie e procedendo se necessario con procedura semplificata.

Hotspot e Cpr, trasformati in "opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale", saranno ancora più inaccessibili; i soprusi e le violazioni dei diritti delle persone recluse, più difficilmente documentabili.

I servizi garantiti ai richiedenti protezione internazionale sono nuovamente ridotti e variano (inspiegabilmente) a seconda della tipologia di struttura in cui sono ospitati e a seconda dei gruppi di beneficiari. Per i richiedenti ospitati nei centri di prima accoglienza e nei Cas sono previste l'assistenza sanitaria, la mediazione linguistico-culturale e l'assistenza sociale (scompaiono i servizi di assistenza psicologica, di insegnamento della lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio); nelle strutture *provvisorie* restano solo l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistica-culturale. I richiedenti asilo per i quali è previsto l'accesso alla rete Sai potranno invece beneficiare del complesso dei servizi che facilita l'inserimento nella comunità di accoglienza: oltre al vitto e all'alloggio, l'assistenza sanitaria, sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, i corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio.

Infine, la Legge n. 176/2023 (di conversione del cosiddetto decreto Mezzogiorno) interviene con l'art. 5 persino sull'accoglienza dei minori, attribuendo al Prefetto il potere di attivare *strutture temporanee* di accoglienza per minori stranieri non accompagnati di età non inferiore ai 14 anni in caso di arrivi "consistenti e ravvicinati" quando l'accoglienza non possa essere assicurata dal Comune. Non solo. Se non è possibile attivare tali "strutture temporanee", il Prefetto può disporre l'inserimento di minori *ultrasedicenni* in "sezioni dedicate" dei centri di accoglienza per adulti ed è prevista la possibilità di derogare ai limiti di capienza previsti nei casi di estrema urgenza.

Il quadro molto sommariamente descritto sembra prefigurare dunque molto più che un semplice ritorno al passato. È forte il rischio che molte nuove Mineo sorgano, grazie a celeri restauri di ex Caserme in disuso o all'utilizzo di "residence" in perdita i cui proprietari sono in cerca di facili profitti. La volontà politica del Governo in carica non è quella di accogliere, ma di "parcheggiare" per breve tempo i richiedenti asilo in luoghi lontani dallo sguardo degli attivisti, facendo "economie di scala", nella speranza di respingerli ed espellerli nel più breve tempo possibile. Le grandi strutture o i centri sovraffollati

si prestano all'obiettivo e consentono anche di alimentare un clima di generale ostilità sociale contro i cittadini stranieri, qualunque sia il loro status giuridico.

I Comuni accoglienti e le realtà sociali solidali si trovano ancora una volta davanti al difficile compito di contenere e arginare la strumentale e opportunistica perfidia dei nostri governanti per rilanciare il progetto di un programma di accoglienza pubblico unitario, diffuso nel territorio, non assistenziale e umano per tutte le persone che chiedono protezione. Nessuna esclusa.

Note

1 Si veda M. Gabanelli, S. Ravizza, “Ecco come i richiedenti asilo possono salvare le imprese senza manodopera”, *Corriere.it*, 8 aprile 2024, qui: <https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/ecco-come-richiedenti-asilo-possono-salvare-imprese-senza-manodopera/bf5a24a4-f35c-11ee-b06f-c4e88d1f1340-va.shtml>. Il dataroom è stato presentato anche nel corso del Tg delle 20 di La7

2 *Ibidem*

3 Il sito *stradeeautostrade.it* il 22 novembre 2023 riferisce di una proposta che dovrebbe formare “1000 immigrati l'anno” che potrebbero essere impiegati nelle infrastrutture del Sud. Qui viene evocato il Pnnr, così come in un articolo uscito a distanza di un anno su *Il Foglio* il 18 settembre 2024 (il che sembra confermare che l'imprenditore non ha ancora abbandonato il progetto). *Il Foglio* riferisce che il progetto denominato “Campus del Mediterraneo”, riproposto da Pizzarotti al Governo qualche giorno prima, dovrebbe accogliere 3mila migranti l'anno (non 2.500 né 1.000 n.d.r.), “tra rifugiati, minori non accompagnati, stranieri arrivati attraverso i corridoi umanitari o provenienti da percorsi d'accoglienza già in essere”. Si parla di corsi di formazione nell'ambito dell'artigianato, dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi per un totale di 10mila ore di formazione l'anno e di costi stimati per 5 anni pari a 115 milioni di euro (ovvero 23 milioni l'anno per un numero molto superiore di persone “formate” rispetto a quelle riportate da Gabanelli). Si vedano: “Per avviare i cantieri del Pnrr al Sud, Impresa Pizzarotti Pizzarotti disposta a formare 1.000 immigrati”, 22 novembre 2023, qui: <https://www.stradeeautostrade.it/notizie/2023/per-avviare-i-cantieri-del-pnrr-al-sud-impresa-pizzarotti-pizzarotti-disposta-a-formare-1-000-immigrati/> e R. Montenegro, “Così i migranti risolvono i problemi delle imprese. Una proposta”, *Il Foglio*, 18 settembre 2024, qui: https://www.pizzarotti.it/wp-content/uploads/2024/09/Articolo-Il-Foglio_Così-i-migranti-risolvono-i-problemi-delle-imprese.-Una-proposta.pdf

4 Proteste e presidi sono stati organizzati il 10 maggio e il 6 giugno 2011, il 22 ottobre 2013, il 22 maggio 2014

5 Ricordiamo che l'indagine Mafia Capitale ha coinvolto decine di persone tra assessori, consiglieri comunali, sindaci, funzionari e dirigenti pubblici comunali, presidenti e membri di consigli di amministrazione di cooperative sociali e imprenditori privati coinvolti nella gestione di progetti di accoglienza. Tra i reati contestati: corruzione e istigazione alla corruzione di pubblici ufficiali, la turbativa d'asta, la rivelazione di segreti di ufficio, l'estorsione, la ricettazione e l'associazione di stampo mafioso. Luca Odevaine, membro del Tavolo di coordinamento Nazionale sull'accoglienza per i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, è stato condannato per i reati di falso e di turbativa d'asta e per corruzione, con riferimento alla concessione dell'appalto di servizi del Cara di Mineo. Si vedano, Lunaria (a cura di), *Il mondo di dentro. Il sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati a Roma*, 2016, qui: https://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2016/10/Il_mondo_di_dentro.pdf; “Cara di Mineo, Luca

Odevaine patteggia ancora: sei mesi per l'appalto dei servizi”, qui: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/04/18/Cara-di-mineo-luca-odevaine-patteggia-ancora-sei-mesi-per-lappalto-dei-servizi/3529440/>

6 Si veda Asgi e Borderline, *Illegalità e mancanza di trasparenza nel Cara di Mineo*, 17 dicembre 2014, qui: <https://www.briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2015/gennaio/asgi-Cara-mineo.pdf>

7 Si veda Medu, *Rapporto sulle condizioni di accoglienza. Cara di Mineo*, maggio 2015; qui: https://www.mediciperidiritiumani.org/pdf/REPORT_ACCOGLIENZA_MINEO_Giugno_2015.pdf

8 La lettera è disponibile qui: https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/05/2015_25_maggio_lettera-Cara-mineo.pdf

9 A. Sciurba, “Il Centro della speculazione. Riflessioni dopo l'ingresso al Cara di Mineo”, 9 marzo 2015, qui: <http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=17235#gs.tab=0>

10 Si veda “Protesta di Mineo, Rete antirazzista catanese: ‘Chiudere il Cara, e attenzione alle derive xenofobe’”, *Cronache di ordinario Razzismo*, 23 ottobre 2013, qui: <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/protesta-di-mineo-rete-antirazzista-catanese-chiudere-il-Cara-e-attenzione-alle-derive-xenofobe/>

11 Si veda ad esempio, “Cara di Castelnuovo di Porto, protesta dei richiedenti asilo, cariche della polizia”, *Cronache di Ordinario Razzismo*, 15 maggio 2014, qui: <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/Cara-castelnuovo-porto-protesta-dei-richiedenti-asilo-cariche-polizia/> e S. Chiodo, “Dobbiamo andare via da qui. Visita al Cara di Castelnuovo”, 23 giugno 2016, qui: <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/Cara-castelnuovo/>

12 Si veda “Cona: i richiedenti asilo chiedono dignità e rispetto dei diritti umani”, *Cronache di Ordinario Razzismo*, 17 novembre 2017, qui: <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/cona-richiedenti-asilo-chiedono-dignita-rispetto-dei-diritti-umani/>

13 Il Centro di Lampedusa vive periodicamente condizioni di sovraffollamento che espone le persone accolte a condizioni di accoglienza indegne. Nel corso del tempo, le “crisi” nel centro, spesso strumentalizzate a fini politici, sono state numerose. Tra tutte, ricordiamo il 2011, quando migliaia di persone che non potevano essere più accolte nel centro, furono abbandonate sul molo del porto, e la violenza del “trattamento anti-scabbia”, effettuato all’aperto in pieno inverno sui migranti costretti a denudarsi, documentato nel 2013. Si veda, M. Della Croce, “Lampedusa, migranti trattati peggio degli animali”, *il manifesto*, 13 dicembre 2013, qui: <https://ilmanifesto.it/lampedusa-migranti-trattati-peggio-degli-animali>

14 Il video del servizio è ancora disponibile qui: <https://www.rainews.it/archivio-rainews/media/Report-Rai3-Milena-Gabanelli-proposta-crisi-migranti-europa-la-via-d-uscita-614466a7-3f5d-4123-ac01-999e33cbd93c.html>

15 Si veda, M. Gabanelli, “Migranti, una proposta da 4 mld. Perché può funzionare”, *Il Corriere della Sera*, 13 agosto 2016, qui: https://www.corriere.it/esteri/16_agosto_14/proposta-23739932-619a-11e6-8e62-f8650827a70c.shtml

16 Si veda “Minuti alla festa del Fatto: ‘Esistono anche i diritti di chi accoglie. C’è rapporto terrorismo-mancata integrazione’”, *Il Fatto Quotidiano*, 3 settembre 2017, qui: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/09/03/minuti-alla-festa-del-fatto-esistono-anche-diritti-di-chi-accoglie-ce-rapporto-terrorismo-mancata-integrazione/3834470/>

17 Si veda M. Gabanelli, “Migranti: la politica del non fare”, *Il Corriere della Sera*, 12 febbraio 2018, qui: <https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/migranti-politica-non-fare/58eac1a6-102d-11e8-a9ce-f6fed5e23abc-va.shtml>

18 Si veda M. Gabanelli, “Migranti, una proposta da 4 mld. Perché può funzionare”, *Il Corriere della Sera*, 13 agosto 2016, cit.

19 L'espressione è usata da Annamaria Rivera in “Dalle politiche migranticide dell'Unione europea alle comunità del rancore”, in Lunaria (a cura di), *Cronache di ordinario razzismo. Quarto libro bianco sul razzismo in Italia*, 2017, qui: http://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2017/10/quarto_libro_bianco_razzismo_web.pdf

20 In questa data le persone ospitate risultano 183.681 nel 2017, 135.858 nel 2018, 91.424 nel 2019, 79.938 nel 2020, 78.421 nel 2021, 107.268 nel 2022 e 139.388 nel 2023. Si vedano i dati forniti dal Ministero dell'Interno, nel Cruscotto statistico giornaliero, qui <http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero> che si riferiscono all'accoglienza negli hot spot, nei centri di accoglienza governativi e nei progetti Sprar/Siproimi/SAI.

21 Si vedano su questo gli ultimi rapporti curati da ActionAid e Openpolis, *Centri d'Italia. Il vuoto dell'accoglienza, 2023*; *Centri d'Italia. Un fallimento annunciato, 2024*, entrambi qui: <https://centriditalia.it/pages/pubblicazioni>

22 Si veda, Lunaria (a cura di), *Xenofobia, razzismo e russofobia. Gli effetti collaterali della guerra in Ucraina*, aprile 2022, qui: <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/Razzismoxenofobiarussofobia26apr2022.pdf>

23 Si veda, S. Bontempelli, G. Faso, “Dall'accoglienza alla detenzione Il passo è breve”, in S. Galieni, Y. Accardo (a cura di), *Non Ci Potete Rinchiudere. La vergogna italiana dei lager per immigrati*, Left, 2024.

24 Si veda qui il contributo di Marcella Ferri.

25 Per un dettagliato esame delle nuove norme in materia si veda M. Giovannetti, “Il prisma dell'accoglienza. la disciplina del sistema alla luce della legge n. 50/2023”, in *Questione Giustizia 2023*, qui: <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-prisma-dell'accoglienza-la-disciplina-del-sistema-alla-luce-della-legge-n-50-2023>

26 Tale preclusione era stata introdotta dal D.l. 113/2018, il cosiddetto “decreto sicurezza” voluto dall'allora Ministro dell'Interno Salvini, poi abrogata con il D.l. n.130/2020.

Fare squadra contro il razzismo

Stefania N'Kombo José Teresa

«Perché il mondo dentro lo stadio dovrebbe essere diverso da quello fuori?» chiedeva in maniera provocatoria Marco Aime commentando il già citato caso Juan Jesus - Acerbi.¹ Non è solo il calcio, ma lo sport in tutte le sue forme, sia a livello professionistico che dilettantistico, a riflettere fedelmente la società. Nonostante il senso comune tenti di idealizzarlo come un ambito attraversato solo dalla dimensione del gioco – nella sua accezione più innocente e quasi fanciullesca – lo sport, al contrario, rappresenta un microcosmo sociale, attraversato dalle stesse dinamiche e tensioni che permeano la vita quotidiana, con tutte le sue potenzialità e contraddizioni.

Quando si discute di razzismo e delle varie forme di discriminazioni sistemiche che attraversano lo sport, emerge una problematica: la sospensione del giudizio, che impedisce di discernere cosa è giusto da ciò che è sbagliato; cosa deve essere riconosciuto come violenza e cosa può essere ridotto a goliardia. Questa sospensione, giustificata in nome della competizione, continua a manifestarsi, sebbene sia gradualmente messa in discussione, soprattutto quando i riflettori dei media si concentrano sugli eventi dello sport professionistico. Nello sport di base, invece, questa tendenza a sottovalutare determinate vicende è ancora presente, come dimostra la storia del pallanuotista romano Jhon Micciulla, condivisa con lo Sportello contro il razzismo.²

Come molti atleti afrodiscendenti, anche il giovanissimo pallanuotista si è scontrato con il razzismo, che si è insinuato persino in quello spazio sociale apparentemente sereno e isolato dalla realtà: lo sport. Racconta, infatti, che nella precedente squadra in cui giocava, spesso i suoi compagni – in particolar modo quelli più grandi – si rivolgevano a lui con epiteti razzisti. Le risposte alle denunce riportate dall'atleta a coach e staff sono purtroppo prevedibili: le offese sono state liquidate come semplice “goliardia”. Questo nonostante l'articolo 2 del Safeguarding Rules, il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati della Federazione Italiana Nuoto,³ stabilisca chiaramente che i tesserati debbano essere «trattati con rispetto e dignità» e tutelati da ogni forma di abuso o discriminazione.⁴ Inoltre, sebbene anche l'articolo 3, pur non nominando in maniera esplicita il razzismo, condanni i comportamenti discriminatori basati su etnia, provenienza e colore della pelle⁵, il pallanuotista non ha trovato sostegno in chi avrebbe dovuto tutelarlo. Queste regole, nate per proteggere la salute psicofisica dei tesserati e che ogni federazione sportiva dovrebbe stabilire e applicare per garantire che lo sport sia un ambiente vivibile per tutti, per Jhon sono rimaste semplici parole su carta. Nei mesi successivi, l'atleta, alla ricerca di un ambiente adatto in cui proseguire la carriera da sportivo, ha lasciato la precedente squadra per unirsi alla Rari Nantes Roma Vis Nova nel ruolo di difensore.

Il cambiamento di squadra, tuttavia, non ha implicato di per sé la scomparsa del razzismo, ciò che costituisce un reale punto di svolta è la reazione a seguito di un nuovo episodio di razzismo, a fronte di una sospensione del giudizio diventata prassi fra battute da spogliatoio e spirito competitivo. Al termine di una partita del Campionato Under 18 di pallanuoto contro la Babel – squadra romana del quartiere Infernetto – svoltasi il 7 aprile 2024, mentre il pallanuotista e il resto della Rari Nantes Roma Vis Nova si accingevano a salutare la squadra avversaria in segno di rispetto, dagli spalti della Babel si levano delle urla contro Jhon Micciulla: versi di scimmia, insulti riguardanti il colore della pelle e altre frasi che sottolineano come quello non fosse il suo posto.

Questa scena tristemente non è nuova né nello sport in generale, né per la Nantes e la Babel i cui tifosi già si erano rivolti con cori razzisti contro i giocatori della squadra in un'altra partita del campionato di Serie B Maschile svoltasi il 3 febbraio.⁶ Tuttavia, come già anticipato, la società di Micciulla ha scelto di reagire: è stato presentato un esposto alla Federazione Italiana Nuoto, in particolare al Comitato della Regione Lazio, denunciando anche come l'allenatore della Babel dopo essersi scusato abbia negato l'accaduto. Il Comitato, come si legge nel comunicato della Nantes,⁷ ha risposto comminando una sanzione di 150 euro ad entrambe le squadre per comportamento scorretto e offensivo da parte di entrambe le tifoserie. Se la chiosa del comunicato vede la dirigenza della Rari Nantes Roma Vis Nova affermare che «Come società ci indigniamo e condanniamo in maniera ferma e risoluta questi accadimenti, allo stesso tempo ci aspettiamo che la giustizia sportiva faccia il suo corso e dia un esempio.», il resto della società ha scelto di lanciare un segnale chiaro al mondo della pallanuoto, senza attendere i tempi della giustizia sportiva. Nelle partite più importanti della Società in cui sono scese in acqua le squadre della serie A1 Maschile e della serie B Maschile della pallanuoto, i giocatori hanno sfilato prima del match con una maglietta recante la scritta “Siamo tutti Jhon”, sguardo fiero rivolto verso l'alto e volto segnato da una V nera.⁸ Come la stessa società ci ha spiegato in una lettera,⁹ «I social hanno contribuito notevolmente a divulgare quanto accaduto e quanto da noi sia stato preso in considerazione proprio per darne il massimo della divulgazione affinché non si ripetano mai più episodi simili.». Questo impegno si è concretizzato con l'adesione da parte di Jhon e la società ad un'iniziativa organizzata dall'associazione Lunaria, il cui obiettivo consisteva proprio nel fare divulgazione sulle pratiche del contrasto al razzismo nel mondo dello sport di base.¹⁰

Jhon Micciulla, durante l'evento citato, dopo aver raccontato la sua storia ha dichiarato di essere rimasto felice per la reazione dei compagni di squadra in seguito alla faticosa partita dell'aprile 2024. Per quanto non sia facile per lui condividere questa storia, è convinto del fatto che raccontare di vicende come questa sia utile per sensibilizzare le persone e, si può aggiungere, che è possibile contrastare il razzismo facendo squadra. Proprio in quei contesti dove i riflettori dell'attenzione si spengono, spesso si sono visti gesti di solidarietà collettiva contro il razzismo, come dimostra un altro episodio avvenuto durante la partita di basket tra la All Reds Roma e la Lokomotiv Prenestino, il 13

marzo 2023. In quell'occasione, un arbitro si rivolse in modo razzista a uno dei giocatori, e in risposta entrambe le squadre interruppero la partita, rifiutandosi di continuare a giocare.¹¹

Se lo sport ha come obiettivo anche lo sviluppo delle relazioni sociali,¹² queste possono prosperare solo in uno spazio in cui sia garantito il rispetto di ogni singola persona. Uno spazio contaminato dal razzismo non può permettere questo sviluppo. Lo sport, come la società nel suo complesso, è attraversato dal razzismo sistemico; per questo le relazioni sociali devono articolarsi promuovendo e condividendo valori anti-razzisti. Il lavoro di squadra può diventare una pratica antirazzista in tal senso: significa supporto, comprensione reciproca. E se anche un'azione semplice come un posizionamento pubblico può far sentire meno invisibile e meno sola la persona che vive quotidianamente il razzismo, allora la direzione è quella giusta.

Note

1 Si veda Marco Aime, “Il calcio non è migliore della società”, Comune Info, 23 marzo 2024, l'articolo completo è disponibile qui: https://comune-info.net/il-calcio-non-e-migliore-della-societa/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet&utm_campaign=La%20violenza%20performativa%20di%20Israele

2 La testimonianza che segue è raccontata con il consenso Jhon Micciulla.

3 Il regolamento è consultabile sul sito della Federazione Italiana Nuoto qui: <https://www.federnuoto.it/home/federazione/norme-e-documenti-federazione/safeguarding-rules.html>

4 L'articolo 2 comma 1 a cui si fa riferimento afferma che «Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.»

5 L'articolo 3, comma 6 lettera I a cui si fa riferimento definisce i comportamenti discriminatori secondo quanto segue: «per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.»

6 Sull'accaduto si veda V. Costantini, “«Vattene scimmia»: insulti razzisti contro un giocatore di pallanuoto. Le offese dai tifosi della squadra avversaria”, *Corriere della sera*, 24 aprile 2024, articolo disponibile qui: https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/24_aprile_24/vattene-scimmia-insulti-razzisti-contro-un-giocatore-di-pallanuoto-le-offese-dai-tifosi-della-squadra-avversaria-9d2fef6f-961b-4279-83b3-90e7d9537xlk.shtml?refresh_ce

7 Per il comunicato ufficiale della Rari Nantes Roma Vis Nova si veda qui: <https://www.romavnnpallanuoto.com/2024/04/episodio-grave-di-razzismo-al-babel/>

8 Il video di questa iniziativa è disponibile nella pagina Instagram della Rari Nantes Roma Vis Nova qui: https://www.instagram.com/p/C5_tu3aKn33/?img_index=1

9 In occasione di un evento organizzato dall'associazione Lunaria con il focus sul contrasto al razzismo nel mondo dello sport, Jhon Micciulla ha raccontato quanto accaduto e la società – invitata a presenziare all'evento, ma che tuttavia non è riuscita a partecipare – ha mandato una lettera in cui ha rinnovato la solidarietà al difensore della sua squadra e l'importanza di contrastare il razzismo nel mondo dello sport ad ogni livello.

10 L'iniziativa a cui si fa riferimento si è svolta il 24 giugno 2024 a Roma nell'ambito del Progetto Erasmus + “Monitora, monitoring racism in sport”, sullo svolgimento dell'evento si veda Lunaria, “Stop racism, not the game: l'evento al Parco del Torrione”, Cronache di ordinario razzismo, 26 giugno 2024, disponibile qui: <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/stop-racism-not-the-game-levento-al-parco-del-torrione/>

11 Su questo si vedano il post su Facebook nella pagina della Lokomotiv Prenestino <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1297406197645983&set=a.1116620732391198> e la scheda presente nel Database del sito Cronache di ordinario razzismo disponibile qui: <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/databaserazzismo/13-03-2023-3/>

12 Si veda la Carta europea dello Sport, 1992 art. 2 comm. 1, disponibile qui: https://www.coni.it/images/documenti/Carta_europea_dello_Sport.pdf

Processo Iuventa: sette anni di criminalizzazione della solidarietà

Serena Chiodo

“Il fatto non sussiste”. Con poche e nette parole il giudice di Trapani Samuele Corso chiude, in un’udienza di poco meno di mezz’ora, una vicenda giudiziaria durata sette anni. L’emozione è tanta in quell’aula di tribunale che dal 2022 ha visto entrare e uscire quattro giovani cittadini tedeschi – Kathrine Schmidt, Dariush Beigui, Sascha Girke e Uli Tröder – accusati dal governo italiano di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare.

È il 2015 quando un gruppo di giovani tedeschi fonda la ong *Jugend Rettet*, letteralmente *La gioventù che salva* in tedesco: un progetto totalmente costituito da volontari che scelgono di non restare a guardare mentre il Mediterraneo continua a essere una delle rotte migratorie più pericolose al mondo.¹ La nave Iuventa rientra nel progetto, e tra il 2016 e il 2017 ospita a bordo oltre 14.000 persone soccorse mentre erano in difficoltà.² Poi, lo stop forzato: il 2 agosto 2017 la nave viene sequestrata dalla Procura italiana, e dieci persone dell’equipaggio sono accusate di “favoreggiamento dell’immigrazione irregolare”, insieme a una compagnia di navigazione e due Ong – Save The Children e Medici senza frontiere.

Al termine dell’inchiesta, durata quasi cinque anni, le accuse cadono per sei persone della crew Iuventa, ma Schmidt, Beigui, Girke e Tröder restano indagati e rischiano fino a 20 anni di carcere, protagonisti loro malgrado del più grosso processo italiano contro le ong che svolgono operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, e del primo ad arrivare alla fase dell’udienza preliminare: tutte le altre inchieste sulle ong, infatti, si erano finora chiuse con archiviazioni.³ Dopo quasi cinque anni di indagini, invece, in questo caso iniziano le udienze preliminari. La prima si tiene il 21 maggio 2022, a porte chiuse. Solo dopo sette mesi, a dicembre, la Corte ammetterà la presenza di un gruppo di osservatori internazionali, tra cui Ecchr (European Center for Constitutional and Human Rights) e Amnesty International.⁴

Intercettazioni, agenti sotto copertura, mancate traduzioni: la macchina contro la solidarietà

L’impianto accusatorio parte dalle denunce di alcuni agenti di una società privata, infiltrati sulla nave di Save The Children come forze di sicurezza: secondo loro, i membri di Iuventa sarebbero in collegamento con i trafficanti. Inviano un fascicolo direttamente al leader della Lega Salvini, all’epoca all’opposizione. È su questa base che la Procura apre l’indagine e manda sulla nave di Save the Children un agente di polizia sotto copertura, al fine di raccogliere altre informazioni.

Le foto e le registrazioni trapelano dall'inchiesta, si apre di fatto una gogna mediatica contro quelli che vengono definiti su quasi tutti i quotidiani nazionali "taxi del mare", infelice espressione coniata dall'allora capogruppo del Movimento 5 stelle Di Maio.⁵ Le indagini sono caratterizzate da intercettazioni telefoniche di giornalisti, degli avvocati e dei loro difesi, in aperta violazione delle norme nazionali e internazionali a tutela delle fonti giornalistiche e delle comunicazioni tra avvocati e clienti.⁶

Anche le udienze preliminari sono segnate da vizi di forma ed errori procedurali: per lungo tempo non vengono garantite traduzioni corrette, andando di fatto a intaccare il diritto a un processo equo.⁷ Solo a dicembre la Corte stabilisce l'effettiva necessità di interpreti aggiuntivi. "Abbiamo assistito [...] a una durata irragionevole delle indagini, a illecite intercettazioni telefoniche, [...] alla negazione del diritto alla traduzione delle prove accusatorie": così Nicola Canestrini, avvocato della difesa insieme a Francesca Cancellaro, dopo l'udienza del 29 ottobre 2022. "Se le persone non hanno un processo equo il verdetto è già stato emesso. La strategia è chiara: bloccare la nave, intimidire i membri dell'equipaggio, impiegare più tempo possibile ad arrestarci. Nel frattempo, le persone continuano a morire alle porte dell'Europa" commentava Dariush Beigui, evidenziando l'aspetto più importante: mentre avviene tutto questo, nulla viene fatto per impedire le morti in mare, che proseguono in una pericolosa normalizzazione.

La posizione intimidatoria del governo

A dicembre 2022, il governo italiano presenta due domande – una dal Ministero dell'Interno e una dalla Presidenza del consiglio – per entrare come parte civile nel processo e chiedere un risarcimento per i presunti danni subiti. Viene accolta solo la richiesta del Viminale: una posizione, quella del governo, che Amnesty definisce "intimidatoria nei confronti dei difensori dei diritti",⁸ quali sono i membri dell'equipaggio Iuventa in quanto impegnati nel soccorso di vite umane.

La Dichiarazione Onu sui difensori del 1998 impone agli Stati di garantire loro un ambiente sicuro in cui operare senza timore di ritorsioni: il contrario di quanto fatto dal governo italiano, come evidenziato anche da Mary Lawlor,⁹ che sollecita l'esecutivo ad archiviare il caso.¹⁰

La legge distorta al servizio della criminalizzazione

Il processo contro l'equipaggio Iuventa esplicita l'uso distorto delle leggi portato avanti dalle pubbliche accuse al fine di criminalizzare persone e organizzazioni che salvano vite umane e agiscono in solidarietà di migranti e rifugiati.¹¹ Osservando tale evidenza, la difesa di Iuventa insiste sulla necessità di "riconsiderare l'intera disciplina", e durante l'udienza del 12 maggio 2022 presenta istanza di rimessione alla Corte Costituzionale, sottoponendo la necessità di rivedere la normativa sul favoreggiamento dell'immigrazione irregolare contenuta nell'art. 12 del Testo Unico sull'immigrazione. Resta infatti questo uno dei punti cardine da sciogliere: l'uso improprio di questa norma – che punisce "chiunque [...] compie

atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero" – contro i difensori dei diritti, ma anche contro rifugiati e migranti che aiutano familiari e amici.

Oltre a contestare tale articolo, nell'istanza presentata la difesa riprende anche il 'Pacchetto Facilitatori' – una direttiva e una decisione quadro elaborate nel 2002 dall'UE con il fine ufficiale di armonizzare la legislazione dei paesi membri in merito al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. La difesa solleva una questione di incompatibilità delle disposizioni del Pacchetto con la Carta europea dei diritti fondamentali. In effetti, la genericità e la discrezionalità lasciata agli stati hanno portato di frequente a procedimenti penali e sanzioni nei confronti delle persone che offrono assistenza umanitaria a rifugiati e migranti.

Da anni Amnesty International chiede l'allineamento del Pacchetto al Protocollo delle Nazioni Unite sul traffico di esseri umani,¹² in cui si evidenzia la necessità che, per indicare un'azione come reato punibile, debba esserci la presenza di lucro: un aspetto fondamentale assente tanto nella normativa italiana come in quella europea.

Sia l'art. 12 del TU sia le disposizioni contenute nel 'Pacchetto Facilitatori' costituiscono, secondo la difesa, una violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità. Eppure, l'istanza viene respinta dal giudice. "La protezione delle frontiere ha prevalso sulla tutela dei diritti fondamentali", il commento dell'avvocata Cancellaro, cui fa eco Allison West di Ecchr, parlando di "occasione mancata per una revisione urgente e necessaria del reato di favoreggiamento dell'ingresso irregolare".

La solidarietà non è reato

Ma non bastano anni di indagini, intercettazioni, agenti infiltrati, a creare un reato che non c'è. È il 28 febbraio del 2024 quando la stessa accusa ammette la mancanza di credibilità dei principali testimoni, e osserva che "l'udienza preliminare ha fornito ulteriori prove e informazioni rispetto a quelle precedentemente ottenute, il che ha portato a un cambiamento di posizione". Una svolta che ha dell'assurdo: la procura stessa chiede il non luogo a procedere per i quattro membri dell'equipaggio di Iuventa, e il governo italiano, dopo aver chiesto e ottenuto di essere parte civile, abbandona l'udienza.

Il caso si chiude ufficialmente il 19 aprile 2024, tra sguardi felici ma anche attoniti, e la consapevolezza che tutto questo non doveva nemmeno iniziare. Non doveva essere lasciata a marcire una nave che poteva continuare a soccorrere persone. Non dovevano essere bloccati dei difensori dei diritti umani. Non dovevano essere spesi quasi 3 milioni di euro di fondi pubblici per perseguire quello che è un valore umano, oltre che un'azione in totale aderenza ai principi internazionali. Come ha scritto l'equipaggio Iuventa, "dopo due anni di oltre 40 udienze preliminari, questo caso si conferma il più lungo, costoso e vasto procedimento contro le Ong di ricerca e soccorso, esempio emblematico dei grandi sforzi compiuti dalle autorità per criminalizzare la migrazione".¹³

Note

- 1 Secondo OIM, sono 1320 le persone che hanno perso la vita nei primi 8 mesi del 2024. Si veda il progetto Missing Migrants, https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean?region_incident=All&route=All&year%5B%5D=13651&month=All&incident_date%5Bmin%5D=&incident_date%5Bmax%5D=
- 2 Dati di Iuventa, <https://iuventa-crew.org/it/case>
- 3 Vale la pena ricordare che tutte le azioni delle Ong che svolgono operazioni SAR si muovono nel contesto del diritto internazionale, in aderenza in particolare alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS- Safety of Life at Sea, Londra, 1974), Convenzione sulla ricerca e il salvataggio marittimo, (SAR- *International Convention on Maritime Search and Rescue*, Amburgo, 1979), Convenzione ONU sul Diritto del Mare (UNCLOS – *United Nations Convention on the Law of the Sea*, Montego Bay, 1982).
- 4 Si veda Amnesty International, “Italia: equipaggio di una nave di ricerca e soccorso a processo. Osserveremo lo svolgimento” 17 maggio 2022, <https://www.amnesty.it/italia-equipaggio-di-una-nave-di-ricerca-e-soccorso-a-processo-osserveremo-lo-svolgimento/>
- 5 Si veda Forum Terzo Settore, “Le Ong ‘taxi del mare’? La risposta alle accuse di Luigi di Maio”, Forum Terzo Settore, 26 aprile 2017 <https://www.forumterzosettore.it/2017/04/26/le-ong-taxi-del-mare-la-risposta-alle-accuse-di-luigi-di-maio/>
- 6 Si veda A. Palladino, “Intercettazioni e indagini contro i giornalisti che scrivono di Libia e migranti”, *Domani*, 2 aprile 2021
- 7 Come evidenziato da Amnesty International, si veda Amnesty International, “Cos’è accaduto all’udienza preliminare del processo all’equipaggio della nave Iuventa”, 22 dicembre 2022 <https://www.amnesty.it/cose-accaduto-alludienza-preliminare-del-processo-allequipaggio-della-nave-iuventa/>
- 8 Si veda Amnesty International, “Processo ‘Iuventa’: la posizione intimidatoria del governo verso i difensori dei diritti umani”, 25 febbraio 2023, <https://www.amnesty.it/processo-iuventa-la-posizione-intimidatoria-del-governo-verso-i-difensori-dei-diritti-umani/>
- 9 Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani.
- 10 Si veda Iuventa, “UN Special Rapporteurs call on Italian prosecution to dismiss iuventa case”, 3 maggio 2023, <https://iuventa-crew.org/en/2023/05/03/un-special-rapporteurs-call-on-italian-prosecution-to-dismiss-iuventa-case/>
- 11 Si veda il report di Amnesty International, *Punishing the compassion*, 3 marzo 2020 <https://www.amnesty.org/en/documents/eur01/1828/2020/en/>
- 12 Per la critica mossa da Amnesty International al Pacchetto Facilitatori dell’UE e all’articolo 12 della legge italiana sull’immigrazione (DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286), si veda Amnesty International, *Europa: Punire la compassione. Solidarietà sotto processo nella Fortezza Europa*.
- 13 Si veda Iuventa, “Il tribunale di Trapani pronuncia sentenza di non luogo a procedere per tutti gli imputati del processo iuventa” 19 aprile 2024, <https://iuventa-crew.org/en/2024/04/19/il-tribunale-di-trapani-pronuncia-sentenza-di-non-luogo-a-procedere-per-tutti-gli-imputati-del-processo-iuventa/>

Sassuolo. “Arrendersi non è un’opzione”

Grazia Naletto

Samuel Sasiharan e il suo compagno si rivolgono allo Sportello contro il razzismo il 5 gennaio 2024. Denunciano umiliazioni, soprusi e violenze subite da parte delle Forze dell’Ordine a Sassuolo, provincia di Modena, ormai più di tre anni fa. Il foro di Modena ha archiviato le indagini alla fine dell’ottobre 2023, nonostante l’opposizione presentata dalla loro legale. La coppia ha quindi deciso di presentare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e di cercare il supporto dei media per rendere pubblica la propria storia.

Ne hanno scritto *Domani*, con tre articoli pubblicati il 27 e 28 febbraio e l’8 marzo scorsi.¹ Un breve servizio è stato messo in onda il 2 marzo 2024 anche dal TGR dell’Emilia-Romagna.² Samuel Sasiharan ha inoltre pubblicato una storia sul suo profilo Instagram personale.

Quello che segue è il racconto della loro vicenda, che, come dicono i diretti interessati, ha a che fare con “razzismo, abusi in divisa, xenofobia, omofobia e violenza”.

I fatti

Sassuolo, 22 dicembre 2020. Samuel Sasiharan, cittadino tedesco/britannico di origini Tamil dello Sri Lanka, e il suo compagno italiano, sono al supermercato. Vengono fermati con l’accusa di non aver pagato tutti i prodotti della spesa (accusa cui seguirà nel 2023 un proscioglimento). Sono quindi accerchiati da una dozzina di dipendenti del supermercato, nasce un tafferuglio e viene coinvolta una pattuglia della polizia di passaggio.

La polizia chiede di identificare i due giovani ma mentre a Samuel richiede il permesso di soggiorno, al compagno richiede solo la carta di identità. Samuel, che non parla italiano e non capisce cosa stia succedendo (gli agenti gli parlano solo in italiano), si preoccupa sin da subito e inizia a fare riprese video di ciò che succede. Gli agenti si arrabbiano. Portano i due giovani nel magazzino del supermercato e fanno una prima perquisizione con esito negativo. Quindi li scortano fuori dal supermercato, tenendo Samuel saldamente per il braccio (non il compagno), e li conducono in commissariato.

Qui, come racconta la coppia e come sembra emergere da alcune immagini video, le intimidazioni degenerano in umiliazioni e soprusi. I telefoni sono immediatamente sequestrati. I due giovani sono perquisiti di nuovo in mezzo al corridoio del commissariato (libero da telecamere), antistante ad alcune celle. Viene chiesto loro di spogliarsi completamente e di inchinarsi a 90 gradi.

Samuel viene portato in un altro ambiente e quando si rifiuta di denudarsi completamente in mezzo al corridoio, riceve uno schiaffo da un agente che lo fa cadere a terra.

Una telecamera presente in una delle celle vicine riprende in parte quello che accade. L'agente minaccia di denunciarlo se non cancella i video girati con il telefono. Quindi Samuel viene messo in cella. Ha effettuato pochi giorni prima un intervento al retto: la perquisizione provoca dolore, sanguinamenti e una crisi di panico, senza che sia attivato alcun tipo di soccorso.

Viene perquisito anche il suo compagno italiano, ma a lui sono risparmiate le percosse. Il rilascio di entrambi avviene solo alle sette di sera, dopo circa cinque ore. Quando ricevono indietro i loro cellulari si accorgono che qualcuno ha tentato di accedervi, probabilmente nel tentativo di cancellare i video girati.

La sera stessa i due uomini vanno al Pronto Soccorso: Samuel riceve una prima prognosi di cinque giorni. In totale i giorni di prognosi saranno venti per i traumi provocati alla mascella, al ginocchio e al retto.

La denuncia

La coppia sporge denuncia contro alcuni agenti del Commissariato di Sassuolo nel marzo 2021, ma solo un agente viene indagato per lesioni e senza che sia fatto riferimento al possibile movente discriminatorio di carattere razzista e sessista del comportamento adottato. Le indagini sono affidate alla polizia di Modena ovvero ai colleghi dell'agente indagato e non invece ai Carabinieri come è successo in un altro caso simile, per il quale sono stati rinviati a giudizio quattro vigili urbani, sempre a Sassuolo.³ Il PM avanza quindi una prima richiesta di archiviazione a cui si oppone la legale dei due uomini, presentando un ricorso molto dettagliato e alcuni video come prove dell'accaduto. Nonostante questo, a fine ottobre 2023, il Giudice per le indagini preliminari conferma l'archiviazione del procedimento limitandosi a definire il comportamento dell'agente "poco consono e professionale nei confronti della persona offesa". Come ha osservato Luigi Mastrodato sul *Domani*, "la procura di Modena, già nota per aver fatto cadere in passato accuse di abusi in divisa come per la strage nel carcere Sant'Anna di marzo 2020,⁴ ha chiesto l'archiviazione dopo che le stesse indagini sono state affidate agli stessi colleghi di polizia dell'agente accusato".

Il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è stato presentato nel febbraio 2024. Il 29 febbraio, dopo l'uscita dei primi due articoli sul *Domani*, vengono presentate due interrogazioni parlamentari a risposta scritta rivolte ai Ministri dell'Interno e della Giustizia. La prima, a firma del Sen. Ivan Scalfarotto (IV) chiede "di sapere: quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per garantire un corretto svolgimento delle indagini affidate dall'autorità giudiziaria, escludendo i pericoli di prosimità tra soggetti indagati e inquirenti; se sia noto per quali ragioni la Procura di Modena, in relazione ai fatti richiamati e relativi alla coppia omosessuale, abbia ritenuto di affidare l'indagine ai colleghi degli indagati". La seconda, a firma dell'On. Vaccari (PD), definendo la vicenda "poco chiara", chiede al Governo di fare chiarezza sull'accaduto.

Samuel e il compagno sono molto feriti e scoraggiati, ma non vogliono arrendersi.

Sperano che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riconosca l’ingiustizia che hanno subito. Ma hanno voluto anche denunciare pubblicamente quanto è successo affinché “certe cose cambino, sia nella mentalità delle persone, sia nel modo in cui le forze dell’ordine sono reclutate, formate e controllate nel loro agire”. Sperano che ciò possa contribuire ad evitare che quanto è successo a loro possa ripetersi ancora.⁵

Il compagno di Samuel, che vive a Sassuolo, preferisce mantenere l’anonimato.

Samuel ha trovato il coraggio di esporsi in prima persona perché non risiede in Italia. Sconta ancora oggi le conseguenze di quanto è successo quel 22 dicembre di tre anni fa: continua ad avere attacchi di panico, assume psicofarmaci, ha paura delle forze dell’ordine e viaggia il meno possibile.

Nonostante le umiliazioni subite, la coppia non si arrende e attende la pronuncia della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU).

Note

1 Si vedano: L. Mastrodonato, “La denuncia alla Corte Ue «Così i poliziotti ci hanno umiliati, colpiti e denudati»”, *Domani*, 27 febbraio 2024; L. Mastrodonato, “Abusi, torture e minacce Le archiviazioni rapide della procura di Modena”, *Domani*, 28 febbraio 2024; L. Mastrodonato, «Dopo le violenze della polizia soffro di ansia e cerco giustizia», *Domani*, 8 marzo 2024.

2 Il servizio di G. Bondi è disponibile qui: <https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/video/2024/03/abusi-commissariato-sassuolo-corte-europea-61811074-e971-4b9f-9dfb-0164ca2f12c8.html>

3 Il 15 ottobre 2022, quattro vigili hanno torturato un cittadino di origine marocchina di 40 anni, trovato a terra in stato confusionale per strada a Viano e trasferito al Pronto Soccorso di Sassuolo, mentre si trovava sulla barella. I quattro uomini sono stati rinviati a giudizio per reato di tortura a cui si aggiunge, per due di loro, l’accusa di falso ideologico per aver redatto una relazione di servizio falsa. Si veda Cronaca di Modena, “L’aggressione all’ospedale. Dovranno andare a processo i quattro vigili accusati di tortura”, *Il Resto del Carlino*, 16 febbraio 2024.

4 (*Ndr*). L’8 marzo 2020, alla vigilia del primo *lockdown*, nel carcere Sant’Anna di Modena, così come in decine di carceri italiane, scoppia una rivolta: 9 detenuti, di cui 8 stranieri, muoiono nel corso della protesta o a seguito dei trasferimenti in altre strutture carcerarie. Ufficialmente per overdose di metadone. I corpi delle vittime mostrano però segni di percosse e maltrattamenti. Due delle indagini aperte contro i 120 agenti della polizia penitenziaria per i reati di tortura e lesioni sono state archiviate. Si vedano: Alexik, “Strage di Modena: noi non archiviamo (parte seconda)”, 30 aprile 2022, qui: <https://www.carmillaonline.com/2022/04/30/strage-di-modena-noi-non-archiviamo-parte-seconda/>; G. Rizzo, “Un carcere, nove morti e mille dubbi”, *Internazionale*, 23 marzo 2022, qui: <https://www.internazionale.it/essenziale/notizie/giuseppe-rizzo/2022/03/23/morti-carcere-modena#:~:text=Tutti%2C%20tranne%20uno%3A%20la%20rivolta,perso%20la%20vita%20in%20nove>

5 In verità, ad eccezione dell’ampio spazio dedicato al caso dal quotidiano *Domani* e del servizio realizzato dal TGR regionale della RAI, questa storia non ha suscitato fino ad oggi una grande attenzione mediatica.

I “like” non sono innocui

Olivia Polimanti

Alla fine dell'anno 2021 la Cassazione Penale si è pronunciata sulla rilevanza penale dell'inserimento di “like” a commento di post, pubblicati su Facebook, “dal contenuto antisemita e discriminatorio”.

La Corte, con la sentenza n. 4534 del 6 dicembre 2021 depositata il 9 febbraio 2022, ha stabilito che “integra il reato di cui all’art. 604-bis, comma secondo, cod. pen.¹ l’adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme “social”, di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l’inserimento di “like” e il rilancio di “post” e dei correlati commenti, per l’elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall’algoritmo di funzione dei “social network”, che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti”².

Se la massima (cioè il principio di diritto sopra riportato) si occupa solo del reato associativo, reato previsto dal secondo comma dell’art. 604 bis c.p., dal testo integrale della pronuncia emerge che l’inserimento di like può integrare anche il reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio “razziale” o etnico.

La sentenza è stata emessa a seguito del ricorso proposto da un soggetto destinatario di una misura cautelare, avverso un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma.

La misura cautelare era stata inflitta dal GUP all’indagato, nel presupposto che esistessero a suo carico gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui all’art. 604 bis c.p. primo e secondo comma, sotto il profilo della propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio “razziale” o etnico, e dell’appartenenza a un’associazione avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi “razziali”, etnici, nazionali o religiosi.

Vale la pena ripercorrere i punti salienti, per quel che qui interessa, del provvedimento, anche riportandone integralmente alcune parti.

Il ruolo del ricorrente era emerso nell’ambito di un’attività investigativa più ampia, che, attraverso il “monitoraggio delle interazioni di tre distinte piattaforme social [...] operanti su Facebook, VKontakte e Whatsapp, [...] aveva disvelato non solo la creazione di una comunità virtuale internet, denominata Ordine Ario Romano (OAR), caratterizzata da una vocazione ideologica di estrema destra neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l’incitamento alla discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi, ma anche la commissione di plurimi delitti di propaganda di idee on line fondate sull’antisemitismo, il negazionismo, l’affermazione della superiorità della razza bianca nonché

incitamenti alla violenza per le medesime ragioni” (così la sentenza).

Nel corso dell'indagine, tramite anche intercettazioni telefoniche, era emerso che il ricorrente aveva aderito all'OAR, incontrando di persona alcuni dei principali esponenti e interloquendo con loro anche telefonicamente, e “si era posto ripetutamente in contatto con le piattaforme social della comunità virtuale, attraverso l'uso di account a lui riconducibili, consentendo, con l'inserimento dei “like”, il rilancio di “post” e dei correlati commenti dal contenuto negazionista ed antisemita”.

Ha ritenuto la Corte che, correttamente, il Tribunale, che aveva confermato la misura cautelare, avesse considerato “ai fini tanto dell'integrazione delle condotte di propaganda quanto della individuazione nell'incitamento all'odio quale scopo illecito perseguito del gruppo, concreto il pericolo di diffusione dei messaggi tra un numero indeterminato di persone, opportunamente valorizzando la pluralità di social network utilizzati e le modalità di funzionamento di uno di questi, Facebook, incentrate su un algoritmo che attribuisce rilievo anche alle forme di gradimento, i “like”, espressi dall'odierno ricorrente [...]”.³ Aggiunge la Corte, facendo proprio il ragionamento del Tribunale, che “la funzionalità “newsfeed” ossia il continuo aggiornamento delle notizie e delle attività sviluppate dai contatti di ogni singolo utente è, infatti, condizionata dal maggior numero di interazioni che riceve ogni singolo messaggio. Sono le interazioni che consentono la visibilità del messaggio ad un numero maggiore di utenti i quali, a loro volta, hanno la possibilità di rilanciarne il contenuto. L'algoritmo scelto dal social network per regolare tale sistema assegna, infatti, un valore maggiore ai post che ricevono più commenti o che sono contrassegnati dal “mi piace” o “like””.

La sentenza ha suscitato interesse anche perché si è inserita nel dibattito sul valore da attribuire ai “like” apposti a messaggi illeciti.⁴ La questione è se essi rappresentino solo un apprezzamento di dichiarazioni altrui o se invece i “like” siano penalmente rilevanti in quanto esprimano anche la volontà di diffusione del messaggio o comunque costituiscano un oggettivo strumento per la sua propagazione.

La Corte nella sentenza accoglie esplicitamente la seconda soluzione per i “like” apposti su Facebook (analogo discorso potrà valere per qualunque social network che utilizzi analogo algoritmo).

Non è dunque nascondendosi dietro un like, come avvenuto nel caso esaminato dalla Cassazione, che si potrà andare esenti da responsabilità penale.⁵

Note

1 L'art. 604 bis c.p., “*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*”, inserito nella Sezione I-bis “*Dei delitti contro l'uguaglianza*”, del Capo III del Titolo XII del Codice Penale recita:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.”

2 La massima, Rv. 282504-01, è in Corte Suprema di Cassazione, Centro Elettronico di Documentazione; ItalGiureWeb. Il testo integrale della sentenza è anche liberamente accessibile in rete.

3 La “propaganda di idee” consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico ed a raccogliere adesioni, l’“odio razziale o etnico” è integrato solo [...] da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e la “discriminazione per motivi razziali” è quella fondata sulla qualità personale del soggetto [...]; l’interpretazione di tali elementi normativi deve essere compiuta dal giudice tenendo conto del contesto in cui si colloca la singola condotta, in modo da assicurare il contemporaneo dei principi di pari dignità e di non discriminazione con quello di libertà di espressione, e da valorizzare perciò l’esigenza di accertare la concreta pericolosità del fatto. (Cass. 36906 /2015).

4 Per note o commenti alla sentenza si vedano: B. Fragasso, “Like su Facebook ed hate crime: note a margine di una recente sentenza della Cassazione”, in www.sistemapenale.it, 20 maggio 2022; M. Di Florio, “Odio Razziale e algoritmi di pericolosità”, in *Giurisprudenza Italiana*, giugno 2022.

5 C’è da dire che diverse perplessità ha suscitato la possibilità che il principio possa trovare applicazione *tout court* nel caso di qualunque like pubblicato su Facebook in relazione ai cosiddetti messaggi di odio.

Il caso esaminato dalla Corte era evidentemente eclatante poiché l’uso propagandistico del like emergeva in modo inequivocabile dal contesto: il ricorrente apparteneva all’associazione neonazista, circostanza che era comprovata anche dalla conoscenza personale, dagli incontri e dalle telefonate con figure di spicco del gruppo, e l’associazione sfruttava deliberatamente la funzionalità dell’algoritmo per ampliare la diffusione dei propri messaggi, facendo della funzionalità dell’algoritmo un vero e proprio “strumento operativo”.

Bisognerà vedere se analoga giurisprudenza si affermerà anche nel caso in cui chi mette il like è un semplice utente di Facebook estraneo a contesti criminali quali quelli su cui è intervenuta la Corte.

Sicurezza fuori controllo. La brutale violenza di un agente contro Hasib Omerovic

Grazia Naletto

La mattina del 25 luglio 2022 a Roma, quattro persone in borghese, qualificate come agenti della Polizia di Stato, si presentano “per un controllo dei documenti” nell’abitazione in cui vive la famiglia rom Omerovic/Sejdovic, composta dai genitori e quattro figli. La famiglia, scappata dalla guerra in Bosnia nel 1992, dopo aver vissuto per molti anni in tre campi rom della capitale, si è trasferita nella casa popolare di Primavalle nel 2019.¹

Il 25 luglio, al momento dell’arrivo dei quattro agenti, in casa Omerovic ci sono solo Hasib e la sorella Sonita. Hasib ha 36 anni ed è sordomuto dalla nascita. Sonita ha una disabilità intellettiva. Nel corso della perquisizione non autorizzata, come risulterà a seguito delle indagini, gli agenti chiedono ad Hasib Omerovic i documenti. Poi, uno di loro lo schiaffeggia, lo minaccia con un coltello, gli intima di entrare nella sua stanza da letto, di cui sfonda la porta pur essendosi Hasib reso disponibile ad aprirla con le chiavi, lo lega a una sedia con il cavo strappato a un ventilatore, lo minaccia di nuovo con il coltello e lo insulta pronunciando frasi molto violente. Secondo quanto emergerà in seguito, Hasib, sconvolto, sale sul davanzale della finestra e precipita al suolo da un’altezza di circa 9 metri.

È una vicina a scattare una foto dall’alto del corpo di Hasib disteso al suolo e a informare i genitori dell’uomo dell’accaduto i quali, tornati a casa insieme agli altri due figli, trovano i quattro agenti all’ingresso del palazzo; questi li rassicurano e comunicano che Hasib è stato portato al Policlinico Gemelli. Lì la famiglia scopre invece che l’uomo è ricoverato in un reparto di rianimazione: secondo il referto medico – poi acquisito dai pm – ha riportato fratture alla testa, alle costole e allo sterno, una lussazione dell’omero, traumi alla milza, al fegato, al torace e contusioni al polmone.²

Hasib resta in prognosi riservata per alcuni giorni, deve sottoporsi a diversi interventi chirurgici ed uscirà dall’ospedale solo il 31 gennaio 2023, circa otto mesi dopo. Dovrà inoltre sottoporsi a cure riabilitative degli arti superiori.

I genitori del giovane al ritorno a casa quel giorno, trovano il manico di una scopa spezzato a metà, tracce di sangue su una felpa e sulle lenzuola del letto del giovane, la tubatura esterna del termosifone sradicata dal muro e la tapparella della finestra, bloccata da tempo, forzata e fissata in alto.³ Eppure, il sequestro dell’appartamento verrà disposto solo dopo due mesi e mezzo dall’accaduto.

Il 26 luglio i genitori chiedono spiegazioni al Commissariato di Primavalle: non sono ricevuti e ottengono solo informazioni vaghe da due agenti che li ricevono sulla porta del commissariato.⁴ Decidono quindi di rivolgersi all’Associazione 21luglio. L’associazione

raccoglie informazioni in un dossier e il 5 agosto viene depositato dalla famiglia un esposto alla Procura della Repubblica di Roma in cui si riferisce che quando gli agenti sono usciti dall'abitazione, il corpo di Hasib giaceva sull'asfalto dopo essere precipitato dalla finestra.⁵ La sorella di Hasib, unica testimone oculare e inizialmente sotto shock, riesce nei giorni successivi a raccontare ai genitori e all'amministratore di sostegno l'accaduto.

La vicenda giunge all'attenzione dell'opinione pubblica solo il 12 settembre 2022, a seguito di una conferenza stampa promossa dall'Associazione 21luglio, dall'on. Magi (+Europa) e dai legali della famiglia Omerovic/Sejdovic, durante la quale viene illustrato il testo dell'esposto depositato e viene annunciata un'interrogazione alla Ministra dell'Interno che chiede di aprire un'indagine interna da affiancare a quella giudiziaria per fare verità sull'accaduto.

Il 16 settembre il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno dispone la rimozione del dirigente e del vicedirigente del Commissariato di Primavalle. Quanto ai quattro agenti coinvolti, il sottosegretario al Ministero degli Interni Molteni, rispondendo a un'interpellanza parlamentare⁶, dichiara che, in attesa della chiusura delle indagini, l'agente accusato dei reati più gravi è stato trasferito ad un altro ufficio di Ps, gli altri tre agenti sono stati adibiti a servizi di vigilanza interna nell'ambito del quattordicesimo distretto. Si sceglie di non adottare per il momento nessun procedimento di natura disciplinare, con il rischio, come ha osservato l'Associazione 21luglio, di contribuire a minimizzare la gravità di quanto successo.⁷

La famiglia Omerovic/Sejdovic intanto è impaurita, teme ritorsioni e dorme in auto spostandosi nella città, lontano dal quartiere Primavalle, sinché il Comune di Roma non trova una sistemazione alternativa. Per chiedere giustizia per Hasib, l'Associazione 21 luglio organizza insieme ad alcune associazioni antirazziste romane una fiaccolata in Campidoglio il 15 ottobre 2022.

Nel novembre 2022 la Procura di Roma contesta a quattro agenti del Commissariato di Primavalle il reato di tentato omicidio e falso ideologico. Il 21 dicembre 2022 uno di loro viene posto agli arresti domiciliari con l'accusa di *tortura* e falso ideologico commesso da Pubblico Ufficiale in atti pubblici. Secondo l'ordinanza del gip, quel 25 luglio "si sarebbero verificati accadimenti indubbiamente di entità grave (...) in pregiudizio della funzione pubblica svolta, nonché violando fondamentali regole di rispetto della dignità umana". "Violenze e minacce" operate dagli agenti avrebbero causato a Omerovic "un verificabile trauma psichico, in virtù del quale precipitava nel vuoto dopo aver scavalcato il davanzale della finestra della stanza da letto nel tentativo di darsi alla fuga per sottrarsi alle condotte violente e minacciose in atto nei suoi confronti".⁸

Sono accusati di falso anche gli altri tre agenti coinvolti. Avrebbero mentito dichiarando di aver effettuato la perquisizione dopo essersi incontrati per caso per strada, ma soprattutto avrebbero omesso di indicare nella nota di servizio redatta dopo la perquisizione le violenze e le minacce a cui è stato sottoposto Hasib.

Questi viene interrogato dal Procuratore della Repubblica di Roma il 2 febbraio

2023, con l'assistenza di traduttori della lingua dei segni, e dichiara "di essere stato aggredito e picchiato dagli agenti con calci, pugni e oggetti contundenti; ha riconosciuto un agente come protagonista della brutale aggressione; ha dichiarato di essere stato legato ai polsi da un cavo elettrico e, in alcuni momenti di essere stato incappucciato". Infine, conferma di essere stato afferrato per poi essere scaraventato dalla finestra dell'appartamento di via Gerolamo Aleandro.⁹

Una svolta alle indagini viene data dalla decisione di uno degli agenti coinvolti di collaborare. Questi confessa di aver firmato per paura la relazione di servizio contenente le "omissioni" sopra citate e contribuisce a ricostruire l'accaduto.

Il 10 aprile 2024 il Pm chiude l'inchiesta a carico di tre agenti e chiede il rinvio a giudizio contestando a tutti il reato di falso e a uno dei tre il reato di tortura. L'udienza preliminare del processo si svolge il 25 ottobre 2024. L'associazione 21 luglio e i familiari di Hasib Omerovic si costituiscono come parti civili. Due degli agenti scelgono il rito abbreviato (che in caso di condanna prevede uno sconto di un terzo della pena), l'udienza del processo è fissata per il 21 febbraio 2025.

La posizione del quarto agente che ha deciso di collaborare viene invece stralciata. La Procura accoglie la richiesta di patteggiamento e nel settembre 2024 l'agente viene condannato con una pena di 11 mesi e 16 giorni di detenzione.

Ad oggi sappiamo con certezza quanto segue.

1. Una persona disabile di origine rom è precipitata dalla finestra della sua abitazione da un'altezza di nove metri nel corso di una perquisizione non autorizzata svolta da quattro agenti in borghese durante la quale sono stati adottati comportamenti minacciosi e violenti che hanno provocato danni alla persona, fisici e psicologici, gravi.

2. La perquisizione ha assunto le caratteristiche di una vera e propria *spedizione punitiva* che sarebbe stata sollecitata dalla pubblicazione (il giorno prima) di un post su Facebook (poi rimosso) in cui si accusava Hasib Omerovic di importunare le ragazze del quartiere.¹⁰

3. I tentativi immediati della famiglia di ottenere dalle Forze dell'ordine spiegazioni sull'accaduto non hanno trovato risposta.

4. Queste informazioni sono venute a conoscenza dell'opinione pubblica solo un mese e mezzo dopo l'accaduto quando un'associazione di tutela, con il supporto di un deputato e dei legali della famiglia, le ha rese pubbliche in una conferenza stampa.

5. Non sono stati adottati immediatamente provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti coinvolti, ma solo provvedimenti organizzativi. La sospensione dal servizio dell'agente accusato di tortura è avvenuta solo dopo alcuni mesi.

6. L'agente accusato di tortura sarebbe stato destinatario di precedenti provvedimenti disciplinari e noto per i suoi comportamenti "muscolari" e "l'incapacità di autocontrollo".¹¹

Anche alla luce di questa terribile vicenda, desta grande preoccupazione il fatto che, nel momento in cui scriviamo, il Senato stia discutendo il disegno di legge n. 1236 (*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime*

dell'usura e di ordinamento penitenziario) che prevede (tra le molte altre novità inquisite) la possibilità per gli agenti di pubblica sicurezza di portare, senza licenza, armi comuni da sparo, anche fuori servizio (art. 28). Così come desta perplessità la norma dello stesso disegno di legge che prevede di innalzare a 10mila euro il tetto massimo del beneficio riconoscibile per le spese legali affrontate in ciascun grado di giudizio dai membri delle forze dell'ordine indagati o imputati per fatti inerenti il servizio (Art.23).

Semberebbe infatti prioritario adottare delle misure di tutela dei cittadini che si trovino di fronte a violazioni gravi commesse dagli operatori delle forze dell'ordine, così come richiesto più volte dalle organizzazioni di tutela dei diritti umani. In particolare, lo Human Rights Council delle Nazioni Unite anche in un suo recente rapporto¹² ha ribadito le difficoltà delle persone razzializzate ad ottenere giustizia a seguito delle violazioni commesse da parte delle forze dell'ordine invitando gli Stati a “rispettare, proteggere e soddisfare il diritto delle vittime e delle comunità colpite da violazioni delle forze dell'ordine di conoscere la verità, ottenere giustizia riparatoria e chiedere garanzie di non ripetizione. Tali diritti devono essere soddisfatti in modo tempestivo, adeguato ed efficace.”

Il disegno di legge sopra menzionato va purtroppo nella direzione totalmente opposta.

Note

1 Si veda A. Mastrandrea, “Le guerre degli Omerovic”, *Internazionale*, L'Essenziale, 23 settembre 2022 qui: <https://www.internazionale.it/essenziale/notizie/angelo-mastrandrea/2022/09/23/hasib-omerovic-primavalle>

2 Si veda L. Liverani, “Caso Hasib. Il disabile volato dalla finestra a Roma, si indaga su quattro poliziotti”, *Avvenire*, 15 settembre 2022, qui: <https://www.avvenire.it/attualita/pagine/il-caso-di-hasib-la-procura-esamina-le-posizioni-degli-otto-poliziotti-della-perquisizione>

3 Si veda E. Martini, “La polizia a casa di disabili rom. E Hasib vola giù dalla finestra”, *il manifesto*, 13 settembre 2023, <https://ilmanifesto.it/la-polizia-a-casa-di-disabili-rom-e-hasib-vola-giu-dalla-finestra>

4 Si veda, A. Mastrandrea, *cit.*

5 Si veda il comunicato dell'Associazione 21luglio, “Precipitato dalla finestra di casa dopo la visita di agenti della Polizia di Stato. Verità per Hasib, il giovane disabile di origine rom”, qui: <https://www.21luglio.org/veritaperhasib/>

6 Si veda Camera, *Resoconto stenografico dell'Assemblea, Seduta n. 11 di venerdì 18 novembre 2022*, qui: <https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0011&tipo=stenografico>

7 Associazione 21luglio, “Aggiornamenti sulla vicenda di Hasib Omerovic”, <https://www.21luglio.org/aggiornamenti-sul-caso-hasib-omerovic/>

8 Si veda il comunicato diffuso dall'associazione Progetto diritti di Roma, di cui fanno parte i legali della famiglia, qui: <https://www.progettodiritti.it/caso-hasib-omerovic-arrestato-un-poliziotto/>

9 Si veda A. Stella: “Calci e pugni, poi mi hanno buttato giù”, il racconto di Hasib Omerovic, *Il Riformista*, 8 febbraio 2023

10 Il testo del post è riportato in un'interpellanza presentata dall'on. Magi e discussa alla camera l'11 novembre 2022: "Fate attenzione a questa specie di essere, perché importuna tutte le ragazze, bisogna prendere provvedimenti". Non sono stati trovati riscontri sulle illazioni avanzate nel post.

11 Si veda "Tre poliziotti a processo a Roma per Hasib Omerovic precipitato dalla finestra", *Il Corriere del Giorno*, 25 giugno 2024, qui: <https://www.ilcorrieredelgiorno.it/tre-poliziotti-a-processo-a-roma-per-hasib-omerovic-precipitato-dalla-finestra/>

12 Si veda Human Rights Council, *Racism, racial discrimination, xenophobia and related forms of intolerance: follow-up to and implementation of the Durban Declaration and Programme of Action*, 2024, qui: <https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5771add2-international-independent-expert-mechanism-advance-racial>

Firenze. Istigare all'odio "razziale" non si può

Grazia Naletto

Firenze. 4 settembre 2022. A pochi giorni dalle elezioni politiche nazionali, in piena campagna elettorale, un video pubblicato sul profilo Facebook di Alessio Di Giulio, consigliere di quartiere di Firenze della Lega, diventa virale. Il video, autoprodotto con il telefono, lo riprende mentre passeggia nel centro della città, si avvicina a una donna rom che sta camminando a qualche metro di distanza, inquadra il proprio volto in primo piano e, alle proprie spalle, la donna e pronuncia le seguenti parole: "Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più, per non vederla mai più. Il 25 settembre vota Lega in maniera che lei a Firenze non ci sia più". La donna risponde "no, non fare così" e poi con un tono di voce più basso "Io non ho paura".

Alcuni utenti segnalano il video ai gestori di Facebook che provvede in poche ore alla sua rimozione dal profilo del consigliere.¹ Ma le frasi pronunciate hanno ormai avuto una diffusione virale, così come le inevitabili accuse di razzismo che Di Giulio tenta di rinviare al mittente rifiutando di scusarsi, nonostante persino il leader del suo partito prenda immediatamente le distanze: «Ha sbagliato, ha fatto una fesseria, perché i problemi si risolvono con le ordinanze, le leggi, le forze dell'ordine. Il problema dei campi rom non lo risolvi con un video e prendendotela con una persona».²

Nel tentativo di contestare le accuse di razzismo, il consigliere cerca di sostenere che il video avrebbe avuto l'obiettivo di denunciare l'accattonaggio molesto (la donna lo avrebbe "inseguito" da piazza Signoria fino a via Calzaiuoli), ricordando la sua relazione con una donna nigeriana ("Io razzista? La mia ragazza è nigeriana") e, infine, dichiarando che il video "era fatto in maniera scherzosa, pure lei rideva"^{3,4}.

Al di là delle numerose dichiarazioni di condanna, un presidio di protesta viene organizzato in Piazza della Signoria pochi giorni dopo, il 12 settembre, a cui partecipa anche la donna contro la quale è stato pronunciato il messaggio discriminatorio e dove il Presidente dell'associazione Ucri - Unione delle Comunità Romanés in Italia, Gennaro Spinelli, annuncia l'intenzione di sporgere denuncia. Negli stessi giorni, un gruppo di associazioni antirazziste (Arci, Asgi, Cospe, Lunaria e Associazione 21 luglio) decidono di presentare un esposto alla Procura di Firenze. La stessa donna coinvolta sporge querela per reato di diffamazione aggravata e violazione della privacy presso la Procura di Roma.

Il Tribunale di Firenze pronuncia un primo decreto penale di condanna il 27 giugno 2023. L'imputato sceglie di fare opposizione e una seconda pronuncia conferma la condanna il 21 febbraio 2024. Il consigliere viene riconosciuto colpevole per il reato di cui all'art. 604 bis⁵ comma 1 lett. a) del codice penale in quanto, "pubblicando sul suo profilo Facebook un video in cui, ripreso in primo piano con alle spalle una donna rom, formulando la seguente frase: "Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più, per

non vederla mai più”, propagandava idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, o comunque, istigava a commettere atti di discriminazione per motivi razziali o etnici”.

Secondo i giudici, dunque, sussiste quel reato di propaganda “razziale” e di istigazione alla discriminazione “per motivi razziali o etnici” vietato dal nostro ordinamento. Di Giulio è condannato al pagamento di una multa pari a 18mila euro.

Vale la pena soffermarsi sulle argomentazioni addotte dalle associazioni che hanno presentato l’esposto considerando il video pubblicato denigratorio e lesivo della dignità del gruppo sociale di appartenenza della signora coinvolta.

Facendo riferimento ai diversi indicatori considerati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per verificare la sussistenza del reato di incitamento all’odio “razziale”, nell’esposto sono stati messi in evidenza (*Ndr: il corsivo è nostro*) “il *modo* in cui la comunicazione è stata effettuata, il *contesto* in cui si è svolta, il *linguaggio* utilizzato nelle dichiarazioni, il *numero* delle persone cui è rivolta l’informazione, la *posizione* e la qualità dall’autore della dichiarazione e l’eventuale *posizione di debolezza* del destinatario della stessa”.

Il video è realizzato per strada, all’improvviso, avvicinando e riprendendo la signora, senza autorizzazione, ripetendo una frase offensiva contro la donna (si invita a votare il partito di appartenenza “per non vederla mai più”) in quanto appartenente a un determinato gruppo sociale (la comunità Rom). La reiterazione del messaggio contribuisce a enfatizzarlo e probabilmente anche a favorirne la diffusione.⁶

La pubblicazione del video su Facebook fa sì che la platea di destinatari finali del messaggio sia potenzialmente illimitata e il ruolo pubblico dell’autore del video rende ancora più grave l’atto, laddove chi riveste incarichi pubblici, politici o istituzionali, ha tendenzialmente un potere di influenza maggiore rispetto a quello di un comune cittadino.

La diffusione avviene nel contesto di una campagna elettorale e, per i suoi contenuti denigratori e offensivi, il video si presta a favorire quei processi di polarizzazione che talvolta costituiscono l’anticamera di comportamenti violenti ancora più gravi. Ricordiamo infatti che “la diffusione di una retorica pubblica aggressiva, soprattutto online, ha un impatto che va ben oltre gli effetti diretti provocati sulle vittime o sui gruppi bersaglio. Da un lato, essa tende a legittimare la reiterazione dei comportamenti denigratori, discriminatori e violenti sulla rete e nella vita reale. Dall’altro essa contribuisce a polarizzare progressivamente l’opinione pubblica, minando il sistema di confronto e di dialogo democratico. Vi è insomma una stretta connessione tra la diffusione dell’*hate speech* e la propagazione di violenze fisiche contro le persone appartenenti a gruppi vulnerabili.”⁷

Se il membro di un partito è libero di evocare l’allontanamento di una persona facendo capire che, in realtà, la volontà di esclusione è riferita all’intero gruppo di appartenenza, perché un qualsiasi cittadino non dovrebbe sentirsi libero di “cacciare” dalla propria vista chiunque consideri “estraneo” alla comunità di appartenenza?

Ecco perché, pur nella consapevolezza del fatto che la “società del disprezzo” non

può essere cambiata a colpi di sentenza, la scelta e il coraggio di agire, non solo, ma anche, legalmente nei confronti degli imprenditori politici del razzismo è importante.

Istigare al razzismo, non dovrebbe essere lecito, neanche alla politica, tanto meno a chi riveste incarichi istituzionali.

Ed è bene che si sappia. Oggi forse più di ieri.

Note

1 Risulta però visualizzabile ancora al 23 agosto 2024 sui profili Facebook di altri utenti e sui siti di importanti testate quotidiane e televisive nazionali.

2 Si veda Ansa, Video contro la comunità rom da esponente Lega Firenze. Salvini: 'È una fesseria', 5 settembre 2024, h. 21,34 qui: https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2022/09/05/video-contro-la-comunita-rom-da-esponente-lega-firenze.-salvini-e-una-fesseria_4c903d24-234d-409f-8baa-bc7e7c8b04d3.html

3 Si veda: Open, “Dopo il video con la mendicante rom, il leghista Di Giulio prova a difendersi: «Mi ha molestato, non sono razzista: la mia ragazza è nigeriana»”, 5 settembre 2022, qui: <https://www.open.online/2022/09/05/firenze-leghista-di-giulio-video-mendicante-rom-prova-a-difendersi/>

4 Non è certo la prima volta che argomenti di questo genere sono utilizzati per tentare di negare il carattere discriminatorio dei comportamenti adottati. Ricordiamo, ad esempio, lo squallido episodio di Follonica (era il 23 aprile 2017) quando tre dipendenti di un supermercato rinchiusero “per scherzo” due donne Rom in una gabbia metallica, schernendole e insultandole con epiteti razzisti, documentando il tutto in un video diffuso in chat e da qui rimbalzato sul web che ebbe migliaia di visualizzazioni. Si vedano *Follonica. La banalizzazione del razzismo: “infelice goliardia”*, 24 ottobre 2022, qui: <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/follonica-la-banalizzazione-del-razzismo-infelice-goliardia%ef%bf%bc/>; A. Dotti, “Follonica: la gabbia del disprezzo”, in *Cronache di Ordinario Razzismo. Quarto libro bianco sul razzismo in Italia*, 2017, qui: https://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2017/10/quarto_libro_bianco_razzismo_web.pdf; R. Salzano, “Umanità in trappola. Il caso delle due donne rom rinchiusi in un gabbiotto dei rifiuti a Follonica”, in *Cronache di Ordinario Razzismo. Quinto libro bianco sul razzismo in Italia*, 2020, qui: https://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/2.3.2.05_Salzano.pdf.

5 L'art. 604 bis c.1 lett a) prevede che è punito “a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

6 Anche in questo caso c'è purtroppo un precedente. Quel “per non vederla mai più” ripetuto due volte riecheggia un bruttissimo episodio che risale al 2 marzo 2015. Nel corso della trasmissione Piazza Pulita, l'allora europarlamentare Buonanno pronunciò in diretta e più volte la frase “I rom sono la feccia della società”, applaudito da una buona parte del pubblico presente, nonostante l'immediata presa di distanza del conduttore della trasmissione. Si veda: G. Naletto, “Piazza Pulita: la ricerca di audience apre un varco al razzismo”, in *Cronache di Ordinario Razzismo. Quarto libro bianco sul razzismo in Italia*, 2017, cit.

7 Si veda, Lunaria (a cura di), “Words are stones. L'hate speech nel discorso pubblico in sei paesi europei”, 2019, qui: <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/Report-pagine-singole.pdf>

La Passione di Marouane. L'altro Cristo della 'Mattanza'¹

Luigi Romano

Nelle prime pagine della Guida alla procedura penale, Cordero definisce il processo una 'macchina complicata' la cui analisi richiede 'arnesi adeguati'. Al di là delle finalità della 'meccanica processuale', uno degli effetti indotti del congegno è il raffreddamento del conflitto provocato dalla condotta di reato. La ricomposizione della ferita avviene all'interno di un rituale che segue schemi precisi per riaffermare gli interessi dell'ordine costituito. In tal senso, il tempo del processo gioca un ruolo non trascurabile, infatti nel caso della 'Mattanza', sta trasformando il collasso umano e istituzionale del carcere di Santa Maria Capua Vetere del 6 aprile 2020 in una asettica partita di scacchi.

In quel giorno di aprile, circa 300 agenti, reclutati tra i reparti della polizia penitenziaria dell'istituto casertano, del nucleo traduzione del carcere di Secondigliano e del Gruppo di Intervento Rapido (istituito in quei mesi per sopperire alle difficoltà dell'emergenza pandemica), sono entrati nel reparto Nilo dove sono reclusi i detenuti comuni (le sezioni del carcere 'Francesco Uccella' prendono il nome dei fiumi: Nilo, Tevere, Volturno...) dando vita ad una violentissima rappresaglia a freddo. L'obiettivo degli agenti intervenuti in accordo con gli apici di comando dell'amministrazione, secondo la tesi avanzata dalla Procura della Repubblica, era di terrorizzare i detenuti di questo padiglione in fibrillazione per la paura del contagio epidemico. Per questi eventi la Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere è impegnata a verificare la responsabilità penale di 105 imputati.

Tuttavia, nel corso della ricostruzione dibattimentale irrompono nello spazio sterilizzato alcune vicende che per la loro forza distruttiva intrinseca sono capaci di riprodurre la vertigine dell'implosione. Quando sono state proiettate le immagini della videosorveglianza del carcere che ritraevano Marouane Fakhri, il clima nell'aula bunker è diventato subito teso. Fakhri era nato in Marocco il 16 agosto 1993, era stato trasferito dall'istituto di Velletri ed era recluso al Nilo da pochissimi giorni, il reparto dei comuni oggetto della 'perquisizione straordinaria' del 6 aprile. Il giovane marocchino era recluso nella cella n. 12 e dal rumore dei passi pesanti e dal numero degli agenti in tenuta antisommossa aveva capito che quel giorno si stava per compiere un massacro. Quando una squadra di agenti entrò nella sua cella il ragazzo per la paura non riuscì a trattenere l'urina e si inginocchiò come atto di clemenza, come un prigioniero che si consegna al nemico.

Attraversò come tutti il corridoio umano di agenti, prendendo un numero considerevole di calci, schiaffi, pugni, correndo fino alla sala della socialità. Si legge nel decreto che ha disposto il giudizio: «...giunto nella sala ricreativa, ove vi era già un numero non inferiore a venti detenuti, tutti ristretti presso la prima sezione del reparto Nilo, in ginocchio e con le mani e testa appoggiati al muro, dopo essersi inginocchiato per la paura di

aver constatato la presenza ivi del _____, che nei giorni precedenti lo aveva percosso, quest'ultimo, munito di scudo e manganello. Dicendo "questo è mio, questo è una crema buona... è il uappetiello di Velletri", unitamente ad un collega, anch'egli armato con scudo e manganello, intimava al Fakhri di mettersi al muro, che obbediva, strisciando in ginocchio a terra, sotto i colpi inferti con manganello».

Come anticipato, la scena è stata ripresa dalle telecamere del circuito di videosorveglianza, quindi proiettata in udienza nel corso dell'escussione del Carabiniere Medici ascoltato dalla Corte come teste dalla Procura. I Pubblici Ministeri hanno sottolineato come «la scena immortalata in quel minuto appare in tutta la sua atroce violenza»: Fakhri colpito ripetutamente e costretto a strisciare. L'immagine di quel corpo, ridotto in ginocchio al cospetto dell'autorità, è esplicativa del senso dell'intera operazione straordinaria cominciata alle 15.30 del 6 aprile.

Dopo gli episodi della Mattanza, Marouane fu trasferito nel carcere di Ariano Irpino. Forse sulla base di un processo di rimozione più che di elaborazione delle violenze, Fakhri trovò la forza di proiettarsi oltre alla carcerazione. Nell'istituto avellinese, anche grazie all'ausilio delle figure professionali incontrate, coltivò la speranza di costruire una vita dopo la detenzione. Appassionato di letteratura, curioso di ogni stimolo esterno, frequentava assiduamente i corsi scolastici fino ad impressionare i docenti e il personale dell'amministrazione perché rifiutava di presentare istanza di liberazione anticipata temendo di non riuscire a terminare gli studi. Il trascorso nel carcere sammaritano emergeva pochissime volte, le persone che lo hanno incrociato ricordano che non amava parlarne.

Dopo la notifica delle misure cautelari agli agenti indagati e condotti in seguito a processo dalla magistratura inquirente si presentò il problema di convivenza tra denunciati e denunciati nello stesso 'circuito penale'.

In relazione a tale circostanza, per evitare che le vittime potessero subire ritorsioni da parte del personale di polizia, vennero trasferiti fuori regione 44 detenuti. Tra questi vi era anche Marouane che giunse nella casa circondariale di Pescara.

Quando le relazioni istituzionali consentono un dialogo continuo tra le complesse branche del sistema che intervengono nell'esecuzione della pena-misura e le condizioni di vivibilità dell'istituto sono minimamente accettabili, il trasferimento pesa di più sulle spalle del detenuto costituendo un cambiamento radicale. Bisogna ricominciare da capo: conoscere le persone che sono in stanza, capire le dinamiche interne dell'istituto e della sezione, valutare se è possibile continuare il percorso di cure, di lavoro o di studio e, quando il soggetto è 'definitivo', è necessario intraprendere un nuovo rapporto con la magistratura di sorveglianza. Anche per i familiari comporta una diversa pianificazione degli spostamenti. Sono delle variabili che possono sembrare scontate ma nella fase attuale di crisi strutturale del sistema penitenziario, anche un semplice trasferimento (di pochi chilometri) potrebbe cambiare il corso degli eventi.

Marouane conosceva il mondo carcerario e queste perplessità lo avranno certamente

interrogato. Infatti, il primo periodo nella Casa Circondariale di Pescara non è stato semplice. Tuttavia, il ragazzo era così determinato che riuscì in poco tempo a riadattarsi al nuovo contesto istituzionale. La direzione dell'istituto lo selezionò per seguire, in art. 21 O.p., un corso di formazione per la qualifica di operatore socio-sanitario. All'esterno continuò a studiare seguendo i corsi serali per conseguire il diploma e grazie alla passione per la scrittura e per lo studio dell'italiano era stato selezionato come partecipante ad un concorso di scrittura.

Da questa storia (conciliante rispetto ai sentimenti violenti e punitivi che affogano le nostre comunità, strumentalmente pubblicizzabile all'esterno delle mura circondariali per l'immagine funzionale della pubblica amministrazione) ci si aspetterebbe soltanto un lieto fine. In fondo, Fakhri era riuscito a risollevarsi più di una volta, nonostante gli orrori subiti.

Eppure, per isolare il finale di questa storia siamo costretti a ritornare nell'aula bunker del carcere di Santa Maria Capua Vetere, in mezzo alle campagne di Teverola a ridosso dell'interporto logistico che consente la distribuzione delle merci in tutta l'Italia meridionale. Tra le pagine di questo processo c'è la fine della storia.

All'udienza del 31 maggio 2023, un avvocato di parte civile prende parola: «Presidente, ne approfitto dell'organizzazione solo per comunicarvi che l'avvocato Lucio Marziale, che difende la posizione della parte civile Fakhri Marouane mi ha appena notiziato, quindi mi sembra opportuno notiziare anche la Corte qui, che il suo assistito purtroppo si è dato fuoco in carcere a Pescara. È in condizioni gravissime, tanto gravi che è stato trasportato in elimbulanza sabato a Bari, dove attualmente è ricoverato». Un'istituzione in caduta ripida segna traiettorie non sempre prevedibili, tenta grottescamente di recuperare l'ordine del discorso, ma si ritrova a rompere argini sempre più estesi e ripercorrere continui crolli. Il giovane Marouane è morto dopo due mesi di agonia nell'ospedale di Bari, aveva quasi la totalità del corpo ricoperto da ustioni.

Cosa è successo nell'Istituto di Pescara quel giorno? Quali equilibri si sono modificati affinché Fakhri compisse un gesto simile? Con quali modalità si è dato fuoco? La carne del ragazzo ha bruciato per un intervallo di tempo considerevole, quando è stato soccorso? I familiari hanno depositato un esposto alla Procura della Repubblica competente affinché indaghi sulle ragioni del decesso. Anche Antigone ha interrogato con un esposto l'Ufficio di Procura per chiarire le cause della morte affinché le membra del giovane Marouane lascino traccia e non siano inghiottite dal vuoto abituale generato dal crollo del sistema.

Dopo Hakimi, morto nelle celle di isolamento del carcere di Santa Maria Capua Vetere, anche di Marouane non possiamo conoscere altro. Sul corpo di entrambi sono state scritte le identiche violenze. È possibile soltanto immaginare cosa sarebbe potuto accadere... e a proposito di questo prendo in prestito le parole di uno scritto di Marouane: «... ho iniziato a spolverare dei ricordi scolpiti nella mia memoria. Alzavo la testa per sembrare un bravo ragazzo, poi scivolavo con lo sguardo che non sapeva dove appog-

giarsi, a volte nel vuoto. E ad ogni mia breve rivelazione di dolore, veniva disegnata sulle loro facce un'espressione che oscillava tra la tristezza e una profonda malinconia. Sembravo una vecchia in qualche circo che ipnotizzava chi la guardava. Al posto della palla di vetro, usavo delle parole sciolte, e chi mi ascoltava mi prestava lo sguardo, per poi iniziare un suo proprio viaggio nella sua immaginazione. Come se l'immedesimazione nei miei guai desse a chi ascoltava la possibilità di rivivere qualche emozione sepolta nei suoi ricordi sfocati. Come se cercassero qualche verità, qualche dolore che non sono in grado di affrontare. Come se fossero prigionieri della realtà. Come se fantasticare nell'immaginazione fosse l'unico modo per essere liberi».

Note

1 Il testo è stato originariamente pubblicato il 7 novembre 2023 sul sito Openmigration. Ringraziamo la Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD) e l'autore per averne autorizzato la ripubblicazione.

Un richiedente asilo non è “Clandestino”. Un’importante pronuncia della Corte di Cassazione

Grazia Naletto

“Saronno non vuole i clandestini”; “Renzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini: vitto, alloggio e vizi pagati da noi. Nel frattempo ai saronnesi tagliano le pensioni ed aumentano le tasse”; “Renzi e Alfano complici dell’invasione”. Questi slogan (non particolarmente originali) compaiono a Saronno sui cartelli affissi in occasione di una manifestazione organizzata dalla sezione locale della Lega Nord il 9 aprile 2016. Siamo nell’anno in cui l’accoglienza dei richiedenti asilo è al centro del dibattito pubblico, decine di proteste più o meno spontanee contro l’apertura di nuovi progetti di accoglienza sono organizzate in tutto il paese, la Lega Nord e alcuni movimenti di estrema destra ne approfittano per attaccare il Governo in carica e aizzare l’opinione pubblica contro il *nemico straniero*.¹ Nel caso specifico, la Prefettura di Varese ha appena ottenuto la disponibilità da parte di una cooperativa di ospitare 32 richiedenti asilo in una struttura parrocchiale di Saronno. La Lega Nord locale e il Sindaco manifestano subito la loro contrarietà e cercano di fermare il progetto. I cartelli affissi nella cittadina sono una settantina. ASGI e Naga presentano un ricorso antidiscriminazione presso il Tribunale di Milano sostenendo che “qualificare i richiedenti asilo come clandestini costituisce “molestia discriminatoria” cioè un comportamento idoneo a offendere la dignità della persona e a creare un clima umiliante, degradante e offensivo”.² L’iter giudiziario si conclude solo sette anni dopo, il 16 agosto 2023, con la sentenza n.24686 della Corte di Cassazione che conferma le pronunce dei giudici di primo e di secondo grado riconoscendo il carattere discriminatorio dell’utilizzo della parola “clandestino” così come utilizzata nei cartelli e il diritto al risarcimento del danno delle associazioni ricorrenti. Si tratta di una sentenza significativa la cui valenza travalica l’ambito strettamente giudiziario.

La sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione esamina congiuntamente i ricorsi presentati da Lega Nord-Lega Lombarda e da Lega Nord per l’indipendenza della Padania. Richiamando le norme comunitarie e nazionali che vietano le condotte discriminatorie, nonché alcune pronunce precedenti, viene innanzitutto ribadito che il diritto di non essere discriminati è un diritto soggettivo assoluto.

La Corte passa quindi ad analizzare l’argomento che sta al centro del ricorso: se sia o meno offensivo qualificare come “clandestini” i richiedenti asilo in generale e con riferimento al caso in oggetto, se sia discriminatorio l’uso di questa espressione nel contesto dei cartelli in cui è stata utilizzata. Sul primo punto la Corte riporta, condividendole, le motivazioni della pronuncia della Corte di merito, richiamando il principio di *non refoule-*

ment per coloro che chiedono protezione internazionale e dunque escludendo che possa configurarsi per loro “una situazione come quella dell’art.10-bis del d.lgs n. 286 del 1998 che prevede il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato.” Poiché il significato della parola “clandestino” viene ricondotto, in conformità con la legge, all’ingresso e al soggiorno “illegale” sul territorio italiano, “Gli stranieri che fanno ingresso nel territorio dello stato italiano, perché temono a ragione di essere perseguitati o perché corrono il rischio effettivo, in caso di rientro nel paese di origine, di subire un “grave danno”, non possono pertanto, e a nessun titolo, considerarsi irregolari e non sono, dunque, “clandestini”.”

La Cassazione va però oltre e condivide anche la valutazione secondo la quale “quell’uso andava inquadrato nel contesto complessivo dei manifesti in questione, i quali presentavano i 32 richiedenti asilo come «usurpatori, per vitto, alloggio e non precisati vizi, di risorse economiche ai danni degli abitanti del Comune», costringendo questi ultimi a subire la c.d. invasione, con conseguente incremento delle tasse e riduzione delle pensioni.” L’analisi di tale contesto porta ad “individuare in tale uso un comportamento discriminatorio, in quanto volto a creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo nei confronti dei 32 richiedenti asilo.” e induce la Corte a confermare che “Si tratta di una discriminazione indiretta determinata da ragioni di razza e di origine etnica.”

Significativa è la considerazione in merito all’accezione che l’utilizzo della parola “clandestino” ha assunto nel linguaggio comune. Se ne evidenzia il significato per lo più dispregiativo e si invita ad usarla con prudenza: “È fermo convincimento di questa Corte, poi, che un termine come quello di cui si discute («clandestini») abbia assunto concretamente, nell’utilizzo corrente, un contenuto spregiativo e una valenza fortemente negativa; ciò non significa che esso non possa venire utilizzato nella sua originaria accezione strettamente lessicale, ma che il contesto della struttura sociale in cui esso si cala esige comunque, da parte di chi lo evochi, un’estrema attenzione.”

La Corte si pronuncia infine sul punto sollevato dai ricorrenti in merito al bilanciamento tra i principi costituzionali di eguaglianza e garanzia della dignità personale (art.3), di libera manifestazione del pensiero (art.21) e di libera associazione in partiti politici (art.49) affermando che “Il diritto alla libera manifestazione del pensiero, cui si accompagna quello ad organizzarsi in partiti politici, difatti, non può essere ritenuto equivalente, o addirittura prevalente, sul fondamentale principio del rispetto della dignità personale degli individui.” in particolare – prosegue la Corte – “nei confronti di soggetti assai di frequente neppure consapevoli dei loro diritti e, perciò, in una posizione obiettiva di debolezza (e non sembra casuale la circostanza che nessuno di loro, nel caso in esame, abbia agito a tutela del proprio diritto).”

I ricorrenti avevano infatti contestato il carattere offensivo della parola, ricordando che essa è presente nel vocabolario italiano e nella legislazione (art. 12 T.U. 286/98),

viene usata “in modo associato al problema dell’immigrazione anche da parte di esponenti politici che seguono opinioni diverse rispetto a quelle della Lega” e sostenendo che la scelta di usarla rientrerebbe “nell’esercizio del diritto di critica politica”. Argomenti che, come si è detto, sono stati tutti puntualmente respinti dalla Corte.

Al di là del diritto, una parola che intossica (ancora) il discorso pubblico

In effetti, al contrasto delle “immigrazioni clandestine” è dedicato un articolo (Art.12) già nel Testo Unico n. 286/98. L’associazione tra “immigrazione” e “clandestinità” nei dispositivi istituzionali di governo delle migrazioni e nel discorso pubblico si è diffusa infatti a partire dalla metà degli anni ’90.³ Proprio in questi anni, la categoria del “clandestino” è stata funzionale alla strutturazione della distinzione tra “immigrati buoni” (titolari di un documento di soggiorno) e “immigrati cattivi” (privi di un titolo di soggiorno) e, come spiega bene Fabio Quassoli, «la progressiva clandestinizzazione dell’immigrazione sembra aver reso il migrante il candidato ideale per ricoprire il ruolo di nemico pubblico sul quale istituzioni, media, partiti, e movimenti hanno fatto convergere le insicurezze diffuse (...) istituendo attorno ad esso un vero e proprio “governo della paura”»⁴

L’iniziale distinzione (anche questa incomprensibile)⁵ tra immigrati “irregolari” e “immigrati clandestini” è progressivamente sfumata nel discorso politico e mediatico. “Clandestine” sono divenute nel discorso politico xenofobo tutte le persone straniere (non ricche) che hanno osato tentare di arrivare e stabilirsi in Italia; quelle che sono giunte “legalmente” ma poi sono rimaste sul territorio senza un titolo di soggiorno valido; quelle che pur avendo un titolo di soggiorno l’hanno perso perché hanno perso il lavoro e, via via si è giunti a definire “clandestine” persino le migliaia di donne e uomini che hanno cercato protezione nel nostro paese. “Clandestine”, a priori e per definizione, sono tutte le persone che giungono sulle navi sulle coste siciliane, anche quelle che sulle navi hanno perso la vita, come a Lampedusa e a Cutro, e dunque non hanno fatto in tempo a violare le leggi che vietano l’ingresso cosiddetto illegale nel nostro paese.

E allora è forse utile tornare a fare chiarezza.⁶

“Clandestini” non si nasce, lo si diventa per costrizione. La condizione di “clandestinità” riferita ai migranti è una creazione della legislazione nazionale e comunitaria che disciplina l’ingresso e il soggiorno dei cittadini stranieri provenienti da paesi terzi. Naturalmente non di tutti. I cittadini provenienti dagli Stati Uniti, dalla Svizzera, dal Giappone, dall’Australia, solo per fare alcuni esempi, normalmente non vi rientrano. E alcune norme si sono preoccupate di garantire il diritto alla mobilità a quei cittadini che, pur essendo provenienti da paesi terzi non privilegiati come quelli sopra citati, sono ricchi e pronti a “investire” nel nostro paese.⁷

Di fatto, la parola “clandestino” è uno stigma, un marchio, una parola chiave che tanto nelle prassi di governo quanto nel discorso politico e mediatico serve per costruire

nuovi muri e confini materiali e simbolici e per prefigurare una società binaria fondata sulla contrapposizione tra “noi” (i cittadini nazionali preferibilmente bianchi e ricchi) e “loro” (i migranti poveri).⁸

Che la categoria del “clandestino” sia del tutto artificiosa, dovrebbe evincersi facilmente dalla mera constatazione del fatto che una buona metà dei cittadini stranieri stabilmente residenti nel nostro paese sono entrati o hanno soggiornato “illegalmente” sul territorio italiano e hanno potuto ottenere un permesso di soggiorno grazie ai nove provvedimenti di regolarizzazione *una tantum* adottati nel corso del tempo.

Anche grazie alla promozione di iniziative di sensibilizzazione e di formazione promosse dalla società civile, negli ultimi anni,⁹ il termine sembra utilizzato con maggiore prudenza da parte degli operatori dei media,¹⁰ ma continua a ricorrere spesso nelle retoriche politiche e sui *social media*.

Nel contesto di un’egemonia politica e istituzionale che tende a rafforzare i processi di clandestinizzazione dei migranti e dei rifugiati sia in Italia e in Europa, è difficile immaginare che il dibattito pubblico (politico e mediatico) sulle migrazioni intraprenda presto una strada maggiormente improntata ai principi di eguaglianza e di non discriminazione.

La sentenza commentata in questa sede incoraggia però a non desistere dalle iniziative di denuncia delle espressioni verbali discriminatorie, anche quando coinvolgono soggetti politici, e dalla produzione di attività di informazione, di controinformazione e di narrazioni alternative.

Note

1 Si veda: Lunaria (a cura di), “Accoglienza. La propaganda e le proteste del rifiuto, le scelte istituzionali sbagliate”, 2017, qui: https://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2017/03/0FOCUS1_DEFINITIVO_13marzo.pdf

2 Si veda, Asgi, “Respinto il ricorso della Lega: chi chiede protezione non può essere chiamato ‘Clandestino’”, 18 agosto 2023, qui: <https://www.asgi.it/antidiscriminazione/respinto-ricorso-della-lega-chi-chiede-protezione-non-puo-essere-chiamato-clandestino/>.

3 Si veda, F. Quassoli, *Clandestino. Il governo delle migrazioni nell'Italia contemporanea*, Meltemi, 2021, pag.40. Secondo una ricerca svolta da Quassoli sull’Archivio storico del Corriere della Sera, l’utilizzo della parola “clandestini” nella titolazione e negli articoli raddoppia tra il 1991 e il 2009 passando da 746 a 1590 ricorrenze e l’uso associato dei termini “clandestino e immigrato”, minoritario nella prima metà degli anni ’90, diventa più frequente negli anni successivi. È in questi anni che «il clandestino, inteso come sinonimo di cittadino straniero privo di titoli validi di soggiorno e residente in Italia, diviene l’emblema dei problemi e delle paure associate alla crescente presenza di immigrati, oltre che una risorsa simbolica centrale per l’organizzazione del discorso politico-mediatico dominante sull’immigrazione straniera.» *Ibidem*, pag.37.

4 *Ibidem*, pag. 40.

5 Si veda su questo G. Faso, *Lessico del razzismo democratico. Le parole che escludono*, DeriveApprodi, 2008, pag.43.

6 G. Naletto, “Clandestino”, 12 dicembre 2013, *Lingua Italiana*, disponibile qui: https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/2014/Naletto_clandestino.html

7 L'art. 1, c. 148 della legge di bilancio 2017 (sotto il Governo Renzi) ha introdotto l'art. 26bis nel Testo Unico n.286/98 che disciplina l'ingresso e il soggiorno "per investitori". Il permesso è di durata biennale ed è rinnovabile di ulteriori tre anni previa verifica dell'effettivo investimento. Questo tipo di permesso di soggiorno è rilasciato allo straniero che investa almeno 2 milioni di euro in titoli di Stato italiani, almeno 500mila euro in una società costituita e operante in Italia o almeno 250mila euro in una start-up innovativa oppure faccia una donazione di almeno 1 milione di euro "a sostegno di un progetto di pubblico interesse nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici".

8 La dichiarazione rilasciata dal leader della Lega e attuale Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il 14 settembre 2024, in relazione al processo Open Arms (nel corso del quale il PM ha chiesto la condanna a una pena di sei anni di reclusione per i reati di sequestro di persona nei confronti di 147 migranti e di rifiuto di atti di ufficio per non aver autorizzato la nave a sbarcare), non è che l'ultimo esempio delle retoriche tossiche pensate solo a fini propagandistici. Il ministro ha infatti scritto in un post con cui ha diffuso il video su Facebook che "La difesa dei confini dai clandestini non è reato" e nel video ha pronunciato più volte (almeno sei) la parola "clandestini". Lo script del post è stato ripreso nei titoli degli articoli di diverse testate. Un esempio classico di come un termine stigmatizzante possa rimbalzare facilmente dalla politica, ai media ai profili social individuali. A proposito di "rimbalzi" vale la pena ricordare che "Rimbalza il clandestino" è il titolo di un gioco che fu pubblicato online nel 2009 sulla pagina Facebook della Lega Nord per «sensibilizzare i giovani»: obiettivo del gioco era quello di colpire il maggior numero possibile di barche di migranti raffigurate in una mappa intorno alle coste del nostro paese.

9 La rinuncia all'utilizzo di questa parola è stata suggerita per la prima volta nel 2008 da una campagna promossa dai Giornalisti contro il razzismo (https://web.giornalismi.info/mediarom/indici/ind_235.html) e continua ad essere richiesta dall'associazione Carta di Roma (www.cartadiroma.org), fondata nel 2011 da FNSI, Ordine Nazionale dei Giornalisti e alcune organizzazioni della società civile proprio per promuovere una informazione corretta su richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti.

10 Si veda Carta di Roma, *Notizie a memoria*, 2023, pag.28 disponibile qui: https://www.cartadiroma.org/wp-content/uploads/2023/12/Notizie-a-memoria_XIRapporto_CdR.pdf

Le contraddizioni della nozione di “reati culturalmente orientati”

Stefania N’Kombo José Teresa

È possibile giustificare un reato facendo riferimento al background culturale? È la domanda che ha preso piede nell’estate del 2023, quando il pubblico ministero di Brescia ha richiesto l’assoluzione di un uomo di origine bengalese accusato dall’ex moglie di maltrattamenti.

La giovane – allora – 27enne, da tempo in Italia, nel 2019 aveva denunciato l’ex marito per maltrattamenti raccontando di essere «stata trattata come una schiava: picchiata, umiliata, costretta al totale annullamento con la minaccia costante di essere riportata definitivamente in Bangladesh». ¹ Tuttavia, nell’estate del 2023 il Pm ha chiesto l’assoluzione in quanto il comportamento dell’uomo non sarebbe derivato dalla reale intenzione di ferire o annichilire la donna, ma da un impianto culturale che tollererebbe un certo tipo di comportamento, laddove questo in Italia sarebbe condannato. Si dichiara in sede di deposizione, infatti, che «i contegni di compressione delle sue libertà morali e materiali da parte dell’imputato sono il frutto dell’impianto culturale e non della coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge per conseguire la supremazia sulla medesima, atteso che la disparità tra l’uomo e la donna è un portato della sua cultura che la medesima parte offesa aveva persino accettato in origine». ²

Alla notizia di questa richiesta da parte del Pm non si sono fatte attendere le risposte sdegnate, in primis da parte della donna che ha denunciato: «Io rispetto tutto e tutti, anche la cultura di origine, ma ritengo che in Italia chi vuole sostenere certe pratiche culturali debba, prima di farlo, assicurarsi che non vada contro la legge. Non può certo la cultura essere una scusante come scrive il Pm». ³ La stessa Procura di Brescia ha preso le distanze dalla scelta del Pm con una nota ribadendo che la Procura ripudia “qualunque forma di relativismo giuridico, non ammette scriminanti estranee alla nostra legge ed è sempre stata fermissima nel perseguire la violenza, morale e materiale, di chiunque, a prescindere da qualsiasi riferimento ‘culturale’, nei confronti delle donne», ⁴ in linea con l’impegno che l’Italia ha sottoscritto e ratificato nel 1985 adottando la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottata dall’ONU nel 1979.

Sono state di altro tenore le dichiarazioni rilasciate da esponenti politici, in particolare dei partiti di destra. Il leader della Lega ha scritto sul suo profilo Instagram che «La nostra cultura prevede il rispetto della dignità di ciascuno e ripudia comportamenti barbari. Chi aggredisce, insulta e stupra non può essere tollerato nella nostra società. E chi giustifica o ridimensiona, si commenta da sé». ⁵ Altri esponenti del centrodestra hanno chiesto tramite interrogazione parlamentare un’ispezione alla Procura di Brescia,

definendo l'Italia un «faro di civiltà nel mondo dove non c'è posto per chi intende mortificare le donne maltrattando perché ritenute inferiori».⁶

Nell'udienza del 17 ottobre del 2023 il pubblico ministero ha riformulato la richiesta di assoluzione motivandola con «la mancanza del requisito di abitudine per il reato di maltrattamenti» di cui l'imputato veniva accusato.

L'uomo è stato infine assolto. È importante ritornare sulla motivazione della precedente richiesta del Pm che, qualora fosse stata accolta, avrebbe costituito senz'altro un grave precedente per il diritto all'esistenza di tantissime donne, soprattutto quelle con *background* migratorio.

Queste ultime, infatti, vivono spesso l'intersezione di due discriminazioni sistemiche, quella razzista e quella sessista, e non di rado argomentazioni razziste sono utilizzate per delegittimare le denunce degli abusi subiti come donne, relegandole a prassi ordinarie che sarebbero proprie di una determinata cultura.

Parlare di reati «culturalmente orientati» rischia infatti di essere discriminatorio, financo razzista. Teorizzati negli Stati Uniti negli anni '80, sono definiti in letteratura reati culturalmente orientati quei comportamenti che costituiscono un illecito per l'ordinamento giuridico, ma sono tollerati, giustificati o dovuti secondo la cultura di riferimento di chi compie l'atto. La valorizzazione o la tutela dei diversi background culturali, di cui le famiglie e comunità di origine straniera sono portatrici – alla base della considerazione dei reati culturalmente orientati –, entra, in casi come questi, in contrasto con ciò che è lecito o illecito secondo il diritto penale.⁷ In Italia la necessità di adattare il diritto penale ad una società in cui molti background culturali convivono è circoscritta dai confini della legalità definita dai principi costituzionali che tutelano i diritti inviolabili dell'uomo con una tendenza, soprattutto da parte della Corte di Cassazione, a rendere inapplicabile il movente culturale per richiedere un'eventuale assoluzione.⁸ Questo ovviamente non esclude un'apertura alla valutazione caso per caso, rendendo la questione legata ai cosiddetti «reati culturali», dunque, una discussione aperta nell'ambito della giurisprudenza.⁹

Fatta questa premessa, in questo preciso contesto è necessario soffermarsi sulla valenza politica – e l'alto rischio di strumentalizzazione – che il concetto di reato culturalmente orientato ha e che forse, questo caso in particolare, rivela. Possiamo analizzare in particolare tre elementi: il concetto di cultura, la presunta incompatibilità tra l'antirazzismo e il femminismo e la tendenza all'identificazione con l'archetipo del «salvatore bianco».

1. Quando atti illeciti vanno a ledere i diritti di donne e minori in particolare, si presta facilmente il fianco ad un'interpretazione svilente delle cosiddette «culture altre» nonché, soprattutto, ad una comprensione monolitica del concetto di cultura stessa. La visione della cultura come imperitura, impermeabile e resistente alla variazione del tempo è quella che ancora oggi costituisce l'asta della bandiera di molte ideologie nazionaliste, pronte a celebrare «la propria» cultura e ad attaccare le altre, ma le modalità attraverso cui le persone socializzano creano un nuovo spazio di relazione culturale. Il fenomeno

dell'acculturazione, ampiamente dibattuto in ambito antropologico,¹⁰ può essere un assunto da cui partire anche per le riflessioni politiche. Guardare i comportamenti delle persone attraverso la lente di una cultura non soggetta a cambiamenti conduce alla stigmatizzazione, in un circolo di generalizzazione che porta poi a parlare con facilità – e superficialità – di “scontro fra culture”. L'idea non ci è nuova: da una parte l'Occidente “avanzato e dei diritti umani” e dall'altra l'Oriente “retrogrado dei maltrattamenti e delle discriminazioni”, due poli opposti, incapaci di vivere nel medesimo contesto senza farsi l'uno l'annientamento dell'altro. Così si può anche arrivare a proporre di giustificare la violenza di genere sotto la lente giuridica del reato culturalmente orientato.

2. Affrontare i comportamenti violenti che minano i diritti di autodeterminazione di specifiche soggettività, come nel caso delle donne, riducendoli a mere espressioni di determinate tradizioni culturali invece di riconoscerli come manifestazioni di una violenza strutturale, presente in modo trasversale e indipendente da contesti geografici o culturali, rappresenta un atto di profondo razzismo. Tale prospettiva, sebbene adottata da un pubblico ministero per giustificare l'assoluzione di un imputato con un *background* migratorio, non fa altro che riproporre l'idea dello “scontro tra culture”, una costruzione narrativa frequentemente utilizzata dalle destre per contrapporre le istanze del movimento antirazzista a quelle del movimento femminista. Quest'ultimo, ad esempio, viene spesso accusato di non sostenere realmente le donne quando il perpetratore di violenza è un uomo di origine straniera.¹¹ Tuttavia, tra i movimenti che si prefiggono la difesa dei diritti delle persone è rilevante la dimensione intersezionale, poiché ogni persona è anche il risultato di una complessa intersezione di elementi, tra i quali i processi di razzializzazione¹² e il genere. Le lotte condotte dai movimenti antirazzisti, così come dai movimenti femministi e transfemministi, nel denunciare le violenze sistemiche generate dalle disuguaglianze radicate in questi fattori, non possono che convergere.

L'episodio di cui stiamo parlando mostra chiaramente come una donna razzializzata possa subire una discriminazione multipla e intersezionale, vedendo negato il riconoscimento della violenza che le viene inflitta in quanto donna attraverso la lente di un immaginario razzista.

Le dichiarazioni sopra citate da parte dei politici, esemplificano come spesso, quando si parla di violenza di genere subita da donne di origine straniera, ricorra un atteggiamento che ricalca l'archetipo del “salvatore bianco”.¹³ Questo atteggiamento contribuisce a non prestare la dovuta attenzione alle violenze patriarcali in generale, il cui contrasto è una necessità urgente e tuttavia ancora sottovalutata. Queste violenze, infatti, sono spesso trattate come eventi isolati, attribuiti a “mostri”, invece di essere riconosciute come espressioni di un problema strutturale e sistemico. L'idea di un'Italia quale faro dei diritti civili, ignora le complessità interne, rafforza implicitamente la convinzione che solo la cultura italiana o, più in generale, quella occidentale, sia capace di proteggere adeguatamente le soggettività femminili e femminilizzate, indipendentemente dalle loro origini. Questo approccio rientra nella logica del complesso del “salvatore bianco”, per

cui la cultura occidentale si pone come civilizzatrice e salvifica nei confronti delle “altre culture”, considerate incapaci di gestire autonomamente i propri problemi. Tale visione non solo alimenta una retorica di difesa dei confini basata su una presunta superiorità morale di una parte del mondo – i.e. l’Occidente –, ma distoglie anche l’attenzione dal necessario discorso sulla cultura patriarcale. Inoltre, rischia di ostacolare l’autodeterminazione delle persone, trattando le culture come entità statiche e incomunicabili e promuovendo una comprensione distorta dei processi di interazione culturale.

Sebbene il dibattito giuridico sul reato culturalmente orientato rimanga tuttora aperto, è essenziale mantenere una comprensione lucida delle sue implicazioni politiche, specialmente in un contesto storico come quello attuale, in cui ogni evento e ogni discorso sono frequentemente strumentalizzati in chiave xenofoba. Questo avviene, come già sottolineato, anche con l’intento di delegittimare le istanze di movimenti quali il femminismo e quello a tutela dei diritti delle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+.

La richiesta di assoluzione in questione rischia dunque di perpetuare una visione intrinsecamente sessista e razzista, che colpisce la donna di origine bengalese con un tipo di duplice violenza che troppo spesso è ignorata nel dibattito politico istituzionale.

A fronte di domande provocatorie come “Dove sono le femministe?”, è opportuno rispondere con chiarezza: coloro che si battono contro le discriminazioni e le violenze strutturali, incluse le femministe, si schiereranno sempre dalla parte di chi, come la giovane bengalese di 27 anni, subisce violenza, rigettando con fermezza ogni forma di sessismo e di razzismo.

Note

1 Come riportato in un articolo del *Corriere della Sera* di M. Rodella, “Maltrattamenti alla moglie, il pm chiede l’assoluzione del marito perché si tratta di un «fatto culturale», è polemica”, *Corriere della sera*, 11 settembre 2023, disponibile anche qui: https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/23_settembre_11/maltrattamenti-alla-moglie-il-pm-chiede-l-assoluzione-del-marito-perche-si-tratta-di-un-fatto-culturale-7dae9c05-6671-43e9-8542-b9540b6a0xllk.shtml?refresh_ce

2 L. Landoni, “Maltrattava la ex moglie, il pm: “Va assolto perché è un fatto culturale, non di coscienza”. Il gip aveva ordinato l’imputazione coatta”, *La Repubblica*, 11 settembre 2023, articolo disponibile qui: https://milano.repubblica.it/cronaca/2023/09/11/news/assoluzione_maltrattamenti_donna_brescia_fatto_culturale_pm_bangladesh-414058688/

3 A. Cittadini, “Maltrattamenti «fatto culturale», la vittima: «Non sia una scusa, mi trattava da schiava»”, *Giornale di Brescia*, 11 settembre 2023, l’intera intervista è disponibile qui: <https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/maltrattamenti-fatto-culturale-la-vittima-non-sia-una-scusa-mi-trattava-da-schiava-hnvpjl93>

4 Purtroppo, non è più possibile ritrovare la nota estesa, riportata tuttavia da molte testate, la prima a darne notizia è stato il giornale locale nell’articolo “Maltrattamenti «fatto culturale», la Procura di Brescia si dissocia dalle parole del Pm”, *Il Giornale di Brescia*, 12 settembre 2023, disponibile qui: <https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/maltrattamenti-fatto-culturale-la-procura-di-brescia-si-dissocia-dalle-parole-del-pm-u18a2f45>

5 Il post di riferimento è il seguente: <https://www.instagram.com/p/CxDi-J7q1jS/m>

6 La dichiarazione è del deputato di Fratelli d'Italia Riccardo Decorato cfr. M. Rodella, “Maltrattamenti alla moglie, il Pm chiede l'assoluzione del marito perché si tratta di un «fatto culturale», è polemica”, *Corriere della Sera*, 11 settembre 2023, disponibile anche qui: https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/23_settembre_11/maltrattamenti-alla-moglie-il-pm-chiede-l-assoluzione-del-marito-perche-si-tratta-di-un-fatto-culturale-7dae9c05-6671-43e9-8542-b9540b6a0xlk.shtml?refresh_ce

7 Si veda B. Federico, “Il fattore culturale nel diritto penale”, 12 luglio 2021, l'articolo è disponibile qui: <https://www.diritto.it/il-fattore-culturale-nel-diritto-penale/>

8 Si veda A. Vischi, “I reati culturalmente orientati: alla ricerca di un bilanciamento dei principi in gioco,” 2022, l'articolo è disponibile qui: <https://www.iusinitinere.it/i-reati-culturalmente-orientati-alla-ricerca-di-un-bilanciamento-dei-principi-in-gioco-41017>

9 Ad essere in gioco nel contesto europeo e soprattutto italiano è proprio la presa in considerazione del valore giuridico della nozione di cultura nel diritto penale, su questo si veda M.N. Campagnola, *I reati culturali*, Key Editore, Milano 2016; F. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati, il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, 2010, E. Mezzetti, “La legge penale rispetto alle persone”, in *Diritto Penale*, 2017.

10 Si veda R. Herskovitz, “Memorandum per lo studio sull'acculturazione”, in L. Bonin e A. Marazzi, *Antropologia culturale, Testi e Documenti*, Hoepli Editore, Milano, 1977.

11 La domanda “Dove sono le femministe”, al di là dei comunicati che associazioni, collettivi e movimenti fanno, è la domanda principale che i media contro i movimenti femministi, trans femministi e per i diritti delle persone lgbtqia+ pongono in maniera provocatoria. Su questo Giorgia Serughetti ha scritto un interessante editoriale per Domani quando nuovamente è stata posta questa domanda a seguito dell'omicidio di Saman Abbas, ragazza di origine pakistana uccisa dal padre poiché non voleva sposare il cugino. Si veda G. Serughetti, “Dove sono le femministe? Accanto a Saman e a tutte le altre”, *Domani*, 10 giugno 2021, articolo disponibile qui: <https://www.editorialedomani.it/idee/commenti/dove-sono-le-femministe-accanto-a-saman-e-a-tutte-le-altre-g6vc29ft>

12 Nella teorizzazione dell'intersezionalità da parte di Kimberlé Crenshaw si parla di “race” tra i fattori che influenzano il tipo di oppressione o privilegio che la persona vive. In questo caso invece si preferisce parlare di razzializzazione indicando invece il processo storico-sociale attraverso il quale i gruppi dominanti hanno costruito l'esistenza delle “razze”. L'utilizzo, dunque, del termine razzializzazione e [razzializzato/a per definire le persone cosiddette non bianche], soprattutto da parte delle comunità maggiormente colpite dal razzismo, serve a mettere in evidenza il processo che ha portato alla creazione della “razza” come costruito sociale.

13 La figura del cosiddetto salvatore bianco (*white saviour* in inglese) è ispirata al poema *The White Man's Burden* di Rudyard Kipling (1899) in chiave polemica, ribaltando il senso di quel fardello dell'uomo bianco di cui parla il poeta e contestualizzandolo in chiave critica. Dunque, in linea con il cosiddetto “complesso del Messia”, il complesso del salvatore bianco denuncia come spesso l'Occidente – in particolare nell'ambito umanitario – si ponga nei confronti delle persone originarie di paesi non occidentali – principalmente dai cosiddetti paesi in via di sviluppo – in modo tale da rendere queste ultime prive di autodeterminazione, destinatarie passive di aiuti e sostegno. Su questo si veda R. Zakaria, *Against White Feminism*, Penguin Books Limited, 2021; R. Di Angelo, *White Fragility, Why It's So Hard for White People to Talk About Racism*, Penguin Books Limited, 2019; M. Hughey, *The White Savior Film, Content, Critics, and Consumption*, Temple University Press, 2014.

Profili delle autrici e degli autori

Paola Andrisani, laureata in Etnologia, ha conseguito un Master universitario di I livello in Accoglienza e Inclusione dei Richiedenti asilo e Rifugiati, e due Master universitari di secondo livello in Didattica dell'italiano come L2 e Esperto in Europrogettazione. È consigliere Onorario nella Sezione per i Minorenni della Corte d'Appello di Potenza. Dal 2009 al 2022, ha collaborato con Lunaria nelle attività di ricerca e informazione sul razzismo, alle precedenti edizioni del Libro bianco sul razzismo in Italia e a numerosi dossier. Oggi collabora con NOVA Consorzio per l'innovazione sociale nell'Area Ricerca, sviluppo e progettazione.

Sergio Bontempelli, laureato in filosofia, lavora nell'ambito della tutela legale dei migranti. Attualmente dirige gli sportelli per stranieri nei Comuni della Provincia di Pistoia per conto della Cooperativa ARCA. È Presidente dell'Associazione Africa Insieme di Pisa e membro di Adif-Associazione Diritti e Frontiere. Tra i libri pubblicati *I rom. Una storia*, 2022 e (con Giuseppe Faso), *Accogliere rifugiati e richiedenti asilo. Manuale dell'operatore critico*, 2017.

Elisa Yamuna Cacciamani, laureata in Lingue e Civiltà Orientali, ha svolto il Servizio Civile Universale a Lunaria collaborando alle attività di mappatura dei servizi di supporto alle vittime di discriminazione e alla realizzazione di alcuni video sul razzismo nel mondo dello sport.

Guido Caldiron, giornalista de *il manifesto*, studia da anni le nuove destre. Tra i libri pubblicati, *La destra plurale* (2001), *Lessico postfascista* (2002), *Populismo globale* (2008), *La destra sociale* (2009), *Wasp. L'America razzista dal Ku Klux Klan a Donald Trump* (2016).

Serena Chiodo, laureata in Mediazione culturale, si specializza in Scienze sociali applicate e lavora come operatrice con donne richiedenti asilo e comunità rom. Per sei anni lavora al sito Cronache di ordinario razzismo di Lunaria, per poi occuparsi di migrazioni e diritti come giornalista *free lance*, collaborando con *il manifesto*, Q Code Magazine, Open Migration, Il Reportage, La Via Libera. Ha svolto lavori di ricerca per Rosa Luxemburg Foundation, Action Aid, Save The Children, IndieWatch. Da due anni è migration officer ad Amnesty International Italia.

Giuseppe Faso è attivo dal 1989 nell'accoglienza degli immigrati e nell'analisi del razzismo istituzionale e di senso comune. Ha pubblicato *Lessico del razzismo democratico* (2008) e, con Sergio Bontempelli, il manuale *Accogliere rifugiati e richiedenti asilo* (2017). Collabora dalla prima serie ai Libri bianchi sul razzismo di Lunaria.

Marcella Ferri, ricercatrice a tempo determinato in Diritto UE presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Firenze dove insegna Diritto dell'Unione europea e Diritto europeo dell'immigrazione.

Paola Fierro, è un'avvocata del foro di Torino, socia dell'ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione) e dal 2023 componente del Comitato Pari opportunità dell'ordine degli avvocati di Torino. Dal 2018 collabora al servizio antidiscriminazione dell'ASGI coordinato dall'avv. Alberto Guariso.

Alberto Guariso, avvocato e socio di ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione) si occupa di diritto del lavoro pubblico e privato, diritto dell'immigrazione, diritto della sicurezza sociale, diritto antidiscriminatorio. Collabora con le organizzazioni sindacali e con enti e associazioni che operano in questi ambiti.

Marcello Maneri, insegna Media, comunicazione e società e Sociologia dei processi culturali all'Università di Milano-Bicocca. Ha condotto una serie di ricerche sul discorso pubblico sull'immigrazione, sulle idee della differenza basata sulla discendenza e sui fenomeni di iperattivazione mediatica comunemente chiamati di panico morale.

Veronica Mennonna, laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, ha svolto un tirocinio con Lunaria collaborando alle attività di monitoraggio del razzismo in Italia.

Grazia Naletto, attivista antirazzista, laureata in scienze politiche. Presidente di Lunaria dal 2010 al 2018 e co-portavoce della campagna Sbilanciamoci! dal 2013 al 2018, oggi coordina le attività di Lunaria sulle migrazioni e la lotta al razzismo. Ha ideato il sito www.cronache-diordinariorazzismo.org e curato la pubblicazione dei Libri bianchi sul razzismo in Italia.

Stefania N'Kombo José Teresa, laureata in Storia della Filosofia, ha conseguito un Master in Storia della Filosofia dell'Illuminismo. Collabora con Lunaria dal 2023 nelle attività di informazione, ricerca e sensibilizzazione sul razzismo in Italia.

Oiza Q. Obasuyi, specializzata in migrazioni e diritti umani, attualmente è dottoranda in Sociologia presso l'Università di Bologna e collabora con Cild in tema diritti, immigrazione e razzismo. Autrice di *Corpi Estranei* (People, 2020).

Olivia Polimanti, avvocatessa, si occupa prevalentemente di diritto del lavoro, diritto dell'immigrazione e dell'asilo. Ha svolto le funzioni di magistrata onoraria presso il Tribunale Penale di Roma. Dal 2020 collabora come consulente legale con lo Sportello contro il razzismo di Lunaria.

Roberta Pomponi, laureata in Mediazione Linguistica e Interculturale, ha conseguito un master in International Studies. Collabora con Lunaria dal 2022 nell'area migrazioni e lotta al razzismo, curando le attività di monitoraggio e il database online del sito Cronache di ordinario razzismo. È membro del Comitato di presidenza dell'associazione.

Fabio Quassoli, PhD, insegna Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale di Milano-Bicocca, dove coordina il corso di laurea magistrale in Analisi dei processi sociali. I suoi interessi di ricerca riguardano il multiculturalismo, il controllo delle migrazioni, il razzismo istituzionale, le politiche della sicurezza urbana.

Luigi Romano, è avvocato e assegnista di ricerca presso l'Università di Napoli Federico II, dal 2013 è membro dell'Osservatorio di Antigone sul monitoraggio degli istituti di pena. È redattore di Napoli Monitor e della rivista *Lo stato delle città*.

Virginia Valente, è operatrice legale con lo Sportello Legale Immigrati dell'associazione Progetto diritti di Roma.

Davide Valeri, Sociologo italo-etiope. Si occupa di migrazioni, studi postcoloniali e inclusione nello sport.

L'Italia non è un paese sicuro.

La xenofobia, il razzismo, il sessismo, l'islamofobia, l'omolesbobitransfobia si intrecciano e si sovrappongono, sommando di frequente le discriminazioni alle disuguaglianze sociali in Italia come in Europa. L'ostentazione, l'esibizione e la rivendicazione di discorsi, retoriche e pratiche discriminatorie sono prassi diffusa nella società e in una parte importante delle istituzioni che la praticano in modo sempre più autoritario. Questo Sesto libro bianco racconta l'evoluzione del razzismo in Italia nell'ultimo triennio dedicando una particolare attenzione alle forme di razzismo istituzionale e ai dispositivi di esclusione attivati per restringere ulteriormente i diritti delle persone migranti, richiedenti asilo e rifugiate.

L'analisi è resa possibile dal lavoro quotidiano di monitoraggio, denuncia, informazione e sensibilizzazione realizzato con il sito www.cronachediordinariorazzismo.org.

Tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 Lunaria ha documentato 1.125 Cronache di ordinario razzismo. Le raccontiamo con dieci contributi di analisi introduttivi e venti storie esemplari, scelte per l'impatto che hanno avuto sulla vita delle persone coinvolte, per le modalità con cui sono state raccontate dai media o per il loro iter giudiziario, insieme alle iniziative antirazziste di resistenza e di solidarietà.

Hanno collaborato Paola Andrisani, Sergio Bontempelli, Elisa Yamuna Cacciamani, Guido Caldiron, Serena Chiodo, Giuseppe Faso, Marcella Ferri, Paola Fierro, Alberto Guariso, Marcello Maneri, Veronica Mennonna, Grazia Naleto, Stefania N'Kombo, Josè Teresa, Oiza Q. Obasuyi, Olivia Polimanti, Roberta Pomponi, Fabio Quassoli, Luigi Romano, Virginia Valente, Davide Valeri.



Lunaria è un'associazione di promozione sociale senza fini di lucro, laica, indipendente e autonoma dai partiti fondata nel 1992. Dal 1996 Lunaria svolge attività di ricerca, informazione, formazione e campagne sulle migrazioni e contro il razzismo. Garanzia piena dei diritti di cittadinanza e del diritto di asilo, riforma della legge sulla cittadinanza, chiusura dei Centri di Identificazione ed Espulsione, oggi Centri di Permanenza per il Rimpatrio, contrasto di ogni forma di discriminazione e di razzismo sono gli obiettivi principali del lavoro condotto negli ultimi anni. Dal 2020 lo **Sportello contro il razzismo**, servizio di ascolto, orientamento e consulenza legale, offre un supporto alle persone colpite dalle discriminazioni e dalle violenze razziste.

Per informazioni e contatti:

Lunaria, Via Buonarroti 51 00185 Roma

Tel. +39 06 8841880

E-mail: antirazzismo@lunaria.org, segnalazioni@cronachediordinariorazzismo.org

Web: www.lunaria.org www.cronachediordinariorazzismo.org